

Bonifica delle

Valli del Meridionali

di Comacchio



31 ottobre 1923 /  
COSTITUZIONE

DI SOCIETÀ VENETO EMILIANA DI BONIFICHE E COLONIZZAZIONI=ANONIMA PER AZIONI

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia

L'anno 1923 (millenovecentoventitrè) in questo giorno 31 ottobre in Bologna

in via Indipendenza civico n. 6 e nell'ufficio del comm. ANTONIO CUPPINI

Davanti a me Dott. ARISTIDE BARAVELLI R. notaio iscritto presso il Collegio

Notarile di Bologna con residenza in questa città, esclusa l'assistenza dei

testimoni avendovi i comparenti che hanno i requisiti di legge, espressamente

rinunziato, si sono costituiti i signori :

CUPPINI comm. ANTONIO nato a Reggio Emilia ed ivi domiciliato, industriale e

possidente-----

FRIEDERICSEN comm. rag. VITTORIO fu Vittorio nato a Precotto (Milano) e domi-

ciliato a Venezia- Direttore di Banca-----

BRUNETTO rag. cav. UBERTO fun Alfeo nato a Reggio Emilia e domiciliato a Rovi-

go -Direttore di Banca-----

VENTURI avv. AUSONIO fu Ausonio nato e domiciliato a Bologna-legale -----

Della cui identità io notaio sono personalmente certo.-----

I detti signori comparenti dichiarano di voler costituire come coll'altra pres-

sente costituzione una Società Anonima per azioni, in conformità delle vigenti

disposizioni di legge sotto la denominazione di "SOCIETÀ VENETO-EMILIANA DI BO-

NIFICHE E COLONIZZAZIONI" e con sede in Bologna per ora in via Indipendenza ci-

vico n. 6. La società ha per iscopo l'acquisto la vendita l'affitto e la con-

duzione di terreni, la loro bonificazione idraulica ed agraria, in qualunque m-

modo e forma così e come meglio specificato nell'art. 2 dello Statuto di cui

appresso e in conformità alle disposizioni di legge per le opere di bonifica.

La durata della società è fissata da oggi fino al 31 dicembre 1960 e potrà esse-

sere prorogata.

La nuova Società sarà governata dallo Statuto formato da trentasei articoli se-

scritti su tre fogli di carta da bollo da L. due e decimi del quale statuto io

notaio do lettura ai presenti, che lo approvano ed accettano in ogni sua parte

obbligandosi ad osservare le disposizioni come sostanziali e integranti del



presente atto costitutivo.

Detto Statuto da me notaio, e dai costituiti si allega a questo atto segnato "A".

Il capitale è fissato in lire trecentomila formato di seicento azioni del valore di lire cinquecento l'una interamente sottoscritte come segue e cioè:

|                             |        |     |     |                    |
|-----------------------------|--------|-----|-----|--------------------|
| Comm. ANTONIO CUPPINI       | azioni | 380 | per | L.190000           |
| Avv. AUSONIO VENTURI        | azioni | 20  | "   | " 10000            |
| Rag. VITTORIO FRIEDERISCHEN | as.    | 100 | "   | " 50000            |
| Rag. UBERTO BRUNETTI        | azioni | 100 | "   | " 50000            |
|                             |        |     |     | -----              |
| tornano così azioni         |        |     |     | n°600 per L.300000 |

del quale capitale interamente sottoscritto verrà completato il versamento man mano verrà chiamato dal consiglio di Amministrazione. Intanto i primi tre decimi del capitale sottoscritto, cioè lire novantamila sono state a termini del disposto degli articoli 131 e 133 del codice di commercio versate presso la locale sede del Banco di Napoli come risulta da ricevuta odierna, copia della quietanza ricevuta da me, certificato conforme all'originale si unisce previa lettura e sottoscrizione dei comparenti in allegato in questo atto segnato "B".

Detto capitale iniziale di L.300000 (trecentomila) potrà essere aumentato in una o più volte a sedici milioni lasciando al consiglio di amministrazione la scelta dei momenti per le singole emissioni e la determinazione delle relative modalità, compresi i ~~diritti~~ limiti e le forme per l'esercizio del diritto di opposizione già emesso ai portatori di azioni.

A comporre il consiglio d'Amministrazione vengono eletti i signori Comm. Antonio Cuppini fu ing. Achille; Brunetti cav. Uberto fu Alfeo; Friedericsen comm. Vittorio fu Vittorio; Giunelli avv. Tullio fu Carlo; Venturi avv. Ausoni fu Ausonio; quali consiglieri ed a coprire il collegio sindacale vengono scelti i signori Donella avv. Guerrino fu Valente; rag. Ferrari Lelli Infranco fu dott. Giovanni e rag. Bongiovanni Goffredo fu Ambrogio quali effettivi e Crocco avv. comm. Alfredo del fu Luigi e Palazzi conte Alberto del fu Fer-



Sante quali supplenti.

Il consiglio di amministrazione rimane fin d'ora autorizzato a trattare e definire le pratiche in corso, valendosi degli studi e dell'opera del comm. Antonio Cuppini per l'acquisto dei terreni, l'assunzione di concessione di bonifiche, nonché l'esecuzione dei lavori come ogni altro atto e contratto inerente allo scopo sociale.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1924. Il consiglio provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale costituzione della società e a tale scopo il sig. comm. Antonio Cuppini viene autorizzato ad introdurre nel presente statuto quelle modificazioni che fossero eventualmente richieste dall'autorità competente.

Le spese del presente atto costitutivo e conseguenti si assumono dai costituiti per la società.

STATUTO  
~~MINISTRATO~~  
TITOLO I

NOME SCOPO SEDE DURATA

Art. 1) Si è costituita una società anonima sotto la denominazione di SOCIETÀ VENETO EMILIANA PER BONIFICHE E COLONIZZAZIONI "

Art. 2) Scopo della società è l'acquisto la vendita l'affitto e la conduzione dei terreni, la loro bonificazione sia idraulica che agraria, in qualunque modo e forma; nonché la richiesta di concessione di bonifica dei medesimi sia direttamente sia mediante speciali partecipazioni a società e la relativa preparazione di progetti tecnici e finanziari, conforme le disposizioni di legge per quanto riguarda le opere di bonifica e di lavori pubblici.

S'intende compresi nello scopo sociale:

- a) L'acquisto, la costruzione, la vendita e l'affitto dei beni mobili e immobili.
- b) L'impianto l'acquisto la vendita l'assunzione in qualunque modo e anche sotto forma di partecipazione o interesse, l'esercizio l'esercizio e la liquidazione di altre aziende aventi gli stessi scopi, o scopi affini, l'acquisto e la vendita di azioni o quote sociali di detta azienda.



4  
c) in genere qualsiasi operazione commerciale industriale finanziaria mobiliare e immobiliare che abbia relazione allo scopo sociale .  
art. 5) La durata della società è fissata dalla data dell'atto, costitutivo sino al 31 dicembre 1960 e potrà essere prorogata escluso il diritto di recesso per i dissenzienti .

## TITOLO II CAPITALE SOCIALE

Art. 6) Il capitale sociale iniziale è determinato in L. 300000 rappresentato da n° 600 azioni da L. 500 ciascuna . Il consiglio d'amministrazione determinerà le epoche e le norme dell' aumento suddetto .

art. 8) I versamenti delle azioni saranno richiesti dal consiglio quando lo creda opportuno in una o più volte , almeno 15 giorni liberi prima di quello fissato per il versamento o con quei mezzi che reputerà convenienti.  
A carico dei soci in ritardo dei pagamenti , decorrerà l'interesse del 7% fermo restando il disposto dell'art. 168 del Codice Commerciale .

Art. 9) Le azioni liberate sono al portatore . Ognor socio potrà chiedere che le sue azioni siano nominative o siano a proprie spese tramutate in nominative e viceversa.

art. 10), L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale anche per via di assegnazione ai soci di determinate attività sociali.

## TITOLO III Assemblea

Art. 11°) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni , prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci .

Art. 12) Ogni azione ha diritto ad un solo voto.

Art. 13) Le convocazioni dell'assemblea saranno fatte colla pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine nella Gazzetta ufficiale del regno non meno di 15 giorni liberi prima di quello fissato per l' adunanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno della seconda adunanza nel caso la prima andasse deserta ; fermo il disposto dell'art. I della legge 1° aprile 1915 N.431 per il caso di emissione di obbligazioni.



5  
Art. 14) Per essere ammessi all' assemblea i soci dovranno depositare i loro titoli sociali, se al portatore nelle casse sociali ed in quelle designate nel l'avviso di convocazione, al più tardi 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 15) Ogni socio che abbia fatto, il prescritto deposito potrà farsi rappresentare all'assemblea da altro socio, non amministratore, che parimente si sia posto in condizione di intervenire.

art. ) 16) L'assemblea sarà presieduta da un membro del consiglio o da altra persona designata dal consiglio stesso in difetto di che l'assemblea sceglierà fra gli azionisti due scrutatori e nominerà un segretario anche non azionista.

Art. 17) All'infuori dei casi pei quali la legge esige in modo inderogabile una maggioranza speciale, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei votanti, non tenendosi conto per calcolare detta maggioranza delle azioni di coloro che per qualsiasi ragione si astenessero dal votare.

Art. 18) Salvo che avvengono per acclamazione unanime, le nomine si faranno a schede segrete, a maggioranza relativa.

Art. 19) Ad eccezione dei casi stabiliti dalla legge in modo inderogabile e di quelli contemplati nell'articolo seguente, per la validità dell'assemblea basterà il concorso di tanti soci che in proprio o per delegazione rappresentino un quinto del capitale sociale.

Art. 20) Per la validità delle deliberazioni sugli oggetti indicati nell'art. 158 del Cod. Comm. Sarà necessaria e sufficiente la presenza di tanti soci che in proprio o per delegazione rappresentino non meno di un terzo del capitale.

Art. 21) In ogni caso addivenendosi ad una seconda convocazione per mancato numero alla prima adunanza, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il capitale rappresentato, ferme restando le disposizioni di legge in proposito inderogabili.

#### TITOLO 4°

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 22) La società è amministrata da un consiglio composto da cinque



membri eletti dall'assemblea . Essi durano in carica 4 esercizi, fermo il disposto dell'art. 124 Codice di Commercio.

Art. 23) Ogni consigliere dovrà a titolo di ~~garanzia~~ cauzione della sua gestione , vincolare in favore della società tante azioni al valore nominale , corrispondenti al cinquantesimo del capitale sociale , con un massimo di L. 50000 di valore nominale delle azioni , anche per i casi di aumento di capitale .

Art. 24) Il consiglio elegge fra i suoi membri , ogni due esercizi un Presidente ,; potrà eleggere anche un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza od impedimento . Nomina pure un segretario anche all'infuori dei propri membri.

Art. 25) Il consiglio si adunerà sia alla sede della società sia altrove , tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario , o quando ne sia fatta <sup>due</sup> domanda da ~~uno~~ dei suoi membri

Art. 26) La convocazione del consiglio si farà dal presidente con lettera ~~tre~~ tre giorni liberi prima , e nei casi di urgenza , con telegramma almeno un ~~giorno~~ <sup>giorno</sup> libero prima , al domicilio di ciascun consigliere o sindaco effettivo.

Art. 27) Per la validità delle deliberazioni del consiglio, si richiede la presenza effettiva di almeno tre dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza di essi .

Art. 28) Il consiglio è investito dei piu ampi e illimitati poteri , per la gestione ordinaria e straordinaria dalla società , senza eccezione di sorta e piu segnatamente vi sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci .Il consiglio avrà quindi facoltà di ~~tr~~ transigere e compromettere , vendere ed acquistare permutare e conferire immobili di consentire iscrizioni , cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario , di rinunciare ipoteche legali , di autorizzare e di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico della Cassa ~~NE~~ depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato .



Art. 29) Al presidente o a chi ne fa le veci, spettano la firma sociale libera e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Art. 30) Il consiglio può delegare in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri e quelli del Presidente, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri e ad un Comitato Direttivo, fissandone le attribuzioni e le eventuali cauzioni, nonché i compensi, nei limiti e nelle forme che esso giudicherà. Avrà pure facoltà di nominare Direttori a termini dell'Art. 148 Cod. di Commercio, nonché procuratori ad negotia per determinati atti e categorie di atti.

(TITOLO 5°)  
SINDACI

Art. 31) Nell'assemblea ordinaria saranno eletti i tre sindaci effettivi e due supplenti e sarà determinato il loro emolumento.

(TITOLO 6°)  
BILANCI ED UTILI

Art. 32) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvederà alla formazione del Bilancio sociale, previo un esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Art. 33) Gli utili netti, dopo prelevato una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, verranno così divisi:  
il 10% al Consiglio che lo ripartirà fra i suoi membri nel modo che verrà da esso stabilito.

il 90% alle azioni, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie, oppure disponga di mandare ai successivi esercizi una parte di tale utile.

Art. 34) Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dal Consiglio e dentro il termine che verrà annualmente fissato dal Consiglio e dentro il termine stesso.



Art. 35) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno a favore della Società.

(TITOLO 7°)  
SCIoglimento

Art. 36) Addividendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Firmato: Cuppini Antonio

" : Friederichsen Vittorio  
" : Brunetti Uberto  
" : Avv. Ausonio Venturi  
" : Dr. Aristide Baravelli B. Notaio

Allegato B. al N. 7387/3614 di Repertorio  
-----

IO qui sottoscritto Cassiere della sede di Bologna del Banco di Napoli dichiaro di aver ricevute dal Sig. Comm. ANTONIO CUPPINI fu Achille di Reggio Emilia, domiciliato in via S. Chiara la somma di Lire novantamila che si tengono in deposito per conto della Società per azioni che va a costituirsi sotto la denominazione "SOCIETA' VENETO EMILIANA BONIFICHE E COLONIZZAZIONI" con sede in Bologna Via Indipendenza N. 6 e dei diversi sottoscrittori della quale esso Sig. Comm. ANTONIO CUPPINI si dichiara incaricato con avvertenza che il deposito verrà restituito ai termini dell'art. 133 del Codice di Commercio nel seguente modo:

A) Quando la Società è costituita contrattando:

1) Del certificato del Cancelliere Del Tribunale competente comprovante il deposito, trascrizione e pubblicazione del contratto.

2°) Di quietanza di tutti gli amministratori nominali nell'atto costitutivo della Società, oppure delle persone espressamente delegate con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione presa nel numero legale e ciò dopo visione del Bollettino della Società per azioni e quant'è meno della ricevuta del ministero indicante il numero del Bollettino sul quale verrà riportata la pubblicazione che.



B) Quando la Società non si costituisce contro ritiro:

1°) Del certificato del Cancelliere del Tribunale competente comprovante la mancata trascrizione del contratto e che sia in data contemporanea molto prossima alla effettiva restituzione della somma depositata.

2°) Della presente ricevuta di deposito, munita dalla quitanza del suindicato incaricatò e del suo Procuratore.

La presente ricevuta non potrà circolare per via di girata. Bologna 13 ottobre 1923. Banco di Napoli - Sede di Bologna.

Firmato: G. Quaglia - Cassiere

IL DIRETTORE: Firmato E. Palumbo.

Preso nota il Rag. F.TO G. Sabbatini.

Bologna 31 Ottobre 1923.

Certifico io sottoscritto notaio che mi è stato esibito l'originale del retrocesso documento in bollo da L. 2.40 dal quale ho rilevato la presente copia conforme. In fede.

Firmato: Dr. Aristide Baravelli R.NOTAIO

" : Antonio Cuppini = F. to Friderichsen Venturi= Vittorio

" : Brunetti Uberto " Avv. Ausonio Venturi

" Dr. Aristide Baravelli R. NOTAIO

Atto fatto per matrice scritto di mia mano sopra sei facciate di due fogli di carta da bollo da lire due e decimi, letto da me notaio ai comparenti che lo hanno approvato e che meco si sottoscrivevano a norma di legge.

Firmato: Antonio Cuppini F. to Friederichsen Vittorio

" : Dott. Aristide Baravelli R.° NOTAIO

3 Uberto Brunetti F.to Ausonio Venturi

Registrato a Bologna il 3 novembre 1923 N. 1805 VOLL 362 Modulo 1° Esatte Lire Milletrecentonovantacinque e centesimi venti (L. 1395,20).

IL RICEVITORE

F.to Brasi



Avv. <sup>U.</sup> Cullio Giumelli

MILANO 3 - Via S. Radegonda, 11



Air

avv. Franco Bonomi

Via Convertite 21

Roma





12





10

R. TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il sottoscritto Procuratore nell'interesse della Società Anonima Veneto Emiliana di Bonifiche e Colonizzazioni, in persona del suo Presidente Comm. Antonio Cuppini=

espone:

Che l'assemblea della intestata Società, nella adunanza del 24 maggio 1924 deliberò di aumentare il proprio capitale interamente versato da L. 300/mila a un milione, con un aumento quindi di L. 700/mila con emissione delle corrispondenti azioni nominali da L. 500= ciascuna in n° di 1400.

Che ai sensi dell'art. 96 del cod. Di Comm. la menzionata deliberazione di aumento del capitale sociale deve essere resa pubblica ai sensi dell'art. 91 stesso codice?

Per ciò

FA RISPETTOSA ISTANZA

all'effetto che questo Illmo Tribunale voglia ai sensi di legge autorizzare la pubblicazione e trascrizione della deliberazione della Società Veneto Emiliana di Bonifiche e Colonizzazioni delli 24 maggio portante aumento del capitale sociale da L. 300/mila a L. 1.000.000.-

Si producono:

- 1) Atto costitutivo della Società.
- 2) Estratto verbale dell'adunanza di assemblea 24 maggio 1924

Bologna li 1° Luglio 1924.

F.° Avv. Ausonio Venturi

Presentato in Cancelleria oggi 2/7/1924 e reg. Al n. 477. Il cancelliere f.° Didero.

Visto: si comunichi al P.M. quindi al Giudice Sig. Cav. Chiavelli per riferire in camera di consiglio Bologna Li 2/7/1924. Il Presidente f.° Botturini V.° il P.M. non si oppone. Bologna li 3 Luglio 1924 f.° Martinetti Procuratore del Re.

R. Tribunale Civile Di Bologna = sezione 1°. =



*Avv. Cullio Giumelli*

Milano (3), li 1 Luglio 1925  
Via S. Radegonda, 11

192

Caro BONOMI,

Rispondo a tua 27 worr.

Per la transazione con la Coop. a Suburbana ferrovieri mi pare ormai utile lasciar svolgere l'appello che avrà luogo il 4 luglio e che sarà discusso oppure subirà un breve rinvio; credo che anche in sede di appello le Ferrovie dello Stato saranno soccombenti ed allora la transazione sarà più facile.

Per la questione dalla Bonifica di Comacchio ho ricevuto notizia che il Commissario Prefettizio del Comune ha respinto le proposte Cuppini per l'acquisto delle Valli: vi sono autorevoli intermediari politici i quali hanno detto a Cuppini che la vendita a Lui delle Valli sarà fatta ugualmente; io però poco ci credo.

Tu mi scrivi inoltre che l'Avvocatura Erariale si pronunzierà contro la tesi di Cuppini - vedo quindi in serio pericolo questa grande ed interessante impresa.

Io sarò costì nella prossima settimana insieme al Cuppini per vedere se ci riesce a far camminare questa iniziativa ormai ferma da tre mesi.

Ti porgo cordiali saluti

*Giumelli*



Milano 21. VI. 95

Caro Bonomi, — è indispen-  
sabile ai fini della Bonifica  
sollecitare la risposta della  
Avvocatura Nazionale nei riguardi  
di della questione della  $ba_2$   
rifica di Bonaccorsi, giac-  
ché con tale risposta è  
possibile che la Direzione  
Generale delle Bonifiche  
riesca a smuovere il



Ministro dalla sua attitudine.  
Ti sarò grato se vorrai curare  
la cosa e darmene notizia  
a Milano. Dopo tutti i ~~dis~~  
discorsi che si fanno per il  
grano mi pare veramente  
grave perdere tanto tempo  
in una opera come quella  
di Gemacchi. La questione  
della venalità delle valli  
va bene - con voluti <sup>giunelli</sup>.



Avv. Cullio Giunelli

Roma, 6/11 VI 1925

MILANO 3 - Via S. Radegonda, 11

Caro Bonomi, dello partire  
questa sera senza passare  
da te: sarò ancora a Roma  
domenica ed alle 11.30  
passerò al tuo studio per  
portarti copia del nuovo  
schema di contratto con  
il Comune di Livorno  
con i più definitivi valori  
Giunelli.



Avv. Tullio Giumelli

MILANO, li 18 Maggio 1925  
MILANO 3 - Via S. Radegonda, 11

Caro BONOMI,

R O M A  
-----

Mi risulta che la questione riguardante la Bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio è stata portata davanti alla Avvocatura Erariale per vedere se il Ministero aveva o meno il diritto di sospendere i lavori per la compilazione del progetto esecutivo.

Veramente io non conosco i termini precisi del quesito sottoposto alla Avvocatura Erariale ma non dovrebbe essere a te difficile avere precise notizie.

Sarò a Roma Venerdì 22 corr; e passerò al tuo studio alle ore 16 onde farti altre comunicazioni riguardanti appunto la bonifica.

Con i più cordiali saluti

*Giumelli.*



Caro Bonomi, ti ringrazio  
della tua lettera circa lo  
studio della Bonifica di  
Gornacchi - si fanno dei  
piani di carattere politico  
per vedere di smuovere le  
difficili rapporti ed al  
mì prossimo viaggio a



Borra ti riferisco in proposito -

Sarebbe intanto opportuno che  
gli uffici competenti vaglia-  
no le diverse opposizioni  
con le quali la Società è  
disposta fare tutto gli accor-  
di che - dal punto di vista  
tecnico - possono servire a  
rendere più facile la cosa.  
Se per concretare eventual-  
mente



li intese forse necessaria  
la mia presenza non ho  
difficoltà a venire a Ra<sup>2</sup>  
ma se mi chiami tele  
graficamente —

Ringraziando per la tua  
callosità, ti porgo  
cordiali saluti.  
Sincerely.



5-V.925

Car. Bonomi,

Avv. Tullio Giomelli

oggi 5. telefonato -

La saluto anch'io

Via S. Pradegonda, 11

Milano



Ad istanza del Comm Antonio Cuppini, domiciliato a Reggio Emilia Via S. CHIARA N.5.-

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al Tribunale Civile di Roma ed ivi domiciliato per la carica, ho oggi 7 aprile 1925, notificato a S.E. il Ministro dei LL.PP. come in calce della presente, la seguente di

- DIFFIDA -

Premesso -Con Ministeriale 9 Dicembre 1924 N.19492 comunicata ufficialmente al Comm Cuppini dall'Ufficio del G.C. di Ferrara il Ministro dei LL.PP. a norma e per gli effetti degli art.35 e36 del T.U. 30 dicembre 1923 N.3526 sulle Bonifiche delle paludi e terreni paludosi prescriveva il progetto a firma Ing.Silvio Valentini, presentato dal detto Comm. Cuppini a corredo della sua domanda di concessione delle opere di bonifica delle Valli Meridionali di COMACCHIO.-

Detta scelta, previo parere del Consiglio Superiore dei LL.PP.era stata fatta in confronto di altra domanda concorrente presentata nei termini di cui all'Art.36/I comma) del citato T.U.-

Ora, con lettera del 28 marzo 1925 l'Ufficio del G.C. di Ferrara ha comunicato all'istante che il Ministero con sua nota 25 marzo N.°2595 aveva revocato il precedente provvedimento per il motivo che la G.P.A. non aveva approvato il contratto da lui stipulato col Comune di Comacchio per l'acquisto della Valli di Bonifidee.-

Devesi osservare anzitutto che il T.U. citato, agli articoli 35 e36 stabilisce che il Ministero nel decidere sulla ammissibilità della domanda e nello scegliere tra più concorrenti quella da preferire, deve tener conto degli elemen-



ti indicati nell'Art. 36 e fra questi non figura il presupposto che il richiedente abbia la proprietà del terreno da bonificare.

Inoltre quando fu presentata la domanda dal Comm. Cuppini non fu dichiarato da questo di essere proprietario delle Valli da bonificare e perciò non potè tale presupposto influire sulla decisione Ministeriale la quale era e doveva essere tutta fondata su motivi di convenienza tecnica in base al voto in tal senso espresso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. e sulla scorta delle condizioni prescritte dalla legge. =

Quindi nulla essendo mutata nelle condizioni essenziali dell'epoca in cui fu scelta ed ammessa la domanda, non può conseguirsene la revoca del precedente provvedimento per un elemento di valutazione subbiettiva sopravvenuto.

== CIO'PREMESSO ==

poichè il provvedimento di ammissibilità e preferenza di una domanda, quando sia stato già emanato; a norma degli Art. 36 e 36 del T.U. sopra citato fa nascere diritti quesiti specialmente nei riguardi dei terzi concorrenti, attuali o futuri, il Comm. Cuppini Antonio mentre esporrà all'On. M. dei LL.PP. le ragioni che militano a difesa dei suoi interessi, dichiara con la presente rispettosamente di non poter fare acquiescenza al provvedimento di revoca e di fare salvi tutti i diritti verso chiunque derivantegli dall'avvenuto accoglimento della sua domanda in concorrenza con altra. = Frattanto fa notare che i termini assegnati per la presentazione del progetto esecutivo del I° lotto sono sospesi per fatto del M. dei LL.PP. pur avendo già il ricorrente sostenute tutte le ingenti spese e assunto impegni per gli uffici tecnici, acquisti di strumenti, contratti di prestazioni d'opera ecc.

Copia della presente ad istanza e nella data come sopra notificato a S.E.



Il Ministro del LL.PP. nella persona di S.E. l'On. Avv. Giovanni Giuriati consegnandola nel domicilio eletto per la carica Via Nomentana N.2 (palazzo del M. del LL.PP.) all'incaricato Signor Pecchiaszà Cav. Alessandro

ROMA sette aprile 1925.

Timbro( Narducci Francesco Ufficiale Giudiziario)

Tribunale ROMA



CORPO RELE DEL GENIO CIVILE  
UFFICIO DI FERRARA

---

N. 705

Ferrara 28 Marzo 1925

( OGGETTO ) Bonifica delle valli Meridionali di Comacchio - Revoca di provvedimenti di emissione ad istruttoria -

)))

(((

All'Illmo Sigr Comm. Antonio Cuppini

Via Indipendenza 6

FERRARA

Il Ministero dei LL. P. con nota 25 corr: N. 2395 m'incarica di comunicare alla S. V. Illmche, non essendo stata approvata dalla Giunta Prov. amm. di Ferrara l' deliberata 7 Dicembre 1924 del Commissario Prefettizio di Comacchio relativa alla vendita delle Valli alla S. V. Illma a scopo di bonifica, il capromesso di vendita delle valli perde ogni efficacia, e conseguentemente cade quel presupposto di disponibilità da parte della S. V. Illma del territorio da bonificare, che indusse il precedente Ministro a consentire con lettera 9 Dicembre 1924 N. 19492 il proseguimento dell'istruttoria per la concessione delle opere di bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio.

Per tale ragione ed in conformità ai criteri di massima, che in relazione alle iniziative di privati concessionari sono indicati nella circolare 18 Maggio 1924 N. 8744 Per l'applicazione delle nuove norme per le bonifiche, S.E. ha ritenuto di dover revocare le disposizioni impartite colle Ministeriali civie.

E ciò anche per motivi di giusto riguardo agli interessi della S. V. Illma che andrebbe altrimenti incontro a spese di studio e di compilazioni di progetti senza speranze di rimborso, essendo fin da ora da escludere la convenienza di affidarle l'esecuzione della bonifica, data la sopravvenuta impossibilità di acquistare le valli da bonificare.

Prego restituire un esemplare della presente datato e firmato in segno di ricevuta,

L'INGEGNIERE CAPO



13  
CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

UFFICIO DI FERRARA

Ferrara li 28 marzo 1925

N° 705 =

Oggetto { Bonifica delle Valli meridionali di Comacchio = Revoca di provvedimento di ammissione ad istruttoria =

All'Ill.mo Sig. COMM. ANTONIO CUPPINI = VIA INDIPENDENZA 6 = FERRARA

Il Ministero dei LL.PP. con nota 25 corr. N° 2595 m'incarica di comunicare alla S.V.Ill.ma che non essendo stata approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Ferrara la delibera 7 dicembre 1924 del Commissario Prefettizio di Comacchio relativa alla vendita delle Valli alla S.V.Ill.ma a scopo di bonifica, il compromesso di vendita delle valli perde ogni efficacia e conseguentemente cade quel presupposto di disponibilità da parte della S.V.Ill.ma del territorio da bonificare che indusse il precedente Ministero a consentire con lettera 9 Dicembre 1924 N° 19492 il proseguimento dell'istruttoria per la concessione delle opere di bonifica delle Valli meridionali, di Comacchio.

Per tale ragione e in conformità ai criteri di massima, che in relazione all'iniziativa di privati concessionari sono indicati nella circolare 18 maggio 1924 N° 8744 per l'applicazione delle nuove norme per la bonifica, S.E. ha ritenuto di dover revocare le disposizioni impartite colla Ministeriale citata.

E' ciò anche per motivi di giusto riguardo agli interessi della S.V.Ill.ma che andrebbe altrimenti incontro a spese di studio e di compilazione di progetti, senza speranza di rimborso, essendo fin da ora da escludere la convenienza di affidarle l'esecuzione della bonifica, data la sopravvenuta impossibilità di acquistare consensualmente le Valli da bonificare.

../..



Prego restituire un esemplare della presente datato e firmato in  
segno di ricevuta.

L'INGEGNERE CAPO.

f. Balzani



12)  
R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

Seduta del 17 febb. 1925

N. 956 - Div. 2/I

OGGETTO: Comacchio - Alienazione Valli Meri-

Spec. II5

dionali a scopo di bonifica.

La G.P.A.;

Preso in esame la deliberazione 6 dicembre 1924 del Commissario Prefettizio di Comacchio, sanzionante l'esecuzione del compromesso ( di pari data) con il quale esso Commissario Prefettizio si obbligava di vendere al Comm. Antonio Cuppini le Valli Meridionali di Comacchio a scopo di bonifica;

Esaminato pure il ricorso presentato a questa Giunta l'11 dicembre 1924 dai Presidenti delle Associazioni cittadine con il memoriale illustrativo in data 12 gennaio 1925;

Esaminato pure il ricorso e memoriale inoltrato dal Comm. Cuppini , nonché il suo chiarimento al Commissario Prefettizio in data 2 febb. 1925;

visto il memoriale 14 febb. 1925 pre-



sentato dal ex Commissario Prefettizio Cav. Reg. Arturo Sears, nonché gli altri ricorsi e memoriali, reclami a diffida, referti e pareri delle Autorità, e tutti gli atti e documenti in genere della questione; rilevata l'altissima importanza della questione, sia per quanto s'attenga alla sollecita sistemazione economica del Comune di Comacchio, sia per quanto si presenti direttamente connessa alla più vasta opera della Bonifica delle Valli Meridionali ( superfficie circa 31.000 ettari ) bonifica che, attuata con seri intendimenti e con illuminati criteri non può non riscuotere consensi in quanti intendono a realizzazioni sempre più larghe e più feconde di progresso economico e sociale:

La Giunta, soffermando il suo esame sul testo del compromesso di vendita agli effetti di accettare se dalle clausole contrattuali gli interessi del venditore, Comune, risultano a-



deguatamente e sicuramente tutelati ;

O S S E R V A:

I ricorrenti, alle opposizioni di merito; hanno fatto precedere eccezioni di legittimità, assumendo che il Commissario non aveva veste per deliberare la vendita, e, quanto meno, non poteva addivenire alle trattative private, senza le preventive opportune autorizzazioni e consultazioni.

Non si potrebbe in vero negare che il Commissario Prefettizio avrebbe agito con maggior oculatezza ed opportunità, se non alla sola sua iniziativa, ma ad una personale iniziativa, confortata almeno dal parere delle Superiori Autorità, avesse riservata la responsabilità di un piano di così vasta mole e di così complesse conseguenze , quale quello della vendita del peggior compendio patrimoniale del Comune di Comacchio.

Ma la Giunta non è di avviso che la censura possa assumere vera e propria portata



giuridica così da intaccare la legalità formale della deliberazione e dell'atto Commissariale, in quanto, se per la vendita in parola, sia pur discutibile l'invocata urgenza ed indilazionabilità, è da ritenere ormai (in seguito alle elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza svolte sotto il continuo assillo della pratica) che siffatti criteri abbiano un valore piuttosto relativo nella determinazione delle competenze e delle facoltà di un Commissario Prefettizio, il quale esercita le funzioni del Sindaco, della Giunta, ed anche del Consiglio, e tali funzioni si trovano a lui trasmesse quasi nella loro compiutezza, quando la gestione Commissariale sia di tale durata da quasi neutralizzare il carattere della contingenza e della precarietà.

Comunque, poichè l'esame dell'urgenza porta necessariamente a sondare il merito del contratto, la gestione pregiudiziale potrebbe avere, agli effetti del ricorso, un valore pratico quando il merito del



contratto non desse adito a contestazioni.

Ma quando invece tali contestazioni insorgessero, la discussione sull'urgenza resterebbe assorbita da quella più vasta sulla sostanza del contratto, la quale, (sempre dal punto di vista pratico) meriterebbe certamente una prevalente considerazione, venendo a risolvere ab initio e compiutamente tutta la questione.

In secondo luogo, se il Commissario Prefettizio, tralasciando il normale procedimento dei pubblici incanti, ha ritenuto di accedere senz'altro alla trattativa privata, egli ha posto in essere una iniziativa, condizionata alla sanzione ed all'autorizzazione della Superiore Autorità.

Per quanto, quindi, sarebbe stato consigliabile che l'autorizzazione fosse stata promossa in precedenza, sarebbe eccessivamente rigoristico parlare di violazione di legge per mancata autorizzazione, quando il Superiore Controllo in definitiva ed agli effetti veramente con-



clusivi, non sarebbe mai venuto a mancare, e lo stesso Commissario Prefettizio, nel compromesso, vi faceva esplicito riferimento.

Movendo pertanto oltre le pregiudiziali e prendendo ad esaminare il merito del denunciato compromesso di vendita, la Giunta trova soprattutto motivo di perplessità, e quindi di orientamento critico di fronte alla cifra del prezzo, in quanto non occorrono adeguati elementi giustificativi della cifra stessa.

Per l'intero corpo venduto (circa ettari 31.000 - quantunque sul compromesso si accenni a 38 mila), col patto quarto del compromesso stesso venne fissato un prezzo di L. 9.000.000 e se pur si aggiunga il compendio degli oneri accollati al compratore (e per gli oneri livellari e analoghi era opportunissimo l'accollo al compratore) si cumula un importo che resterebbe sempre notevolmente inferiore ai calcoli prospettati dai ricorrenti sia con riferimento proporzionale alle

Superata la eccezione di legittimità e di competenza del Commissario Prefettizio che d'altra parte non riguarda il Commendatore Cuppini, questi osserva che gli elementi giustificativi riguardanti la determinazione del prezzo, si desumono dall'opuscolo del Rag. Raffaele FIAMMINGO, ex Commissario del Comune di Comacchio "LA VALORIZZAZIONE DELLE VALLI COMUNALI DI COMACCHIO ED IL CONTRATTO D'AFFITTO 6 NOVEMBRE 1919 CON LA SOCIETA' MILANESE DI PESCA NELL'ADRIATICO". Infatti a pag. 38 e segg. si desumono i redditi e le perdite annuali consegu-



valutazioni fatte nel 1910, sia col richiamo a particolari casi di altre vendite vallive, sia con calcoli e deduzioni sui possibili rendimenti delle Valli.

Tali conteggi non possono certo presumere un concludenza matematicamente esatta, ma nulla di veramente rassicurante e persuasivo il Commissario Prefettizio si è preoccupato di pretermettere e di accompagnare al suo deliberato (e neppure le spiegazioni del suo memoriale sono tali da eliminare completamente ogni dubbio), per render conto della fatta valutazione e per giustificare sia di fronte all'Autorità, sia di fronte all'opinione pubblica, l'importo del corrispettivo in cui veniva a risolversi la maggiore entità patrimoniale del Comune di Comacchio.

Nè per la giusta valutazione del patrimonio alienato potrà indefettibilmente conclusivo il calcolo dell'attua-

te durante il periodo di 97 anni e cioè dal 1827 al 1924, secondo le diverse forme di gestione e attraverso il succedersi nella proprietà di enti diversi.

Dall'esame di dette statistiche che si rivela che su 97 anni di esercizio, 46 hanno condotto a delle perdite e 51 hanno conseguito dei profitti.

Suddivisi in periodi secondo le varie gestioni, gli esercizi che hanno condotto a delle perdite o a dei profitti risultano dall'unito allegato.



le rendimento delle Valli, anche in relazione al canone di affitto corrisposto dall'Azienda affittuaria: perchè di fronte alla disposizione pessimista che prospetta la crisi della produttività peschereccia e quindi la necessità di nuove costose opere, s'erge la visione rosea ed ottimista che, affacciandosi sulle statistiche delle pesche dell'ultimo decennio, su bollettini del prezzo del pesce, e sui bilanci " fedeli " delle spese di conduzione ravvisa nelle valli una cospicua fonte di ricchezza. E mentre da una parte il Commissario Prefettizio nelle sue motivazioni accenna a perdite considerevoli della Società Affittuaria e alla possibilità di una mancata rinnovazione dell'affitto: ed il compratore Comm. Cuppini ferma alla cifra di L. 770.000 lire - il prodotto netto ricavabile da qualsiasi industriale privato; dall'altra parte, per il venditore, Comune di Comacchio, molte ed una voce si elevano



per rendersi sedotti che da una oculata e sapiente conduzione si potrebbe ricavare un utile annuo netto di L. 261.000 .

Una perizia, una relazione tecnica, una qualsiasi consultazione ufficiale od ufficiosa sarebbe il naturale punto logico di partenza e precedente giustificativo per la fissazione del prezzo e nella mancanza di qualsiasi dato e deduzione veramente positivo, il grido dall'arbitrio ha potuto riscuotere e chi può larghi e più fondi: ed oggi l'Autorità di Controllo pur avendo l'impressione che ad un maggior prezzo si potesse ascendere; si trova nell'impossibilità di emettere un giudizio pieno e positivo, non avendo sotto mano elementi concreti e decisivi per giudicare, se e per quanto il prezzo stesso possa essere elevato.

Alle stato degli atti, pertanto, sarebbe certamente menchevole e avventato quel controllo che, alla base di somari chiarimenti, si arbi-



trasse di aderire senza altro al prezzo pattuito, senza avere acquistata la sicurezza assoluta della sua convenienza e della conseguente tutela dell'interesse del Comune.

<sup>non</sup> È spetta certamente all'Autorità Tutoria di scendere nel vivo di questa materia per procurarsi direttamente i dati della certezza e del convincimento.

Ma dal punto di vista economico il compromesso in questione offre il motivo di ulteriori preoccupazioni per l'interesse del Comune venditore; e principalmente in ordine ai seguenti punti:

a) In base all'atto terzo vengono assunti dal compratore gli oneri spettanti al Comune nei riguardi degli impiegati trasferiti all'Assianda Valli; ma resta sempre addossato al Comune la sistemazione e liquidazione degli impiegati che

Il diritto di trattamento a riposo viene conseguito dal dipendente solamente quando questi abbia raggiunto il termine ultimo del servizio.

L'onere di tale trattamento va imputato a carico degli esercizi



all'atto della stipulazione del rogito abbiano diritto a pensione oppure abbiano superata la età di 65 anni. Onere certamente grave per il Comune, ma che allo stato degli atti, non è per nulla precisato:

b) Il Commissario Prefettizio, vedendo la zona delle Valli Meridionali, delimitata da quei dati confini, a corpo à voluto accennare, come già dicemmo (per quanto non fosse forse necessaria), ad una superficie di circa Ettari 30.000, mentre effettivamente la superficie risultante dalle mappe catastali è di circa 31.000 Ettari (più precisamente Ettari 30.940) . Da tale inesattezza, pare eccessivo trarre tutte le gravissime deduzioni che, specie in relazione ad altre clausole contrattuali, hanno voluto svolgere i concordanti.

durante la gestione dei quali è stato prestato il servizio stesso in quanto la gestione dei medesimi ha beneficiato delle prestazioni d'opera del dipendente. Comunque oltre che il legare sarebbe immorale che tale onere venisse accollato a carico di chi succede nella proprietà o nella gestione a coloro che hanno usufruito per la prestazione d'opera.

A chiarimento dell'errata quanto inutile citazione di superficie è stato dall'EX Commissario Sears depositato presso l'Ill.mo Sig. Prefetto di Ferrara la declaratoria in data 2 febb. corrente anno, compilata nella forma e nella sostanza impegnativamente per parte del Comm. Cuppini, il quale d'altra parte si tiene comunque pronto a ripetere un ulteriore formale impegno .



Ma il dato, non chiarito sufficientemente, potrebbe sempre dar luogo a complicazioni ed inconvenienti, specie di fronte ad una controparte, eventualmente animata da spirito litigiosi od anche solo ostruzionistici.

a) il patto quinto obbligando il Cuppini, il compratore, solo ad un contributo delle spese di stipulazione in ragione di mezzo milione, viene in sostanza ad addossare al Comune venditore, una metà abbondante delle spese stesse. Tale clausola che di per sé stessa contrasta alla comune pratica, non ritrova giustificazione, soprattutto per l'onere eccezionale di oltre mezzo milione caricato al Comune e quindi gravante (assieme ad ingenti spese di documentazione), la economia del suo contratto ma anche per retizzo accordato al compratore nel pagamento del suo contributo, così che, comeasser-

Il trapasso di proprietà, in conseguenza alla esecuzione di opere di bonifica grave per un diritto fisso dell'ammontare di L. 4 .=-

Sembra sufficiente il concorso di tali spese per l'ammontare di L. 500.000 offerto dal Comm. Cuppini il quale d'altra parte riconferma l'impegno .



vano i ricorrenti, potrebbe accadere che il Comune dovesse essere obbligato ad anticipare la intera somma occorrente per il trapasso. Ma nel ricorso dei cittadini comaschi si insiste particolarmente su quanto il patto quarto del compromesso dispone circa "le aree vendute che non risultassero per inammissibile ipotesi di proprietà del Comune" e per cui (sempre secondo il patto quarto) dovrebbe effettuarsi sul prezzo dei 97000.000 una decurtazione in ragione di Lire L. 550 per ogni ettaro a favore del compratore. E poichè (si dice) il Comune di Comaschio è proprietario solo in parte delle Valli Meridionali, dettando la maggiore parte (circa 22 mila ettari) solo a titolo di affitto perpetuo esso potrebbe essere costretto a rifondere al Cuppini L. 550 per circa 22.000, cioè L. 660.000, cioè due milioni in più del prezzo pattuito.

Circa l'osservazione sul prezzo di retroazione delle parti di Valle che non risultassero di proprietà del Comune. Deve ritenersi necessario coordinare le garanzie onde se alcune debbono concorrere a rassicurare il Comune nei riguardi degli ~~obblighi~~ del Comm. Cuppini, al-



te per la vendita.

L'eccezione si appellava speciosa, come quella che s'attiene troppo rigidamente alla forma ed alla esteriorità letterale, giacchè basta pensare che col patto terzo il compratore, assumendosi gli oneri dipendenti da canoni ecc. gravanti le proprietà da cedere, veniva ad acquistare le aree colpite dai detti oneri nel loro stato di fatto e diritto. Esse restavano escluse quindi logicamente da quelle ipotesi di denegata proprietà che avrebbe importato il compenso di L. 550 l'Ettaro per il Cuppini. Indubbiamente però la relazione contrattuale è tale da indurre equivoco ed oscurità; equivoci ed oscurità che dovevano scrupolosamente essere evitati, anche per la delicatezza della contrattazione sulla quale erano appuntati elementi e gli animi di un'intera popolazione.

Esaminata così la deficienza delle principali clausole contrattuali in ordine al-

tre debbono reciprocamente intervenire a favore di questi circa la esecuzione dei corrispondenti obblighi riflettenti il Comune. Il Comm. Cuppini che è pronto ad offrire i titoli di garanzia per l'esecuzione integrale della bonifica e l'assolvimento dei patti contrattuali, deve esigere tranquillante rassicurazione sulla reale ed effettiva cessione della proprietà da parte del Comune; anche per quelle parti di proprietà in contestazione che andasse a recuperare.



la diretta convenienza economica del Comune, cioè in ordine al prezzo ed alle contro partite del prezzo, s'impongono le osservazioni dei ricorrenti circa le garanzie da assumersi nei riguardi del compratore, garanzie del compromesso o trascurate, o non adeguatamente regolate.

Nessuna cauzione fu prescritta nel contratto di vendita non fu fatto richiamo al progetto di massima della bonifica, nè venne fissato un termine perentorio di decadenza per il caso di mancata concessione della bonifica medesima.

Le conseguenze di tali lacune nelle garanzie contrattuali emergono evidenti anche al di sopra della illustrazione prospicua ( per quanto agitata da spiriti accasamente polemici) fatta dai ricorrenti; e pochè in questa sede oggi devesi semplicemente giudicare della deliberazione e del compromesso del 6 dicembre 1924, così come nella loro forma

Come si è detto il Comm.

Cuppini è disposto per quanto concerne alle garanzie a convenire alle eventuali richieste che gli venissero fatte, secondo l'uso generale che si pratica per contratti di natura similare a quello riflettente a quella la vendita delle Valli di Comacchio.



definitiva sono stati inoltrati a questo Consesso, la Giunta è d'avviso che quelle deficienze, ponendo il Comune in una condizione di inferiorità rispetto alla controparte, non rendono possibile, allo stato degli atti, la sanzione del contratto.

E poichè siamo in materia di lacune non è da tacere l'altra, per cui patuendosi il subingresso del compratore nel rapporto locatizio con l'Azienda Affittuaria delle Valli, non si è pensato a regolare la condizione delle varie cose mobili, che l'Affittuario detiene in consegna, direttamente dal Comune, originario proprietario e locatore.

Gli esposti rilievi sulle più salienti clausole contrattuali rendono superflue nuove e più minute osservazioni, a cui pure darebbe giusto motivo il compromesso. E pare pure superfluo seguire troppo le parti sul terreno delle considerazioni del poi:

Per quanto concerne i mobili di proprietà Comunale ed in uso presso l'Azienda Valli, il Comm. Cuppini nei riguardi del contratto della cessione delle Valli dovrebbe ritenerli immobili per destinazione, facenti quindi parte integrale del contratto stesso. Comunque il Comm. Cuppini è disposto ad acquistarli a parte ed a prezzo di stima, qualora occorrendo nella esecuzione dei lavori.



nell'esame cioè di quanto potrebbe derivare a Comacchio dell'applicazione del compromesso Commissariale: anche perchè su questo terreno il dato è più che mai incerto, incontrollabile e spesso volte oscillante sotto il naturale impulso dei sentimenti. Questa Giunta però non può rilevare le gravissime conseguenze che un fatto imponente, quale la vendita delle Valli e la conseguente ~~politica~~ spiegherebbe sulla popolazione Comacchiese, ripercuotendosi sulla sua economia, nel suo costume, in tutta la sua vita individuale e collettiva e per quanto riguarda in particolar modo il collocamento della mano d'opera la distribuzione del lavoro, la fonte dei mutati guadagni e per quanto si riferisce specialmente agli impiegati vallivi deve riconoscere che il compromesso non offre garanzia compiutamente rassicurante.

E sopra tutto deve essere rilevato come non si sia pensato a regolare e preL'Amministrazione del Comune e la legale rappresentante del-



cisare l'impegno di compensare quei diritti popolari di caccia e di pesca in favore della popolazione Comacchiese, di cui potesse essere data la dimostrazione giuridica.

Per tutto il complesso delle susposte osservazioni, ritenendo la Giunta che dal compromesso del 6 dic. 1924 non risultano adeguatamente tutelati gli interessi, le ragioni, le convenienze nel Comune di Comacchio;

R I N V I A

IL PREFETTO PRESIDENTE f.° Ernesto Eina

IL SEGRETARIO f.° Morosi p. cop.<sup>a</sup> conf.<sup>o</sup>

IL SEGRETARIO f.° Morosi Ugo p. cop.<sup>a</sup> conf.<sup>o</sup>

IL SEGRETARIO COMUNALE f.° Fogli Abdon

V.° IL COMMISSARIO PREFETTIZIO f.° Marsi Tito

la popolazione, quando questa cede la proprietà comunale, cede implicitamente i diritti popolari esistenti sulle proprietà stessa.

Tuttavia il Comm. Cuppini potrebbe continuare a riconoscere l'esistenza di tali diritti sulle parti vallive che prestassero tali durante la graduale esecuzione della Bonifica. Tale condizione però non può essere e né si vuole possa costituire nessun vincolo e nessun inceppamento all'esecuzione dei lavori ed all'esercizio della proprietà.



Ufficio di Ferrara

13 dicembre 1924  
28 marzo 1925

N° 3043

Ferrara 11 13 Dicembre 1924

Oggetto: Bonifica delle Valli di Comacchio.

Illmo Signor Comm. ANTONIO CUPPINI

Via Indipendenza n. 6

B O L O G N A

=====

Il ministero dei Lavori Pubblici con nota 9 corr. N. 19492 Div. IX m'incaricava di portare a conoscenza della S.V. Illma che in seguito ad analogo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ritenuto di preferire per la bonifica della valli meridionali di Comacchio il progetto redatto dall'Ing. Silvio Valentini ed allegato alla domanda presentata dalla S.V. Illma in confronto di quello redatto dall'Ing. Giorgio Barbolini allegato alla domanda Adami-Massacurati.

Però codesta Spett. Ditta dovrà completare il progetto di massima e redigere quello esecutivo di un primo lotto attenendosi alle seguenti considerazioni datte dal Consiglio Superiore dei LL.PP.

1°), il progetto si preoccupa giustamente di conservare alle acque dominanti le attuali condizioni di deflusso, sia che provengano da terreni a scolo naturale, sia che vengano elevate a mezzo d'impianti idrovori; ma in esso progetto è fissato il livello a cui possano scaricare esse acque alla quota 10,50 cioè a quello di piena delle acque nella valla, mentre siffatto livello scende a quote assai inferiori, della quale condizione di fatto possono approfittare i terreni superiori per il loro <sup>scolo</sup> ~~scolo~~, mentre detta condizione



non sussisterà dopo attuato il progetto con il tenere a quota 10,50 il livello di scarico di essi terreni; converrà pertanto disporre le cose in modo da non peggiorare le attuali condizioni, in quanto siano utili ed efficaci per il deflusso delle acque superiori:

2°) i coefficienti idrometrici per i terreni che scolano nel Mezzano, dovranno essere determinati in base ai dati di pioggia di un lungo periodo di anni e tenendo conto dei deflussi che ora si hanno in rapporto alle partecipazioni di almeno un periodo piovoso, cosa questa non difficile data la esistenza di regolari canali; mentre poi saranno anche da determinare i tempi di corrivazione in base ad elementi di fatto da assumersi direttamente, per le acque provenienti dagli impianti idrovori, sia per quelle dei terreni a scolo naturale, ed in siffatta determinazione sarà da tenere conto dei miglioramenti che si intende di introdurre in qualcuna delle limitrofe bonifiche per migliorare le condizioni dei terreni;

3°) Non appare igienicamente ammissibile lasciare una piccola zona della valle del Mezzano e con limitatissima profondità per recapito delle acque dolci superiori e converrà meglio estendere anche ad essa la bonifica raccogliendo esse acque superiori in opportuno canale allacciante da regolare come è detto al precedente n. 1:

4°) Nello studio del progetto si dovrà tenere il debito conto delle bonifiche già concesse, od in corso di concessione o di cui è stata fatta di recente la classifica in prima categoria, come ad esempio di quella di Argenta, del Mantello, di Longastrino onde non si abbiano danno e sovrapposizioni a meno di opportuni preventivi accordi con i Consorzi interessati;

5°) Saranno da meglio calcolate le prevalenze di aggettamento, specie per le acque esterne non facendo troppa affidanza sulla capacità di invaso dei canali;

6°) Si dovrà dimostrare la convenienza dell'azionamento delle pompe con motori elettrici, producendo sul luogo la energia a mezzo di impianto termico.



Si assegna a codesta Spett. Ditta il termine di un anno a decorrere dalla data di ricevimento della presente, per adempiere a quanto sopra è prescritto.

Invito pure la S.V.Illma a voler dimostrare la sua idoneità tecnica alla esecuzione dei lavori di cui trattasi, provando che la S.V.Illma sarà coadiuvata in tale esecuzione da un tecnico abile in tale genere di opere tanto più che nessun documento fu prodotto da cui risulti che il progettista Signor Ing. Valentini sia direttamente interessato nella concessione.

L'INGEGNERE CAPO

firmato Balzani



Un esemplare della presente datato e firmato sarà restituito a questo Ufficio in segno di ricevuta.

L'INGNERE CAPO

F;to Balzani

-----  
C O R P O   R E A L E   D E L   G E N I O   C I V I L E

N° 705

Ferrara li 28 Marzo 1925

OGGETTO: Bonifica delle ~~ex~~ valli meridionali di Comacchio = Revoca di provvedimento di ammissione ad istruttoria.

All'Illmo Signor Comm. ANTONIO CUPPINI - Via Indipendenza 6

F E R R A R A  
-----

Il Ministero dei LL.PP. con nota del 25 corr. N. 2595 m'incarica di comunicare alla S.V.Illma che non essendo stata approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Ferrara la delibera 7 Dicembre 1924 del Commissario Prefettizio di Comacchio relativa alla vendita delle valli alla S.V. Illma a scopo di bonifica, il compromesso di vendita delle valli perde ogni efficacia e conseguentemente cade quel presupposto di disponibilità da parte della S.V.Illma del territorio da bonificare che indusse il precedente Ministro a consentire con lettera 9 Dicembre 1924 n. 19492 il proseguimento dell'istruttoria per la concessione delle opere di bonifica delle valli meridionali di Comacchio.

Per tale ragione in conformità ai criteri di massima che in relazione all'iniziativa di privati concessionari sono indicati nella circolare 18 Maggio 1924 N. 8744 per l'applicazione delle nuove norme per la bonifica, S.E. ha ritenuto di dover revocare le disposizioni impartite colla Ministeriale citata.



E ciò anche per motivi di giusto riguardo agli interessi della S.V. Illma che ~~vorrebbe~~ andrebbe altrimenti incontro a spese di studio e di compilazione di progetti, senza speranza di rimborso, essendo fin d'ora da escludere la convenienza di affidare l'esecuzione della bonifica, data la sopravvenuta impossibilità di acquistare consensualmente le valli da bonificare.

Prego restituire un esemplare della presente datato e firmato in segno di ricevuta.

L'INGEGNERE CAPO

F.to Balzani



CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

UFFICIO DI FERRARA

N° 3043

Ferrara 11 13 dicembre 1924

Oggetto { Bonifica delle Valli di Comacchio. =

Ill.mo Sig. Comm. ANTONIO CUPPINI - Via Indipendenza 6 - B O L O G N A.

Il Ministero dei Lavori Pubblici con nota 9 corr. N°19492 Div.IX<sup>a</sup>, m'incaricava di portare a conoscenza della S.V.Ill.ma che in seguito ad analogo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è ritenuto di preferire per la Bonifica delle Valli meridionali di Comacchio il progetto redatto dall'Ing. Silvio Valentini ed allegato alla domanda presentata dalla S.V.Ill.ma in confronto di quello redatto dall'Ingegnere Giorgio Barbolini allegato alla domanda Adami - Mazzacurati.

Però questa Spett. Ditta dovrà completare il progetto di massima e redigere quello esecutivo di un primo lotto attenendosi alle seguenti considerazioni fatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

1° - Il progetto si preoccupa giustamente di conservare alle acque dominanti le attuali condizioni di deflusso, sia che provengano da terreni a scolo naturale, sia che vengano elevate a mezzo d'impianti idrovori; ma in esso progetto è fissato il livello a cui possano scaricare esse acque alla quota di 10,50, cioè a quella di piena delle acque nella valle, mentre siffatto livello scende quote assai inferiori, della quale condizione di fatto possono ora approfittare i terreni superiori per il loro scolo, mentre detta condizione non sussisterà dopo attuato il progetto con il tenere a quota 10,50 il livello di scarico di essi terreni; converrà per-



tanto disporre le cose in modo da non peggiorare le attuali condizioni, in quanto siano utili ed efficaci per il deflusso delle acque superiori ;

II° = I coefficienti idrometrici per i terreni che sciolano nel Mezzano dovranno essere determinati in base ai dati di pioggia di un lungo periodo di anni e tenendo conto dei deflussi che ora si hanno in rapporto alle precipitazioni di almeno un periodo piovoso, cosa questa non difficile data l'esistenza di regolari canali; mentre poi saranno anche da determinare i tempi di corrivazione in base ad elementi di fatto da assumersi direttamente, sia per le acque provenienti dagli impianti idroveri, sia per quelle dei terreni a scolo naturale, ed in siffatta determinazione sarà da tenere conto dei miglioramenti che s'intende d'introdurre in qualcuna delle limitrofe bonifiche per migliorare le condizioni dei terreni;

III° = Non appare igienicamente ammissibile lasciare una piccola zona della Valle del Mezzano e con limitatissime profondità per recapito delle acque dei superiori e converrà meglio estendere anche ad essa la bonifica raccogliendo esse acque superiori in opportuna canale allacciante da regolare come è detto al precedente N° I° ;

4° = Nello studio del progetto si dovrà tenere il debito conto delle bonifiche già concesse, ed in corso di concessione, di cui è stata fatta di recente la classifica in prima categoria, come ad esempio di quella di Argenta, del Mantello, di Longastrino, onde non si abbiano dannose sovrapposizioni e meno di opportuni preventivi accordi con i Consorzi interessati;

V° = Saranno da meglio calcolate le prevalenze di aggettamento, specie per le acque esterne non facendo troppa affidanza sulla capacità di invaso dei



canali ;

6° - Si dovrà dimostrare la convenienza dell'azionamento delle pompe con motori Elettrici, producendo sul luogo la energia a mezzo di impianto termico. "

Si assegna a cotesta Spett. Ditta il termine di un anno a decorrere dalla data di ricevimento della presente, per adempiere a quanto sopra è prescritto.

Invito la S.V.Ill.ma a voler dimostrare la sua idoneità tecnica all'esecuzione dei lavori di cui trattasi provando che S.V.Ill.ma sarà coadiuvata in tale esecuzione da un tecnico abile in tale genere di opere, tanto più che nessun documento fu prodotto, dal cui risulti che il progettista Sig. Ing. Valentini sia direttamente interessato nella concessione.

Un esemplare della presente datata e firmato sarà restituito a quest'ufficio in segno di ricevuta.

L'INGEGNERE CAPO;



Avv. Cullio Giunelli

Milano (3), li 1 Giugno 1925 192  
Via S. Radegonda, 11

Caro BONOMI,

Con riferimento alla mia precedente ti accludo quanto segue relativamente alla questione riguardante la bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio:

- 1°) Comunicazione del Genio Civile di Ferrara in data 13 Dicembre 1923 in merito alla concessione di massima della Bonifica delle Valli Meridionali
- 2°) Parere della Giunta Provinciale Amministrativa di Ferrara in data 17 febbraio 1925 circa la vendita da parte del Comune di Comacchio delle Valli al comm. Cuppini: è degno di rilievo il fatto che mentre la Giunta Provinciale rinvia ogni deliberazione, nella successiva lettera del Genio Civile di Ferrara 28 Marzo 1925 si dice che non è stato approvato il compromesso con il comm. Cuppini, cosa sostanzialmente diversa. Nella copia che ti mando il comm. Cuppini ha posto di fianco le proprie osservazioni al parere della Giunta Provinciale Amministrativa.
- 3°) Lettera del Genio Civile di Ferrara 28 Marzo 1925 con la quale si revoca al comm. Cuppini la facoltà di fare il progetto esecutivo chiesto dalla delibera del Consiglio superiore in data 13 Dicembre 1923.
- 4°) Diffida del comm. Antonio Cuppini in data 7 Aprile 1925 contro il provvedimento preso dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Ti prego di voler esaminare i detti documenti e richiamare su di essi l'attenzione dell'Avvocatura Erariale alla quale è stata sottoposta la questione; è necessario che la risposta sia esauriente, decisiva.

Nella prossima settimana passerò da te preavvisandoti.

Cordiali saluti

Giunelli



Reggio Emilia, 11 7 Giugno

5

Ill.mo Signor Commissario Prefettizio  
del Comune di

C O M A C C H I O

\*\*\*\*\*

Esaminata la deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa di Ferrara, trasmessami dalla S.V. Ill.ma con lettera 29 Maggio u.s. (della quale con la presente Le accuso ricevuta), pregiomi dare la comunicazione dei chiarimenti che per mia parte ritengo opportuno di sottoporre all'esame della S.V. e della Giunta Provinciale Amministrativa, in merito al compromesso 6 Dicembre 1924 con cotesto Comune.

In via subordinata espongo poi nuove proposte che mirano a semplificare il contratto ed agevolare il Comune nella definizione di questa importante trattativa, eliminando tutto ciò che poteva dar luogo ad interpretazioni inesatte ed a timori di eventuali controversie.

Sperando che la S.V. ed il Comune di Comacchio vorranno apprezzare i vantaggi offerti colle nuove proposte che sottopongo alla S.V. Ill.ma, resto in attesa di comunicazioni per l'eventuale definizione di quelle clausole secondarie che la S.V. crederà opportuno di modificare.

Con distinta osservanza



CHIARIMENTI E PROPOSTE CIRCA IL CONTRATTO DI ACQUISTO DELLE  
VALLI DI COMACCHIO

A) CHIARIMENTI

PUNTO PRIMO = Circa gli elementi che determinarono il prezzo :

I calcoli fatti per determinare il prezzo d'acquisto si basavano in primo luogo sulla capitalizzazione dell'attuale reddito del Comune ed in secondo luogo sulla statistica di tutta la produttività delle Valli in questione durante i vari periodi storici.

Per la capitalizzazione si tennero presenti questi dati e questi risultati :

ENTRATE :

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Canone di affitto.....L. 425.000) | }.....L. 625.000 |
| Diritto di peso.....L. 200.000)   |                  |

SPESE :

|                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Spese per imposte.....L. 175.000)                                            | }.....L. 250.000 |
| Canoni.....L. 45.000)                                                        |                  |
| Manutenzioni, spese di<br>consegna, riconsegna<br>(ripartite).....L. 30.000) |                  |
|                                                                              |                  |

REDDITO NETTO.....L. 375.000

=====

Per avere tale reddito il Comune dovrebbe assicurarsi un capitale libero di rendita italiana di L. 7.500.000. Si noti che



nei pesi suaccennati che gravano sul Comune non si è ancora tenuto conto di circa L. 40.000 annue che oggi il Comune stesso va pagando per pensioni al personale delle Valli. Considerato che in media vada pagato ancora per soli 10 anni, l'attuale valore di tale onere può valutarsi in L. 250.000 e quindi il valore delle Valli sarebbe di L. 8.250.000 in base al reddito attuale.

Dall'indagine storica si rileva poichè su 97 anni (1827-1924) 51 annate sono state redditizie per un totale complessivo di utili di circa L. 3.400.000 con una media di L. 66.666.= per anno; mentre 46 annate sono state passive per un totale di L. 13.180.000 con una media di L. 287.000 per anno.

Donde questi risultati :

- a) Che il totale delle perdite è circa il quadruplo degli utili;
- b) Che il periodo di annate produttive più redditizie è il dodicesimo (L. 820.000 in quattro anni) con una media annua di L. 205.000 (vedasi relazione del Regio Commissario Fiamingo-Dicembre 1919).

In conclusione finora mai si è superato il reddito che si percepisce oggi dal Comune e che è servito di base per determinare il valore delle Valli capitalizzando il reddito stesso.

Venendo ora alle controsservazioni avanzate dagli oppositori ed accennate dalla On. G.P.A. si rileva che esse sono di tre specie:

- 1) Aumento, in base agli accertamenti del 1910, del reddito da tenere per base nel calcolo della capitalizzazione;
- 2) Analogia con altre vendite vallive fatte a migliori condizioni;
- 3) Calcoli e deduzioni sui possibili rendimenti futuri delle Valli.

1°-Quanto agli accertamenti del 1910 essi si riferiscono alla pe-



rizia Giori, la quale riportandosi alla produzione del periodo, ben redditizio, 1907-1910 (Kg. 530.000 circa di anguille oltre il pesce di minor pregio) e detraendo le spese di conduzione dell'Azienda ; valuta la rendita netta in L. 207.000 circa.

Sta in fatto, però, che immediatamente dopo, nel 1911, la gara bandita per l'affittanza delle Valli ( cioè il mezzo più idoneo a garantire la maggiore possibile offerta) diede come risultato l'aggiudicazione al maggior offerente per L. 172.750 annue, pur rimando a carico del Comune tutti gli oneri di imposte, canoni, spese, ecc. di cui sopra.

Quindi ne rimanevano nette per il Comune (vedesi pag. 24 suddetta relazione Fiammingo) L. 65.000 circa.

E questa cifra dell'ultimo contratto di anteguerra, quintuplicata pel deprezzamento della lira, dà L. 325.000 di reddito netto annuo, cioè meno di quanto fu assunto a base della valutazione nel compromesso in questione.

Quindi per questo primo punto le argomentazioni dei controricorrenti appaiono infondate e così si ritiene che la G.P.A. non dovrebbe più avere motivo di farle proprie.

2°-Quanto alla deduzione che le Valli di Comacchio dovrebbero essere state vendute a prezzo ben più alto perchè vicine Valli hanno conseguito prezzo unitario maggiore, anzitutto si osserva che nella relazione dei ricorrenti non si citano elementi e dati che si riservano anzi di produrre; ma si fa riferimento ad un caso speciale della Valle di proprietà Ferroni di Goro che sarebbe stata alienata in ragione di circa L. 4.000 per ettaro.



Bisogna considerare che trattasi di una piccola Valle nella quale per le condizioni speciali in cui si trova (grande bocca di montata e abbondanza di acque dolci, facilità di manovra per i lavorieri, di guardia, possibilità di lavori continui di non enorme entità, semplicità di amministrazione, ecc.) si ha un reddito unitario fortissimo e quindi la seguente alta capitalizzazione indicata.

Si può d'altronde citare l'altro esempio di una piccola Valle "Valle Nuova", venduta circa 7 anni fa al Conte Gulinelli, la quale ha assorbito per lavori di miglioramenti ecc. diversi milioni e dà tale un reddito che una vendita odierna ne porterebbe il prezzo unitario ad una misura che sarebbe assurdo assumere a paragone per le vicine Valli di Comacchio.

3°-Calcoli e previsioni rosee di un futuro rendimento delle Valli.

Le previsioni di un roseo avvenire a che cosa si possono ridurre?

E' ben noto come i competenti ritengano che eseguendo adeguate opere di miglioramento, si può indubbiamente elevare il rendimento delle Valli.

Ma circa la misura di tale maggiore rendimento e soprattutto per quanto riguarda le spese necessarie per ottenere il rendimento stesso non si può essere consenzienti alle amplificazioni ottimiste della controparte.

Secondo le previsioni del Prof. Bellini, l'Ing. Feletti indicava in L. 5.000.000 circa il costo delle opere necessarie a temperare la salinità dell'acqua (vedasi relazione Sears pag. 23).

Ora è da domandare ogni quanti anni è necessario rifare queste opere di speciale manutenzione, se si tien conto in passato i lavori eseguiti



con l'ausilio finanziario che il Governo diede al Comune di Comacchio non impedirono dopo pochi anni il ricadere delle Valli nelle note disgraziate condizioni; tanto più che è notorio come un breve seguirsi di annate di siccità riduce le Valli in misero stato.

I controricorrenti invece non hanno dato calcoli ed elementi da cui si possano dedurre le rosee previsioni; sta il fatto però che, malgrado le differenti gestioni ed i rimedi così escogitati, in circa un secolo il risultato passivo è stato in definitiva superiore a quello attivo, come si è innanzi accennato.

L'On. G.P.A. ha rilevata la mancanza di qualsiasi pubblicazione ufficiale o ufficiosa a giustificazione della determinazione; il Comune ha certamente largo materiale disponibile: ad ogni modo sembra esauriente la relazione del Commissario Fiammingo già citata.

Circa poi le osservazioni minori si nota :

a) Per il patto 3° (oneri di quiescenza degli impiegati) la G.P.A. ha osservato che non è determinato l'onere che il Comune verrebbe ad assumersi.

Esso è attualmente di circa L. 40.000 per il personale già a riposo e si ritiene che non sarà superiore ad altrettanto per quello da collocare in pensione, tenuto anche conto dell'ammontare attuale degli stipendi di tutto il personale ora in servizio.

b) Per le spese di contratto, il sottoscritto se ne assume la totalità.

c) Circa le eccezioni sollevate in merito al prezzo di retrodazione ed ai danni conseguenti che il Comune potrebbe risentire per l'entità del terreno oggetto di eventuali contestazioni, nonché per la differenza



fra la superficie indicata nel compromesso e quella che assumono i controricorrenti, si fa richiamo alla declaratoria già dal sottoscritto rilasciata, in data 2 Febbraio 1925, con cui chiariva in che modo era risultata la valutazione medesima.

Ad ogni modo nulla si ha in contrario alla cancellazione della clausola.

Infine quanto alle altre osservazioni in merito alla cauzione, diritti di pesca e di caccia dei Comacchiesi, esecuzione della Bonifica, acquisto Valli ecc. si provvede ad esse con le proposte di cui appresso:

**B) PROPOSTE :**

Tenute presenti le considerazioni sopra esposte il sottoscritto propone le seguenti condizioni per la vendita in questione:

A- Il prezzo di acquisto viene portato alla cifra di L. 12.000.000 comprendovi il materiale mobile che è in consegna all'affittuario.

B- In corrispettivo il Comune immette l'acquirente in tutti i diritti ed obblighi che ha attualmente sul territorio vallivo compresi nei confini citati nel compromesso, senza più fare riferimento alla misura del territorio stesso.

Con tale prezzo si intendono regolati anche i diritti di caccia, pesca e simili, eventualmente costituiti a favore dei cittadini di Comacchio.

C- Impegno di eseguire la Bonifica sulla base del Progetto di massima 16 Aprile 1924, prescelto dal Ministero su conforme parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. il quale progetto di massima è un piano regolatore che verrà attuato per lotti successivi rimanendo adibita alla pesca una parte delle Valli, finchè il Ministero dei LL.PP. lo riterrà



opportuno, in modo da permettere alla popolazione di arrivare a quella graduale trasformazione agricola conseguente alla esecuzione della Bonifica.

A garanzia degli impegni assunti il sottoscritto verserà la somma di L. 700.000 in conto prezzo entro 30 giorni dalla ratifica del compromesso da parte della G.P.A.

Inoltre a garantire che entro tre mesi dal regolare decreto di concessione saranno iniziati i lavori di Bonifica, il sottoscritto presenterà garanzia da parte di un Istituto di nota solvenza od altra garanzia reale per la somma di mezzo milione.

Conferma infine l'obbligo di preferire la manodopera locale, sia per i lavori di Bonifica, sia per quelli agricoli, dando sviluppo specialmente a quelle industrie che possono più facilmente assimilare le attitudini delle maestranze locali.



## LE VALLI DI COMACCHIO.

### E LE QUESTIONI ATTINENTI ALLA LORO BONIFICA

1- LE VALLI ALLO STATO ATTUALE - Le Valli Meridionali di Comacchio, della superficie di circa 35.000 ettari, da secoli sono utilizzate come campo da pesca; e l'industria peschereccia costituisce la principale e quasi unica fonte di lavoro e di guadagno per gli abitanti di Comacchio.

Le Valli Settentrionali sono invece già per gran parte bonificate, ed in via di bonificazione. La pesca nelle Valli meridionali si esercita attualmente da un apposito stabilimento ed Azienda delle Valli, che il Comune ha dato in affitto a tutto il 1931.

2- PRODOTTO DELLA PESCA - Il prodotto della pesca è variabile da un anno all'altro: le statistiche relative all'ultimo secolo dimostrano che si alternano periodi di buon reddito (circa Kg. 1000 000 di pesca all'anno) e periodi a reddito scarso (fino a 300 000 Kg. di pesce)-

La relazione del R° Commissario Fiamingo ( Rassegna di Pesca- 1920) indica come complessivamente, dal 1827 al 1919, sotto le varie forme di gestione (diretta dal Comune, diretta del Governo Pontificio, diretta del Governo Italiano, affittanze di vario genere) si sono avute 51 annate redditizie, con un media di L. 66 660 all'anno (in totale L. 3.400.000); mentre 46 annate so-



ne state passive, per una media di L. 287.000 annue (totale L. 13.180.000). Cioè il totale delle perdite è stato di circa il quadruplo degli utili complessivi.

Attualmente il comune ritrae dall'affittanza delle Valli il canone lordo di L. 625.000; da cui togliendo l'importo delle tasse, dei livelli e censi, e delle spese generali residuo un utile netto di L. 375.000 annue circa.

Non si sono mai avuti periodi di pesca con produzione media superiore a Kg. 1.000.000 di pesce all'anno.

3 - LA BONIFICA - CONCETTI GENERALI - Il progetto di bonifica delle Valli Meridionali, presentato dal Comm. Antonio Cuppini, e che è stato prescelto dal Consiglio Superiore dei LL.PP., ha per base i seguenti concetti generali:

a) E' opportuno sostituire al prodotto della pesca (che non giunge, nelle annate buone, a 30 Kg. di pesce per ettaro, pari a lire 250) il prodotto dell'agricoltura - Occorre quindi preoccuparsi delle Valli.

b) Poichè il suolo vallivo è più basso del medio mare, è necessario il sollevamento meccanico delle acque - Per non disturbare il funzionamento delle Bonifiche circostanti, deve provvedersi a sollevare anche le acque di scolo di tali Bonifiche, che attualmente scaricano nelle Valli.

c) - La bonifica dovrà essere eseguita in tempi successivi, per



asssecondare una graduale trasformazione delle attitudini della popolazione Comacchiese; ed anche per limitare i capitali ingentissimi occorrenti all'impresa. - Perciò il progetto di massima presentato rappresenta un piano regolatore delle opere di bonifica; e la Valle Mezzano resterà a pesca per un tempo non pre-  
stabilito.

d) - Alla bonifica idraulica deve seguire immediatamente la bonifica agraria. -

e) - La bonifica delle Valli salze deve essere completata coll'irrigazione. Perciò appunto, ad evitare che la salsedine isterilisca: i terreni prosciugati, sono previste importanti opere di irrigazione.

f) - Nell'esecuzione della Bonifica conviene tener presente la possibilità di costituire una nuova importante via di navigazione interna, che faccia capo al Porto Garibaldi da una parte ed al Po dall'altra.

#### 4) - LA PESCA E LA BONIFICA - CONFRONTO DEI PRODOTTI -

Dalla pesca, si è veduto, si ricavano 30 Kg. di pesce all'anno quando le annate sono buone; dalla coltivazione dei terreni di bonifica, specialmente quando si abbia l'irrigazione abbondante, si può fare sicuro assegnamento su una produzione media di 25 quintali di grano per ettaro; e su prodotti equivalenti di altre colture; ed inoltre i prodotti delle colture secondarie,



ed i prodotti delle aziende familiari dei contadini ( da cui si alimentano le famiglie coloniche ) danno un prodotto complessivo che raggiunge il prodotto principale.

Si avrà cioè in media un prodotto di generi alimentari (o tessili) pari a 50 quintali di grano per ettaro, ossia di valore venti volte maggiore del prodotto che non sempre dà la pesca.

5 - CONSIDERAZIONI DEMOGRAFICHE - Le scarse redditi della pesca non lascia modo di alleviare le anguste condizioni di vita ormai tradizionali della rude popolazione Comaschiense: la misera vita di quella popolazione appare evidente a chi si rechi anche un solo giorno a Comacchio; e fa contrasto colle floride condizioni di evidente agiatezza di tutti gli altri centri abitati della regione.-

Le bonifiche e le colture agrarie delle Valli potrà solo fornire la produzione sufficiente e necessaria a permettere un migliore regime di vita della popolazione ed il suo incremento: la conquista all'agricoltura di ampie zone consentirà l'impiego stabile di numerosa mano d'opera, ora costretta ad emigrare tra mille difficoltà.

E quella parte della popolazione di Comacchio che non voglia abbandonare la sua tradizionale attitudine alla vita sulle acque, potrà utilmente attendere ai trasporti per via d'acqua che riceveranno enorme incremento (nonchè alla pesca lungo i numerosi grandi canali).



Senza contare che del maggiore campo da pesca, cioè la Valle Messano, non si intraprenderà per ora e per lunghi anni alcuna opera di bonifica.

**6 - COSTA DELLA BONIFICA** - Per la bonifica idraulica si è prevista la spesa di circa lire 4000 per ettaro; per la prima bonifica agraria lire 2000 per ettaro.

Quindi come una spesa complessiva di circa L. 6000 per ettaro si raggiungerà l'effetto di aumentare la produzione agraria per un valore pari appunto a circa L. 6000 per ettaro. - (come si è esposto al punto 4).

Nella maggior parte delle bonifiche che possono attuarsi in Italia non si raggiunge una così elevata proporzione tra aumento di produzione e spese della bonifica.

**7 - CONTRIBUTO DELLO STATO** - Il contributo dello Stato, pari 56 % dell'importo delle spese per la bonifica idraulica, equivalente a circa L. 2250 per ettaro, da pagarsi in varie annualità.

Tale contributo è assai basso in confronto dei benefici che deriveranno all'Esercizio ed alla Nazione dall'aumento della produzione agraria che può prevedersi : dalle tasse sui vari contratti e scambi cui darà luogo la bonifica, dalle 6000 lire annue di prodotti greggi, e dagli scambi e lavorazioni che tali



prodotti subiranno prima di giungere al consumatore, l'Esercizio trarrà sotto varie forme ingenti benefici. Oltre a ciò la diminuzione delle importazioni migliorerà l'economia Nazionale ( quando tutte le Valli fossero bonificate , si avrebbe un aumento di produzione pari a circa 1.750.000 quintali di frumento, e cioè un dodicesimo del fabbisogno nazionale ) .- Ed inoltre il patrimonio della Nazione si troverà aumentato per la nuova linea di navigazione interna che risulterà dalla esecuzione della Bonifica, senza che l'Esercizio debba dare altri contributi a questo scopo.-

#### 8 - LA BONIFICA NEI RIGUARDI DELLE PROVINCE E DEI COMUNI.

Le Provincie ed i Comuni interessati risentiranno maggiormente i vantaggi dell'enorme aumento di produzione nel loro territorio: sembra superfluo darne la dimostrazione ( specialmente ora che i Comuni non sono più tenuti a contribuire alle spese della bonifica ).-

9 - LA POPOSTA VENDITA DELLE VALLI .- Le grandi opere necessarie per la bonifica idraulica ed agraria non possono certo essere eseguite dal Comune di Comacchio ( che attualmente ha il godimento delle Valli e la proprietà di gran parte di esse ) principalmente per la assoluta mancanza di capacità finanziarie : perciò è stato sempre ritenuto opportuno il passaggio in proprietà privata della Valli stesse per lo scopo della Bonifica ( vedasi



si la relazione del R. Commissario Fiamingo - pag. 36 ) . -

La legge sulle bonifiche dà al concessionario la facoltà di espropriazione delle terre da bonificare ; ma , a prescindere dal fatto che l'espropriazione sarebbe poco simpatica trattandosi di un Comune che vive quasi esclusivamente sul prodotto delle Valli, d'altra parte il richiedente la concessione ha voluto dar prova della serietà di intenti da cui è animato , e della intenzione di provvedere sollecitamente all'inizio dell'opera ; ed ha trattato per l'acquisto delle Valli. -

Giova rilevare che le concessioni di opere di bonifica sono spesso richieste non allo scopo di mettere a coltura i terreni da bonificare ; perchè i concessionari preferiscono limitarsi alla esecuzione dei lavori , lasciando ai proprietari l'onere della quota sui lavori stessi ( 32 % ) e la spesa ed il rischio delle trasformazioni agrarie: ciò che dà origine ai frequenti antagonismi tra proprietario e concessionario ; perchè in tal caso il concessionario non è che un appaltatore di lavori , il quale ha interesse a che il costo sia il maggiore possibile; ed ha cioè l'interesse opposto a quello del proprietario.-

Il Comm. Cuppini , procurando di acquistare la proprietà delle Valli , ha tenuto a dimostrare sia la capacità finanziaria e la serietà dell'impresa , sia la sicura fiducia nel buon esito della bonifica idraulica ed agraria ; ed a eliminare ogni dubbio del proprie-



terio sul risultato della bonifica e sul rischio di oneri superiori ai vantaggi conseguibili. -- Oltre a ciò il Comm. Cuppini tiene ad avere la libera disponibilità delle Valli , per l'esecuzione di tutti quei rilievi ed assaggi del terreno che sono necessari ed anche che solo utili per l'esecuzione dei lavori e lo studio del progetto di dettaglio. --

Perciò dunque è certamente opportuno che la proprietà dei terreni da bonificare si trasferisca dal Comune di Comacchio al richiedente la concessione della Bonifica. --

IO - LE CRITICHE E LE OPPEROSIZIONI AL CONTRATTO DI VENDITA DELLE VALLI . -- Come era naturale, la progettata vendita delle Valli a scopo di bonifica, che investe vari interessi privati e trova incredula e poco esatta gran parte della popolazione , ha suscitato critiche aserbe ed opposizioni . --

Per una breve disamina di tali critiche , conviene raggrupparle in tre categorie :

- A ) Critiche che rappresentano il contratto di vendita come un trucco e quasi una tentata truffa ai danni del patrimonio del Comune di Comacchio , assicurando che lo scopo della bonifica non è in realtà perseguito dal Comm. Cuppini. --

Queste aserbe critiche di zelanti difensori del patrimonio Comunale hanno voluto trovare inesauribile fonte di danni per il Comune nella discorde indicazione della superficie delle Valli ( 38000 etta-



ri nel contratto - 31000 nelle tavole catastali ); e nelle clausole di retrodazione per la parte di cui il Comune non risultasse proprietario .-

Si potrebbe chiaramente dimostrare l'infondatezza di certi timori ( del resto in recenti documenti ufficiali per le Valli Meridionali è indicata la superficie di circa 36000 ettari ) ; ma a tagliar corto ad ogni obiezione di tale specie il Comm. Cuppini ha presentato nuove proposte , eliminando ogni accenno alla superficie delle Valli , e prescindendo da ogni retrodazione.-

B ) Critiche relative alla opportunità della Bonifica - Queste si compendiano nella formula : il miglioramento della pesca preferibile alla attuazione della bonifica . L'enorme espropriazione tra il prodotto dell'agricoltura e quello della pesca ( come si è esposto nel punto 4 ) rende superflua ogni altra delucidazione al riguardo ; basterà accennare che la Giunta Prov.le Amm.va di Ferrara si è espressa come<sup>non</sup> (seduta del 17 febbraio 1925 ) :

" /. la Bonifica delle Valli Meridionali , attuata con seri intenti e con illuminati criteri , non può non riscuotere consensi  
" in quanti intendono a realizzazioni sempre più larghe e più feconde di progresso economico e sociale ."

C ) Critiche ed opposizioni relative al progetto di vendita.

Si assicura dagli oppositori che il valore delle Valli è assai inferiore a quello pattuito , perchè esse sono suscettibili di gran-



li utili del prodotto della pesca. -

Si è esposto come le buone annate si alternano sempre con periodi di annate passive ; e sarebbe bene stolto credere , sulla parola di persone più o meno competenti , di poter conseguire produzioni molto superiori a quelle che si sono aggiunte in un secolo ; o di poter eliminare la passività delle annate scarse. - Ciò potrebbe in parte ottenersi approfondendo nelle Valli ingentissime somme per riordinamento ; manutenzione e provviste di acqua dolce ; e solo dopo fatti tali lavori il valore delle Valli sarebbe , naturalmente , aumentato. - Ad ogni modo si fa presente che nelle più recenti proposte il Comm. Cuppini ha portato l'offerta a L. 12.000.000 , con aumento di oltre il 30 % sulle prezzi precedentemente fissati.

Per giudicare sulla convenienza di tale offerta giova leggere la elaborata relazione del R. Commissario Fiamingo , pubblicata su " Rivista di Pesca " nel 1920 , quando nessuno pensava alla bonifica delle Valli ed alla loro vendita. -

Si ritiene quindi che ogni critica abbia a cadere per mancanza di serio fondamento . -

11 - STATO ATTUALE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA BONIFICA . - La domanda di concessione fu presentata nell'aprile 1924 , accompagnata da relativo progetto 16 Aprile , che fu prescelto dal Consiglio Superiore dei LL.PP. ai sensi della Legge sulle bonificazioni ( 2902 T.U. 30 dicembre 1923 ) - Il Ministero dei LL.PP. in data 13 dicembre 1924



comunicò al Comm. Cuppini la deliberazione del Consiglio Superiore, assegnando un anno di tempo per la presentazione del progetto esecutivo del primo lotto.--

Frattanto si stipulava il compromesso per il trapasso delle Valli del Comune di Comaschio al Comm. Cuppini, che trovandosi tuttora in discussione, poichè la Giunta Prov.le Amm. ha ritenuto che debbano essere allegati al compromesso dati più completi per poter giudicare del prezzo con cognizione di causa; e che alcune clausole siano di dubbia interpretazione e poco convenienti per il Comune; rilevando per altro la grande utilità che l'opera di bonificazione apporterebbe.--

Successivamente dal Ministero dei L.L. P.P., in data 9 marzo u.s., perveniva al Comm. Cuppini una notifica colla quale il Ministero dichiarava di ritirare il provvedimento 13 dicembre 1924, ritenendo non potersi procedere alla concessione " per avere la G.P.A. di Ferrera respinto il contratto di vendita delle Valli, e di conseguenza mancando al Comm. Cuppini la disponibilità dei terreni da bonificare." Il richiedente la concessione ha replicato, sia con diffida legale sia con memoriali, obiettando: 1° ) che la disponibilità dei terreni da bonificare non è condizione richiesta dalle leggi per la concessione della bonifica;

2° ) che non corrisponde al vero l'affermazione che la G.P.A. di Ferrera abbia respinto il contratto di vendita delle Valli; inquanto-



chè detta G.P.A. ha invece espresso parere pienamente favorevole alla bonifica e favorevole pure alla vendita delle Valli, rinviando l'approvazione del contratto a quando siano forniti gli elementi di giudizio sul prezzo di vendita, e siano apportate alcune modificazioni alle varie clausole contrattuali. -

Attualmente il Comm. Cuppini, mentre attende a concludere l'acquisto delle Valli aderendo alle richieste della G.P.A., si adopera ad indurre il Ministero dei L.L. P.P. a desistere dall'atteggiamento preso nei suoi confronti, atteggiamento che mentre viene prospettato come conseguenza del voto della G.P.A. di Ferrara, risulta invece in pieno contrasto collo spirito e colla lettera del voto stesso. -

Si confida che ciò apparirà chiaro al Ministero dei L.L. P.P. quando abbia comunicazione del voto suddetto, già trasmesso recentemente al richiedente la concessione dalle competenti Autorità. -

~~~~~



Care Bonomi, ti accedo  
alla capia della nuo-  
va proposta fatta per  
l'acquisto delle Val-  
di Comiaccchio! lusinga  
da spingere l'avoca-  
tura naturale e la Mez-  
zone delle Benefiche  
a muoversi e non  
perdere altro tempo -



Telefonato oggi verso  
le 18 - buon, buon cor  
diale saluto fratelli.

Le forze necessarie  
vedute prima io m  
no all' Hotel Minerva.



Avv. Tullio Giampiccoli

MILANO 3 - Via S. Radegonda, 11

...

A S.<sup>ra</sup> F. 

il car. avv. Francesco Bonomi

Via delle Conventelle 21

Roma







Parma, 7 luglio 1925

Dear Ginneth!

Caro Gennaro, Ho avuto oggi un lungo e interessante colloquio con i signori Petrucci e Jandolo circa la progettata bonifica delle Valli Perichorani di Carracchia.

circa la diffida fatta dal com. Cippini per  
 far ritenere <sup>revocative</sup> ~~assolutiva~~ sospensiva, e una ~~assolutiva~~  
 dell'istruttoria in corso, la decisione del Ministro  
 dei Lavori Pubblici al Ministero si ritiene:

co che <sup>la risposta al</sup> ~~questo~~ fatto all'Avvocato  
Graviale confermerà la prassi del ministero secondo  
cui fino a concezione fatta, gli atti istru-  
ti possono essere revocati dal Ministro  
senza annunzio di reclamo per danni.

2.<sup>o</sup> che si attente ancora alla revisione  
dell'Avvocatura Graviale, dopo di che  
si risponderà alla diffida del Cappini.

Intanto ~~il Cippini~~ ~~ha~~ ~~chiesto~~  
 & c'è sorta una nuova vertenza  
 fra il Cippini e il Ministero circa  
 i rilievi da farsi in Svizzera, tutti  
 per quali avviene il corrente mese  
 del Ministero.  
 Il Ministero ha vietato detti rilievi



ferimento che, col pacifico prosegui-  
mento di detti rilievi, ~~che si~~ <sup>si</sup> faccia  
immediata adesione alla tesi del Cippini  
essere cioè l'istitutiva semplicemente  
cospesa.

Però, dopo un esame <sup>di questa questione</sup> ~~della controversia~~  
si è ~~comunque~~ riconosciuto che basterebbe  
un chiarimento del Cippini circa  
il fine di detti rilievi, fine imperi-  
dente ~~del~~ e non influente sulla  
controversia in corso, perché il  
avere a consentire al loro <sup>finire</sup> prosegui-  
mento.

Tutto ciò riguarda la schemma  
attuale ~~che~~ intorno all'impostazione  
del problema. Ma io ho voluto  
disinterare a fondo l'impostazione  
stessa, per vedere se, per altra via  
si possa raggiungere il grande interesse  
economico e sociale della bonifica  
idraulica e agraria delle Valli.

I due alti funzionari del ministero,  
che sono i più esperti in materia  
e che hanno ~~in~~ nel tema la



3  
maggiore autorità, affermando che  
senza l'acquisto dei terreni da  
bonificare sarà impossibile ottenere  
la conceSSIONE di bonifica. Per quanto  
l'art. 16, citato nella diffida degli  
Cipolini, non ~~dica~~ esiga la proprietà  
del terreno da coltivare, pure, nel caso  
concreto trattandosi di valli che  
provvedano alla vita di un'intera  
popolazione, e trattandosi di una propria  
trasformazione dell'ambiente <sup>proprio</sup> terreno  
sociale, economica, pare indubbio  
che la conceSSIONE debba farsi ~~ad~~ d'accordo  
con la rappresentanza locale delle  
popolazioni.

Come, dunque, accordarsi col Comune  
di Comacchio, finora con resti  
integrale bonifica delle Valli  
d'onche?

Di giungersi al Ministero pare  
(e una <sup>loro</sup> ~~propria~~ <sup>avvalorata</sup> ~~per~~  
del consiglio di tecnica) che una  
proposta che mirasse



all'acquisto di una parte delle  
Valli Meridionali e fosse collegata  
con opere dirette a rendere più  
pescoce le rimanenti valli.  
essere ~~pescoce~~ favorevolmente <sup>potrebbe</sup>  
accolta e potrebbe spianare  
la via a ulteriori e successive  
concezioni ed acquisti.

La ~~soluzione~~ <sup>soluzione</sup> mi sembra  
non ~~in~~ <sup>contrasti</sup> con i <sup>propositi</sup>  
del con. Cuffini, giacché nella <sup>recente</sup>  
proposta si giungono al <sup>comitato</sup>  
prefettizio di Turin, il detto  
con. Cuffini così scriveva:

« Il progetto di massima è un  
piano regolatore che verrà attuato  
per lotti successivi, rimanendo  
adibita alla pesca una parte  
delle Valli, finché il Ministero dei  
L. S. D. lo riterrà opportuno, in  
modo da permettere alla



popolazione di arrivare a quella <sup>5</sup>  
attuale trasportando a grido  
conseguente alle esecuzioni della  
famiglia 77

Si tratterebbe dunque, di proporre  
al comune l'acquisto di quella sola  
parte che nel progetto generale <sup>(il quale</sup>  
~~non~~ <sup>non</sup> dovrebbe ~~esser~~ <sup>si</sup> per ora lasciare nell'ombra)  
~~si prevedeva~~ <sup>si prevedeva</sup> diversi esecuzioni per prima  
aggiungendo nella proposta quei  
lavori che fossero necessari all'amento  
di pesantità delle restanti valli.

Attenuta l'acquisto di una  
parte delle Valli Meridionali si  
dovrebbe iniziare di ex novo la  
pratica di ~~lavori~~ <sup>lavori</sup> concepiam di  
famiglia, giacché tratterebbe  
di una comanda nuova <sup>la</sup>  
~~quale sarebbe diversa dalla prima~~ <sup>diversa e distinta dalla prima</sup>  
~~vedere con la prima~~ <sup>è</sup> <sup>già</sup>  
~~come~~ potrebbe sorgere il dubbio.



6 se, abbandonando la l'impres di 6  
istitutiva e la fase a cui essa era  
~~giunta~~ giunta, non ricorrono i  
concorrenti già messi fuori causa  
dal voto del Consiglio dei <sup>pp. pp.</sup> ~~pp. pp.~~

Ma il Ministero fa notare che  
qualora un proprietario di terreni  
soggetti a pubblica daccia domanda  
di concessione, la sua domanda  
è preferita ad ogni altra e  
non soggetta al concorso di even-  
tuali concorrenti. Per tal modo  
la preoccupazione di veder risorgere  
~~una~~ ~~la~~ concorrenza ~~è~~ è  
del tutto superata.

Se il com. Cippini credesse di  
poter esaminare il problema  
sotto questo nuovo profilo, occorre  
sondare l'ambiente di Comarchio <sup>accanto</sup>  
per conoscere quale sorte potrebbe  
~~avere~~ <sup>avere</sup> una nuova proposta



su queste nuove basi.

7

presto che a far rivoltare il  
comune in senso favorevole alla  
nuova proposta potrebbe valere  
~~la presenza~~ il fatto che si  
(per ora soltanto accademicamente)  
sta esaminando la possibilità  
di elevare le Valli ~~tra le~~ acque  
pubbliche, con che le Valli  
stesse diventerebbero demaniali. Che  
se questa soluzione non agevole  
ebbe il compito dei beneficiari  
tori (il demanio non è aliena)  
però un gruppo colto tirato <sup>dal</sup> ~~alla~~  
comune che quindi avrebbe  
tutto l'interesse a vendere prima  
che la questione fosse  
sollevata.

Ho voluto informarti diffusa-  
mente di questa approssimativa



8  
sperare del problema, perché  
reputa che in questo esame  
vi possono essere elementi  
degni di attenta considerazione.  
Cordiali saluti.



risposto  
il 16 luglio

Caro Bonomi, ho ricevuto  
la tua in merito alla Ben-  
fica di Gonnacchi e ti prego  
per le due note che il 21 con-  
tulle de 11 vers da te a Ro-  
ma con il comm. Luppi  
per gli opportuni accordi  
per la Benfica -  
qualora tu sari assente, ti  
prego farti sapere per telegr.  
sa quando sono venuti -  
cordiali saluti Giumelli



Caro Bonomi, ti ringrazio del  
la tua 7, condividendo il tuo pen-  
siero di virtù nella questione del-  
le Benefiche delle Valli Me-  
dionali di Gemacchio:—  
Per il 17 cor è convocata l'as-  
semblea della Società, dopo  
di che verrò a Roma per met-  
terti in rapporto con il nuovo  
Comitato di Amministrazione  
e vedere di condurre in  
pochi la cosa, secondo il tuo



progetti. — Per Venerabile e Salute  
cont' di venire a Roma e  
parrò da te. —

Con i più cordiali saluti  
sinceramente.



Avv. TULLIO GIUMELLI

Milano li 23 Dic. 1925 -  
MILANO (3) - Via S. Radegonda, 11  
Telefono 89-590

Caro Bonomi,

Preposto  
26 ottobre

Il fallimento di Cuppini provocato dal Commissario della Camera di Respaccio di Voghera non distingue l'iniziativa della Benefica di Gornalio.

Il Cuppini ha chiesto la conversione in nome e per conto di Società da dichiarare ed ha, con atto legale, dichiarato



di agire in nome e per conto della  
la Società Veneto-Emiliana delle  
bonifiche e colonizzazioni. —

Quindi se il Ministero vuole  
per tenere in piedi la concessione  
oppure meglio il voto del  
Parlamento Superiore. —

Ora il Governo esaminerà la  
posizione della Società di cui  
egli ha la maggioranza delle  
azioni ed in questo caso ~~egli~~  
si potrebbe rilevare le azioni  
con pochi soldi e continuare  
l'impresa in modo da altri



vare alla concessione definitiva.

Se tu vedi, e mi aiuti, si può arrivare alla formazione di un gruppo che riprenda la cosa e la conduca in porto.

Mi permetto perciò di chiedere se la tua valida collaborazione e paterno quindi vederla per concretarla.

ti prego scrivermi qualche



casa in parente unde sapienti  
regulare. —

6. page i pur cadiah  
valute fiemell.



Avv. TULLIO GIUMELLI

MILANO (3)

VIA S. RADEGONDA, 11



La Sua Ecc. Illeaza

l'av. France Bonomi

Via Conventite 21 — Roma







MILANO, 25/ Luglio 1927

VIA S. RADEGONDA, 11 • TEL. 89-590

Caro Bonomi ,

sto riprendendo l'affare di Comacchio di cui ebbi ad interessarti alcuni anni or sono.= La questione oggi si presenta sotto altro aspetto ed in proposito desidero conferire con te.=

Ti prego quindi sapermi dire se il 4 Agosto potrei vederti a Roma.=

Desidero anche consultare alcune pubblicazioni che ebbi occasione di consegnarti e che si riferiscono ai diritti di pesca delle Valli e che ora mi sono necessari per inquadrare la nuova combinazione.

In attesa di tue gradite comunicazioni, ti porgo cordiali saluti.

*Giumelli.*

A S.E.

Prof. Avv. Ivanoe Bonomi

Piazza Libertà, 5

R O M A



7 Agosto 1925

Caro Giunelli,

Ho avuto oggi un lungo e interessante colloquio con i Comm. Petrocchi e Janolo circa la progetto bonifica delle Valli Meridionali del Comacchio.

Circa la diffida fatta dal Comm. Cuppini per far ritenere sospensiva, e non revocativa dell'istruttoria in corso, la decisione del Ministro dei Lavori Pubblici, al Ministero si ritiene:

1° Che la risposta al quesito fatto all'Avvocatura Erariale confermerà la prassi del Ministero secondo cui, fino a concessione fatta, gli atti istruttori non possono essere revocati dal Ministro, senza ammissione di reclamo per danni.  
2° che si attende ancora della risposta dell'Avvocatura Erariale, dopo di che si risponderà alla diffida del Cuppini.

Intanto è sorta una nuova vertenza fra il Cuppini e il Ministero circa i rilievi da far



si in bonifica, rilievi per i quali occorre il  
consentimento del Ministero.

Il Ministero ha vietati detti rilievi temen-  
do che, col pacifico proseguimento di detti ri-  
lievi, si faccia implicita adesione alla tesi  
del Cuspidi, essere cioè l'istruttoria semplice-  
mente sospesa.

Però dopo un esame di questa questione, si  
è riconosciuto che basterebbe un chiarimento  
del Cuspidi circa il fine di detti rilievi (fi-  
ne indipendente e non influente sulla contro-  
versia in corso) perchè il Ministero avesse a  
consentire al loro proseguimento.

Tutto ciò riguarda la scherma attuale in-  
torno all'impostazione del problema. Ma io ho  
voluto discutere a fondo l'impostazione stessa  
per vedere se, per altra via, si possa raggiun-  
gere il grande interesse economico e sociale  
della bonifica idraulica e agraria delle Valli.

I due alti funzionari del Ministero, che  
sono i più esperti in materia e che hanno in



tema la maggiore autorità opinano che senza

l'acquisto dei terreni da bonificare sarà im-

possibile ottenere la concessione di bonifica.

Per quanto l'art. 36, citato nella affidà del

Cuppini, non esige la proprietà del terreno da

cultivare, puro, nel caso concreto, trattandosi

di valli che provvedono alla vita di una inte-

ra popolazione, e trattandosi di una profonda

trasformazione dell'ambiente tellurico, sociale,

economico, pare indubbio che la concessione deb-

ba farsi di accordo con la rappresentanza lo-

cale delle popolazioni.

Come, dunque, accordarsi col Comune di Co-

macchio, finora così restio alla integrale bo-

nifica delle Valli Meridionali?

Ai funzionari del Ministero pare (è una lo-

ro impressione avvalorata però dal Consiglio

di tecnici) che una proposta che mirasse al

l'acquisto di una parte delle Valli Meridiona-

li e fosse collegata con opere dirette a ren-

dere più pascose le rimanenti valli potrebbe

stare a vantaggio delle popolazioni che trovano



tema la migliore autorità opinano che se ne

spianare la via a ulteriori e successive con-

cessioni ed acquisti.

Questa soluzione mi sembra non contra-

sti con i propositi del Comm. Cuppini, giacchè

nella recente proposta 7 giugno al Commissario

Prefettizio di Comacchio, il detto Comm. Cuppini

così scriveva :

"Il progetto di massima è un piano regola-

"tore che verrà attuato per lotti successivi, ri-

manendo adibita alla pesca una parte delle

Valli finchè il Ministero dei LL. PP. lo riter-

rà opportuno, in modo da permettere alla popola-

zione di arrivare a quella graduale trasforma-

zione agricola conseguente alla esecuzione

della bonifica."

Si tratterebbe, dunque, di proporre al Comu-

ne l'acquisto di quella sola parte che quel pro-

getto generale (il quale però dovrebbe, per

ora lasciare nell'ombra) si prevedeva dover si

eseguire per prima; aggiungendo nella proposta

quei lavori che fossero necessari all'aumento



...all'estensione della restanti valli. Il primo  
 ottenuto l'acquisto di una parte delle Val  
 Meridionali si dovrebbe iniziare ex novo  
 la pratica di concessione di benediz. giacchè  
 tratterebbe di una domanda nuova la quale sa-  
 rebbe diversa e distinta dalla prima. E qui  
 potrebbe sorgere il dubbio, abbandonando  
 l'inizio d'istruttoria la fase in cui essa  
 era giunta, non risorgano i condiz. già mo-  
 ti fuori dal voto del Consiglio dei  
 LL. PP. Ma il Ministero farebbe che qualora  
 un proprietario di terreni soggetti a benediz.  
 o faccenda di concessione, la sua domanda  
 non è preferita ad ogni altra non soggetta al  
 concorso di eventuali concorrenti per tal mo-  
 do la prebenda non si vedeva risorgere la con-  
 correnza e di tutto si perdeva.

Se il Comm. Cuppini credesse di poter esa-



minare il problema sotto questo nuovo profilo,  
 occorrerebbe sondare l'ambiente di Comacchio  
 per conoscere quale sorte potrebbe avere una  
 nuova proposta su queste nuove basi. Il  
 credo che far risolvere il Comune in sen-  
 tito favorevole alla nuova proposta potrebbe  
 valere il fatto che si sta esaminando (per ora  
 soltanto accademicamente) la possibilità di  
 elencare le Valli tra le acque pubbliche, con  
 che le Valli stesse diventerebbero demaniali.  
 Che questa soluzione non agevolerebbe il com-  
 pito dei Bonificatori (il demanio non si alie-  
 na) sarebbe però un grosso colpo tirato al Co-  
 mune che quindi avrebbe tutto l'interesse a ven-  
 dere prima che la questione fosse sollevata.  
 Ho voluto informarti diffusamente  
 di questo approfondito esame del problema, per  
 che il Comune Cupini credesse di poter con-



chè reputo che in questo esame vi possano essere  
elementi degni di attenta considerazione.

Cordiali saluti



AVVOCATO  
TULLIO GIUMELLI  
MILANO

Milano, 17. Agosto 1927

Via S. Radegonda, 11

Telefono 89-590

Caro Bonomi,

ti accludo uno schematico pro-memoria riguardante l'affare di Comacchio il quale, come ti dissi, viene ripreso dai sigg. Comm. Ing. Carlo Chierichetti di Milano - Via Cappuccio 17 e Cav. Luigi Zoli di Desenzano sul Lago.-

E' nostro programma di costituire un Sindacato il quale tratti con il Comune e con il Governo e conferisca poi ad una più estesa combinazione finanziaria oppure a distinte combinazioni i singoli affari.- Come vedrai dallo schema che ti unisco ogni partecipante dovrebbe sottoscrivere una caratura di L.50/mila versabile in decimi e di dette carature i Sigg. Chierichetti e Zoli ne hanno già sottoscritte quattro.-

Desidererei vivamente che tu partecipassi alla cosa che io credo buona e che può avere un largo sviluppo quando sia condotta con criteri di serietà : l'ing. Chierichetti si ripromette di interessare il Credito Italiano, ma ad ogni modo la parte finanziaria non è la più difficile.-

La tua competenza e la tua autorità in una impresa come questa, che non è una volgare speculazione, sarebbe gradita ed utile ed io quindi, anche a nome dei miei amici, ti prego di voler far parte del Sindacato magari in rappresentanza di quel Signore mantovano a cui tu hai accennato nel nostro ultimo colloquio.-

Ti prego di voler esaminare la cosa e poi di comune accordo, anche coi miei amici, potremo stabilire le modalità e le condizioni.

Spero vivamente in una tua adesione e ti porgo i più cordiali saluti.

Allegato.-

*Giunchi.*



Il problema di Comacchio si inquadra, secondo le ultime informazioni date dalle Autorità Prefettizie di Ferrara, in tre ordini di provvedimenti :-

- 1) assunzione della azienda della pesca delle Valli Meridionali allo scopo di eseguirne la Bonifica peschereccia e quindi esercitarne l'industria ;
- 2) assunzione, sia con lungo affitto, sia mediante acquisto enfiteutico delle Valli già idraulicamente bonificate ed eseguire la Bonifica agraria mediante l'appoderamento dei terreni ;
- 3) concessione di un lotto di circa 12 mila ettari per compiere la Bonifica idraulica.-

I tre problemi enunciati rappresentano in cifre il seguente importo di capitali :

- 1) per la bonifica peschereccia si calcola un preventivo di sette milioni per i quali il Comune assicura il contributo dello Stato e della Provincia come per la esecuzione di Bonifiche di prima categoria quindi, tolto il contributo dei sette decimi, rimane a carico dei concessionari la somma di L.2.100.000.- oltre L.1.000.000.- per spese di esercizio ;
- 2) per la bonifica agraria degli 8000 ettari già bonificati si calcola una spesa di L.3.000.- per ettaro da portarsi a L.4.000.- per il capitale di esercizio, quindi complessivamente L.32.000.000.- da erogarsi in un quinquennio in base ad un piano organico di appoderamento ;
- 3) per la bonifica idraulica ed agraria dei 12/mila ettari indicati si calcola un fabbisogno di 60 milioni.

Anche per questa Bonifica di prima categoria il contributo dello Stato, del Comune e della Provincia rappresenterà i sette decimi dell'importo della Bonifica agraria.-



Per condurre a compimento una iniziativa così complessa occorre dunque :

- a) una azienda per l'esercizio della pesca ;
- b) una azienda per la conduzione agraria ;
- c) una azienda per la esecuzione dei lavori di bonifica.-

Tutte queste aziende debbono avere capitali propri ed esercizi separati e distinti.-

Da quanto sommariamente esposto abbiamo quindi un fabbisogno

|                                    |    |              |
|------------------------------------|----|--------------|
| per la pesca di .....              | L. | 8.000.000.-  |
| per la conduzione agraria di ..... | "  | 32.000.000.- |
| per la bonifica di .....           | "  | 60.000.000.- |

---

L. 100.000.000.-  
=====

QUALI GARANZIE POSSONO AVERE I CAPITALI COSÌ IMPIEGATI :-

- 1) Per quanto riguarda la pesca i sette decimi della Bonifica essendo pagati dallo Stato, l'alea si riduce al capitale di esercizio ed ai residui tre decimi :- per eliminare quest'alea sarà opportuno pagare il canone al Comune in natura ed in ragione della produzione peschereccia, calcolando sia l'ammortamento dei tre decimi sia il gravame degli interessi.-

L'operazione potrebbe farsi con la cessione dei contributi dello Stato e con la garanzia del prodotto.-

~~Questa~~ Questa prima operazione dovrebbe essere estinta in dieci anni.-

- 2) L'appoderamento degli ottomila ettari bonificati sarà fatto in base ad un organico piano di miglioramento in modo da trasformare, mano mano il capitale impiegato in mutui a trent'anni e quindi rivendendo i singoli appoderamenti con l'accogliuta dei singoli mulini.-

La garanzia è data dalla terra, sia essa presa per un lungo affitto



nel quale caso saranno stabilite con il Comune le condizioni di vendita, sia essa acquistata con un contratto enfiteutico. =

Il calcolo di L.4.000. = di spesa per ettaro é molto largo dato che in un primo periodo non é possibile pensare ad unità coltura = li inferiori ai cento ettari. =

Per procedere alla formazione graduale di questa proprietà fondiaria, sarà necessario creare un organismo bancario locale il quale provveda ad agevolare le diverse operazioni di acquisto e vendita dei terreni. =

- 3) Per la concessione dei 12/mila ettari di Bonifica, non si tratta che riprendere il progetto della SOCIETA' VENETO EMILIANA BONIFICHE E COLONIZZAZIONI, ottenere la concessione del 1° lotto ed eseguire la Bonifica idraulica := il lavoro é garantito per sette decimi dallo Stato e per i tre decimi dal Comune proprietario dei terreni il quale é obbligato al pagamento in 50 annualità con iscrizione del canone nei ruoli dell'imposta e conseguenti privilegi. =
- Eseguita la Bonifica idraulica si dovrà poi provvedere all'appodamento come é detto al n°2. =

#### TRATTATIVE INIZIALI :=

Con questo programma sarebbe però opportuno presentare al Comune di Comacchio un gruppo che assumendosi nei suoi confronti il compimento del piano regolatore generale, avesse poi la facoltà di cedere ad altri la esecuzione delle singole opere. =

Così posto il problema, si propone di costituire un Sindacato di fatto o Comitato promotore il quale, raccolto un modesto capitale per studiare in forma concreta i diversi problemi, dovrebbe trovare nel proprio seno già in parte gli elementi atti a condurre a compimento le iniziative sopra espresse. =



Si calcola che questo capitale debba essere di L.300.000 in  
carature da L.10.000.- cadauna e che verrà reso insieme agli  
utili conseguiti con l'apporto delle singole iniziative ai  
tre gruppi costituendi.-

\_\_\_\_\_000000\_\_\_\_\_



MILANO, 20 April 1927.  
VIA S. RADEGONDA, 11 TEL. 82-590

Caro Bonomi,  
Mi accorgo di averti mandato in-  
si per la Bonifica di Gornal-  
due uno schema il quale non  
era che una minuta. — Ti  
accludo uno schema più som-  
mato ed organico nel quale  
richiamo l'attenzione tua e  
dei tuoi amici. — Vorrei an-  
che parlarti di un altro lavo-  
ro professionale per il quale  
desidero sapere quando sei  
a Roma. —



In attesa di tue notizie che mi  
auguro adesive, ti porgo  
i miei cordiali saluti  
sinceramente,



10 feb. 1992

Caro Bonomi,-

Desidero qualche tua notizia circa l'iniziativa della Banca di Lombardia, giacché ormai è tempo di stringere la corda - Se tu mai venissi a Milano si farebbe una riunione con l'ing. Cherchet e gli altri -

Con parsimonia ti prego di  
firmare un congruo per



quantum riguarda il lato di  
studi, desiderando presen-  
tarsi al collegio con borse di  
studio. In attesa che me vengano  
pagati i contributi voluti  
sinceramente.



Caro Gimmelli;

Roma, 16 settembre

Quel signore di Mantova  
che ho potuto vedere, si mostra ap-  
punto riluttante a consentire in un'im-  
presa di così vasta mole, e in un'ora difficile  
come questa. Purtroppo il mantovano è  
pieno - non la fraseologia corrente - di  
morti e di feriti della battaglia evo-  
nica, e il fervore di patria si è calen-  
tato. Ad ogni modo io mi riprometto  
di parlare al figlio che ha più  
acutezza e più audacia e che forse  
più guardare con altro spirito  
alla cosa. Il figlio, sempre assente, tornerà  
presto nel mantovano.  
L'invito ad entrare io nel Sind-  
cato, mi pare oggi prematuro. Intanto  
non vi porterei la cartolina del signore  
mantovano, e poi sull'inizio il  
mio nome potrebbe nuocere. L'am-  
biente va certo modificandosi; talché



mi son si arrov più le bestie <sup>vere</sup> di un tempo, ma introdurre in qualche sospetto di fine politico in un'impresa che deve nascere ancora, mi pare atto di poca prudenza. Invece una via aperta diretta esplicita collaborare al Sindacato promotore, quale consulente legale, quale patrocinatore, ~~non~~ <sup>non</sup> solo toglierebbe ogni sospetto <sup>politico</sup> ~~negli~~ nei contatti con gli enti locali e con le autorità governative, ma darebbe a me una maggiore scioltezza e una maggiore autorità nelle trattative. Per lunga esperienza so che negli uffici pubblici chi parla in nome proprio e di interessi propri è considerato ~~non~~ come un contratto col quale bisogna procedere cauti, mentre chi patrocina un determinato gruppo di interessi, naturalmente



con dignità e correttezza, è considerato  
dai funzionari e dalle autorità  
governative come un collaboratore  
col quale si possono, in piena  
libertà, esaminare e vagliare  
diventare i termini della <sup>varie</sup> questione.

Se tornerò fra qualche giorno  
a Volta, e prima della fine  
del mese potrò venire a Milano.  
Forse il 27 dovrò tornare poi a Roma  
e allora il 28 potrò essere a  
Milano per fermarmi un paio di  
giorni. Ma poiché questa data  
del 27 è ancora incerta, così mi  
tratterò di essere preciso nella  
prossima settimana. Scrivimi  
a Volta ~~se non puoi~~ quando  
tu abbia qualche impegno verso la  
fine del mese che ti trattienga  
fuori di Milano. [Cordiali saluti]



Avv. Carlo Giannelli  
Via T. Padegonda N. 11  
Milano



~~ms~~  
Scritto A. Cristofori  
29 sett 1927

a S. E.

Prof. Avv. IVANOE BONOMI

Piazza Libertà, 5

Valta Mantovano

ROMA





AVVOCATO  
TULLIO GIUMELLI  
MILANO

VIA S. RADEGONDA, N. 11





27/11.1928

Caro Bonomi, avrei pensato  
per lunedì 3 ottobre alle 15  
una riunione nel mio  
studio con l'avv. Sangianni  
di Bologna per concretare  
il nostro progetto di comu-  
ne lavoro legale a Milano,  
Roma, Bologna - Ti prego  
di non mancare e ti paga  
cordiali saluti Giumelli.



la storia nasce  
quando il presente  
ha mutato

per me stesso.

John Brown

At the end of the

of the end of the

89-500

John

86 8 1/2

85-627

John Brown

Associate 41 264

John Brown 86 499

86 499





Caro Eccellente  
il rif. Franco Bonomi

(Mantova)

Vettamantovana



AVVOCATO  
TULLIO GIUMELLI  
MILANO

VIA SANTA RADEGONDA, 11



69627

21029

Letter for 8151  
Mantova







ROMA

= AVVCT BONOMI CONVERTITE 21 ROMA

N. \_\_\_\_\_ al recapito - Rimesso al fattorino ad ore \_\_\_\_\_

## TELEGRAMMA

*Nella 2 dorata al fattorino per recapito.*

*Il valore rimesso è una elezione a stampa quando è in  
virtù di una elezione.*

N. B. - Primo lemi - leggere



Giunelli

Santa Radegonda 11 Milano

Ricevuto telegramma. Rimarro  
sabato Roma sarò lunedì  
Milano per appuntamento fissatomi

Bononi



AVV. TULLIO GIUMELLI

MILANO,

VIA S. RADEGONDA, 11 - TEL. 89-590

Prima lettera

per lavoro

Gargini Giuseppe  
Giumelli

Baron



Carroll & Harlow 1

1818y



AVV. TULLIO GIUMELLI

MILANO,

VIA S. RADEGONDA, 11 - TEL. 89-590

10 ottobre

14 - 15 ottobre

per telex av. Giumelli

a firma

Ingr. Dardanello



Ilardo. -

Nero poi veduto anche per  
un'altra imitazione, l'aveva  
na che sto studiando  
con l'ant. l'angino e lo  
un' desidero parlare d'ur  
genza -

Permanere in attesa di tue  
notizie e le cose cadenti  
valute finalmente -



ING. ALBERTO CRISTOFORI

MANTOVA

STUDIO: VIA PRINCIPE AMEDEO, 21

TELEFONO 1-62

TELEGRAMMI: ING. CRISTOFORI - MANTOVA

18 - settembre 27. -

caro Giovanni; grazie del tuo ricordo.  
Ho parlato con gusto de' miei amici mi-  
ca l'effe che mi regala, una mi senti-  
la zona e' poco affettata, mi senti il co-  
mista etichetta non e' fatta per incoraggiare a  
larghe investimenti, vanno spacciando d. non  
poter applicare. -

Per questo - effetto a ritornare il pro-  
memoria facemmo; arguendo che questo  
prima veritate condiziona d. un'asta copre-  
no una forte ripera d. effe: - come  
un'asta ripera intanto guelfi regre  
logica da credere d. far: -

- grazie ancora e cordiali saluti,

al L. H. G. G.

Alberto



AVVOCATO  
TULLIO GIUMELLI  
MILANO

Milano, 7. Ottobre 1927

Via S. Radegonda, 11  
Telefono 89-590

Caro Bonomi ,

Un mio vecchio amico, il rag. cav. Uberto Brunetti, ex Direttore della Banca Popolare di Rovigo, ora assorbita dalla Cassa di Risparmio di Rovigo, ha concorso al posto di Direttore dell'Istituto di Credito Agrario per il Lazio, con sede in Roma dove ora risiede il rag. Brunetti.-

Per detta Direzione si è fatto un concorso per titoli e la Commissione è composta dei Sigg. comm. ADOLFO BERIO Consigliere di Stato, comm. GIULIO CALAMANNI Direttore Cassa Infortuni, comm. ARNALDO SESSI Direttore Credito Agrario Ministero della Economia Nazionale.-

Se ti fosse possibile raccomandare seriamente la persona a qualcuno della Commissione, te ne sarei grato per due ragioni : prima perché si manda a quel posto una persona degna; in secondo perché è utile avere in un Istituto di tale natura persona amica anche per i successivi svolgimenti del nostro lavoro.-

Non ho per abitudine chiedere raccomandazioni, le quali a nulla servono e fanno perdere tempo.-

Attendo da te la lettera da mandare a tutti i nostri conoscenti partecipando la stabilita combinazione con l'avv. Cangini.-

Ti confermo che il I5-I6 corr. sarà a Roma sia per la questione Comacchio, sia per la questione impianti idroelettrici dell'Isonzo.-

Cordiali saluti.

*Giumelli.*



Le partecipo che il mio  
studio ha provveduto a stabilire una  
permanente collaborazione con gli  
studi dell'avv. Ivo Bonomi (cons.  
Umberto I. 186) di Roma, dell'avv. Giulio  
Cavigni di Bologna (Via Garibaldi N. 3), dell'  
avv. Cuiio Giannelli di Milano (Via S. Gervasio  
11). La possibilità di operare  
con <sup>unicità di indirizzo</sup> ~~con~~ simultaneità di azione  
<sup>e con pronta efficacia</sup> ~~presso~~ in tre grandi  
centri come Roma, Milano  
e Bologna dove, ~~oltre gli ordinari~~  
~~affari giuridici~~ si svolge  
tanta parte della vita economica  
della Nazione, ~~che~~ <sup>agevole</sup> ~~la~~ <sup>comunque</sup>  
~~renda~~ <sup>possibile</sup> l'assunzione  
di pratiche e il patrocinio  
di cause che, ~~per~~ per le  
loro particolari natura  
~~per l'importanza dei loro rapporti~~  
~~la complessità~~



escano della sfera bucele e  
~~attingono~~ ~~abbiano~~ ~~attingono~~  
e ~~int~~ hanno rapporto con tutta  
la complessa attività prim'aria  
finanziaria, amministrativa  
dello Stato. Per questo, e  
per la <sup>buona</sup> nota <sup>disponibilità</sup> esperienza dei  
miei ~~collegati~~ <sup>collaboratori</sup> di Milano di  
Roma e di Bologna, ~~che~~ io  
mi lusingo di ~~poter~~ aver  
occasione di mettere a disposi-  
zione della S. V. <sup>per</sup> questo per più  
larga e solida ~~attestatura~~  
~~di lavoro~~ <sup>attestatura</sup> di lavoro  
con la quale si ~~potrà~~ <sup>potrà</sup> sempre <sup>meglio</sup>  
rispondere alla fiducia che la  
S. V. <sup>mi</sup> ha altre volte ~~concesso~~  
incompiuta.



AVV. GIUSEPPE CANGINI

Via Paribelli 3<sup>20</sup>

Telef. 26-41

Belgiovanna





Sua Eccellenza

il Cav. Avv. I V A N O E B O N O M I

*Studio*  
VOLTA MANTOVANA (Mantova)

---

*a tre*

---

*(Città di Mantova)*



AVVOCATO  
TULLIO GIUMELLI  
MILANO

VIA SANTA RAGGERDA. 11

*Lettera  
Ennes*

*A*



*Profumiera  
Ravipoli  
Corso Vittorio  
Emmanuel*

*Milano*



MILANO, 22-X-27 -  
VIA S. RADEGONDA, 11 • TEL. 89-590

Garo Benoni,

Ho ricevuto la tua 21: il comm.  
Chierichetti è venuto a Roma  
per altre cose ed è passato  
al tuo studio: ha parla-  
to con l'ing. Nardanello di  
della beneficenza di Genova  
che ed ha saputo che da  
il governo sta elaborando  
un progetto generale dei  
lavori per la beneficenza di  
Genova —



l'ora quindi bene che al tuo  
ritorno tu veda il buon Petrucci  
che in modo da convincere il  
da farsi: - dopo che tu avrai  
parlato con Petrucci, faremo  
la riunione a Roma, quindi  
il 25-26 come avevamo fissato  
ma bene rinviato a  
quando tu abbia notizie  
positive dal Ministero -

Raccomando la visita a Ro-  
landi - Ricci che forse po-  
tremmo trovare al credito



Yarritimo: - le mande e  
bilanes -

Scage per el rag. Brunetti che  
mande da te.

Le mande un cordiale saluto.

Amico



MILANO, 25. Ottobre 27  
VIA S. RADEGORDA, 11 - TEL. 39-590

Caro Bonomi ,

Ti faccio presente che il Banco di S. Spirito e la Banca Italo-Brittannica hanno fatto dei passi presso l'avv. Sabbatini della Società Elettroferroviaria per intervenire sia nel capitale, sia nel finanziamento della costituenda Società per le Forze Idrauliche dell'Isonzo.=

Occorre quindi che il tuo convegno con il comm. Vitale del Banco di Roma avvenga al più presto onde saperci decidere := nel convegno puoi anche far presente che vi sarebbero altre Banche le quali sono disposte ad entrare nell'affare.=

Per tua norma io sarò a Roma il 6 Novembre per questa questione, come per quella di Comacchio.=

Cordiali saluti.

*Giumelli.*

*Risposto in data  
27 ottobre*





A Sua Eccellenza

il prof. avv. IVANOE BONOMI

Corso Umberto I°, n° 184 (Palazzo Marignoli)

R O M A

UFFICIO  
POSTALE  
ROMA





AVVOCATO  
TULLIO GIUMELLI  
MILANO

VIA SANTA RADEGONDA, 11

CONCORSO NAZIONALE  
PER LA VITTORIA DEL GRANO  
1.500.000  
LIRE DI PREMIO





Comm. Ing. Carlo Chierichelli

Officini

Studio e Abitazione  
Via Cappuccini, 12. Tel. 88788

Milano (108)



1 novembre  
1925

Caro Simelli,

Oggi ho avuto un  
lungo colloquio con il cum. Strucchi  
il cum. Santolo della Bonifica.  
Come ti ho detto ~~era~~ il Comit<sup>to</sup>  
ha nominato una Commissione  
per il piano regolatore della Bonifica  
delle lagune ferraresi. La Commissione  
è composta dell'ing. Dardaneli per  
la parte idraulica, del prof.  
Reggiani per la parte agraria e  
del conte Bulla di Veruggio.  
Sembra non sono stati ancora  
fissati criteri precisi. Dardaneli  
ha ormai idee chiare, ma  
Reggiani, che è appositore della  
bonifica dei terreni ad alta  
salubrità, ~~è~~ contrasta il  
passo alle conclusioni dell'istituto.



Ad ogni modo i limiti  
si attengono <sup>future</sup> nella corrispondenza  
al parere della Commissione  
che attiene ~~le~~ i definitivi  
risultati.

Ma circa le bonifiche delle  
Valli Peridiorali lo stato  
di fatto attuale, controllato  
senza dubbio di ufficio, dal com.  
Landolo, è il seguente:

1.° L'antico progetto della  
Società Emiliana Bonifiche  
e Colonizzazione ~~era~~ è stato  
intento preferibile a quel  
Maggiorati dal Consiglio Superiore



abbiamo chiesto di far  
rivivere rinnovandola la  
loro domanda antica.

Stando così le cose urge-  
rebbe sapere se il nuovo  
Sindacato Promotore ha  
fatto al signor Cav. di Ferrara  
domanda di concessione, prima  
che scaduto il termine per  
<sup>sia</sup> le domande correnti.

Dimmi subito quale è lo stato  
attuale della pratica perché  
io possa agire di urgenza.

Cordialmente

P.S. - Il conte Cini di Ferrara fa parte dell'  
gruppo Chierichetti? Mi consta che non è con Parisi.





Ministero dei Lavori Pubblici

L'ISPETTORE CENTRALE DELLA DIREZIONE GENERALE  
DELLE ACQUE, DELLE BONIFICHE E DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI

21/9

Puella.

Nulla osta alla temporanea cessazione  
del servizio delle acque di Co-  
munione.

Si interviene in pieno do-  
minio formale al Monumento, che  
risparmi le necessarie istruzioni al  
l'Ufficio del Servizio Civile di Lere.

Si tratta con ogni riguardo.

di  
Mura



21 marzo  
1930

Caro Bonomi

Scritto  
al mio  
fornolo  
inviando  
l'istanza

Pensavo di venire in settimana  
 ma costì - ma dovendo rin-  
 viare la mia venuta, ti accer-  
 do il memoriale predisposto  
 per la questione da trattarsi  
 a Londra e per la quale ti  
 pregherei del tuo intervento.  
 Se il memoriale ti sembra  
 sufficientemente chiaro - te  
 ne manderò la traduzione  
 in inglese onde mandarlo  
 a Londra - insieme al



memoriale ti metterò anche  
tutta la documentazione epi-  
stolare. - Noi vorremmo  
che si tentasse un armistizio  
che si componimenti della  
nazione ed in difetto si  
facciamo senz'altro gli atti  
legali. -

ti unisco anche una doman-  
da per il Ministero del Lavoro  
e vorrei anche avere  
il progetto della Bonifica



di Cavallotti

---

ti pago i più esattissimi valori  
per intero.



5 Aprile 1927  
L'anno 1927 (millenovecentoventisette) il giorno 5 (cinque)  
del mese di Aprile

Ad istanza dei Signori CROCCO Adv. Comm. ALFREDO e BELLUZZI  
adv. VITTORIO Nella loro qualità di liquidatori della Società Veneto  
Emiliana per Bonifiche e Colonizzazioni (Anonima con sede in Milano)  
e della stesso avv. Belluzzi quale curatore del fallimento Antonio  
Cuppini di Reggio Emilia;  
nonchè dei Signori CHIERICHETTO Comm. Ing. CARLO di Milano e ZOLI  
cav. LUIGI di Desenzano sul Lago,

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla R. Pretura di  
Rovigo

Ho notificato siccome notifico

al Sig. INGEGNERE CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI FERRARA;  
nonchè - per conoscenza - a Sua Eccellenza il Ministro dei Lavori  
Pubblici,  
a norma dei RR.DD. 29 Novembre 1925 N. 2464 e 31 Dicembre 1923  
N° 3256 quanto appresso,

PREMesso

che con domanda 16 Aprile 1924 il Comm. Antonio Cuppini per sè e per  
la Società da nominare richiedeva a S.E. il Ministro dei LL. PP. la  
concessione della Bonifica delle Valli Meridionali di Comacina secondo  
il progetto di pari data a firma dell'Ing. Silvio Valentini,  
che con voto dell'Ottobre 1924 il Consiglio Superiore dei LL.PP. appro-  
vava e prescriveva per la Bonifica suddetta il progetto allegato alla dom-  
anda del Cuppini, respingendo altro progetto concorrente che contem-  
plava una bonifica parziale;  
che con lettera 13 Dicembre 1924 N° 3043 l'Ing. Capo del Genio Civile di  
Ferrara, a seguito di analoghe istruzioni contenute nella Ministeriale 9  
Dicembre 1924 N° 19492 Div. IX, notificava al Comm. Cuppini il detto pa-  
rere favorevole del Consiglio Superiore dei LL.PP. significando che



il Ministro assegnava un anno di tempo per presentare il progetto esecutivo del primo lotto. - E venivano pertanto avviati gli studi relativi e presi i conseguenti impegni:

che con lettera 28 Marzo 1925 N. 705 L'Ing. Capo del Genio Civile di Ferrara, a seguito di istruzioni ricevute dal Ministero dei LL.PP. con nota 25 Marzo 1925 N° 2595, notificava che S.E. il Ministro aveva ritenuto di dover revocare le disposizioni impartite con la suaccennata lettera 9 Dicembre 1924 per il fatto che la Giunta Provinciale Amministrativa di Ferrara non aveva approvata la deliberazione 9 Dicembre 1924 del Commissario Prefettizio di Comacchio relativa alla vendita delle valli da bonificare; e per la conseguente impossibilità di acquistarle consensualmente;

che con atto 7 Aprile 1925 notificato al Ministero dell'Ufficiale Giudiziario F. Marcucci di Roma a S.E. il Ministro dei LL.PP. il Comm. Cuppini impugnava la legalità della deliberazione contenuta nella succitata nota 25 Marzo 1925 del Ministero dei LL.PP.,

che con successivo atto 20 Agosto 1925 e depositato presso il Notaio Pietro Tartara di Voghera, il Comm. Antonio Cuppini dichiarava che tutto ~~xxx~~ quanto aveva fatto per riguardo alla richiesta concessione della Bonifica delle Valli di Comacchio doveva intendersi fatto per mandato e nell'interesse della Società Veneto Emiliana per Bonifiche e Colonizzazioni anonima con sede in allora in Bologna, che investiva conseguentemente di tutti i relativi diritti, autorizzandola a chiedere presso le competenti autorità governative ed Enti Pubblici il riconoscimento dei diritti ed a compiere tutti gli atti necessari fino a definizione della cosa,

Che successivamente, essendo nel frattempo stato dichiarato il fallimento di Antonio Cuppini, il maggiore azionista della Società, ed in mancanza di ogni ulteriore disposizione del Ministero in merito alla concessione della Bonifica, la suddetta Società veniva posta in liquidazione, nominandosi



liquidatori i Signori Comm. Crocco e Avv. Belluzzi,  
che in prosieguo ~~è~~ i liquidatori, - anche per salvaguardare gli interessi  
di Banche Popolari che avevano finanziato la costituzione della Società -  
hanno preso accordi coi Signori Ing. Comm. Carlo Chierichetti di Milano  
e Eoli Cav. Luigi di Desenzano sul Lago, i quali si sono proposti di ri-  
-rendere il primitivo progetto della Società immettendo in essa nuovo capi-  
tale e dando quella necessaria ~~capacità~~ capacità tecnica richiesta per condurre in  
porto la progettata bonifica;

che mentre queste pratiche si stavano compiendo, la Ditta Saverio Parisi ebbe  
a presentare domanda all'Ufficio del Genio Civile di Ferrara per la concessio-  
ne della Bonifica di una parte delle Valli Meridionali di Comacchio, come da  
relativo avviso pubblicato in data 8 Gennaio 1927 dall'Ing. Capo di detto  
Ufficio del N° 7 anno XLIII del giornale "Il Resto del Carlino" di Bologna  
col quale venivano assegnati tre mesi di tempo per la presentazione di doman-  
de concorrenti,

#### C O N S I D E R A T O

che la domanda 16 Aprile 1924 presentata dal Comm. Antonio Cuppini per sè ~~proprio~~  
e per la Società da nominare (a seguito di mandato della Società Veneto-Emi-  
liana per Bonifiche e Colonizzazioni) fu prescelta dal Consiglio Superiore  
dei LL.PP. per varie considerazioni e fra l'altro " per la maggiore estensio-  
ne della zona bonificanda" con opere "da attuare per gradi" oltrechè per la  
priorità della presentazione e per la completezza dei preliminari studi tecni-  
ci eseguiti";

che lo stesso Consiglio superiore dei LL.PP. suggeriva alcuna modificazioni  
in rapporto specialmente col prosciugamento della Valle Mezzano; concludendo  
che attuando tali modificazioni sarebbe ceduta ogni motivazione alle opposi-  
zioni sollevate avverso la presentata domanda;

che il normale svolgimento dell'istruttoria non doveva essere troncato, come



fu fatto, dal Ministero dei LL.PP. in quanto anzitutto la disponibilità dei terreni da bonificare non è condizione richiesta dalle leggi per la concessione della bonifica; in secondo luogo il voto della Giunta Provinciale Amministrativa relativo alla vendita delle Valli da parte del Comune di Comacchio esprimeva parere del tutto ~~favorevole~~ alla bonifica e solo notava la mancanza di elementi per giudicare sul prezzo offerto,

Che la domanda Parisi, per la bonifica delle Valli più prossime al mare non deve essere presa in esame sia per motivi giuridici riflettenti i diritti tuttora in vita della precedente domanda avanzata per conto della Società Veneto-Emiliana di Bonifiche, sia per motivi tecnici e di generale interesse in quanto che la bonifica parziale non è da attuarsi se non in quanto coordinata in un piano regolatore generale della intera bonifica, così appunto come prevista nel progetto allegato allapredetta domanda le cui opere sono da attuarsi per gradi, sicchè la bonifica delle Valli minori più prossime al mare può bene costituirne i primi lotti in armonia col piano di ulteriore sviluppo delle opere di bonifica, che = pur riavendosi a tempo, migliore = non deve essere reso impossibile e soverchiamente difficoltoso dalla esecuzione di Bonifiche parziali mancanti di preventivo coordinamento;

che qualora sorpassato il motivo addotto dal Ministero per sospendere la pratica relativa alla domanda 16 Aprile 1924, fosse avviata la concessione a domande successive e recenti, ne rimarrebbero ingiustamente sacrificati anche gli interessi degli Istituti di Credito finanziatori della Società Veneto Emiliana per Bonifiche e Colonizzazioni (Banca Popolare Cooperativa di Rovigo, Banca Agricola di Firenze)

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista ed invocata ogni più opportuna disposizione di legge



SI FA FORMALE OPPOSIZIONE

alla domanda della Ditta Saverio Parisi presentata all'Ufficio del Genio Civile di Ferrara diretta ad ottenere la concessione per l'esecuzione delle opere di Bonifica di alcune valli meridionali di Comacchio; e nella non creduta eventualità si ritenesse di non accogliere tale opposizione

SI FA ESPRESSA DOMANDA

a norma, termini, sensi ed effetti tutti degli art. 5 e II del R.D. 29 Novembre 1925 N° 2426 e di ogni altra opportuna disposizione di legge all'uopo espressamente richiamata perchè venga considerata come oggi rappresentata e con diritto di priorità da parte degli odierni richiedenti, la domanda 16 Aprile 1924 diretta a S.E. il Ministro dei LL.PP. coll'allegato progetto a firma dell'Ing. Silvio Valentini e con riserva di dimostrare la capacità tecnica e finanziaria da parte di essi nuovi richiedenti = Fatta salva ed impregiudicata = infine = ogni altra eventuale azione, ragione e diritto.



F E R R A R A

---

I sottoscritti avv. CROCCO ALFREDO ed Avv. BELLUZZI VITTORIO nella loro qualità di liquidatori della Società Veneta Emiliana per Bonifiche e Colonizzazioni, ed il secondo anche quale curatore della fallita Ditta Antonio Cuppini, riferendosi all'avviso della S.V. Illma pubblicato sul N° 7 del giornale "Il Resto del Carlino" del corrente anno (8 Gennaio 1927) relativo a domanda di concessione presentata dalla Ditta Parisi per la Bonifica di alcune Valli Meridionali di Comacchio, premesso che con domanda 16 Aprile 1924 la Ditta Antonio Cuppini (ora Società Veneta Emiliana per Bonifiche e Colonizzazioni) = come risulta dall'atto 20 Agosto 1925 depositato presso il Notaio Pietro Tartara di Voghera richiedeva per sè e per la Società da nominare la concessione delle opere di Bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio in base a progetto a firma Ing. Silvio Valentini; che detto progetto fu approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP.; che successivamente la S.V. Illma comunicava che il Ministero non intendeva di dare la richiesta concessione mancando la possibilità di una consensuale disponibilità delle Valli da bonificare; che peraltro a tutt'oggi non risulta emanato alcun regolare provvedimento di rejezione o di decadenza della detta domanda 16 Aprile 1924; che la domanda della Ditta Parisi non notifica lo stato di fatto esistente circa la disponibilità delle Valli; che con atto che legalmente si notifica a tutti gli effetti si fa opposizione alla detta domanda della Ditta Parisi con riserva di ogni altra azione legale.

Ciò premesso ed in via subordinata (per il caso in cui l'opposizione di cui sopra non ottenesse il riconoscimento dei diritti dei sottoscritti = ripetuti nelle loro sopraccennate qualifiche) colla presente si rinnova doman-



da di concessione per le Valli Meridionali di Comacchio in base allo stesso progetto 16 Aprile 1924 a firma Ing. Silvio Valentini che già trovavasi in possesso di codesta On. Amministrazione e che fu già approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP.

I sottoscritti richiedenti dichiarano di essere disposti ad apportare al detto progetto le modificazioni già suggerite dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nonchè quelle che possano essere stabilite dalla On. Commissione di recente nominata; come pure dichiarano di essere disposti ad attuare per gradi e per ora solo parzialmente la progettata bonifica, ove ciò sia riconosciuto utile e necessario dalle competenti ~~autorità~~ autorità; fanno riserva di dimostrare la rinnovata capacità tecnica e finanziaria e con ~~statale~~ dichiarazione di domicilio dei richiedenti per tutti gli effetti della presente domanda in Reggio Emilia, Corso Garibaldi 12, presso lo Studio dell'Avv. Belluzzi.

Con ogni ossequio:

Addi 6 Aprile 1927



ALL'ON. MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

R O M A

Il sottoscritto in proprio ed in rappresentanza del Gruppo che si propone, con mezzi tecnici e finanziari adeguati, di eseguire la Bonifica di cui alla presente istanza, *rende note* le seguenti circostanze : =

Con atto in data 5 Aprile 1927 notificato all'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ferrara ed a S.E. il Ministro dei Lavori Pubblici, il sottoscritto = in unione ai Sigg. Avv. Alfredo Crocco ed Avv. Vittorio Belluzzi nella loro qualità di liquidatori della "Società Veneto Emiliana per Bonifiche e Colonizzazioni", = rifatta la storia della domanda Cuppini per la concessione della bonifica delle Valli Meridionali, chiedeva in via principale che, ritenuta come ancora in istruttoria la detta domanda Cuppini, si respingesse ogni altra domanda presentata posteriormente; e in via subordinata che si considerasse detta domanda Cuppini come concorrente con quella presentata dalla Ditta Parisi. =

Con atto del successivo giorno 6 aprile 1927 il sottoscritto, sempre in unione ai Sigg. Avv. Crocco e Avv. Belluzzi, nell'intento di non lasciare scadere il termine per l'eventuale concorrenza alla domanda della Ditta Parisi, notificata al Genio Civile di Fer-



rara di concorrere alla concessione della Bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio secondo il progetto 16 Aprile 1924 a firma Ing. Silvio Valentini, che trovasi in possesso di codesta Amministrazione e che fu già approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Con questi due atti il sottoscritto per sé e suoi rappresentanti non dubita, che nella peggiore delle ipotesi, la domanda Cuppini sia da considerarsi concorrente con quella Parisi, avendo ottemperato a tutte le disposizioni di legge, ed a disposizione di cotesto Ministero per integrare ora la domanda stessa con la prova che la notoria capacità tecnica del sottoscritto è suffragata dal necessario concorso della finanza. Se nonchè, avendo avuto notizia che la Commissione nominata da S.E. il Ministro per l'esame del problema ha presentate le sue conclusioni, il sottoscritto si affretta a rinnovare la dichiarazione già fatta al Genio Civile di Ferrara con l'atto 6 Aprile 1927 e cioè di essere disposto a portare <sup>al</sup> progetto dell'Igg. Valentini le modificazioni suggerite dalla Commissione stessa, nonchè quelle indicate dal Consiglio Superiore nel suo parere favorevole già emesso al riguardo. A tal fine il sottoscritto fa istanza per essere messo in grado di conoscere le conclusioni della Com-



missione circa i limiti e le caratteristiche della  
auspicata bonifica delle Valli Meridionali di Comac-  
chio .

Con osservanza

Dev.

Milano li 23 Aprile 1928

Via Cappuccio N.17 .Milano

Telefono 38788



AVVOCATO  
TULLIO GIUMELLI  
MILANO

Milano, 10. Novembre 1927

Via S. Radegonda, 11  
Telefono 89-590

Caro Bonomi ,

" Bonifica di Comacchio "

Come d'accordo, ti accludo copia della diffida fatta al Genio Civile di Ferrara ed al Ministero contro la presentazione del progetto Parisi. - Non mi è stato invece possibile rintracciare la prima diffida fatta dal Cuppini al Ministero quando, con lettera del Ministro in data 25 Marzo 1925 n. 2595, si revocava al Cuppini la concessione fatta il 9 Dicembre 1924 per la compilazione del progetto esecutivo del I° lotto. -

Ho scritto al curatore del fallimento Cuppini ma credo sia difficile rintracciare copia del documento che si trova certamente al Ministero e forse ti è possibile vederlo. -

Ti accludo anche copia della dichiarazione fatta da Cuppini a favore della Società Veneto-Emiliana e del patto di Sindacato fra la Veneto-Emiliana in liquidazione ed il nuovo gruppo ing. Chierichetti e C.

Occorre ora stabilire con il Ministero questi punti :

- 1) riconoscimento dello stato di fatto e di diritto della concessione fatta al Cuppini e per esso alla Società Veneto Emiliana Bonifiche e Colonizzazioni (atto Pietro Tartara di Voghera 20 Agosto 1925): quali pratiche occorre fare per rendere valido detto riconoscimento;
- 2) vedere se, fermo restando il riconoscimento di cui sopra, si può costituire una nuova Società oppure occorre mantenere in vita la Società Veneto Emiliana Bonifiche e Colonizzazioni, nel quale caso si prenderanno i necessari accordi con il curatore del fallimento Cuppini.

Per mio conto sarebbe preferibile fare una nuova Società. -

Per il 18 corr. io sarò ancora a Roma e gradirei veder avviata a soluzione la cosa giacché è la base del nostro futuro lavoro. -

Ti porgo cordiali saluti. *Giumelli*

Allegati. -

*Te ho mandata anche l'atto costitutivo della Società Veneto-Emiliana -*



Caro Bonomi;

Trimpazi del telegramma! —

Vieni da te l'ing. Carlo Chierichet  
 to il quale si trova a Roma  
 e valerà quindi dagli tutte  
 le eventuali notizie di Bonval  
 dus —

La Banca Italo-Britannica  
 non mi ha dato alcuna in  
 spetto per la elettroferriaria<sup>2</sup>  
 e quindi attendo ancora  
 alcuni giorni prima di  
 fare altre ricerche: ti saluto  
 a merito —



Ma Bellatone non ha alcuna  
nozione del credito Torino  
non è guasta: stultich de  
la combinazione sfugga! of.  
si - Venerdì - Bellatone è  
a Roma e mai cercato  
con il telefono al credito Ma  
ritorno ed all' Hotel Michel  
ni -

~~per me~~ Ti mando una  
memoria completa sulla  
questione dell' Onze e per  
la quale gradirei che tu  
vedessi Shingher -

Cordialmente saluti

Yvonne.



18/11 1922

Comm. Ing. Carlo Chierichelli

ven. domattina ore 6

Studio e Abitazione  
Via Cappuccini 12 Tel. 88788

. Milano (108)



Roma 19 Novembre 1927

...e - con al suo -  
Benvenuto e con la sua  
al diffidente aveva avuto la propria  
"Alleanza" di Carlo Giannelli, ancora  
e un'idea non molto lontana da  
Stamanti doveva venire a fare l'ing. Chierichet  
ti, ma non l'ho visto. Chissà non ritornerò nel po-  
mariglio. Ad ogni modo, desidero esporre a te lo  
stato della questione di Comacchio, perché tu ne  
riferisca agli interessati.

...e - con al suo -  
e con la sua lunga colloquio con Cretacchi e  
con Jandolo e le più alte autorità in materia  
di bonifica.  
Svolta la tesi, che la domanda Cuccini sia  
da considerarsi tuttora viva e operante, e come ta-  
le abbia virtù di impedire l'istruttoria di al-  
tre domande che, come quella Parisi, sono state pre-  
sentate molto dopo la discussione del Suprem. Col-  
legio tecnico sulla domanda Cuccini e assicurati  
che la tesi è stata scartata in pieno.  
Il ministero sostiene (confortato da una lun-  
ga prassi e da una costante giurisprudenza) che  
ciascuna facoltà insindacabile dell'amministrazione  
sospenderà, interromperà e revocare gli atti istrut-  
tori iniziati. Trattandosi di una domanda di inizia-  
tiva non del ministero, ma di estranei. Il ministe-  
ro può quindi farla esaminare, ma anche all'ultimo  
momento può dire che desidera procedere ad altri  
lavori e quindi revocare l'istruttoria iniziata.

...e - con al suo -  
però il ministero reputa che la domanda  
Cuccini e la relativa istruttoria siano perite  
e quindi non abbiano efficacia per impedire oggi  
altre domande.  
Infatti subordinata che la domanda Cuccini,  
presentata in termine dalla Soc. Ven. Em. Boni-  
fiche e Colonizzazione, sia da considerarsi come  
occorrente è invece assai fondata, e non può esse-



re - come la prima - facilmente respinto. Senonchè si osserva che nell'atto della domanda la Ditta richiedente deve provare la propria "idoneità tecnica e la propria capacità finanziaria". Ora una società in liquidazione non può offrire questa prova. Né potrebbe offrirla oggi, trasformandosi in altra società, giacchè la Ditta concorrente (cioè la Parise) potrebbe insinuare la aventuriera decisione del Ministero di assumere la irregolarità già manifesta.

Posto tutto questo io ho prospettato una terza soluzione. Come il Ministero ha revocato e messo nel nulla l'istruttoria sulla domanda Cuppini perchè egli non poteva avere la immediata proprietà dei terreni bonificandi, così il Ministero dovrebbe revocare anche l'istruttoria per la domanda Parise (che è nelle medesime condizioni) liberando in tal modo il campo della contrattata bonifica da ogni precedente e da ogni complicazione ingombrante. Quando poi la Commissione Dardaneli - Peglion - Bolla avrà emesso il suo giudizio di massima sui criteri della bonifica, gli aventi diritto concorrenti potranno avanzare le loro nuove domande che si gioveranno certo delle conclusioni della Commissione. In tal caso una nuova Società dovrebbe riprendere lo studio della Cuppini, aggiornare e modificare con tutte le prerogative e prerogative di tecnicità e di capacità finanziaria. Né questo è tutto.

Un elemento per riuscire a vincere le subbiezze del Ministro, che si si assicura poco incline a decidere le bonifiche di Comacchio quando altre bonifiche più urgenti attendono il compimento, sarebbe quello di avere la disponibilità del terreno bonificando. Ora qui la compra delle valli

dal Comune di Comacchio non è via da seguire.

Il Ministero è ormai deciso a dichiarare - in base alla mia legge sulle acque - acque pubbliche quelle della laguna di Comacchio. Con ciò quei terreni, quando saranno asciugati, non saranno affatto del Comune, ma diverranno demaniali, e come tali si potranno acquistare dal Demanio per l'art. 41 della legge sulle bonifiche.

Occorrerà perciò seguire altre vie, e stabilire con convenzione che il concessionario si impegna a prosciugare i terreni che lo Stato a sua volta si impegna a vendere. Insomma occorrerà adottare una procedura nuova che non è quella normale prevista dalla legge.

Ma su ciò desidero riflettere ancora e conferire con l'ing. Pandolfi e con l'ing. Comm. Dardaneli.

Molti e cordiali saluti





Ing. Fernando Pandolfi

V. Antonio Musa 6

Tel. 39-152

Roma, (1) Via S. Maria in Via 38  
Tel. 55-782



## Che soluzione

1° Il Ministero ammette che l'istruttoria sulle domande, <sup>e assicurati</sup> Cuppini <sup>è stata</sup> è annullata, ma è soltanto sospesa. In tal caso la domanda Farini è stata presentata fuori termine, e non può essere ammessa come terza concorrente.

2° O si applica alla domanda Farini lo stesso criterio adottato per quella Cuppini; e, non avendo il Farini la proprietà delle valli, si annulla ogni atto istruttorio; <sup>proporrendosi di ripro-</sup> ~~per la~~ <sup>porre</sup> in avocare la gara sopra campo interamente svincolato da precedenti.

3. O si ~~annulla~~ apre la gara fra la domanda Farini e quella Cuppini; che è rappresentata



dalla Lic. Vetto Esposito  
liquidazione

Oggi vorrebbe sapere  
se detta Liceta deve  
rimanere in vita  
o se è preferibile  
cristallizzare ma Liceta  
muore.



## BONIFICA DELLE VALLI MERIDIONALI DI COMACCHIO

---

Con nota 9 dicembre 1924 n.19492 Div.IX il Ministero dei Lavori Pubblici dava notizia al Sig. Antonio Cuppini che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva espresso parere favorevole alla sua domanda di concessione delle Valli Meridionali di Comacchio, preferendola a quella concorrente dei Signori Adami - Massacurati. Con tale nota ministeriale si assegnava al Sig. Cuppini il termine di un anno per adempiere a determinate prescrizioni.

---

E' da notare che nella domanda Cuppini si prevedeva l'acquisto consensuale delle Valli Meridionali, avendo il Cuppini un compromesso col Comune di Comacchio per il detto acquisto.

Senonchè la Giunta Provinciale amministrativa di Ferrara non ratificava la vendita dei terreni per mancanza di esatti elementi per un giudizio sul prezzo.

Il Cuppini così restava senza l'immediata possibilità di acquistare i terreni da bonificare, ma con la ferma intenzione o di riprendere le trattative intorno al prezzo di acquisto, o di invocare (qualora ottenesse la concessione) il diritto di esproprio.

---

Questo fatto del mancato acquisto, sopravvenuto dopo la nota ministeriale 9 dicembre 1924, che chiudeva la fase della concorrenza, parve al Ministero sufficiente per sospendere il corso della pratica.

E' bensì vero che nessuna disposizione di legge fa obbligo al richiedente la concessione di ottenere prima l'acquisto dei terreni da bonificare, dicendosi anzi nella legge che il concessionario potrà



poi espropriarli (art.38); è bensì vero che nella circolare 18 maggio 1924 n.8744 si esige soltanto che il richiedente "abbia o si proponga di acquistare la proprietà dei terreni" e che, comunque, questa indagine nella possibilità dell'acquisto va fatta prima che si giunga allo esame del Consiglio Superiore; ma il Ministero volle, nel caso in esame, troncare senz'altro la istruttoria in corso.

Con semplice lettera 28 marzo 1925 il Genio Civile di Ferrara comunicava al Cuppini che il Ministro aveva ritenuto di dover revocare le disposizioni impartite con la nota ministeriale 9 dicembre 1924

---

Con atto 7 aprile 1925, notificato regolarmente al Ministero, il Cuppini impugnava la legalità della deliberazione ministeriale considerando gli atti istruttori sospesi ma non affatto messi nel nulla.

---

Chiusa così questa prima fase, l'8 gennaio 1927 il Genio Civile di Ferrara avvertiva che la Ditta Parise aveva presentato domanda per la concessione di bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio, e assegnava tre mesi di tempo per la presentazione delle domande concorrenti.

La Società Veneto Emiliana per Bonifiche e Colonizzazione (che era la Società nel cui interesse il Cuppini aveva chiesta la concessione), presa visione dell'avviso del Genio Civile di Ferrara, notificava, prima dello scadere dei tre mesi, un atto con cui, rifatta la storia dell'istruttoria già iniziata sul progetto Cuppini e considerando detta istruttoria come sospesa e non annullata, si faceva, in via principale, opposizione all'accoglimento della domanda Parise, e in via subordinata si faceva espressa domanda perchè si ritenesse come rappresentata e con diritto di priorità la domanda dei successori Cuppini (Società Veneto Emiliana di Bonifiche e Colonizzazione).



LIBERTÀ

A Sua Eccellenza

il Cav. IVANOE BONOMI

Corso Umberto, I° N° 184 (Palazzo Marignoli)

R O M A

---



AVVOCATO  
TULLIO GIUMELLI  
MILANO

VIA SANTA RADEGONDA, 11



*Atto notabile* 20 agosto 1925

Con la presente privata scrittura, tra l'Avv. Comm. GIUMELLI TULLIO fu Carlo, della Società Veneta e Emiliana Bonifiche e Colonizzazioni con sede in Bologna a ciò espressamente delegato, e il Comm. ANTONIO CUPPINI fu Achille, si fa constare:

Il Comm. Antonio Cuppini dichiara che in conformità a mandato ricevuto dalla Società Veneto Emiliana Bonifiche e Colonizzazioni, egli si è occupato per ottenerne dal Ministero dei LL.PP. la concessione della bonifica delle Valli Meridionali Comacchio.

Infatti, dopo molti studi all'uopo fatti eseguire e pratiche espletate, il Consiglio Superiore dei LL.PP. in sua seduta del 13 Dicembre 1924 dava parere favorevole al progetto di massima presentato consentendo un anno di tempo per la presentazione del progetto definitivo del primo lotto di ettari circa 14.000.

Il Comm. Cuppini stesso fa presente che tale concessione fu da lui richiesta in nome proprio con facoltà di designare persona od ente per l'intestazione della concessione. Ora per dare come di giusto conto dell'esito del mandato che può considerarsi compiuto per una prima fase, il comparso Comm. Antonio Cuppini, mentre dichiara di avere agito per conto della predetta Società nell'ottenere la concessione investe la medesima di tutti i diritti che ne scaturiscono, autorizzandola a chiedere presso le competenti autorità Governative o Enti Pubblici diversi il riconoscimento dei diritti ed a compiere tutti gli atti necessari fino a definizione della cosa.

Agli effetti del registro si dà alla presente un valore di L. 5.000-.

La presente scrittura per accordo delle parti rimane depositata presso il Notaio Pietro Tartara di Voghera, il quale è autorizzato a rilasciarne copie autenticate alle parti.

Voghera, venti agosto millenovecentoventicinque.  
Letto, approvato e sottoscritto.  
All'originale firmato:

Avv. Comm. GIUMELLI TULLIO

Comm. ANTONIO CUPPINI



Premesso che la Società Veneto Emiliana Bonifiche e Colonizzazioni con sede in Milano = con atto 20 Agosto 1925 = Notaio Pietro Tartara di Voghera, ha preso il seguito di quanto aveva fatto il Comm. Antonio Cuppini per riguardo alla richiesta di concessione della bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio; che la Società predetta veniva posta in liquidazione nel Novembre 1926 nominandosi liquidatori i Sigg. Comm. Avv. Alfredo Crocco e Belluzzi avv. Vittorio; che i liquidatori, nell'interesse degli azionisti e dei creditori = Banca Popolare di Rovigo = Banca di Credito Agricolo di Firenze = hanno iniziato pratiche per valorizzare l'opera compiuta ai fini di ottenere la concessione della predetta bonifica; che, in seguito ad intese intercorse fra la Banca Popolare di Rovigo e la Banca di Credito Agricolo di Firenze i Sigg. Comm. Ing. Carlo Chierichetti e Cav. Zoli hanno esaminato il progetto della progettata bonifica e preso atto delle pratiche esperite con il competente Ministero dichiarando di essere disposti a dare la loro collaborazione tecnica e finanziaria e quella di un loro gruppo onde ottenere la concessione della predetta bonifica; che i Sigg. Comm. Chierichetti e Cav. Zoli intendono nel modo più formale rimanere estranei alla Società Veneto Emiliana in liquidazione, limitandosi la loro partecipazione ~~esclusivamente~~ esclusivamente al lavoro riguardante la concessione della bonifica; che in conseguenza degli accordi stabiliti, i Sigg. Avv. Comm. Crocco ed Avv. Belluzzi quali liquidatori della più volte citata Società, in unione ai Sigg. Comm. Chierichetti e Cav. Zoli, hanno fatto opposizione presso il Genio Civile di Ferrara, con atto in data 6 Aprile 1927 alla domanda della Ditta Saverio Parisi diretta ad ottenere la concessione per la esecuzione delle opere di bonifica di alcune Valli Meridionali di Comacchio ed in via sussidiaria hanno chiesto di rappresentare il progetto Ing. Valentini;



TUTTO CIO' PREMESSO

FRA i Sigg. Comm. Avv. Alfredo Crocco ed Avv. Vittorio Belluzzo quali liquidatori della Società Veneto Emiliana Bonifiche e Colonizzazioni, Avv. Tullio Giumelli quale rappresentante della Banca di Credito Agricolo di Firenze, Comm. Ing. Carlo Chierichetti, Cav. Luigi Zoli, si stipula e conviene quanto segue:

- 1) = è costituita fra i predetti signori una Società in partecipazione che prende il nome di "SINDACATO PER LA BONIFICA DI COMACCHIO".  
Il Sindacato si propone lo scopo di prendere in esame gli studi già fatti per la bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio dalla Società Veneto Emiliana con il progetto Valentini e continuare le pratiche verso il Ministero e verso il Comune di Comacchio onde ottenere la concessione del primo lotto di detta Bonifica in conformità del voto espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
- 2) = Nel detto Sindacato le parti conferiscono, per quanto si riferisce alla Società Veneto Emiliana, tutti i progetti, documenti, notizie e quant'altro fu già fatto e predisposto per il progetto della Bonifica delle Valli di Comacchio;  
Per quanto si riferisce ai Sigg. Comm. Chierichetti e Cav. Zoli le somme che saranno necessarie al completamento del progetto ed al conseguimento dello scopo di cui al n. 1;  
Rimane inteso che i due conferimenti avranno uguale valore di guisa che se la somma esposta dai Sigg. Chierichetti e Zoli sarà di L. 200.000-, il conferimento fatto dai liquidatori avrà parimente un valore di lire duecentomila;
- 3) = Il Sindacato avrà la durata di anni due rinnovabili ed avrà sede in Milano presso il Comm. Chierichetti;
- 4) = Il Sindacato sarà amministrato dai Sigg. Avv. Crocco, Belluzzi, Giumelli, Chierichetti e Zoli: il Comm. Chierichetti avrà la presidenza



e rappresentanza del Sindacato;

- 5) = I proventi ottenuti dal Sindacato saranno destinati prima a rimborsare le spese fatte dai Sigg. Chierichetti e Zoli poi a rimborsare per eguale somma la Società Veneto Emiliana, quindi la eventuale differenza sarà divisa in parti uguali.
- 6) = I liquidatori della Società Veneto Emiliana consentono ai Sigg. Chierichetti e Zoli opzione fino al 31 Dicembre 1927 per rilevare tutto ciò che riguarda la Bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio al prezzo complessivo e liberatorio di L. 300.000-.
- I Sigg. Chierichetti e Zoli dichiarano che la loro azione e partecipazione rimane completamente estranea alla Società Veneto Emiliana Bonifiche e Colonizzazioni ed ai precedenti rapporti giuridici e commerciali, intendendosi il loro lavoro e la loro partecipazione limitate alla concessione della Bonifica secondo il progetto Valentini.
- 7) = Qualunque divergenza potesse insorgere fra i Soci in virtù del presente patto di Sindacato, sarà risolta da un Collegio arbitrale di tre membri scelti di comune accordo dalle parti ed in caso di divergenza dal Presidente e Commissario della Camera di Commercio di Milano.



Caro Bonomi,

"Pratica Comacchio"

Rispondo a tua I9 corr.: = prendo atto di quanto mi scrivi e penso che convenga attendere le decisioni del Comitato Peglion-Bullò-Dardanelli. = Sulla base delle loro risposte formulare la nuova domanda di concessione. = Intanto credo che convenga lavorare per ottenere l'acquisto delle Valli già bonificate e dare quindi al gruppo bancario che ci appoggia una prima attività agraria. Credo anche che converrà studiare la opportunità di costituire in veste legale un Sindacato il quale possa fare legalmente tutti gli atti che le circostanze richiedessero. = Mi permetto di unirti il modulo da me predisposto. = Su questo argomento avremo occasione di parlare ai primi del prossimo mese venendo a Roma. =

Ti porgo cordiali saluti.

*Giumelli.*

I allegato. =



Fra i sottoscritti è costituita una Società ai termini degli articoli 169, e seguenti del Codice Civile, la quale prende il nome di "SINDACATO PER LA BONIFICA DI COMACCHIO".

1° ) La Società ai sensi dell'Art. 1706 del Codice Civile ha per scopo la concessione della Bonifica idraulica delle valli Meridionali di Comacchio, l'acquisto dei terreni già idraulicamente bonificati e compilazione dei relativi progetti tecnici e finanziari. \*

Si intendono compresi negli scopi sociali tutti gli atti, accordi con privati ed altre Società ed eventuali partecipazioni ed esercizio di industria che si ritenessero necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

Rimangono conferiti al Sindacato anche gli accordi stabiliti con la liquidazione della Società Veneto Emiliana Bonifiche e Colonizzazioni con sede in Milano.

2° ) La Società ha sede in Milano presso il proprio presidente e sarà durata da oggi fino al 31 Dicembre 1929 e potrà essere prorogata, con il consenso della maggioranza dei Soci, fino al 31 Dicembre 1931;

3° ) Ogni Socio dichiara di partecipare alla Società con le proprie prestazioni personali in conformità delle decisioni del Comitato e con una somma in denaro di L. 5.000- che verrà richiamata per decimi con il preavviso di quindici giorni, per provvedere alla spese sociali secondo le deliberazioni del Comitato di cui in appresso.

4° ) Sono incaricati della Amministrazione sociale i Soci ( tre soci ) i quali nominano fra di loro il Presidente.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale: in sua assenza la firma e la rappresentanza spetta ai due amministratori congiuntamente.

Gli amministratori durano in carica per tutta la durata della Società.

5° ) La responsabilità dei singoli Soci è limitata ai termini dell'Art. 1726 del Codice Civile.



6° ) In caso di morte di uno dei Soci la Società dovrà continuare con i superstiti; all'erede del Socio defunto sarà liquidata quota de cuius in conformità delle risultanze del primo esercizio che sarà chiuso dopo il decesso.

7° ) L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ciascun anno e dovrà essere sottoposto all'approvazione dei Soci entro il mese di Febbraio.

Gli utili e perdite sono divise fra i Soci in parti uguali.

8° ) Allo spirare del tempo per cui la Società fu costituita od anche prima per il compimento dello scopo sociale, la liquidazione della Società sarà fatta dal Presidente; le attività e le passività saranno divise in parti uguali fra i Soci.

9° ) Qualora sorgessero vertenze fra i Soci, le parti si rimettono fin ora al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto di tre membri scelti uno per parte ed il terzo di comune accordo ed in défauto dal Presidente del Tribunale di Milano.

Letto, confermato, sottoscritto:



26. Marzo 1928

MILANO,

VIA S. RADEGONDA, 11 - TEL. 89-590

Caro Bonomi ,

"BONIFICA DI COMACCHIO" := Prendo atto di quanto tu mi dici circa la relazione della Commissione ed ho già avvertito l'ing. Chierichetti di essere a Roma fra il 31 ed il 3 Aprile per prendere le decisioni che saranno necessarie. =

Ma l'ing. Chierichetti non fa che darci il nome quindi occorre che prepariamo noi tutto il materiale necessario.

Quindi, sentito chi tu credi, devi preparare la domanda che noi successori di Cuppini dobbiamo presentare in conformità dei desideri del Ministero.

Nessuno più di te con competenza può preparare questo documento e se ti occorre qualche elemento ti prego richiedermelo.

Quindi venendo a Roma con il Chierichetti si potrebbe presentare al Ministero ufficialmente la cosa. =

Rimango in attesa di tue notizie e ti porgo cordiali saluti.





ING. CARLO CHIERICHETTI  
Via Cappuccio, 17 - MILANO (108)  
TELEFONO, 80-788

Milano, 26 Aprile 1928

Manoscritti Race.

All' On.le Cav. Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

=====

Eccellenza!

Con riferimento all'ultimo colloquio Le unisco la Domanda da trasmettere al Ministero del LL.PP., quale fu concretata con l'Avv. Giumelli, il quale mi disse appunto di averla sottoposta già al di Lei esame.

E' certo <sup>per</sup>che senza un preciso accordo con un forte Gruppo Finanziario le pratiche del nostro Sindacato non hanno altro scopo che quello di prendere posizione .

Coi migliori ossequi mi abbia

dev.

*Carlo Chierichetti*



Spett. MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

I sottoscritti avv. Crocco Alfredo e avv. Belluzzi Vittorio nel la loro qualità di liquidatori della Società Veneto Emiliana per Bonifiche e Colonizzazioni, nonché l'Ing. Carlo Chierichetti in rappresentanza del gruppo finanziario che si propone, con mezzi tecnici e finanziari adeguati, di eseguire la bonifica di cui alla presente istanza, fanno presenti le seguenti circostanze:

Con atto in data 5 aprile 1927, notificato per mezzo di usciere al l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ferrara e a S.E. il Ministero dei Lavori Pubblici, i sottoscritti, rifatta la storia della domanda Cuppini per la concessione della bonifica delle Valli Meridionali, chiedevano in via principale che, ritenuta come ancora in istruttoria la detta domanda Cuppini, si respingesse ogni altra domanda presentata posteriormente; e in via subordinata che si considerasse detta domanda Cuppini come concorrente con quella presentata dalla Ditta Parisi.

Con atto del successivo giorno 6 aprile 1927 i sottoscritti, nell'intento di non lasciare scadere il termine per l'eventuale concorrenza alla domanda della Ditta Parisi; notificavano al Genio Civile di Ferrara di concorrere alla concessione della Bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio secondo il progetto 16 aprile 1924~~xx~~ firma Silvio Valentini che trovasi in possesso di codesta Amministrazione e che fu già approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Con questi due atti i sottoscritti non dubitano che, nella peggiore delle ipotesi, la domanda Cuppini sia da considerarsi concorrente con quella Parisi, avendo essi ottemperato a tutte le disposizioni di legge, e



integrando ora la domanda stessa con la prova che la notoria capacità tecnica dell'ing. Chierichetti è suffragata dal necessario concorso della finanza.

Senonchè, i sottoscritti, avendo avuto notizia che la Commissione nominata da S.E. il Ministro per l'esame del problema ha presentate le sue conclusioni, si affrettano a rinnovare la dichiarazione già fatta al Genio Civile di Ferrara con l'atto 6 aprile 1927 e cioè di essere disposti di portare al progetto dell'ing. Valentini le modificazioni suggerite dalla Commissione stessa nonchè quelle già indicate dal Consiglio Superiore nel suo parere favorevole già emesso al riguardo. A tal fine i sottoscritti fanno istanza per essere messi in grado di conoscere le conclusioni della Commissione circa i limiti e le caratteristiche della auspicata bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio.

Con osservanza



Spett. MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

I sottoscritti avv. Crocco Alfredo e avv. Belluzzi Vittorio nel la loro qualità di liquidatori della Società Veneto Emiliana per Bonifiche e Colonizzazioni, nonché l'Ing. Carlo Chierichetti in rappresentanza del gruppo finanziario che si propone, con mezzi tecnici e finanziari adeguati, di eseguire la bonifica di cui alla presente istanza, fanno presenti le seguenti circostanze:

Con atto in data 5 aprile 1927, notificato per mezzo di usciere al l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ferrara e a S.E. il Ministero dei Lavori Pubblici, i sottoscritti, rifatta la storia della domanda Cuppini per la concessione della bonifica delle Valli Meridionali, chiedevano in via principale che, ritenuta come ancora in istruttoria la detta domanda Cuppini, si respingesse ogni altra domanda presentata posteriormente; e in via subordinata che si considerasse detta domanda Cuppini come concorrente con quella presentata dalla Ditta Parisi.

Con atto del successivo giorno 6 aprile 1927 i sottoscritti, nell'intento di non lasciare scadere il termine per l'eventuale concorrenza alla domanda della Ditta Parisi; notificavano al Genio Civile di Ferrara di concorrere alla concessione della Bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio secondo il progetto 16 aprile 1924~~xx~~ firma Silvio Valentini che trovasi in possesso di codesta Amministrazione e che fu già approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Con questi due atti i sottoscritti non dubitano che, nella peggiore delle ipotesi, la domanda Cuppini sia da considerarsi concorrente con quella Parisi, avendo essi ottemperato a tutte le disposizioni di legge, e



integrando ora la domanda stessa con la prova che la notoria capacità tecnica dell'ing. Chierichetti è suffragata dal necessario concorso della finanza.

Senonchè, i sottoscritti, avendo avuto notizia che la Commissione nominata da S.E. il Ministro per l'esame del problema ha presentate le sue conclusioni, si affrettano a rinnovare la dichiarazione già fatta al Genio Civile di Ferrara con l'atto 6 aprile 1927 e cioè di essere disposti di portare al progetto dell'ing. Valentini le modificazioni suggerite dalla Commissione stessa nonchè quelle già indicate dal Consiglio Superiore nel suo parere favorevole già emesso al riguardo. A tal fine i sottoscritti fanno istanza per essere messi in grado di conoscere le conclusioni della Commissione circa i limiti e le caratteristiche della auspicata bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio.

Con osservanza



Con nota 9 dicembre 1924 n.19492 Div.IX il Ministero dei Lavori Pubblici dava notizia al Sig. Antonio Cuppini che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva espresso parere favorevole alla sua domanda di concessione delle Valli Meridionali di Comacchio, preferendola a quella concorrente dei Signori Adami - Massacurati. Con tale nota ministeriale si assegnava al Sig. Cuppini il termine di un anno per adempiere a determinate prescrizioni.

---

E' da notare che nella domanda Cuppini si prevedeva l'acquisto consensuale delle Valli Meridionali, avendo il Cuppini un compromesso col Comune di Comacchio per il detto acquisto.

Senonchè la Giunta Provinciale amministrativa di Ferrara non ratificava la vendita dei terreni per mancanza di esatti elementi per un giudizio sul prezzo.

Il Cuppini così restava senza l'immediata possibilità di acquistare i terreni da bonificare, ma con la ferma intenzione o di riprendere le trattative intorno al prezzo di acquisto, o di invocare (qualora ottenesse la concessione) il diritto di esproprio.

---

Questo fatto del mancato acquisto, sopravvenuto dopo la nota ministeriale 9 dicembre 1924, che chiudeva la fase della concorrenza, parve al Ministero sufficiente per sospendere il corso della pratica.

E' bensì vero che nessuna disposizione di legge fa obbligo al richiedente la concessione di ottenere prima l'acquisto dei terreni da bonificare, dicendosi anzi nella legge che il concessionario potrà



poi espropriarli (art.38); è bensì vero che nella circolare 18 maggio 1924 n.8744 si esige soltanto che il richiedente "abbia o si propenga di acquistare la proprietà dei terreni" e che, comunque, questa indagine nella possibilità dell'acquisto va fatta prima che si giunga all'esame del Consiglio Superiore; ma il Ministero volle, nel caso in esame, troncare senz'altro la istruttoria in corso.

Con semplice lettera 28 marzo 1925 il Genio Civile di Ferrara comunicava al Cuppini che il Ministro aveva ritenuto di dover revocare le disposizioni impartite con la nota ministeriale 9 dicembre 1924.

---

Con atto 7 aprile 1925 notificato regolarmente al Ministero, il Cuppini impugnava la legalità della deliberazione ministeriale considerando gli atti istruttori sospesi ma non affatto messi nel nulla.

---

Chiusa così questa prima fase, l'8 gennaio 1927 il Genio Civile di Ferrara avvertiva che la Ditta Parise aveva presentato domanda per la concessione di bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio, e assegnava tre mesi di tempo per la presentazione delle domande concorrenti.

La Società Veneto Emiliana per Bonifiche e Colonizzazione (che era la Società nel cui interesse il Cuppini aveva chiesta la concessione) presa visione dell'avviso del Genio Civile di Ferrara, notificava, prima dello scadere dei tre mesi, un atto con cui, rifatta la storia dell'istruttoria già iniziata sul progetto Cuppini e considerando detta istruttoria come sospesa e non annullata, si faceva, in via principale, opposizione all'accoglimento della domanda Parise, e in via subordinata si faceva espressa domanda perchè si ritenesse come rappresentata e con diritto di priorità la domanda dei successori Cuppini (Società Veneto Emiliana di Bonifiche e Colonizzazione).



Nell'Ottobre 1923 fu costituita in Bologna la Società Veneto Emiliana di Bonifiche e Colonizzazioni, la quale si proponeva l'acquisto dei terreni e la Bonifica Idraulica ed agraria della Valli Meridionali di Comacchio. Alla iniziativa partecipava il Direttore dell'Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie Comm. Friederichen ed il Direttore della Banca Popolare di Rovigo Cav. Brunetti i quali dovevano poi organizzare il piano finanziario della grandiosa impresa.

Infatti la Società con un capitale iniziale di L. 300.000- elevato poi a L. 1.000.000- provvide:

- a) alla compilazione di un progetto di massima della Bonifica da richiedere progetto ~~eseguito~~ fatto da un Collegio di ingegneri diretto dall'Ing. Dardanelli allora Direttore delle Bonifiche dell'Opera Nazionale dei Combattenti;
- b) alla presentazione del progetto a firma Ing. Silvio Valentini al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il quale diede voto favorevole con sua deliberazione del 9 Dicembre 1924;
- c) alle trattative con il Comune di Comacchio per l'acquisto delle Valli da Bonificare come da compromesso presentato alla Giunta Provinciale Amministrativa.

Per concretare il programma così delineato la Società doveva portare il proprio capitale a L. 7.500.000- per salire poi a venti milioni onde eseguire la Bonifica Idraulica del primo lotto di 12/mila ettari.

Quando questo programma sembrava ormai giunto a compimento, l'iniziativa veniva arrestata dai seguenti fatti;

- a) la Giunta Provinciale Amministrativa di Ferrara respingeva il compromesso di acquisto delle Valli;
- b) il Ministro dei LL.PP. con sua lettera del 28 Marzo 1925 sospende la compilazione del progetto esecutivo;



Per intendere i provvedimenti sopra indicati sarà bene ricordare che il maggiore azionista e Presidente della Società era un certo Signor Antonio Cuppini di Reggio Emilia il quale, in seguito anche alle ottime informazioni ricevute sul suo conto, si era assunto l'incarico di fare tutti gli atti in proprio nome nell'intesa che dovevano poi essere riconosciuti come fatti per la Società: quindi tanto la domanda di concessione quanto il compromesso di acquisto delle Valli erano state trattate e firmate dal Cuppini il quale poi con atto notarile del 20 Agosto 1925 Notaio Pietro Tartara di Voghera, dichiarava che tutto quanto era stato fatto doveva intendersi compiuto per conto della Società Veneto Emiliana.

Intanto i due provvedimenti presi in odio molto probabilmente alla persona del Cuppini, il quale aveva fatto apparire la Società come <sup>una</sup> accolta di rapaci speculatori, fermava l'iniziativa la quale poi rimaneva paralizzata ancora più dal fallimento del Cuppini stesso avvenuto nell'Ottobre 1925.

Con il fallimento del Cuppini la Società Veneto Emiliana cambiò Consiglio di Amministrazione giacchè entrarono esponenti prima della Cassa di Risparmio di Voghera e poi della Cassa di Risparmio di Milano nella loro veste di creditori del Cuppini.

Questo Consiglio, assunte sommarie informazioni al Ministero ed avendo avuto notizia che il Ministero stesso considerava il Cuppini decaduto da qualsiasi diritto, poneva senz'altro la liquidazione la Società onde seppellire per sempre l'iniziativa.

Furono nominati liquidatori l'Avv. Crocco di Rovigo per la Banca Popolare di Rovigo, ora Cassa di Risparmio, e l'avv. Belluzzi curatore del fallimento Cuppini.

Fu a questo punto che una nota impresa di Roma - La Ditta Saverio Parisi - presentò al Ministero dei LL.PP. una domanda di concessione della Bonifica identica a quella della Società Veneto Emiliana nella speranza di avere il campo libero ed indisturbato ed ottenere quindi la concessione



tanto più che il progetto Parisi fu compilato dall'ing. Marchi del Genio Civile, ora a riposo, il quale fu il relatore al Ministero della domanda Cuppini.

Di fronte alla domanda della Ditta Parisi, i vecchi azionisti della Società Veneto Emiliana, Comm. Friederichsen, rag. Brunetti e le Banche creditrici si interessarono della cosa onde non perdere tutto il frutto del lavoro fatto per il quale si era speso circa un milione.

Fu allora costituito un nuovo gruppo formato dal Comm. Ing. Carlo Chierichetti di Milano e Cav. Enrico Zolli di Desenzano in unione ai liquidatori della Società Veneto Emiliana per provvedere:

- a) = alla opposizione legale alla domanda della Ditta Saverio Parisi;
- b) = alla ripresa della compilazione del progetto esecutivo del primo lotto;
- c) = alle pratiche con il Comune di Comacchio per l'acquisto delle Valli da bonificare limitatamente ai 12/mila ettari del primo lotto;
- d) = allo studio del piano finanziario.

Il nuovo gruppo ha preso il nome di "SINDACATO PER LA BONIFICA DI COMACCHIO": è presieduto dall'Ing. Chierichetti ed ha sede in Milano.



" PRO - MEMORIA per la questione di COMACCHIO "

Il problema delle Valli Meridionali di Comacchio si inquadra, secondo le ultime informazioni date dalle Autorità di Ferrara, in tre ordini di provvedimenti :=

- 1°) = assunzione della azienda della pesca per una rilevante parte delle Valli Meridionali allo scopo di esercitare tale industria con criteri razionali e redditivi ;
- 2°) = assunzione, sia mediante acquisto, sia mediante contratto enfiteutico, delle Valli già idraulicamente bonificate ed esecuzione della bonifica agraria mediante appoderamento dei terreni ;
- 3°) = concessione di un lotto di circa 12/mila ettari per compirvi la bonifica idraulica e la bonifica agraria .=

I tre problemi enunciati rappresentano in cifre il seguente importo di capitali : =

- 1°) = per la sistemazione della azienda peschereccia si calcola un preventivo di sette milioni per i quali il Comune assicura il contributo dello Stato e della Provincia come per la esecuzione di bonifiche di prima categoria quindi, tolto il contributo dei sette decimi, rimane a carico dei concessionari la somma di L.2.100.000.= oltre L.1.000.000.= per capitale circolante o di esercizio ;
- 2°) = per la bonifica agraria degli 8000 ettari già bonificati idraulicamente si calcola una spesa di L.3000.=, quindi complessivamente L.24.000.000.= da erogarsi in un quinquennio in base ad un piano organico di appoderamento ;
- 3°) = per la bonifica idraulica ed agraria dei 12/mila ettari indicati, si calcola un fabbisogno di circa 50 milioni.=



Anche per questa bonifica di I<sup>a</sup> categoria il contributo dello Stato, del Comune e della Provincia rappresenterà almeno i sette decimi dell'importo della bonifica agraria. (salvo il contributo integratore).=

Per condurre a compimento una iniziativa così complessa occorre dunque :

- a) = una azienda per l'esercizio della pesca ;
- b) = una azienda per la conduzione agraria ;
- c) = una azienda per la esecuzione dei lavori di bonifica.=

Tutte queste aziende debbono avere capitali propri ed esercizi separati e distinti.=

Da quanto sommarientemente esposto abbiamo quindi un fabbisogno

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| per la pesca di .....              | L. 8.000.000.= |
| per la conduzione agraria di ..... | " 24.000.000.= |
| per la bonifica di .....           | " 50.000.000.= |

---

L. 82.000.000.=

QUALI GARANZIE POSSONO AVERE I CAPITALI COSÌ IMPIEGATI ;=

- 1°) = per quanto riguarda la pesca, i sette decimi della bonifica essendo pagati dallo Stato, l'alea si riduce al capitale di esercizio ed ai residui tre decimi := per eliminare quest'alea sarà opportuno pagare il canone al Comune in natura ed in ragione della produzione peschereccia, calcolando sia l'ammortamento dei tre decimi sia il gravame degli interessi.=

L'operazione potrebbe farsi con la cessione dei contributi dello Stato e con la garanzia del prodotto.=

Questa prima operazione dovrebbe essere estinta in dieci anni.=

- 2°) = L'appoderamento degli ottomila ettari già bonificati idraulicamente sarà fatto in base ad un organico piano di bonifica agraria valendosi delle agevolazioni finanziarie consentite dalle disposizioni vi-



genti di legge e quindi rivendendo i singoli appezzamenti con l'accanto dei mutui di favore..=

Il calcolo di L.3000.= di spesa per ettaro é molto largo dato che in un primo periodo non é possibile pensare a piccole unità colturali.

3°)= Per la concessione dei 12/mila ettari di bonifica idraulica, non si tratta che riprendere il progetto della SOCIETA' VENETO EMILIANA BONIFICHE E COLONIZZAZIONI, ottenere la concessione del primo lotto ed eseguire la bonifica idraulica := il lavoro é garantito per sette decimi dallo Stato e per i tre decimi dal Comune proprietario dei terreni il quale é obbligato al pagamento in 50 annualità con iscrizione del canone nei ruoli dell'imposta e conseguenti privilegi..=

Eseguita la bonifica idraulica si dovrà poi provvedere all'approderamento come é detto a n°2..=

#### TRATTATIVE INIZIALI

Con questo programma sarebbe però opportuno presentare al Comune di Comacchio un gruppo che assumendosi nei suoi confronti il compimento del piano regolatore generale, avesse poi la facoltà di cedere ad altri la esecuzione delle singole opere.

Così posto il problema, si propone di costituire un Sindacato di fatto o Comitato promotore il quale, raccolto un modesto capitale per studiare in forma concreta i diversi problemi, dovrebbe trovare nel proprio seno già in parte gli elementi atti a condurre a compimento le iniziative sopra espresse.

Si calcola che questo capitale debba essere di L.300.000.=



DOI: 10.1002/for

PROGETTO DI MACCHINA PER IL TRAPIANTO

## PLANIMETRIA GENERALE

\* Curve in line.

**LEGENDA**

MARE ADRIATICO















ISTITUTO FEDERALE

PER

RISORGIMENTO

Banca d'Adriano

Cooperazione

Bonifica delle  
Valli Meridionali  
di Comacchio

U







PROGRAMMA TECNICO ECONOMICO  
PER LA BONIFICA DELLE VALLI DI COMACCHIO  
°°°88888888888888888888°°°

Le Valli di Comacchio comprendevano fino a qualche tempo fa una distesa lagunare di circa 600 Kmq. fra il Po di Volano, il Po di Primaro (Reno) e le dune litoranee.

Nel 1870 si iniziò nella parte più interna a Nord-Ovest, l'attuazione della Bonifica delle Valli Gallare e Volta e solo recentemente fu compiuta la bonifica delle Valli Trebba e Ponti.

E così del Bacino Settentrionale (come denominasi la estensione a Nord della strada provinciale Ferrara-Comacchio per distinguerla dal Bacino Meridionale a Sud della detta strada) più non rimangono oggi a laguna che le Valli Isola, Basse e Private per circa ettari 5000.

Mentre il Genio Civile di Ferrara sta studiando il progetto per la Bonifica di quest'ultima parte di laguna del Bacino Settentrionale, la Società Veneta-Emiliana di Bonifiche e Colonizzazioni ha studiato l'attuazione della Bonifica del Bacino Meridionale delle Valli di Comacchio per la sua totale estensione di ettari 36241, delimitata a Nord dalla provinciale suddetta, a oriente dalle Dune litoranee, a sud dal Po di Primaro (Reno) e dalla bonifica di Argenta e Filo, a occidente dalle bonifiche del Secondo Circondario S. Giorgio (v. corografia allegata).

Il proposito di bonificare l'estensione valliva in oggetto fu sviluppato ancora nel passato fino dal 1876, in un progetto dell'Ing. MERIGHI, prima, e dell'Ing. CHIZZOLINI dopo, e le delibere Consiglieri di Comacchio in quel tempo stanno a dimostrare con quanto entusiasmo la popolazione accoglieva l'attuazione della grande opera: ma sia per quella naturale diffidenza che sempre incontrano all'inizio le idee troppo ardite, anche nei corpi tecnici superiori, sia per mancanza di mezzi, sia per deficienza di favorevoli provvidenze governative, i grandiosi progetti rimasero allo stato potenziale. Più tardi nuovi studi furono



sviluppati per la bonifica del Bacino Settentrionale, e, modificati in seguito, furono attuati o sono in corso di attuazione, come si è sopra accennato.

-----0-----

#### COSTITUZIONE E CARATTERISTICHE DEI TERRENI

L'accertamento sulla costituzione dei terreni bonificandi fu assicurato con numerosi assaggi e relative analisi fisico-chimiche sotto la direzione dell'On. Comm. Prof. POGGI e di altri valorosi tecnici agrari; questi concordarono nell'affermare essere il complesso dei terreni in esame uno dei migliori che si possono trovare nel basso Ferrarese, e pertanto qui riportiamo integralmente le constatazioni sui principali requisiti:

FRESCHEZZA = Potere di imbibizione delle sostanze organiche che vi si trovano in gran copia - poca densità, sicchè le lavorazioni si renderanno meno costose e più rapide - notevole profondità dello strato superficiale - ricchezza di sostanze vegetali in avanzato grado di decomposizione, ciò che costituirà una riserva di composti azotati, potassici e fosforici assimilabili. Infine anche per confronti istituiti con i terreni delle bonifiche limitrofe e di Codigoro, analogamente costituiti, si può con certezza affermare che per parecchi anni, senza alcuna concimazione e con spese relativamente lievi di lavori, esulata la salsedine dallo strato superficiale per 30 o 40 cm. con le provvidenze che segnaleremo in appresso, questi terreni seguiranno a produrre da quaranta a quarantacinque quintali di frumento per ettaro, considerando questo prodotto come elemento di confronto per stabilire il reddito.

=====

#### COSTITUZIONE DEL SINDACATO STUDI

oooooooooooooooooooooooooooo

Accertati questi fatti fondamentali e presa in esame la possibilità di accordi con il Comune di Comacchio per la cessione eventuale di tutta l'estensione valliva, non poteva esservi dubbio sulla convenienza economica della bonifica totale delle Valli, anche se il problema si presentava poderoso sotto tutti gli aspetti economico, sociale e politico.



E poichè favorevoli disposizioni governative facilitavano l'impiego di capitali nelle bonifiche, raccogliendo i numerosi elementi e le ricerche effettuate, si costituì in Bologna, con capitali veneti ed emiliani, un sindacato sotto la denominazione Società Veneta-Emiliana di Bonifiche e Colonizzazioni, con lo scopo di preparare uno studio completo di massima, per richiedere al governo la domanda di concessione per l'esecuzione della bonifica idraulica ed agraria di tutto il Bacino Meridionale delle Valli di Comacchio, e per continuare e sviluppare le allacciate trattative con gli Enti interessati e con il Comune di Comacchio, proprietario delle Valli.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

#### PROGRAMMA SVOLTO DALLA SOCIETA'

Completate le ricerche agrarie e ottenuti da competenti agrari favorevoli consigli, furono iniziati nei primi del 1923 da uno speciale Ufficio Tecnico istituito presso la Sede della Società, i rilievi topografici e altimetrici di tutta l'estensione valliva. Verso la fine dello stesso anno con la scorta del copioso materiale raccolto e delle numerose terebrazioni eseguite nel sottosuolo, fu preparato un piano quotato completo di tutto il territorio, e un Collegio di tecnici specializzati nelle Bonifiche con a capo l'Ing. DARDANELLI (Direttore Generale dell'Opera Nazionale Combattenti che eseguisce numerose bonifiche in tutta Italia) poté sviluppare uno studio concreto del progetto di bonifica. In questo stesso tempo furono proseguite le trattative per l'acquisto delle Valli, prendendo direttamente contatto con le principali personalità di Comacchio e, anche allo scopo di assicurare una continuità di contatto con la popolazione, fu vantaggiosamente acquistata l'antico stabilimento vallivo, ex Cornia, e fu istituito un ufficio a Comacchio.

Le trattative con il Municipio, sviluppate fra numerose peripezie e opposizioni, specie da parte di pochi, ma combattivi, che ritenevano doversi conservare a pesca il patrimonio vallivo, furono continuamente vigilate presso la popolazione e la fermezza e serietà di propositi, convinse ben presto i comacchiesi che l'opera nostra



avrebbe assicurato la redenzione dell'intera popolazione da uno stato secolare di depressione morale ed economica.

Mentre si perveniva a risultati concreti per un accordo favorevole ad entrambi, sia per il Municipio che per la Società, furono completati i progetti di massima e il 16 Aprile 1924, fu avanzata la domanda di concessione corredata dal progetto i cui dati sommari corrispondono alla descrizione in appresso.

#### PROGETTO DI MASSIMA

Antichi progetti di larga indicazione avevano previsto la possibilità che a mezzo delle torbide del Reno si potesse risolvere il problema della bonifica delle Valli. Senza enunciare qui le ragioni di indole tecnica ed economica (dettagliatamente esposte nella relazione allegata alla domanda di concessione, alla quale rimandiamo per maggiori delucidazioni) per le quali furono scartati questi sistemi, affermiamo subito che, soggiacendo l'intero comprensorio da bonificare al Comune marino, si è dovuto ricorrere totalmente al sistema di esaurimento meccanico. Il concetto generale informatore per la risoluzione del problema imposto dalla bonifica idraulica, fu subordinato particolarmente alle condizioni altimetriche e planimetriche della zona bonificanda, e a quelle delle bonifiche circostanti, e per conseguenza si sono classificate le acque da espellere in alte e basse : "Acque Alte" quelle provenienti dagli scoli dei terreni attigui già bonificati e versanti in Valle Mezzano (circa 69000 ettari,); "Acque Basse" quelle proprie del comprensorio da bonificare. Per le prime, il progetto di massima prevede un grande canale "allacciante Acque Alte", che convoglia queste alla centrale idrovora di sollevamento (v. planimetria allegata).

Per le acque basse si è suddiviso il comprensorio in due Sotto-Bacini : "Nord" e "Sud", autonomi, secondo la linea stabilita dall'allacciante Acque Alte, rispettivamente di ettari 18898 e ettari 17343 .- Sarà in seguito inclusa nel comprensorio una estensione di circa ettari 3000, attualmente nel progetto conservata come Bacino di espansione, appena che sarà concordato con il Secondo Circondario S. Giorgio adiacente, un sistema di smaltimento delle acque che sia in relazione agli accertamenti che già da



qualche tempo si stanno facendo sulle variazioni dei livelli delle Valli da parte della Sezione Idrografica del Genio Civile. In questo caso l'intero comprensorio bonificato avrà un'estensione di circa ettari 40000.-

La canalizzazione di detti Sottobacini di acque basse è costituita per ognuno di essi da un collettore nel quale versa un sistema di Fosse Primarie con i relativi colatori.

Tutta la canalizzazione è predisposta in modo che siano possibili i trasporti interni per via d'acqua, anche per uso agricolo, mentre attraverso l'allacciante delle Acque Alte, sarà possibile la grande navigazione da Portomaggiore (in comunicazione diretta ferroviaria con Bologna) al mare.

LE CENTRALI IDROVORE DI SOLLEVAMENTO, a struttura in cemento armato poggianti su zatteroni palificati della stessa natura, sono state stabilite: per le Acque Alte e per le Acque Basse del Sottobacino Nord a Caldirolo, per le Acque Basse del Sottobacino Sud a Bellocchio.

Le acque sollevate nella prima Centrale di Caldirolo, sono convogliate a mare, in un canale di scarico immettente nel Canale di Porto Garibaldi; le Acque Basse sollevate nella Centrale di Bellocchio, sono scaricate al mare per lo stesso Canale di Bellocchio, convenientemente sistemato.

PORTATE ALLE VASCHE D'ARRIVO DELLE IDROVORE,  
PREVALENZA NECESSARIA AD ESSE,

-----0-----

I coefficienti udometrici, risultanti dallo studio diretto dei dati meteorologici della Regione, confrontati con i dati forniti negli studi fatti nelle Bonifiche di Codigoro ed altre adiacenti, hanno permesso di stabilire per le piene le seguenti portate al secondo alle Vasche di arrivo delle idrovore:

|                                  |    |        |
|----------------------------------|----|--------|
| Acque Alte .....                 | mc | 60.-   |
| Acque Basse sottobacino Nord.... | "  | 25,500 |
| " " " Sud.....                   | "  | 24.-   |



Le prevalenze furono stabilite come in appresso tenendo conto dei seguenti elementi: il franco agrario fissato da m. 0,60 a 0,30 per i terreni più depressi rispetto alle massime piene. La quota di scarico degli scoli esistenti (Acque Alte) nelle Valli, stabilita considerando il livello delle Valli di m. 0,50 superiore al Comune marino di Porto Levante. La quota di massima profondità dei due Sottobacini Acque Basse, rispettivamente riscontrata m. 1,80 sotto il C.M. per quello Nord, m. 1,50 sotto il C.M. per quello Sud. La cadente dei canali.- Il definitivo probabile costipamento dei terreni dopo 20 anni (m. 1,30 per Sottobacino Nord, m. 1,00 per Sottobacino Sud) .-

Ne conseguono le seguenti cifre per le prevalenze:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Acque Alte .....                  | { normale m. 0,82 |
|                                   | { massima " 1,32  |
| Acque Basse Sottobacino Nord..... | { normale m. 4,54 |
|                                   | { massima " 5,04  |
| " " " Sud.....                    | { normale m. 3,52 |
|                                   | { massima " 4,02  |

Nell'eventualità di un ulteriore forte costipamento possibile per le esperienze riscontrate nei terreni della Bonifica di Codigoro, le idrovore di Caldirolo dovranno poter lavorare fino a m. 6,24 e quelle di Bellocchio fino a m. 5,02 di prevalenza.

La potenza totale (circa 10.000 HP effettivi) occorrente per il funzionamento delle idrovore verrà fornita da apposita centrale termo-elettrica da installarsi a Caldirolo o a Comacchio, costituita da gruppi turbo-alternatori e da gruppi Diesel-alternatori.

#### V I A B I L I T A'

Un sistema di strade massicciate, da stabilirsi in gran parte sugli argini dei canali, collegherà Comacchio coi centri più importanti della zona circostante alle Valli; da queste si dirameranno strade non massicciate distribuite sulle linee di dispiuvio dell'intero comprensorio.



### DERIVAZIONE DEL PO

Per procedere in un primo tempo al dissalamento dei terreni prosciugati con l'attuazione della bonifica idraulica e in seguito all'irrigazione necessaria allo sviluppo agrario, è stata progettata una derivazione di acqua dal Po a Pontelagoscuro per una portata di mc. 30 a 32 al minuto secondo, corrispondente a circa un litro per ettaro. Allo scopo sono utilizzati mediante opportuni provvedimenti : il Canale Boicelli, Po di Volano fino a Migliarino, nuovo canale di 3 Km., Fossa Terravalle. La derivazione sarà sussidiata da un impianto meccanico di sollevamento che funzionerà nell'eventualità di eccezionale magra del Po; opportune chiaviche convenientemente distribuite completeranno il sistema di immissione di acque dolci nel territorio bonificato.

### BONIFICA AGRARIA

La coltura dovrà seguire vari stadi preparatori per raggiungere un ritmo intensivo, che sarà permesso solo quando le grandi unità di coltivazione saranno state suddivise in modo da permettere una migliore direzione tecnica ed amministrativa, e minori spese di impianti e conduzione.

In un primo tempo le coltivazioni saranno costituite da pascoli e fieni, e i fabbricati saranno riuniti col sistema delle "corsi centrali" destinate alla coltivazione della prima unità culturale stabilita di ettari 300 compresa fra due Fosse Primarie e due colatori. Le corti centrali saranno costituite da una casa per l'agricoltore affittuario, una casa per le famiglie coloniche, una casa per gli obbligati, una stalla per 50 capi di bestiame, una tettoia per attrezzi, magazzino e soprastante fienile, porcili, e pollai.

Queste costruzioni saranno ubicate nell'incrocio della linea di dispiuvio fra due colatori successivi con la Fossa Primaria e la strada parallela relativa.

In un successivo stadio questa prima unità culturale sarà suddivisa in sei appezzamenti di 50 ettari ciascuno e sarà costruita in ognuno una casa colonica, divenendo



la corte centrale il grande magazzino di raccolta di tutti i prodotti dei sei nuovi poderi.

Nel primo stadio di coltivazioni presso le corti centrali sarà pure provveduto alla perforazione di pozzi, alla costruzione di acquedotti con derivazioni relative per provvedere all'alimentazione idrica della regione. Inoltre sarà predisposta una conduttura per distribuzione di energia elettrica a scopo di illuminazione e forza per uso agricolo.

#### PIANO DI ESECUZIONE DELLA BONIFICA

Il programma di svolgimento dei lavori è stato disposto in modo da danneggiare il meno possibile in un primo tempo l'attuale industria della pesca, ed a trasformare gradualmente l'economia comacchiese nel nuovo regime di vita prevalentemente agricolo, e così i lavori si eseguiranno in cinque lotti successivi. Il primo lotto di ettari 12000 comprende l'attuazione della bonifica idraulica e agraria della maggiore parte del Sottobacino Sud e specialmente delle Valli Vacca, Fossadiporto e minori, e si dovrà sviluppare in un periodo di anni due. Seguiranno gli altri lotti che saranno eseguiti successivamente fino al completamento di tutta la bonifica in un periodo che si prevede complessivamente di anni 10.-

#### COSTO DELLE OPERE

oooooooooooooooooooooooooooo

La spesa totale della Bonifica idraulica è stata preventivata in 150 milioni di lire, compreso il 20% per studi di progetti, direzione lavori e spese generali, percentuale che si ritiene ammissibile da parte dello Stato a norma dell'art. 27 Legge T.U. 30 Dicembre 1923.- La spesa complessiva di bonifica idraulica così stabilita corrisponde a L. 4000 per ettaro.

Per la prima trasformazione agraria e successiva alla Bonifica idraulica, nel primo stadio come sopra accennato con corti centrali ogni 300 ettari e in istato di efficienza si è prevista una spesa di L. 75.000.000.= corrispondente a L. 2.000.= per ettaro di cui L. 1.400.= per fabbricati; L. 233.= per strade, fossi e scoline; L. 150.= per acqua potabile; L. 217.= per linee elettriche e picco-



le sistemazioni.

La spesa consorziale per prosciugamento compreso l'onere per il trasporto a mare delle Acque Alte è di circa L. 11 per ettaro all'anno e la spesa per il servizio acque dolci è di L. 25 per ettaro all'anno. Tali oneri sono assai bassi in confronto del rilevante beneficio economico ricavabile dalla conservazione nei terreni delle condizioni di freschezza più idonee al maggior sviluppo dei prodotti agricoli.

#### REPARTO DELLA SPESA PER LA BONIFICA IDRAULICA

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

A sensi dell'art. 16 della legge T.U. 30 Dicembre 1923 n° 3256, essendo la Bonifica delle Valli di Comacchio indicata al n° 58 della tabella A allegata alla legge stessa, la spesa unitaria per ettaro della Bonifica idraulica rimane così assegnata:

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) Allo stato 50% .....                                                                                          | L. 2.000.= |
| b) Alla Provincia di Ferrara e Ravenna 10% "                                                                     | 400.=      |
| c) Ai Comuni interessati: Comacchio, Ostella-<br>to, Portomaggiore, Argenta, Ravenna e Alfon-<br>sine 10 % ..... | " 400.=    |
| d) Proprietari 30 % .....                                                                                        | " 1.200.=  |

Compressivamente..... L. 4.000.=

per ettaro.

E' da considerarsi poi che, trattandosi di lavori di eccezionale importanza e di grande vantaggio per la Nazione, potrà applicarsi la disposizione contenuta nel capov. 3° del succitato articolo della legge, e così il riparto di spesa per bonifica idraulica da assegnarsi ai proprietari può con attendibilità considerarsi in ragione di lire 1000 per ettaro.

#### COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DELLA SOCIETA'

=====

Durante l'esame della domanda di concessione da parte dei Corpi tecnici competenti dello Stato, la Società vigilò affinché non sorgessero ostacoli a ritardarle il regolare corso delle pratiche, e in previsione di eventuali opposizioni, furono presentati nel Giugno e nell'Ago



sto 1924 al Ministero varii memoriali tendenti a dimostrare la serietà del progetto presentato e a convalidare le disposizioni tecniche proposte per assicurare la conservazione delle condizioni di scolo delle Bonifiche adiacenti.

In questi giorni il Ministero dei Lavori Pubblici approvava il piano generale della Bonifica del Bacino Meridionale delle Valli di Comacchio, dando disposizioni per lo studio del progetto esecutivo del primo lotto.

In pari tempo veniva concluso l'acquisto del territorio vallivo bonificando, e così resta esaurito il programma della Società.

#### CONSIDERAZIONI ECONOMICHE

=====

Con gli elementi esposti nel progetto descritto e in relazione al prezzo di acquisto dei terreni vallivi, si può stabilire che il costo della bonifica idraulica agraria al primo stadio come indicato precedentemente, sarà di L. 3500 per ettaro e cioè: L. 1000 per la bonifica idraulica, L. 2000 per la bonifica agraria, L. 500 per costo fondo valle e spese generali relative.

#### CONCLUSIONE

oooooooooooooooooooo

La Società Veneta Emiliana di Bonifiche e Colonizzazione, giunta a questo stadio del suo sviluppo dopo un lungo periodo di assidua attività, è pervenuta ai seguenti risultati :

- a) - Approvazione da parte dello Stato del piano generale della Bonifica del Bacino Meridionale delle Valli di Comacchio di circa ettari 40000 =
- b) - Organizzazione già pronta per l'inizio immediato del progetto esecutivo del primo lotto di ettari 12000, per il quale si richiede un minimo di 6 mesi.
- c) - Compromesso di vendita delle Valli con il Comune di Comacchio.
- d) - Proprietà dello stabilimento da Pesca ex Cornia con villa, tettoie, terreni annessi.

Per predisporre alla esecuzione della Bonifica



si rende necessaria la costituzione di un ente con caratteri più definitivi, che assumendo la proprietà dei diritti e delle attività sopra nominate, studiando intanto il progetto esecutivo del primo lotto, acquisti le Valli di Comacchio ed attui la Bonifica idraulica e agraria del primo lotto e si predisponga al compimento di tutta l'opera.

Questo ente che proponiamo di costituire sulla forma di Società Anonima si denominerà: Società delle Bonifiche di Comacchio.

#### PROGRAMMA DELLA SOCIETA' DELLE BONIFICHE DI COMACCHIO

-----0-----

Il preventivo di spesa per i lavori della bonifica del primo lotto di ettari 12000 è il seguente :

- |                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1°)- Bonifica idraulica comprese spese di progetto, direzione dei lavori e spese generali ..... | L. 43.500.000.= |
| 2°)- Bonifica agraria al primo stadio di sviluppo .....                                         | " 24.000.000.=  |
| 3°)- Alimentazione idrica (acquedotto) "                                                        | 2.500.000.=     |

Costo complessivo L. 70.000.000.=

Da questo importo devono dedurre i contributi per la bonifica idraulica, non computando per ora il vantaggio che si conseguirà per mutui di favore che dovranno essere concessi per la spesa di costruzione delle case coloniche e per la spesa degli impianti di alimentazione idrica.

Se si computa per ora, il detto contributo in ragione del 10% per la provincia, del 10% per Comuni e solamente per ora del 50% per lo Stato (pure ritenendo sarà possibile come esposto prima raggiungere il 60 %) si deduce:

70% su 43.500.000 e cioè ..... L. 30.450.000.=

Residuano a carico della Società.... L. 39.550.000.=

A questo aggiungendo il costo per l'acquisto terreni del primo lotto e spese generali relative..... " 6.000.000.=  
La spesa complessiva occorrente per avere in piena efficienza agraria tutti i terreni del primo lotto ammonta a ..... L. 45.550.000.=



Il terreno Bonificato anche agrariamente nel primo stadio come già indicato e come dal tipo a pagina seguente, e cioè con unità di 300 ettari con relative corti, acque dotte e condutture elettriche per forza e luce, completo di strade e scoli, con disponibilità di acqua per l'irrigazione in ragione di 1 litro per ettaro e in piena efficienza di rendimento verrà così a costare in ragione di L. 3800 per ettaro. (1)

Il prezzo medio di mercato dei terreni di Bonifica in questo stadio di appoderamento nelle stesse condizioni di sfruttamento e di efficienza oscilla da L. 6.500 a L.8500 l'ettaro.

Anche limitando il nostro confronto con il più basso dei prezzi correnti suesposti, la Società costituenda, dopo compiuta la bonifica idraulica ed agraria del I° lotto potrà conseguire un utile di circa L. 32.450.000.=

Il programma finanziario che la Società delle Bonifiche di Comacchio si propone, sarà così il seguente :

Capitale sociale iniziale L. 7.500.000.= per provvedere:

- a)- acquisto progetto di massima di tutto il comprensorio di bonifica;
- b)- acquisto del compromesso di vendita delle Valli dal Comune di Comacchio;
- c)- acquisto dello stabilimento ex Cornia in Comacchio;
- d)- utilizzazione dell'organizzazione esistente

Tutto quanto sopra computato L. 5.500.000.=  
=====

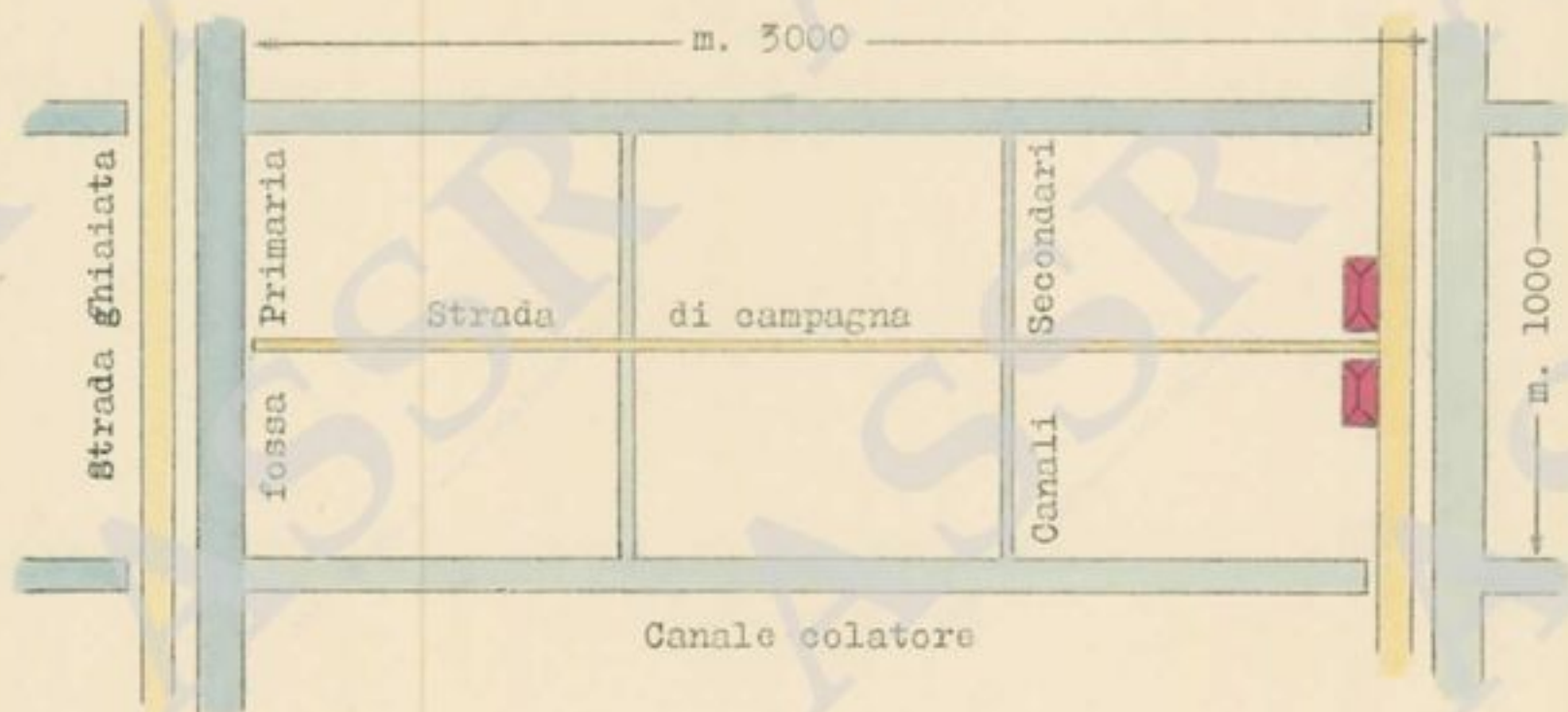
Di questa somma di L. 5.500.000.=, L.2.500.000.= vengono assunte dal gruppo dei promotori della Società Ve

=====

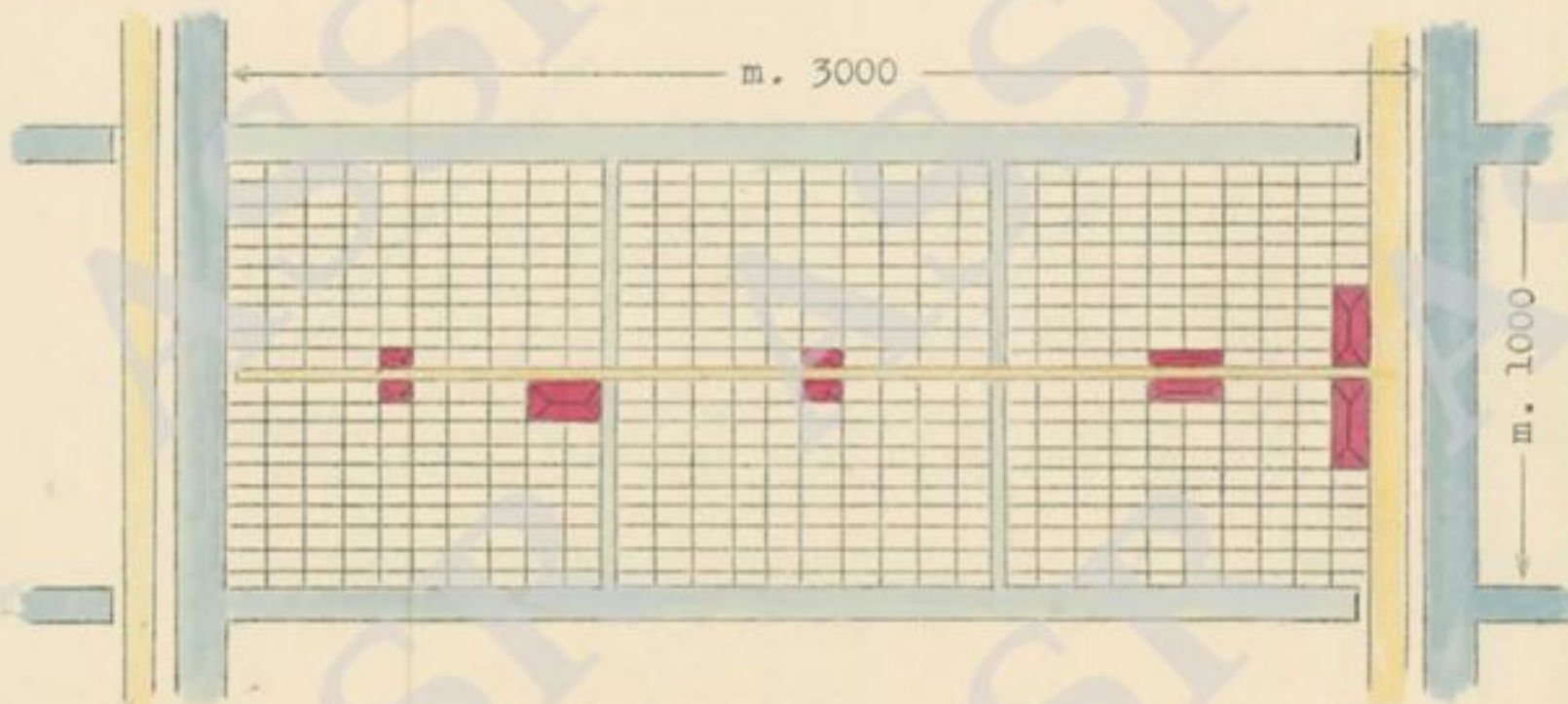
(1) = Questa cifra fu indicata precedentemente in L. 3500 quando si considerava il risultato complessivo riferito alla esecuzione dell'intera bonifica. Ora trattasi invece dell'esecuzione del 1° lotto in cui sono comprese alcune opere attinenti anche al 2° lotto (come la centrale di sollevamento di Bellocchio che servirà anche per le acque del 2° lotto).



1° TEMPO DELLA BONIFICA AGRARIA



2° TEMPO DELLA BONIFICA AGRARIA





neta Emiliana di Bonifiche e Colonizzazioni, L. 3.000.000.= vengono versati in pagamento di impegni assunti dalla Società predetta.

Residuano quindi L. 2.000.000.= che verranno destinati:

L. 1.000.000.= quota parte prezzo al Comune di Comacchio per acquisto terreno.

L. 1.000.000.= progetto esecutivo del 1° lotto ed inizio dei lavori.

Giunta a questo stadio la Società avrà ancora con seguito le seguenti attività:

a)= Decreto di concessione del 1° lotto da parte dello Stato.

b)= Versamenti in conto prezzo al Comune di Comacchio per l'acquisto dei terreni.

Naturalmente queste precise ed incontrovertibili attività consentiranno un aumento di capitale con premio in quanto, come risulta dai calcoli sopraindicati, la Bonifica costituisce un considerevole aumento di valore, perciò si può considerare con molta prudenza, in 15.000.000.= il valore della Società, di fronte ad un capitale di 7 milioni e mezzo.

In questo caso la Società avrà davanti a sé due strade :

o aumentare il capitale portandolo a 20 milioni; oppure richiedere al credito la somma occorrente al suo fabbisogno.

A tale effetto i promotori hanno aperto fin d'ora trattative con un importante Istituto per un conto corrente di 10 milioni a condizioni convenienti e che la Società della Bonifica di Comacchio potrà, quando creda, continuare e perfezionare; come pure per la parte agraria e per i servizi idraulici ed elettrici potrà servirsi dei mutui di favore con pagamenti parziali degli interessi a carico dello Stato.

In questo momento il piano finanziario della Società sarà il seguente :



|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Importo complessivo del 1° lotto  | L. 76.000.000.= |
| da dedursi contributi dello Stato | " 30.450.000.=  |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Spesa a carico della Società | L. 45.550.000.= |
|                              | =====           |

Per provvedere a questo fabbisogno :

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Capitale sociale                                                | L. 20.000.000.= |
| Mutui diversi per credito agrario,<br>alimentazione idrica ecc. | " 25.550.000.=  |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Torna la somma di..... | L. 45.550.000.= |
|                        | =====           |

Quindi di fronte alle spese della Società in Lire 45.550.000.= staranno 12.000 ettari di terreno bonificato idraulicamente ed agrariamente, i quali rappresentano un valore di L. 78.000.000.= di guisa che ammortizzato il capitale (L. 20.000.000.=) estinti i debiti (L. 25.550.000.=) rimarrà un utile di L. 38.550.000.=

Siccome il periodo di costruzione della Bonifica è di anni tre, così gli azionisti pur limitando la loro operazione al 1° lotto vedranno più che duplicato il loro capitale.

Ma agli azionisti della costituenda Società della Bonifica di Comacchio, rimangono ancora fra le attività:

- a) - i terreni per i residui ettari 28000 circa di cui al compromesso con il Comune di Comacchio;
- b) - il progetto di massima per gli altri 4 lotti;
- c) - gli studi che per la necessaria correlazione dovranno esser fatti durante la compilazione del progetto esecutivo del 1° lotto.
- d) - un grande immobile e stabilimento in Comacchio il quale permetterà di svolgere tutti i servizi relativi al lavoro;
- e) - un ufficio completamente organizzato.

Queste attività permetteranno di richiamare altre sottoscrizioni di capitale ed in questo caso la Società potrà chiedere di veder quotato il proprio titolo alle Borse italiane e con la fiducia che dovrà necessariamente acquistarsi quest'opera grandiosa, potrà trovare i necessari capitali per il suo compimento.

-----0-----



RAG. ARTURO SEARS

## COMMENTO

ALLA DELIBERAZIONE DI VENDITA DELLE VALLI  
MERIDIONALI DI COMACCHIO A SCOPO DI BONIFICA

6 DICEMBRE 1924



BOLOGNA  
STABILIMENTI POLIGRAFICI RIUNITI  
1925



RAG. ARTURO SEARS

## COMMENTO

ALLA DELIBERAZIONE DI VENDITA DELLE VALLI  
MERIDIONALI DI COMACCHIO A SCOPO DI BONIFICA

6 DICEMBRE 1924



BOLOGNA  
STABILIMENTI POLIGRAFICI RIUNITI  
1925



Lettera all'Ill.mo Sig. Prefetto di Ferrara

*Ill.mo Sig. Prefetto*

*della Provincia di Ferrara,*

*In seguito al chiasso inscenato a Comacchio per la mia deliberazione di vendita delle Valli a scopo di bonifica, da pochi interessati, i quali hanno determinato la popolazione ad agitarsi e tutt'ora la tengono agitata, il Signor Prefetto Giovara Comm. Dott. Cesare mi ha dispensato dall'incarico di Commissario Prefettizio di Comacchio.*

*La opposizione ha illustrato al pubblico ed alle Autorità la deliberazione in parola ponendola sotto i riflessi di una falsa luce, della quale mi rifiuto di rilecare ora quanto va a mio carico personale, onde ciò non vada a danno dell'oggetto.*

*In coerenza non ho risposto sino ad ora perchè:*

*1°) per quanto il Comm. Giovara in seguito al mio rifiuto a presentare le dimissioni da lui richiestemi mi abbia dichiarato verbalmente che avrebbe decretato il mio esonero fino dal 13 dicembre p. p., la notifica ufficiale del decreto stesso, malgrado varie mie richieste verbali e scritte, sia alla Spett. Prefettura di Ferrara, sia alla Sottoprefettura di Comacchio, mi pervenne solamente il 29 gennaio u. s.;*



2) in tale condizione di cose ho reputato mio dovere conservare la più severa riservatezza, dovuta ad una questione di così grave importanza, anche a costo del mio disagio personale.

Ora però che mi consta avere gli oppositori presentato un Memoriale a stampa, a me non trasmesso, nel quale sono esposte le ragioni della loro avversione al mio deliberato, mi faccio dovere di trasmettere alla S. V. Ill.ma l'originale della declaratoria al compromesso di vendita delle Valli, del Sig. Comm. Antonio Cuppini ed un mio esposto a chiarimento della condotta da me tenuta nella trattazione della importante pratica.

Con perfetta ossequenza della S. V. Ill.ma

Bologna, 14 febbraio 1925.

Cav. Rag. ARTURO SEARS  
ex Commissario Prefettizio  
di Comacchio

DELIBERAZIONE  
RIGUARDANTE LA VENDITA DELLE VALLI MERIDIONALI  
A SCOPO DI BONIFICA



L'anno 1924 il giorno 6 del mese di dicembre nella casa del Comune;

#### Il Commissario Prefettizio

preposto alla temporanea amministrazione del Comune, assistito dal Segretario Comunale Sig. Abdon Fogli;

Considerato che dopo le trattative intercorse nell'anno 1923 tra questa Amministrazione ed il Commendatore Antonio Cuppini, ed interrotte per circostanze indipendenti dalla volontà delle parti il prefato Comm. Cuppini di sua iniziativa faceva eseguire a proprie spese un progetto già presentato colla domanda di concessione dell'esecuzione delle opere di bonifica al competente Ministero dei Lavori Pubblici;

Ritenuto che tale progetto fu già esaminato e favorevolmente giudicato dalla superiore autorità tecnica competente;

Ritenuto che la spesa per l'esecuzione della bonifica di dette Valli si aggira intorno alla somma di lire 150 milioni circa, che perciò a norma della legge sulla bonificazione delle paludi 30 dicembre 1923 N. 3256 il concorso del proprietario delle Valli nelle spese di bonifica dovrebbe essere di 45 milioni di lire, spesa che il Comune di Comacchio non potrà mai sopportare;

Considerato che il Comune si trova da molti anni in uno stato di misere condizioni economiche non avendo altra risorsa che l'affitto delle Valli, stabilito in L. 425 mila annue, oltre la tassa peso di



L. 200 mila, e che d'altra parte è notorio che la Società assuntrice di detta affittanza subisce ogni anno perdite considerevoli, e che quindi è da ritenere che alla fine del contratto, anche questo reddito limitato sarà per mancare quasi totalmente al Comune;

Ritenuto che solo ricorrendo all'iniziativa privata è possibile conseguire l'agognato intento di bonificare le Valli con indiscutibile immenso vantaggio, sia dal lato igienico, che da quello materiale della produzione;

Considerato che il prezzo pattuito per la vendita delle Valli è assai lusinghiero, perchè oltre a togliere al Comune dallo stato attuale di insolvenza, lo mette in condizione di soddisfare ad una quantità di urgenti bisogni e contemporaneamente gli assicura un reddito rilevante, rappresentato in parte dagli interessi del capitale ricavato dalla vendita, ed in parte dalle imposizioni che in progresso di tempo il Comune potrà fare a carico dei terreni bonificati e non più di sua proprietà;

Ritenuto che la vendita viene fatta allo scopo di potere più facilmente conseguire l'agognata bonifica, e che anzi a tale scopo è condizionata;

Ritenuto inoltre che per effetto dell'art. 35 del Capitolato annesso al rogito di affitto delle Valli 6 novembre 1919 del Notaio di Comacchio Dott. Giuseppe Grossi, il Comune deve restituire entro il 31 dicembre di quest'anno alla Società assuntrice dell'affittanza la somma di lire 700 mila, somma che il Comune sarebbe nell'impossibilità di provvedere, quando non potesse effettuare la pattuita vendita, e darebbe perciò pretesto alla Società stessa di reclamare la risoluzione di un contratto per essa attualmente passivo, colla conseguente richiesta di danni e spese;

Visto lo schema di compromesso presentato dal Sig. Comm. Cuppini per la vendita di dette Valli a scopo di bonifica;

Visto la perentorietà dei termini fissati colla lettera 10 novembre p. p. ed abbreviati con altra lettera del 2 dicembre cor. per l'accettazione o meno dello schema del compromesso suddetto;

Considerato che le conclusioni a cui porta l'accettazione del compromesso stesso sono state lungamente meditate, discusse, controllate in ogni loro parte e che nel supremo interesse del Comune di Comacchio non si ritiene di meglio e di più poter fare; ritenuto pure di assolvere ad un alto dovere civile dando mano alle opere che con-

durranno alla redenzione perpetua di queste paludi dalla soggezione delle acque per essere vivificate dall'opera feconda dell'uomo;

Vista la legge comunale e provinciale e relativo regolamento;  
Assunti i poteri del Consiglio:

## Delibera

di dare piena esecuzione al compromesso per la vendita delle Valli al Comm. Antonio Cuppini in base alla descrizione fattane ed alle condizioni tutte stabilite nel medesimo, come segue:

Comacchio, li 6 dicembre 1924.

## Premesso

che dopo trattative verbali avvenute nel 1923 tra l'Amministrazione del Comune di Comacchio ed il Sig. Comm. Antonio Cuppini, interrotte per circostanze indipendenti dalla volontà delle parti, il Sig. Comm. Cuppini di sua iniziativa faceva eseguire a sue spese un progetto di bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio e cioè del Bacino Meridionale delle Valli di Comacchio e chiedeva anche la concessione di eseguire le opere della stessa bonifica.

Che lo stesso Comm. Cuppini ha già presentato fin dal 16 aprile 1924 al Ministero dei LL. PP. la domanda di concessione col relativo allegato progetto, relazione tecnica e computo stima.

Che tale progetto è già stato esaminato dalla superiore autorità tecnica competente e che lo stesso Sig. Commendatore ritiene prossima la richiesta concessione.

Che, conseguentemente sembra opportuno affrettare tutte quante le pratiche perchè la progettata bonifica che deve portare al Comune di Comacchio un vero risanamento igienico, economico e sociale sia attuata; e che base dell'attuazione di tale progetto non può essere per il Comune che la cessione delle Valli bonificande.



### Tutto ciò premesso e considerato

tra i Signori Cav. Rag. ARTURO SEARS fu Agricola Commissario Prefettizio per l'Amministrazione straordinaria del Comune di Comacchio;

e il Sig. Comm. ANTONIO CUPPINI fu Achille di Reggio Emilia il quale dichiara di agire in nome proprio oppure anche per persone, Enti e Ditte da nominare, si conviene quanto in appresso:

Il Comune di Comacchio, salva ben s'intende la superiore approvazione, si obbliga fin d'ora di vendere quando tale approvazione siasi ottenuta, al Sig. Comm. Cuppini, che si obbliga fin d'ora di acquistare per sé o per persone, Enti o Ditte da nominare, tutte le proprietà di qualsiasi natura del Comune di Comacchio, della superficie approssimativa di Ettari 38.000 (trentottomila) e compreso entro i confini qui appresso specificati:

**A SETTENTRIONE:** l'Argine Circondariale di Valle Mezzano e la strada provinciale Ostellato-Comacchio fino a Valle Lepri, poi la sede ferroviaria fino alla confluenza dei canali BAJON e PALLOTTA.

**AD ORIENTE:** l'Argine est del canale Bayon fino alla prossimità nord delle case Fenili-Patrignani; da dove il confine risale in senso inverso contornando da est, da nord, da ovest, da sud, ed ancora da est (lungo l'argine di confine) lo stabilimento Salina di Comacchio, fino a raggiungere a sud delle dette case Fenili-Patrignani il limite orientale delle terre sommersive e relative gronde delle Valli « Sottolido-Ussarola-Vacca » fino alla chiavica Leonarda sull'argine destro del Reno (Po di Primaro).

**A MEZZOGIORNO:** l'Argine sinistro del Reno fino alla chia-

vica di questo genere, la canaletta Lepri indi l'argine su fosso di Porto della rotta Passerina, un tratto della Canaletta di Umata e quindi la linea di confine tra i due settimi di Umata e cinque settimi di Umata Alta, da Fossa Nuova fino al Casone della Fossa, il primo Arginello a est, sud ed ovest di Valle Bassa (sempre come indicato nella carta al 25000 del I. G. M.) poscia l'argine circondariale del Mezzano.

**A OCCIDENTE:** il detto Argine circondariale del Mezzano.

### II.

Tale promessa di vendita a corpo e non a misura né a stima, comprende il trasferimento all'acquirente di ogni ragione e diritto di qualsiasi specie e natura, pertinente al Comune per le Valli Meridionali e quindi anche per tutte le eventuali ragioni del Comune per i terreni adiacenti lungo il confine definito all'art. 1, come pure di ogni diritto di scarico, afflusso e deflusso di acque per i canali, di derivazione di acque ecc. Le proprietà saranno cedute libere da ogni ipoteca, servitù ed onere all'infuori della servitù di scolo dei territori limitrofi, se e come esistenti, all'infuori degli oneri di livelli e censi di cui in appresso.

Il trasferimento della proprietà e di ogni altro diritto al suo godimento, avverrà con garanzia di evizione a norma di legge a datare dal giorno della stipulazione dell'atto formale di vendita.

La cessazione per l'inizio dei lavori di bonifica dell'esercizio dello sfruttamento delle Valli, come concesso all'attuale affittuario, sarà regolato in base alla facoltà spettante al Comune di deferire al giudizio di un arbitro; però alla data della stipulazione formale notarile, l'acquirente subentrerà nelle ragioni, nelle azioni, nei diritti e nelle obbligazioni del Comune venditore di fronte all'azienda affittuaria, dichiarandosi fin d'ora, che il Comune presterà, ove occorra, il suo nome per la determinazione delle ragioni di dare ed avere tra locatore e conduttore, ben s'intende però a tutto rischio, pericolo dell'acquirente.

Il Comune di Comacchio dovrà documentare a sue spese prima della



vendita a norma di consuetudine e di legge la libertà delle proprietà da concedersi. Le spese inerenti alla stipulazione, salvo quanto si dirà al successivo art. 5 sono a carico del Comune venditore.

III.

A decretare dalla stipulazione del rogito di cui sopra il Comm. Cuppini si assume:

1°) gli oneri dipendenti da canoni livellari, sublivellari, censi e livelli gravanti le proprietà da cedersi. Il Comune di Comacchio alla sua volta garantisce che l'ammontare di detti oneri gravanti le Valli Meridionali non supera la somma di L. 45 mila annue oltre gli aumenti di legge.

2°) gli oneri attualmente spettanti al Comune nei riguardi degli impiegati provenienti dall'Amministrazione Comunale e trasferiti per la cessione in affitto delle Valli e che attualmente trovano in pianta stabile presso l'Azienda Valli, ad esclusione però di quelli che all'atto della stipulazione del rogito abbiano diritto a pensione oppure abbiano superata l'età di 65 anni. Il Comm. Cuppini nell'assumere gli oneri di cui sopra dichiara che sia nel periodo iniziale, quanto durante i lavori della Bonifica idraulica, favorirà ed asseconderà nei limiti del possibile le aspirazioni del Comune e della popolazione di Comacchio in dipendenza della nuova situazione che si sarà determinata. Lo stesso Signor Commendatore si obbliga:

a) a parità di condizioni di preferite per lavori della Bonifica la mano d'opera di Comacchio salvo gli elementi specializzati e di fiducia.

b) di contemperare per il periodo in cui non converrà più esercitare industrialmente la pesca nelle Valli, con le esigenze della Bonifica mediante possibili concessioni, le condizioni di eventuale e sensibile disoccupazione della popolazione di Comacchio.

c) preferirà per le industrie sussidiarie della agricoltura che cre-

desse di piantare nel territorio della Bonifica, il territorio del Comune di Comacchio.

d) di studiare la disposizione generale dei collegamenti stradali in maniera di favorire la convergenza su Comacchio.

e) di lasciare a disposizione del Comune in località da determinarsi, ma non in prossimità della stazione ferroviaria, circa 10 ettari di terreno che il Comune dovrà cedere gratuitamente con l'obbligo di costruirvi, riservato sempre il diritto di prelazione all'impresa assuntrice della Bonifica.

f) di rinunciare a favore del Comune ai diritti attualmente spettantigli per il rinvenimento in seguito ai lavori di oggetti antichi, artistici ed archeologici, garantendosi però dal Comune di sollevarlo da qualsiasi responsabilità, danno e spese per questo titolo.

IV.

Il prezzo è fissato nella cifra di 9.000.000 di lire (nove milioni) oltre ed in aggiunta all'importo corrispondente all'assunzione per parte dell'acquirente degli oneri di cui agli articoli 3 e 5. Per le aree che non risultassero, per inammissibile ipotesi di proprietà del Comune, sarà effettuato sulla sopra indicata cifra una decurtazione in ragione di L. 530 per ogni ettaro di terreno escluso, bene inteso però, che qualora il Comune dimostrasse o conseguisse la proprietà di dette aree, questi si impegna di cederle al Comm. Cuppini per lo stesso prezzo di L. 530 per ettaro oltre alle spese che il Comune previa obbligatoria adesione del Comm. Cuppini avrà sostenute.

L'importo come sopra determinato sarà pagato all'atto della stipulazione notarile, con diritto nell'acquirente di trattenersi l'importo degli oneri non compresi tra quelli come sopra accollatigli.

V.

Oltre a quanto sopra si è detto, il Comm. Cuppini si obbliga quale contributo alle spese notarili di corrispondere all'atto della stipulazione



quale contributo per le dette spese la somma di L. 500.000 da versarsi in due rate annuali senza interessi.

VI.

Appena il presente contratto abbia avuto la superiore approvazione, il Comune di Comacchio potrà chiedere col solo preavviso di 10 giorni ed in pendenza della stipulazione del rogito, un anticipo in conto prezzo fino a L. 700.000 (settecento mila) a condizione però che su detta somma venga pagato l'interesse nella misura dell'anno 6 p. 100 fino al giorno della stipulazione e della eventuale restituzione. L'esecuzione di questo contratto è subordinata alla concessione che dovrà essere fatta al Comm. Cuppini della bonifica dichiarata agli effetti di legge di 1<sup>a</sup> categoria: qualora quindi non ottenesse tale concessione il presente contratto cadrà, come se non fosse mai stato convenuto e il Comune di Comacchio, dovrà entro il termine di sei mesi restituire la somma anticipata, compresi gli interessi.

VII.

Il Comune di Comacchio s'impegna di non imporre qualsiasi tassa, imposta dazio e gravame d'ogni specie per qualsiasi oggetto e contingenza, lavori, costruzioni, importazioni di materiale ecc. dipendente dal fatto della esecuzione della Bonifica idraulica e agraria sino al suo compimento, ma per un periodo in ogni ipotesi non mai superiore ai 20 anni dall'inizio dei lavori.

firmato: ARTURO SEARS  
firmato: ANTONIO CUPPINI

*Il Segretario Comunale firmato: ARDON FOCCHI*

COMMENTO



Nominato Commissario Prefettizio per la temporanea Amministrazione del Comune di Comacchio con Decreto dell'Ill.mo Sig. Prefetto di Ferrara in data 30 gennaio 1923, assunsi l'Ufficio il giorno 6 febbraio dello stesso anno. Durante il viaggio da Ferrara a Comacchio mi venne presentato dal Sig. Cap. Mario Samaritani, Consigliere Provinciale di Comacchio, il Sig. Ing. Enrico Felletti, Ingegnere Comunale di Comacchio, addetto allo stabilimento Valli.

Durante il tragitto il Sig. Ing. Felletti parlò ininterrottamente di Comacchio, delle condizioni del Comune, di quelle dello Stabilimento Valli e delle iniziative del Sig. Prof. Bionbin, allora Presidente del Consiglio Provinciale di Ferrara, che aveva pubblicato sui giornali un vasto programma di ricostruzione economica della Provincia di Ferrara. Manifestò pure il suo intendimento di concorrere a questo programma, con l'esecuzione della bonifica delle Valli di Comacchio, secondo un progetto da esso Sig. Ing. Felletti studiato e compilato e con l'assistenza di un gruppo di finanzieri coi quali dichiarava di essere già in rapporti. L'unica preoccupazione dell'Ing. Felletti pareva fosse nel dubbio che le amministrazioni degli Enti interessati alla bonifica delle Valli, avessero il coraggio e la volontà di affrontare così grave problema.

Il giorno seguente il Sig. Ing. Felletti venne nel mio gabinetto per consegnarmi copia di una lettera da lui diretta al Presidente del Consiglio Provinciale, nella quale, affermando la necessità assoluta della bonifica delle Valli di Comacchio, esponeva con non dubbia superiore competenza, un suo dettagliato progetto di prosciugamento delle



Valli stesse e mentre incitava il Prof. Brombin a convocare i rappresentanti dei quattro Comuni interessati, dichiarava di essersi già procurato l'appoggio di una potente Società Finanziaria. (Veggasi all. A.).

Il 7 febbraio mi pervenne da parte del Presidente del Consiglio Provinciale di Ferrara l'invito a partecipare all'adunanza dell'8 febbraio indetta fra i rappresentanti dei Comuni di Comacchio, Ostellato, Portomaggiore e Argenta, per discutere un progetto di bonifica delle Valli di Comacchio.

All'adunanza erano presenti oltre che il Presidente del Consiglio Provinciale, il Sindaco di Argenta, quello di Portomaggiore, il Consigliere Provinciale di Comacchio Cap. Samaritani Vice Segretario del Consiglio Provinciale, ed io, in qualità di Commissario Prefettizio di Comacchio.

I convenuti, presa visione della lettera dell'Ing. Felletti, deliberarono in linea di massima, di appoggiare l'opera di bonifica, dato che secondo quanto dichiarava il Prof. Brombin, non mancavano neppure i potenti mezzi finanziari occorrenti.

Con altra lettera del 27 febbraio il Presidente del Consiglio Provinciale, convocava nuovamente i rappresentanti dei Comuni interessati per il giorno 5 marzo.

Gli intervenuti a questa seconda adunanza, considerato che in base alle concessioni che il Governo avrebbe dovuto fare a suo tempo per la bonifica, i Comuni nel territorio dei quali esistevano la Valli bonificande, avrebbero dovuto per legge, concorrere con i contributi loro spettanti; ritenuto che tranne del Comune di Comacchio, nessuno degli altri Comuni aveva ingerenze patrimoniali sulle valli stesse, pure approvando l'esecuzione della Bonifica e formalando per essa i migliori auspici, dichiaravano che solo il Comune di Comacchio doveva e poteva iniziare e condurre a termine le ulteriori iniziative.

In seguito a tale fatto dichiarai al Presidente del Consiglio Provinciale che io ero disposto ad entrare in trattative dirette col gruppo dei finanziari, riservandomi però di farmi assistere dal legale del Comune, dai Tecnici e da quante persone venissero da me ritenute idonee a confortarmi con le loro cognizioni particolari e con la loro competenza riconosciuta, nelle trattative dell'importantissimo argomento.

Mentre il Presidente del Consiglio Provinciale continuava le sue

pratiche per addivenire ai primi approcci col gruppo dei finanziari, questi fecero sapere che sembrava loro dubbio avesse il Commissario Prefettizio le prerogative per deliberare legalmente su un oggetto che andava a modificare la natura di una vastissima zona della Provincia, le condizioni di vita della popolazione del Comune di Comacchio e la sua storia più che millenaria. Il Presidente del Consiglio Provinciale s'interessò presso il Governo di conoscere se realmente il Commissario Prefettizio aveva le facoltà legali occorrenti per potere deliberare e sicuramente trattare ed io convocai i più eminenti cittadini di Comacchio nel mio gabinetto, il 19 aprile 1923, per sentire il loro parere in merito.

\*\*\*

Informati i convenuti, sia sulle pratiche da me fino allora svolte circa la bonifica delle Valli, sia sui dubbi che venivano sollevati sulle capacità legali del Commissario Prefettizio, dopo ampia e libera discussione, venne compilato il seguente ordine del giorno:

#### « COMUNE DI COMACCHIO

N. 1751 di Protocollo

Comacchio, 19 aprile 1923

« I sottoscritti, riuniti oggi nella residenza Municipale per invito  
« del Sig. Commissario Prefettizio:

« udite le informazioni date dal Sig. Commissario e dal Consiglio Provinciale Sig. Samaritani Mario circa la proposta di bonifica delle Valli Mezzano e limitrofe;

« prendono atto con vivo compiacimento delle pratiche iniziate  
« con un gruppo di capitalisti, i quali hanno già dichiarato di essere  
« pronti a trattare la grandiosa opera di redenzione della città di Comacchio;

« avendo altresì appreso che il detto gruppo di capitalisti non intende presentare le sue proposte concrete e particolareggiate se non



« a chi abbia veste per trattarle legalmente e che è urgente conoscere  
« le dette proposte per evitare che i capitali ora disponibili possano  
« rivolgersi altrove;

« fanno voti che il Commissario Prefettizio venga investito dei  
« necessari poteri in conformità a quanto sopra.

« Firmati: (\*) Dott. Francesco Samaritani - (\*) Antonio  
« Bonnet - (\*) Prof. Arturo Bellini - Giuliano  
« Sibilla - (\*) Giovanni Mioni - Geom. Mario  
« Felletti - Ing. Aldo Samaritani - (\*) Francesco  
« Tamburini - (\*) Benigno Giacomo - Ferdinando  
« Fogli - (\*) Ferroni Alfonso - Mario Samaritani ».

\*\*\*

Frattanto il Sig. Prefetto comunicava, a mezzo della Sottoprefettura di Comacchio, che il Ministero non aveva motivo di opposizione a che il Commissario Prefettizio si facesse iniziatore della importante opera di bonificazione delle Valli Mezzano e limitrofe, avendo cura però di provocare la manifestazione della pubblica opinione.

Il 17 luglio, la Commissione di Vigilanza delle Valli di Comacchio (\*), da me riunita e relazionata sulle pratiche pendenti per la bonifica, esprimeva il suo parere in merito, approvando e plaudendo all'opera svolta dal Commissario ed incoraggiandolo a perseverare nella via intrapresa, anche andando incontro a qualche impopolarità che si prevedeva sarebbe stata poi largamente compensata dagli enormi benefici, che la bonifica delle Valli di Comacchio avrebbe recato al Comune ed alla popolazione di Comacchio. Opinava che al Commissario Prefettizio venisse commessa la trattazione di tale importante atto

(\*) È il primo che ha ricorso contro la mia deliberazione 6-XII-1923.

(\*) I signori (\*, \*, \*, \*, \*) sono i più autorevoli membri del Comitato Cittadino di protesta contro la mia deliberazione i quali nel loro memoriale presentato al Sig. Prefetto dichiaravano che il Commissario ha agito a loro insaputa - (pag. 11 riga 23).

(\*) Fra i membri della Commissione di vigilanza delle Valli, vi sono i Sigg. avv. Giuseppe Patignani, e Mastro Giuseppe Bellini, altri due autorevolissimi membri del Comitato Cittadino.

amministrativo, ritenendo pericoloso l'intervento di pubbliche discussioni, e riteneva pure che, anche indipendentemente dalla bonifica, fosse egualmente utile al Comune la vendita delle Valli. (Veggasi all. B.).

Il Sig. Dott. Nibbio Aniceto, nella relazione annuale inoltrata al Sig. Medico Provinciale alla fine dell'esercizio 1923, esprime il parere che la bonifica sia l'unico mezzo per sottrarre Comacchio alla decadenza, che si manifesta sempre più grave e pericolosa, rileva tutti i vantaggi che deriveranno da tale opera e formula l'augurio che il Governo Nazionale fatto più conscio delle condizioni di questa poverissima popolazione, affretti il compimento dell'opera redentrice. (Veggasi all. C.).

\*\*\*

Debbo citare ancora una memoria del Sig. Ing. Felletti relativa allo stato dello Stabilimento vallivo di Comacchio, nella quale, mentre rileva che malgrado coll'assegnazione dello Stabilimento vallivo al Comune di Comacchio, si sia sanzionata una legge straordinaria, emanazione dell'Amministrazione Apostolica, per proteggere lo Stabilimento, questo non risente che pochissimo beneficio dalla legge stessa, in quanto il regime sociale sorpassato della caccia e della pesca, non può impedire che la industria si espanda sulle concessioni fatte al Comune di Comacchio. Rileva pure le disastrose condizioni del Comune e della popolazione e confortato da tali considerazioni, riconferma la necessità di inquadrare la soluzione del problema di Comacchio nel più vasto problema provinciale e nazionale, ritenendo che la bonifica delle Valli abbia capitale importanza per la valorizzazione del Porto la cui efficienza s'innesta col più vitale interesse della Provincia, e con quelli della Nazione. (Veggasi all. D.).

\*\*\*

Le trattative proseguirono con il gruppo dei finanzieri, rappresentati dal Sig. Comm. Cuppini, quello stesso che aveva trattato col l'Ing. Felletti e da questi presentato al Presidente del Consiglio Pro-



ciociale ed a me, e coll'intervento del Legale del Comune Sig. Avv. Ausonio Ravenna, del Tecnico Ing. Felletti, del Consigliere Provinciale Sig. Mario Samaritani, del Segretario del Fascio di Comacchio Sig. Ing. Aldo Samaritani, del Segretario dell'Ordine dei Medici di Ferrara Sig. Dott. Francesco Samaritani, oltre che del Sig. Avv. Giorgio Toni Legale dell'Azienda Valli, che interveniva però in assistenza del Sig. Comm. Cuppini. I convegni avevano luogo talvolta a Comacchio nel mio Gabinetto, talvolta a Ferrara presso lo Studio dell'Avv. Toni.

Così con l'intervento e sotto il controllo di due dei più quotati Legali di Ferrara, profondissimi conoscitori delle cose del Comune di Comacchio (lo Studio Ravenna tratta gli affari del Comune da oltre cinquant'anni e quello Toni da lunghissimo tempo si occupa della Azienda Valli ed implicitamente dei problemi più assillanti e più contestati dello Stabilimento vallivo), con l'intervento pure di una valida rappresentanza di cittadini comacchiesi, i quali, oltre a riscuotere la mia più completa considerazione, erano tutti rivestiti di cariche eminenti, palese attestazione della stima da essi goduta presso tutta la popolazione di Comacchio, veniva discussa, analizzata, valutata, ogni condizione prospettata dal Comm. Cuppini per la cessione delle Valli.

Nell'agosto 1923, il Comm. Cuppini, da quale gradatamente si era riusciti ad ottenere sempre nuovi miglioramenti alle condizioni sino allora tratteggiate, scartata l'ipotesi che il Comune potesse assumere in proprio la esecuzione delle opere di bonifica, per ovvie ragioni di carattere finanziario, e stabilito quindi di lasciare l'onere e l'altra della esecuzione della bonifica a carico del Comm. Cuppini, prospettando la vendita delle Valli al Cuppini stesso, onde metterlo nella condizione indispensabile di poter conseguire la concessione governativa, rimetteva una prima proposta di acquisto delle Valli meridionali impegnativa per sé, ma non per il Comune, il quale rimaneva libero di accettare o meno entro il termine di 20 giorni prorogabili sino a 35 giorni.

Lasciati decorrere i termini nell'intento di conseguire dal contraente nuove migliorie alle condizioni fissate, migliore che di fatto si ottennero, venne dal Comm. Cuppini stesso fatta una definitiva proposta in data 26 settembre 1923 fissando come termine ultimo per l'accettazione o meno, il giorno 9 novembre. (Veggasi all. E.).

• • •

Date le insistenti voci che correano sulla probabile perdita delle Valli in conseguenza della salitudine gravissima che danneggiava lo stabilimento vallivo e nell'intento di conoscere per quali vie e con quali mezzi si sarebbe potuto scagionare il pericolo imminente, avevo dato incarico da oltre due mesi al Sig. Prof. Arturo Bellini di rilevare le condizioni dello stabilimento piscifero, di farne relazione, suggerendo anche quali fossero, a suo criterio, i temperamenti da adottarsi. Tale relazione in data 31 ottobre, mi pervenne solo la mattina del 7 novembre e prospettava così gravi le condizioni dello Stabilimento Valli e così onerose le opere da eseguirsi per migliorarlo, che ritenni doveroso impedire la diffusione di tale relazione onde non si offrisse al contraente un strumento che lo mettesse nella favorevole condizione di ritirarsi eventualmente degli impegni già assunti verso il Comune, oppure di variarli rendendoli meno proficui, dato che un documento da me provocato per mezzo di tecnici di mia fiducia portava nuovi elementi di svalutazione del fondo stesso.

Lo stesso Bellini poi concludeva:

*Periculum est in mora* e suggeriva l'immissione nel Mezzano di 50 milioni di metri cubi di acqua, la riattivazione della Chiavica Lepri, il riattamento della Chiavica Gazzana, l'impianto di un gruppo di sifoni a cavaliere della argine sinistro del Reno che, secondo il suggerimento datogli da uno studioso giapponese, avrebbero dovuto provvedere a temperare la salitudine dell'acqua nelle Valli.

La spesa per le opere che l'illustre litologo reputava necessaria alla restaurazione dello Stabilimento piscifero, ammontava, secondo il criterio dell'Ing. Felletti, alla somma approssimativa di circa 5 milioni di lire.

Domando io: ma questa gente viveva la realtà delle cose, oppure non perseguiva altri intenti?

Fortunatamente nel 1924, da Giove Plevio, vennero immessi oltre 100 milioni di metri cubi di acqua dolce nelle Valli di Comacchio, come si desume dalle registrazioni del pluviometro delle Saline, e le Valli vennero risanate senza per altro incorrere nella spesa dei 5 milioni.



\*\*\*

Per il giorno 4 novembre convocai a mezzo di raccomandata a mano, una riunione di cittadini di Comacchio nella residenza municipale, allo scopo di determinare la linea di condotta da seguirsi per l'ulteriore svolgimento delle trattative circa le vendite delle valli a scopo di bonifica. Intervenero i seguenti Signori:

Cap. Mario Samaritani - Ing. Aldo Samaritani - Sig. Patrignani Raffaele - Sig. Ferroni Alfonso - Sig. Bassino Giacomo - Sig. Felletti Filippo - Sig. Mezzogori Luigi - Dott. Nibbio Aniceto - Sig. Nino Felletti Spadazzi - Dott. Francesco Samaritani - Sig. Mioni Giovanni - Sig. Tamburini Francesco - Col. Sibilla Girolamo - Ing. Enrico Felletti - Sig. Nenci Rodolfo - Sig. Cavalieri Rapido - Sig. Felletti Spadazzi Vito - Sig. Ferroni Giuseppe - Sig. Felletti Giuseppe - Sig. Samaritani Filippo.

Dopo viva discussione sull'argomento, il Sig. Dott. Nibbio propose che sulla questione si provocasse il referendum; il Sig. Francesco Tamburini opinò doverci lasciar trattare la grave questione da una regolare rappresentanza comunale e non da un Commissario, contraddicendo perfettamente il voto da lui stesso espresso nel giorno 19 aprile 1923.

I convenuti approvavano il seguente ordine del giorno con 16 voti favorevoli e quattro contrari espressi per appello nominale:

*« Udite le dichiarazioni del Commissario Prefetizio si approva la vendita delle Valli a scopo di bonifica ».*

Dato che l'adunanza dianzi accennata aveva uno scopo solamente consultivo per sapere dal lume dei convenuti se dovevo seppellire la pratica, oppure tenendola viva, richiedere l'appoggio dell'opinione pubblica convocata su larga base, dato ciò e avuto un ulteriore implicito voto di massima, convocai una nuova adunanza per l'8 novembre in Comacchio allo scopo di ottenere la espressione di un voto da parte di moltissimi cittadini appartenenti a tutte le classi, a tutte le categorie di tutte le levature e da parte dei rappresentanti di trentun associazioni cittadine. (Veggasi l'all. F, lettera d'invito, e l'all. G., elenco degli invitati alla suddetta adunanza).

Sono note le vicende di quella giornata.

La popolazione sobillata ed arrizzata dai mestatori sfruttando la sua sentimentalità, venne in piazza urlando, imprecando e minacciando, suonò a stormo per lunghissime ore le campane, come se una gravissima calamità minacciasse la città, lordò i muri con le più infamanti scritte contro di me e contro i cittadini che mi avevano assistito nelle laboriose trattative della cosa, impedì che si addivenisse ad una libera discussione del problema che riguardava proprio la sua salvezza, non volle che venissero neppure enunciate le condizioni secondo le quali si sarebbe dovuto procedere alla grande opera.

La dimostrazione piazzaiuola, oltre a destare in me un senso di delusione e di disgusto, mi procurò anche un senso di sorpresa, in quanto che era mio convincimento profondo, che anche a Comacchio l'interesse generale che si doveva trattare in quella adunanza, avrebbe dovuto prevalere sui piccoli interessi privati con esso contrastanti.

Quindi, dopo aver dichiarato la sospensione di ogni trattativa allo scopo di calmare la sommossa (Veggasi l'all. H) volli formarmi ragione di così repentino voltafaccia della pubblica opinione.

Due classi di cittadini potevano essere contrarie alla bonifica delle Valli in quanto che essa importava un assoluto cambiamento del loro stato economico sociale: il personale vallico, che poteva temere la perdita dell'impiego; i fiocinini, cioè coloro che vivono del furto di pesce, i quali vedevano scomparire con la bonificazione delle Valli il loro campo d'azione. E fin qui mi rendeva ragione della opposizione e potevo anche comprendere come in questa massa proletaria trovassero elemento di facile valorizzazione coloro che del demagogismo comacchiese erano e sono i venerati sacerdoti, i quali non tardarono a lanciare i soliti anonimi proclami. (Veggasi all. I.).

Dove invece non riuscivo a comprendere i motivi di opposizione era da parte degli agrari, che, secondo il mio concetto, avrebbero dovuto essere i più ferventi sostenitori della bonifica, prima di tutto perchè essi costituiscono l'elemento intellettuale e poi perchè la bonifica non solo avrebbe valorizzata la loro proprietà terriera, ma avrebbe consentito altresì lo sgravio della sovrimposta che il Comune di Comacchio, quasi in pessimo stato di fallimento, è costretto di applicare ai pochi terreni emersi.

Dunque ne dedussi che un interesse privato, forse di qualche dirigente la classe agraria, veniva minacciato. Infatti dalle indagini com-



più ho potuto rilevare che non tutto il territorio compreso nei confini delimitanti la vendita è ancora invaso dalle acque, le quali, ritirandosi gradatamente, hanno lasciato scoperti terreni in gronda, che i frontisti hanno aggregato alla loro proprietà, non accontentandosi del solo sfruttamento, ma disponendone in piena libertà.

Era logico che la vendita del territorio vallivo smascherando la indebita appropriazione, avrebbe messo in pericolo qualche patrimonio usurpato.

*Inde itae:*

Ciò premesso non per semplice spirito di critica o, peggio ancora di maldicenza, ma perchè questo spiega come essendo in me ben fermo il convincimento che l'unica forma di redenzione del Comune di Comacchio sia il prosciugamento delle Valli, io non mi sia lasciato impressionare da un'agitazione artificiosa ed interessata, bensì abbia lasciato trascorrere un certo periodo di tempo per sopire gli effetti della sabbellazione, quindi abbia proceduto d'imperio a quell'atto che io ritenevo e ritengo indispensabile per la salvezza di Comacchio, al quale nessuna normale amministrazione ha mai avuto, nè avrà mai il coraggio di procedere; e lo abbia compiuto anche a costo del mio personale sacrificio.

\*\*\*

Ho dovuto permettere una breve cronistoria sul provvedimento in discussione in quanto che, dispensato dalla carica di Commissario Prefettizio, senza essere stato invitato ad esporre le ragioni del provvedimento stesso, mi trovo messo in condizioni di non poter presentare in forma ufficiale quelle controdeduzioni che eventualmente l'Autorità Tutoria potesse provocare sulla deliberazione da me presa, controdeduzioni che io solo posso dare con conoscenza di causa, perchè nessun mio successore in carica, poteva conoscere le circostanze che ho sopra esposto.

Sebbene ancora nessun esame e quindi nessuna osservazione sul mio provvedimento, sia stato fatto dalle competenti Autorità Superiori, pur tuttavia la presentazione di un memoriale a stampa, diramato dagli oppositori agli onorevoli membri della Giunta Provinciale Amministrativa, a me non trasmesso, rende opportuno che, appunto per l'impossibilità

di rispondere in forma ufficiale, io intervenga in forma ufficioso, anche, anzi principalmente, agli effetti che mi riguardano, sull'atto da me compiuto.

Dal contesto del memoriale di opposizione, dovrebbe dedursi che la questione della bonifica delle Valli sia già superata nel senso che essa è già in tutto od in parte accolta e voluta dagli oppositori stessi, quindi il dibattito dovrebbe figurare spostato dalla questione generale di massima, alla questione particolare delle condizioni di vendita.

Chi non conosce il retroscena che io ho tratteggiato nella breve cronistoria premessa, potrebbe credere all'ingenua manovra della opposizione. Ma se ci soffermiamo un solo istante a considerare le ragioni di opposizione dei proprietari del lido Comacchiese, ci appare ben chiaro che non è il contratto in sè che preoccupa, per il presunto compromesso interesse comunale, bensì la bonifica che non si vuole per il minacciato interesse privato.

\*\*\*

*In linea tecnica:*

Per giudicare con precisa conoscenza di causa sulla utilità e sulla opportunità della bonifica delle Valli di Comacchio, nel prosciugamento totale della laguna, secondo il progetto che fu base della mia contestata deliberazione, ovvero solo in via parziale, come prospettano gli oppositori nelle conclusioni del loro memoriale, per mantenere a Comacchio il tradizionale primato nella produzione delle anguille, occorrerebbe esaminare tecnicamente il problema, sia nei riguardi della possibilità di conservare in efficienza la piscicoltura del Bacino Meridionale, anche dopo la bonifica del Mantello; sia dal lato tecnico propriamente detto, nei riflessi dei lavori di canalizzazione, di arginatura ed in quelli di possibilità di scolo delle terre superiori.

Ma in questo campo, troppi tecnici e troppi competenti hanno già scritto troppi volumi, talchè dai disparati pareri, una sola conclusione può trarsi circa la salvezza del Comune di Comacchio:

*Turba medicorum mors certa!*

Per me una cosa sola è certa, che cioè dinanzi al Consiglio Superiore dei LL. PP. due progetti di massima erano stati presentati: l'uno



dalla Ditta Cuppini per il prosciugamento totale, l'altro dalla Ditta Adami per il prosciugamento parziale.

Il Consiglio Superiore dei LL. PP. ha prescelto il progetto Cuppini, ordinando l'esecuzione del progetto di dettaglio, concludendo così in favore della bonifica totale a preferenza di quella parziale, ed io, quale pubblico funzionario, dovevo e debbo ritenere che la Suprema Autorità Tecnica, sia il Consiglio Superiore dei LL. PP.

\*\*\*

In linea economica:

Basta riportarsi agli esposti qui allegati del Sig. Ing. Felletti e del Dott. Nibbio, non certamente sospetti di attaccamento al compromesso da me accettato, per rendersi conto delle paurose condizioni economiche in cui versa Comacchio.

Potrei citare numerosi lavori di tecnici e di studiosi che in varie epoche e sempre per amore del natio loco, misero in luce le determinanti di tali disastrose condizioni.

Mi richiamo a quanto scrisse in proposito il compianto Ing. Giacinto Samaritani perchè per chiarezza e concisione credo meglio rispondere alla natura di questo mio esposto. L'Ing. Samaritani nel suo opuscolo « Il problema Comacchiese », tip. Zuffi, Ferrara 1910, non esita a qualificare la laguna di Comacchio « un immane precipizio economico » e riporta un brano eloquentissimo della relazione che l'onorevole Villa Pernice fece al Governo, quando si trattò di retrocedere le Valli al Comune di Comacchio.

L'On. Villa Pernice ricorda il frequente succedersi di incameramenti e di retrodazioni, provocate dalla illusione di pingui rendite, presto susseguite dalla delusione di forti perdite, d'onde il continuo palleggiamento di questa Fata Morgana, che finisce sempre per ricadere sulle spalle del più debole: il Comune di Comacchio.

Dai primi pescatori Comacchiesi ai Duchi Estensi, da questi alla Camera Pontificia, dalla Camera Pontificia ai Comacchiesi ancora sotto forma di affittanza, poi ad impresari privati, quindi a Napoleone, che, avutone il possesso, la restituì ai Comacchiesi addebitando ad essi il prezzo in lire tornesi un milione e quattrocento mila.

Dichiarata dal Pontefice nella vendita fatta da Napoleone, la azienda valliva tornò al Governo Pontificio, indi passò al subentrato Governo Nazionale fino al 1868, epoca in cui ricadde nuovamente sulle spalle del comune di Comacchio, perchè lo Stato trovava eccessivamente oneroso l'esercizio dello stesso Stabilimento.

Di qui comincia la via crucis di questo disgraziato Comune col succedersi di periodi di affittanza e di condazioni dirette, con una continua oscillazione di perdite e di utili, che in un diciottennio si concludevano in una perdita netta di oltre un milione di lire.

E poichè a pareggiare il proprio bilancio il Comune di Comacchio doveva far conto sul reddito delle Valli, si spiega come, a colmare il baratro della perdita suddetta e del deficit di bilancio, creati dal mancato reddito, Comacchio abbia dovuto esaurire tutti i suoi depositi, i suoi capitali, le sue rendite, ogni risorsa insomma, ed ingolfarsi nel mare magno dei debiti che nel 1910 ascendevano ad un milione e mezzo di lire e che ora sorpassano i cinque milioni.

Io ho sentito parecchi cittadini comacchiesi, consci di questa dolorosa storia, non devianti da passioni politiche, nè da interessi inconfessabili, ma animati solo di sincero amore per il loro sfortunato paese, ripetermi che pur di liberare Comacchio da questa camicia di Nesso, impostagli da Governi egoisti, sarebbe stato consigliabile non solo cedere le Valli senza alcun corrispettivo, ma regolare anche un premio al coraggio liberatore.

Però per cedere le Valli anche con un imperato corrispettivo, bisognava affrontare la impopolarità esplosiva dei vallanti e dei fiocinini, irritata dalla torbida sobillazione, aizzata dai vecchi demagoghi e dai nuovi profittatori.

E la impopolarità comacchiese conta le sue vittime:  
Il ricordo di Antonio Bonafede valga per tutte.

\*\*\*

Quanto più è difficile operare, tanto più è facile criticare, ma se la critica è frutto di preconcetta opposizione, spesso degenera e cerca ausilio nella denigrazione.

Si è voluto arrzigolare sopra la indicazione di una superficie di



terreno approssimativa citata nel compromesso per uno scrupolo di chiarezza, in una vendita fatta a corpo e non a misura, per dedurre che il prezzo fissato per la vendita delle Valli si risolveva in una passività per retrodazione del prezzo della superficie inesistente.

La dichiarazione rilasciata dal Comm. Cuppini che io deposito in originale al R. Prefetto e che qui unisco in copia, (veggasi all. L), rende la insinuazione di collusione una questione superata.

E sopra questo argomento non mi soffermo oltre, perchè non voglio valermi dello svantaggio che deriva agli avversari dall'essere essi caduti nel fango, nè approfittare del senso di disgusto che simili mezzucci destano in ogni animo onesto.

\*\*\*

Scendo piuttosto al dettagliato esame di alcuni punti della questione.

Quali ragioni mi convinsero della equità del prezzo offerto?

Premesso che l'ammontare del progetto di bonifica idraulica dei trentun mila ettari risultanti dalle mappe catastali, compresi entro i confini indicati nel compromesso, ascende alla somma di centocinquanta milioni di lire, di cui 3/10 fanno carico al proprietario, il quale perciò si accolla una spesa di 45 milioni, tenuto conto che il prezzo offerto dal Comm. Cuppini è di nove milioni, oltre circa due milioni per il debito vitalizio del personale vallivo, oltre circa due milioni e mezzo per affrancare i canoni passivi ed oltre ancora mezzo milione per concorso nelle spese legali, il prezzo complessivo dei suddetti 31 mila ettari circa, a bonifica solamente idraulica ultimata, ammonta adunque a 59 milioni di lire; e tenendo presente che la superficie che verrà occupata da canali, strade, stabilimenti, ecc. si aggirerà intorno ai 3 mila ettari circa, il 10% cioè del terreno prosciugato, questo senza sistemazione, senza frazionamento, e senza case, verrà a costare al bonificatore 2.107 lire per ogni ettaro.

Ora, quali punti di riferimento per giudicare della equità di detto prezzo a me si presentavano:

a) La rendita ricavata dal terreno di recente bonificazione di

Val Trebbia e Ponti, rendita determinata mediante i poliennali contratti di affittanza fatti dal Sig. Sottoprefetto Commissario per le bonifiche di Trebbia e Ponti e conseguite in L. 80 l'ettaro, corrispondenti cioè ad un capitale di L. 1.600 l'ettaro.

b) il prezzo fissato per la vendita dei 254 ettari dei 2/7 di Umara in L. 95.000 dal mio predecessore Cav. Fiammingo e da me portato a L. 150.000 in sede di bilancio con l'approvazione dell'On. G. P. A. e corrispondente cioè a lire 600 per ogni ettaro.

Se dunque a prosciugamento già effettuato, vale a dire, a già cognita costituzione del terreno sia nei riguardi della sua composizione chimica, quanto in quella del grado di salinità, si era potuto ricavare e desumere i prezzi che ho sopra riportati, a me è sembrato ben a ragione, definire conveniente il prezzo offerto dalla ditta Cuppini che di fronte all'incognita delle qualità del terreno da prosciugarsi trova la sua base nel prezzo unitario di oltre 2100 lire l'ettaro.

Ammesso per accettato il principio di convenienza del prosciugamento delle Valli meridionali, si potrebbe chiedere per quali ragioni si sia ritenuto opportuno preferire la vendita anziché fare assumere al Comune la concessione della bonifica.

A parte la questione pregiudiziale che non convenga mai ad un'amministrazione pubblica assumere in proprio imprese aleatorie, ed a parte anche l'altra questione, che di fronte al lento parziale rimborso della spesa da parte degli enti chiamati a contribuire, il problema di finanziamento della impresa diveniva insormontabile per il Comune di Comacchio, militava a favore della vendita delle Valli la considerazione che, mercè la vendita stessa, veniva affrettato il compimento dell'opera che io consideravo e considero ancora come l'unica salvezza del Comune di Comacchio.

Ed ancora, ammessa la opportunità della vendita, si potrà chiedere perchè si è trattato con la Ditta Cuppini e non con altri. Ci sono due ragioni e tutte e due semplici:

La prima è che nessun'altra Ditta ha fatto offerte in proposito; la seconda dipende dalla conoscenza dell'approvazione del progetto di massima da parte del Ministero dei LL. PP. presentato dalla ditta Cuppini e dell'assegnazione del termine di un anno a presentare il progetto esecutivo del primo lotto.



E poichè la concessione al Cuppini avrebbe conferito a questi il diritto di esproprio sulla base della capitalizzazione del reddito domenicale effettivo, io ho ritenuto che se la vendita dei terreni per pacifico accordo, poteva riuscire vantaggiosa alla Ditta assuntrice, essa riusciva però vantaggiosissima anche al Comune, il quale per tal modo, conseguiva un prezzo di molto superiore di quello ricavabile attraverso la espropriazione forzata per pubblica utilità, date le stremate condizioni dello Stabilimento e delle Valli, non certamente paragonabili nè a quelle di Ferroni di Goro, nè a quelle di qualche altro patrizio ferrarese, che ha avuto il coraggio e la possibilità economica di spendere diversi milioni di lire per rendere efficiente una valle di 700 ettari, cedutagli perchè resa sterile malgrado la loro dottrina, da quei cultori di ittologia, che colle scoperte del Giappone vorrebbero render fertile ancora il vetusto e stanco fondo delle Valli di Comacchio.

\*\*\*

In via legale:

Uno dei più gravi appunti fatto dagli avversari al compromesso di vendita delle Valli Meridionali, sta nel patto di retrodazione della somma di L. 530 per ogni ettaro di terreno che non risultasse di proprietà del Comune.

Infatti gli oppositori dicono che il prezzo unitario di vendita è di L. 236 perchè  $L. 9.000.000 : 38.000 \text{ ettari} = a L. 236,84$ ; quindi, dopo avere commesso un grossolano intenzionale errore nella base logica contabile, aggiungono, siccome la superficie delle valli è di 30 mila ettari e non di 38 mila, si debbono restituire al Cuppini L. 530  $\times 8000 = L. 4.240.000$  per superficie inesistente, oltre quella che nei 30 mila ettari risulta contestata al Comune. E poichè come vedremo, vi sono altri 5000 ettari, di cui è realmente contestata la proprietà, concludono che io avrei venduto le valli per niente. Colla dichiarazione del Comm. Cuppini (All. I) è superata la questione della superficie e restano così rassicurati gli oppositori che il pericolo di dovere retrodare al Comm. Cuppini i 4 milioni e 240 mila lire di cui sopra è inesistente.

Il prezzo d'acquisto globale ammonta, come ho detto sopra, a

L. 9 milioni prezzo convenuto, L. 500 mila concorso spese legali, L. 2 milioni liquidazione debito verso il personale, L. 2 milioni e mezzo spesa affranco livelli; in totale quindi L. 14 milioni. Perciò lire 14.000.000 : 31.000 Ettari = L. 451,60 prezzo unitario di vendita. Perchè si è determinato un prezzo di retrodazione superiore di L. 80 l'ettaro?

Per ciò:

Se durante le lunghe e laboriose trattative sono riuscito a conseguire alle condizioni di vendita molti sensibili miglioramenti, non è detto che il non conseguito pareggio di due prezzi, pur costituendo un possibile aggravio sia insopportabile; non è detto che di fronte ai molti vantaggi, si debba rifiutare questi, per non subire l'alea di quello.

Ma quale potrebbe essere l'entità di questo aggravio?

Dai rilievi compiuti per mio incarico presso l'Ufficio del Catasto di Pontenagare dai signori Ing. Cav. Aldo Samaritani e Bassino Giacomo, risulta che la proprietà contestata per vulture fatte in base ad atti di notorietà si limita a tavole censuarie 50.960 (veggasi all. M.) pari a ettari 5.096. Per il rimanente, su cui gravano i livelli, dallo studio fatto dall'avv. Calisto Patignani risulta chiaro come si tratti di affitti perpetui, forma di utile dominio che subisce la sorte di tutte le enfiteusi e consente cioè, a norma del codice civile, il diritto di affrancazione all'utilista.

Poichè l'onere di tale affranco nel compromesso di vendita viene assunto dalla Ditta Cuppini, essa per tal modo riconosce nel Comune la mancanza del diretto dominio su detta proprietà e lo esonera per ciò a priori, da ogni responsabilità in merito, assumendo a suo carico l'onere fino a lire 45.000 annue, che oltre ai canoni per affitto perpetuo comprendono congrue e oneri, per un complessivo totale di precise L. 44.299,6 come è detto a pagina 42 dell'opuscolo degli oppositori.

Per ciò l'aggravio eventuale di L. 80 incombe sui 5096 ettari; ma quando incombe?

Quando esperite le pratiche legali diretta a rivendicare la proprietà, contrariamente al criterio di quotatissimi giuriconsulti, il Comune resti soccombente nelle liti, le spese delle quali saranno sopportate dalla Ditta Cuppini, solamente allora, l'aggravio di 80 lire per ettaro sui 5096 ettari dovrà essere sopportato dal Comune.

Dunque questa condizione non è un onere vero e proprio, è una



probabilità di onere e tanto minore, quanto più diligente l'opera del Comune a cui spetta l'azione di recupero.

D'altra parte, poichè alla Ditta Cuppini indubbiamente interessava conseguire la proprietà sulla massima superficie, non era possibile sottrarsi alla necessità di dovere offrire almeno una garanzia per l'esperimento delle pratiche tendenti al recupero di quella parte di proprietà, che risultava a priori contestata, in quanto i procedimenti legali non potevano essere esperiti altro che dal Comune, e se il conseguimento dell'intento giova al Cuppini, assai di più gioverà al Comune.

Credo inutile far perdere all'On. G. P. A. il suo tempo prezioso, per correr dietro alle fantasticherie degli oppositori, i quali quando affermano che oltre 22 mila ettari di superficie delle valli hanno la proprietà contestata, sanno di dir una cosa ambigua, confortata però dal cavillo del leguleo, il quale oppone che la proprietà non è mai stata dell'utilista.

Può, dicono quindi essi, il Comune vendere la proprietà delle Valli avendone solamente l'utile dominio? Ma che cosa è l'utile dominio se non il diritto d'uso completato col diritto d'affranco? E quando un contraente acquista la proprietà e si assume i canoni livellari che l'aggravano, non subentra esso nei diritti e doveri dell'utilista?

\*\*\*

Mi corre il dovere ora di parlare delle garanzie.

Mancano assolutamente, dicono gli oppositori.

Il Comm. Cuppini è tenuto a versare L. 700.000 con peravviso di 10 giorni; tanto più presto si dispone la stipulazione, tanto più presto verrà pagato l'imposto della vendita.

Il Comm. Cuppini non farà la bonifica, terrà le Valli a stabilimento piscifero perchè mancano le garanzie, dicono gli oppositori.

Il Comm. Cuppini ha già allestito un progetto di massima che, dice lui, gli costa più di un milione di lire; comunque è certo che gli costa una somma ingente.

Ha l'obbligo di presentare il progetto esecutivo per il primo lotto di 12.000 ettari entro il 3 novembre p. v.

La vendita è condizionata alla esecuzione della bonifica; i termini entro i quali la bonifica deve essere completa vengono posti dal Ministero dei LL. PP. quando farà la concessione.

Altre garanzie forse è opportuno richiedere, ma queste potrebbe suggerirle la On. G. P. A. in sede di tutela ed il Comune ottenerle in via di definitiva trattativa anche quando io non sia stato capace di conseguire che quanto risulta in atti.

\*\*\*

In linea amministrativa:

Tutti gli oppositori e specialmente quelli che sono stati amministratori del Comune, sanno quale aggravio techino le Valli al Comune senso.

Sanno anche che solamente io, sono riuscito a rimuovere la legge 23 agosto 1900, la quale mentre era stata promulgata con l'intento di incrementare le entrate del Comune, in quanto autorizzava nel 1900 l'applicazione di una straordinaria sovrimposta fondiaria di 200 centesimi addizionali, ponendo però tale limite come insormontabile, diveniva anacronisticamente nel 1923 una limitazione, insopportabile all'incremento delle entrate del Comune, e successivamente manifestavasi una ingiusta protezione dei contribuenti fondiari, che avevano visto aumentare il prezzo dei prodotti terrieri di ben cinque o sei volte e continuavano a pagare le imposte nella misura del periodo prebellico.

Questo atto portò le imposte fondiarie da 77 mila lire a 270 mila, attuando un provvedimento di severa ed equanime amministrazione.

Però, se ciò è tanto giusto che ha riportato la approvazione di tutte le Superiori Autorità, sino a conseguire il Decreto Sovrano per la deroga al decreto ministeriale che bloccava la sovrimposta, malgrado la ostilità manifesta degli agrari i quali (e sono gli oppositori stessi) dicevano che se il Comune aveva bisogno di entrate, vendesse il suo infruttifero patrimonio prima di gravare i cittadini, si deve considerare un particolare che assurge in un'importanza gravissima.

La sovrimposta fondiaria viene pagata dai proprietari del bosco Eliceo, i quali nel maggiore numero risiedono in Porto Garibaldi, S. Giuseppe e Vaccolino.



La tassa bestiame viene pure corrisposta quasi integralmente dagli stessi proprietari del bosco perchè sono solamente loro che posseggono il bestiame, le altre tasse comunali sono proporzionalmente a carico loro; da ciò si desume che il maggior concorso di cespiti per il Comune di Comacchio viene da Porto Garibaldi, S. Giuseppe, Vaccolino.

Ma dove vanno spesi questi cespiti?

A Porto Garibaldi non ci è acqua, non ci è luce, le strade sembrano quelle di un deserto, la casa delle scuole di nove locali è stata comperata per 15 mila lire da un cittadino a cui sta molto a cuore l'interesse del Comune, ed ha fatto quindi grazia di affittare al Comune tre locali indegni per uso delle scuole al prezzo di L. 2650 annue.

Porto Garibaldi non ha una farmacia, non ha levatrice, non ha delegazione, non ha neppure cimitero, dista 6 Km. dal Capoluogo del Comune: manca insomma di tutti i servizi pubblici perchè il Comune deve spendere i propri insufficienti redditi nel capoluogo.

San Giuseppe e Vaccolino sono in condizioni immensamente peggiori.

\*\*\*

Io ho inteso sovente i cittadini di Porto Garibaldi lagnarsi di questo stato di cose e prospettare l'idea del distacco da Comacchio, sicuri di sapere e potere degnamente provvedere ai bisogni del loro paese, quando fosse eretto in Comune.

Quando io ero Commissario di Comacchio ho fatto opera di dissuasione, preoccupato del pericolo grave cui andrebbe incontro Comacchio con tale provvedimento.

Ma sarà possibile animare sempre dello spirito di sacrificio la popolazione di Porto Garibaldi, S. Giuseppe e Vaccolino per salvare Comacchio?

È anche questa una delle tante questioni che interessano quel Comune, le quali assillano e preoccupano quanti abbiano vigile il senso della responsabilità.

\*\*\*

Si domanda perchè il Commissario Prefettizio non abbia avvertito le Autorità, prima di prendere la grave deliberazione.

Perchè ben sapendo che il mio procedimento avrebbe determinato l'agitazione che si è poi avuta, ed avendo d'altra parte un termine perentorio per potere vincolare l'offerente senza con ciò impegnare il Comune, non volevo che una questione di così alta importanza sociale ed amministrativa, fosse subordinata ad una questione di ordine pubblico, e non volli neppure informare della decisione che stavo per prendere quei cittadini che mi avevano assistito nel 1923, onde non esporli alle violenze che gli oppositori avrebbero certamente fomentate, contro chi avesse preso parte al mio lavoro.

D'altra parte basta confrontare le offerte Cuppini del 1923, che ho unite negli allegati (E) alla preparazione delle quali avevano concorso legali, tecnici e rappresentanze cittadine, col compromesso 1924, per rilevare che se quelle potevano essere soddisfacenti, questo recava delle migliori considerevoli; basta pensare poi che l'adunanza dell'8 Novembre 1923 non venne tenuta, perchè l'autorità politica, regolarmente invitata, preoccupata dalla pressione della piazza e dell'ordine pubblico, consigliò di sospendere l'adunanza stessa; per capire a priori come chi abbia la ferma volontà di assolvere il proprio mandato, possa sorpassare le inutili convenienze e gl'inceppamenti del protocollo.

Comunque se è parso che col mio riserbo abbia mancato di riguardo e di deferenza alle Autorità ed a cittadini integerrimi, questi chiarimenti mi siano di giustificazione.

\*\*\*

Immaginavo che la ponderosa pratica non poteva essere da me resa perfetta in ogni suo più minuto particolare. Sapevo però che un consenso di chiare menti e di integre coscienze avrebbe dovuto controllare il mio lavoro e correggere le inevitabili manchevolezze, prima che al Comune da me amministrato ne derivasse qualsiasi aggravio, tenesse posta qualsiasi penalità, fosse intentata qualsiasi lite per questo oggetto. Sapevo anche che mi sarei attirato il feroce livore dei miopi e degli interessati, ma sapevo pure di assolvere al mio dovere di funzionario e di cittadino, portando sul tavolo della discussione questo argomento, la



soluzione o meno del quale è questione di vita o di morte per un paese nobile per la sua storia millenaria.

E poichè le paludi sono oggi, come disse un altro statista romagnolo, Alfredo Baccarini, le nostre terre irredente e la conquista alla agricoltura di 30.000 ettari è opera così grande che solo un Governo giovanilmente ardace, come quello che oggi regge la Nazione, può compiere, poichè per frangere la retrograda e sorpassata concezione locale, occorreva compiere un gesto di volontà e di forza, io l'ho compiuto, perchè un nuovo bene venisse dato a tutta una popolazione che giace nella miseria e nell'abbruttimento di una vita primitiva, perchè feconda di pace e di lavoro ed illuminata dalla gran fiaccola della civiltà, si compiesse la grande opera di redenzione.

Bologna, 14 febbraio 1923

ARTURO SEARS

## ALLEGATI

- A. - Lettera dell'Ing. Enrico Felletti al Presidente del Consiglio Provinciale di Ferrara.
- B. - Parere della Commissione di vigilanza sulle valli di Comacchio circa la vendita delle valli a scopo di bonifica.
- C. - Estratto relazione dell'Ufficiale Sanitario Dott. Aniceto Nibbio.
- D. - Appunti relativi allo stato dello Stalimento vallivo di Comacchio dell'Ing. Enrico Felletti.
- E. - Proposta del Sig. Comm. Cappini concretata nel 1923.
- F. - Lettera d'invito all'adunanza 8 Novembre 1923.
- G. - Elenco inviti all'adunanza dell'8 Novembre 1923, per trattare della vendita delle valli a scopo di bonifica.
- H. - Manifesto del Commissario Prefettorio.
- I. - Libello dei comunisti.
- L. - Dichiaratoria del Comm. Cappini.
- M. - Estratto relazione Ing. Cav. A. Sammartini.



**Lettera dell' Ing. Enrico Feletti al Sig. Presidente del  
Consiglio Provinciale di Ferrara.**

Comacchio, 5 febbraio 1923.

**Illmo Signor Prof. Francesco Brombin  
Presidente del Consiglio Provinciale di Ferrara**

La prego Illmo Signor Professore e Presidente, di perdonarmi se abuserò della di Lei pazienza; il tema che trattassi non mi consente uno svolgimento in forma meglio contenuta e sintetica; voglia accordarmi a discriminante la mia buona volontà di conconere, colle deboli forze delle quali dispongo al miglioramento ove possibile, delle condizioni della nostra provincia che già ha il vanto di essere stata riconosciuta alla testa del movimento purificatore della patria, e tale vanto deve essere integrato coll'altro del primato nelle opere ricostruttrici.

Ella col suo « programma di ricostruzione economica della Provincia di Ferrara » ha suonato la scelta, e per conto mio sento il dovere di riverirla — presente —.

Già da alcuno tempo a questa parte, preoccupato dal tristissimo andazzo delle cose tutte di Comacchio, il quale non poteva fatalmente sboccare che nella attuale situazione, quasi disperata, impresi a tentare una soluzione pacifica e conveniente dell'assillante problema Comacchiese. Premesso qui, ritenere io quale assioma imprescindibile che davanti ad un fatto di gravità estrema, ogni soluzione che non sia decisamente radicale, oltre che inutile può anche riescir dannosa al fine proposto se risulterà la ragione del mio orientamento verso lo studio del bonificamento idraulico di quasi tutta la parte meridionale dello Stabilimento da pesca Comacchiese, il quale sfugge per varie ragioni alla umana possibilità di governabilità, e su di esso le cause naturali hanno indistintamente maggior violenza dei mezzi a disposizione.

Ne è sempre da ciò conseguito che il Comune di Comacchio mai potrà calcolare sulla certezza delle rendite del suo patrimonio; ed è evidente che se in tale stato di fatto poteva essere sufficiente in tempi nei quali Comacchio contava una popolazione metà dell'attuale, lo stesso stato di fatto non



è più sufficiente ora per la concomitanza di più fatti dei quali basta accennare:

- alla raddoppiata popolazione indigena;
- alla sensibile minorazione dei prodotti lagunari;
- alla necessità di connestare il problema comacchiese nel più vasto problema economico-sociale dell'intera provincia, se non della Nazione;
- all'altra necessità di redimere moralmente un gruppo di 14.000 disgraziate anime non migliori ma non peggiori delle altre.

E studiai dunque il bonifichamento quasi totale delle Valli Comacchiesi, convinto allora come ora, che solo l'avvento di tale opera potrà convenientemente risolvere in modo definitivo i problemi locali, e se non tutti, buona parte dei problemi che interessano la Provincia; o quanto meno potrà fornire tal condizione da rendere infinitamente più facile e spedita la soluzione di questi.

A tal convinzione mi indussero altri fatti e cioè: Fino dal 29 agosto 1914 fu presentato al Consorzio Idraulico di Argenta un progetto di bonifica idraulica del *Compendio denominato del Mantello* (parte di Valle Mezzano) con un importo calcolato e globale dei lavori, per L. 7.185.100, le quali oggi, al prezzo attuale della moneta, vengono trasformate comodamente in L. 45.000.000. Dato che la bonifica del Mantello coprirebbe una superficie di circa 8000 Ettari, ne consegue che la sola spesa del suo bonifichamento idraulico si aggirerebbe attorno alle L. 6000 circa per Ettaro. Cifra, come si rileva, eccedente i limiti della convenienza e derivante dal fatto che il 40 % circa della spesa verrebbe assorbito da un argine contenitore attraversante da ovest ad est il Mezzano, in m. 1,20 di acqua e su un fondo melmoso pel quale si valuta di circa 4 metri l'affondamento del rilevato arginale. Opera quindi questa, per sua natura, emiseritente passiva, e che alimenta continuamente il dubbio non solo della convenienza dell'opera, ma anche della possibilità della sua perfetta esecuzione.

Comunque allo stato delle cose, 8000 ettari di bonifica idraulica del Mantello verrebbero a costare non meno di 45 milioni di lire. Quest'opera classificata di prima categoria colla legge 20 Giugno 1922 N. 712 ebbe i suoi progetti: Generale 29 agosto 1914 e di stacolo del primo lotto 30 aprile 1920 approvati dalle superiori competenti autorità, e per l'esecuzione del primo lotto, in via di esperimento, fu accordata la concessione con Decreto 20 maggio 1921.

Contemporaneamente che si andavano svolgendo le pratiche per la bonifica di cui sopra, avveniva l'aggregazione al Consorzio del II Circondario Polesine S. Giorgio, del compendio bonificando delle Valli Settefontinali di Comacchio e in parte delle quali fu, un quattro anni fa, iniziato il prosciugamento. Fra le opere rese necessarie al fine della totale loro bonificazione si ravvisò anche una di quelle già studiate nel suo magistrale progetto del settembre 1903 dall'Illustre Signor Senatore Ing. Gio-

vanni Cadolini eminente idraulico e mio sempre venerato maestro; lo spostamento cioè in destra del tratto di provinciale Valle Lepri-Comacchio, dell'attuale Canale Lepri che tuttora vi scorre in sinistra e prosegue fino al Porto di Magnavacca. Dato che tal canale Magnavacca-Comacchio-Valle Lepri-Ostellato — fino al Volano — rappresenta anche un'opera votata in seno alla Commissione Governativa per la navigazione interna è presumibile che essa verrà classificata fra le opere idrauliche di 2<sup>a</sup> Categoria, e quindi costruita e mantenuta a spese del governo.

Di più: pochi anni fa la provincia di Ferrara, colla sua camera di commercio, e non in quali altri suoi enti ancora, aderirono con analoghi enti della Provincia di Bologna e di Ravenna, ad un consorzio per l'ampliamento ed il più completo attrezzamento di Porto Corsini il quale avrebbe dovuto così divenire il porto marittimo dell'Emilia ed al quale avrebbe dovuto far scalo una ferrovia da Bologna ancora da costruirsi pel tratto Ravenna-Porto Corsini. Il commercio così dell'Adriatico avrebbe dovuto unirsi al porto, ed incanalarsi, se per via ferrata verso Bologna; se per via fluviale invece verso Magnavacca per un canale costiero e parallelo al mare lungo ben Km. 36 attraverso il Reno e del costo valutato anteguerra di circa 80 milioni, indi proseguire da Magnavacca per Ostellato-Volano-Ferrara.

Ritengo qui inutile spendere tempo nella dimostrazione dell'insultità di un canale costiero parallelo alla spiaggia marina, da scartarsi sempre ancorchè nulla costasse, della nessuna convenienza anzi del danno per Ferrara all'ingrandimento di Porto Corsini il cui retroscena chiuso dal Reno, dalle colline romagnole, dai terreni alti bolognesi, non ha canali navigabili, nè bacini di ripulsa per mantimento di fondali nel porto; nè vale per tanto procacciarsi, violentare la natura, tacerò per carità di patria ogni commento dell'atto commesso dagli enti ferraresi che io colle debite riserve scuso, solo coll'ammettere in essi una imperfetta conoscenza della loro provincia ed una completa mancanza di fiducia nelle proprie forze. Dirò solo che anche questo avvenimento valse potentemente in me ad orientarmi verso la soluzione radicale del problema al quale ho altrove accennato.

Verrò ora esponendo il mio progetto di bonifichamento delle Valli di Comacchio.

*Scelto del compendio.* — Dato che alla bonifica del Mantello è stata aggregata la parte del bacino di Fossa di porto cadente sotto il Comune di Argenta, così da quel lato sud delle Valli l'argine circondariale potrebbe posarsi press'a poco sulle tracce dell'antico argine Fossa di porto il quale viene ad intestarsi nei paesi di Valle Caldasolo. Da tal luogo quell'argine circondariale potrebbe, continuando verso est seguire gli argini Calata Senilla e sinistro Canal Mugola, fino alla così detta Foce, poi per l'attuale argine di Valle Spavola raggiungente Comacchio in località S. Pietro. Superficie racchiusa circa 25.000 Ettari da dividersi in due compendii:



1° Mezzano e Fossadiporto (Ettari 20655 compenivvi gli 8000 del Mantello); 2° Pega-Rillo-Cona (Ettari 3766).

Resterebbero ancora le valli Vacca-Campo ed Usarola atigee, che converrebbe come si vedrà rendere anche contigue, con una superficie di Ettari 6548, e la Valle Spavola Ettari 540 nei pressi di Comacchio che potrebbe riservarsi alle funzioni di bacino di ripulsa al porto di Nagra-Vacca.

**Canali maestri.** — Dati la canalizzazione già studiata e che potrebbe anche mantenersi, volendo, del compenivvi del Mantello; il diritto di scolo in Mezzano delle bonifiche comorziali del II° Circondario e di Argenta; la costruzione del navigabile Magnavacca-Comacchio-valle Lepri-Ostellato ecc. conviene per il 1° compenivvi lo studio di tre canali maestri e cioè:

1° **Canale acque alte sud** - raccoglie le acque di scolo, della Rotta Passerina, del Mantello, della Villetta, di Longastrino, di Bando, delle Beavignante e dallo scolo bolognese, segue press'a poco l'andamento del confine territoriale di Argenta in Mezzano e viene ad intestarsi col suo stabilimento idrovoro all'argine Fossadiporto nei pressi delle Tre motte;

2° **Canale acque alte nord** - È il navigabile Comacchio-Ostellato che dovrebbe venire prolungato fino alla Fossadiporto. Racoglierebbe tutte le colature dei terreni in destra della provincia Ferrara-Cavallara e le acque scolanti dalle fosse comorziali da Fossadiporto alla Ternavalle verrebbe manito in luoghi opportuni di sostegni a conca.

Data la speciale officiosità di questi due canali il loro pronto scarico potrebbe venire aiutato dallo stabilimento idrovoro nel 3° canale maestro mettendo questo con quelli in comunicazione mediante collettori speciali muniti di chiaviche o di organi sommergibili.

3° **Canale acque basse** - Attraverserebbe il Mezzano sul suo diametro orizzontale, verrebbe ad intestarsi col suo stabilimento idrovoro nei pressi di Caldusolo.

**Collettori.** — Ad 1 Km. di distanza l'uno dall'altro.

**Bacino di versamento.** — Valle Vacca con Campo ed Usarola (Ettari 6548) che nel caso vi potrebbero venire scolinate l'acqua pel Canale Confina Canale Bellocchio e le tre chiaviche tutt'ora esistenti sul Reno. Garantirebbero una certa stabilità alla quota del loro pelo d'acqua con sensibile risparmio nel calcolo delle motrici dipendenti dal valore della prevalenza.

**Per il 2° compenivvi:**

**Canale maestro:** Da Paviero a metà argine Est di Valle Cona con ivi il suo stabilimento idrovoro.

**Bacino di versamento:** Valle Spavola Ettari 540.

Allo stabilimento del 2° compenivvi potrà arrivare un collettore speciale funzionante da 2° sfioratore del navigabile Comacchio-Ostellato, il quale, ove converga potrà essere tenuto a pelo ribassato.

In tutti gli stabilimenti idrovori motori a gas povero — quando non fosse possibile risolvere, in modo adeguato e sicuro, il problema di dotarli di motori elettrici. In tal caso il minimo di energia giornalmente prodotto od assunto d'obbligo ed inutile per gli stabilimenti potrebbe venir impiegata per illuminazione o quale forza per altri effetti.

La spesa per l'esecuzione di tale grande opera idraulica, si potrà in via largamente di massima, ma con buona approssimazione così prevedere:

|                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Argini circolari Km. 20 a L. 100.000 . . . . .                                           | L. 2.000.000         |
| Canali (maestri Km. 60 collettori m. 9 per ett.) escavo<br>m. 6.000.000 a L. 4 . . . . . | » 24.000.000         |
| Stabilimenti N. 3 a L. 3.000.000 . . . . .                                               | » 9.000.000          |
| Strade (Km. 100 dei quali Km. 50 principali) . . . . .                                   | » 15.000.000         |
| Opere d'arte (posti sostegni, acquedotti ecc.) . . . . .                                 | » 10.000.000         |
| Indennità di esproprio e di occupazioni . . . . .                                        | » 20.000.000         |
| Diverse ed a disposizione . . . . .                                                      | » 10.000.000         |
| <b>Totale . . . . .</b>                                                                  | <b>L. 90.000.000</b> |

equivalente alla spesa di L. 3600 per ettaro, cifra inferiore cioè alla media del costo unitario di altre analoghe bonifiche, valutate L. 4200 circa, ed inferiore di L. 2400 a quello del Mantello, pel fatto che nel caso nostro non necessita alcuna opera di carattere passivo.

L'esecuzione di tale opera quali problemi risolve, ed a quali prepara la soluzione?

1° - Risolve in modo stabile la crisi finanziaria del Comune di Comacchio inquantochè questo, nell'interesse del capitale che gli verrebbe assegnato per esproprio sia dei diritti di espansione di acque vallive sulle proprietà di quelli che oggi ne sono i direttari, come dei terreni in proprio, ove occorra, verrebbe in grado di sanare e fare il proprio bilancio, dal quale alla parte passiva, verrebbero tolte oltre 100.000 lire annue per pagamenti, ora vivi delle tasse, dei canoni e livelli ai direttari, di quote manutenzione arginale ecc. e di contro gli si prepara una nuova estensione sulla quale potrà in avvenire applicare le tassazioni di legge.

2° - Risolve la crisi morale della popolazione comacchiese la quale tutt'ora in massima parte vive sul contrabbando dei prodotti vallivi. Quando non sarà più possibile esercitare tale triste industria parte dei comacchiesi si trasformeranno in coltivatori, altri, con adeguati aiuti, si rivolgeranno al



mare e potranno così aver vita le flottiglie da pesca a motore tanto giustamente auspicate anche da Lei, signor Professore.

3° - Toglie al Comune di Comacchio ed alla Provincia nonché allo Stato, il gravoso carico della quota per la bonifica del Mastello, giacché è evidente la convenienza della spesa di 90 milioni per il prosciugamento di 25.000 ett. di territorio, in confronto di quella di 50 milioni per prosciugarne solo 8000 mentre le superfici stanno fra loro come 1 sta a 3, le spese relative stanno nella proporzione di 1 ad 1,80.

4° - Impone la valorizzazione del porto di Magnavacca nella nostra provincia, e degli scali fluviali ad Ostellato e Portomaggiore al qual ultimo potrebbe convergere l'attenzione di Bologna colla quale è già unito mediante ferrovia a scartamento normale.

5° - Redime alla Provincia altri 25 mila ettari di territorio, dal quale essa potrà ricavarne non indifferenti utili finanziari.

6° - Cancella antiche concessioni a favore della pesca nello Stabilimento Vallivo Comacchiese, liberando il passo ad una giusta e conveniente distribuzione di nuovi Stabilimenti Industriali per la industrializzazione dei prodotti.

7° - Integrerà, un giorno non lontano, il mercato nazionale, con altri 500.000 quintali almeno di granaglie.

8° - Si prepara la colonizzazione al oltre 2500 famiglie di disoccupati, equivalenti a ben oltre 10 mila persone.

9° - Si matura la necessità di provvedere acqua potabile alla bassa Provincia, ricavandola dal Po, come analogamente si fa a Parigi, Londra, Berlino ecc. e da noi a Rovigo, Iolanda di Savoia ecc.

10° - Si valorizza un territorio, il quale per cause naturali, contro le quali non valgono le umane potenze, va gradatamente ma fatalmente declinando all'infinito e non è tutt'ora più atto a rendere quanto da esso le popolazioni avrebbero bisogno.

E giacché tutti progetti puri e semplici non sono detti dalla possibilità finanziaria di esecuzione, per quanto giusti e convenienti stanno pur sempre nel campo accademico, così prima di esternare a Lei, queste mie idee, mi sono procurato l'assenso del rappresentante di una Società di capitalisti ad entrare in trattative per l'affare, a cominciare dalle spese per gli studi ed ho ragione di ritenere che in tal campo si possa arrivare ad una intesa conveniente per tutti.

Sarà perciò necessario, io ritengo, convocare presso di Lei, e subito i quattro Comuni interessati nell'opera, per mettere a giorno i rispettivi rappresentanti nei quali, spero e ritengo, non verrà meno il coraggio e la buona volontà di affrontare un problema che, inutile nascondere, se è colossale nella mole, altrettanto è gravido di luminose conseguenze.

Termino col suo motto:

*Al forti la vittoria!*

Ing. ENRICO FELETTI

## Parere della Commissione di vigilanza sulle Valli di Comacchio circa la vendita delle valli a scopo di bonifica.

Il 17 luglio la Commissione di Vigilanza sulle Valli di Comacchio venne da me riunita e relazionata sulle pratiche pendenti per la bonifica. Erano presenti tutti i Commissari e dopo ampia discussione compilarono il seguente parere:

Comacchio, 17 luglio 1923.

« Intervistati presso il Commissario Prefettizio, i sigg. Avv. Giuseppe Patignani, Maestro Giuseppe Bellini, Rag. Vito Felletti Spadazzi, Dott. Francesco Samaritani ed Ing. Aldo Samaritani. Il Commissario Prefettizio espone le pratiche che fino ad ora in via puramente preparatoria e senza nessun impegno da parte del Comune, sono state svolte con il rappresentante di un gruppo finanziario sufficientemente potente e con la continua assistenza del legale del Comune Avv. Ausonio Ravenna, per la vendita di parte delle Valli Meridionali e precisamente: Mezzano, Fossa di Porto, Pega, Cona e Rillo allo scopo di essere bonificate.

« Il Commissario Prefettizio chiede agli intervenuti il loro parere di massima sulla necessità attuale e sulla utilità futura che da tale fatto deriverebbe al Comune. E tale parere richiede per avere il conforto e l'aiuto nelle pratiche da esperti delle persone che in certo modo possono rappresentare l'opinione pubblica e dare i maggiori affidamenti per lo studio sereno, disinteressato e proficuo della soluzione del gravissimo problema.

« I presenti, anche nella loro qualità di Commissari per la vigilanza sulle Valli, in dipendenza del vigente contratto di affitto, esaminata la questione, tanto dal lato economico e finanziario, quanto per la ripercussione che la vendita potrebbe avere sulle diverse classi di cittadini di cui taluna apparentemente potrebbe in un primo tempo risentire danno e vagliati tutti i vantaggi che da tale fatto deriverebbero invece al Comune e a tutte le classi dei cittadini, esaminata la precisa situazione attuale delle Valli, in rapporto alla loro futura capacità produttiva e più specialmente nei riguardi della tenuta e preannunciata salubrità

« esprimono il parere

« che sia utile, necessario ed urgente addivenire alla vendita delle Valli quale unico atto amministrativo che determinando la immediata salvezza



« del Comune apertamente alla popolazione orizzonti di sviluppo industriale commerciale intuitivamente prevedibili anche se per ora non precisi ».

« Sulla questione prospettata se tale atto amministrativo debba essere perseguito dal Commissario Prefettizio e non piuttosto da una regolare amministrazione comunale, gli intervenuti non si dissimularono i pericoli che una pubblica discussione potrebbe apportare alla conclusione di un atto che è soprattutto un affare commerciale ed esprimono il parere che sia molto più pratico ed utile che le trattative siano condotte dal Commissario Prefettizio in concorso di quelle persone che egli crederà opportuno interpellare e plaudono per intanto all'opera fin qui svolta dal Commissario incoraggiandolo a perseverare nella via intrapresa anche andando incontro a qualche impopolarità che si prevede sarà poi largamente compensata dagli enormi benefici che diriveranno al Comune ed alla popolazione ».

« In via subordinata esprimono anche il parere che la vendita delle Valli sia utile al Comune di Comacchio, anche se non se ne dovrebbe addi- venire alla bonifica ».

« Firmati: Ing. ALDO SAMARITANI  
Dott. FRANCESCO SAMARITANI  
Maestro GIUSEPPE BELLINI  
Avv. GIUSEPPE PATRIGNANI  
Ray. VITO FELETTI SPADAZZI ».

Allegato C

## Estratto Relazione dell'Ufficiale Sanitario dott. Nibbio Aniceto.

Comacchio, 14 febbraio 1924.

Ill.mo Signor Medico Provinciale,

« la circolare prefettizia n. 447 in data 11 u. s. che contiene le istruzioni da seguirsi dagli Ufficiali Sanitari nella compilazione della relazione sanitaria annuale, propone come primo argomento da trattarsi le bonifiche, la loro utilità ed i miglioramenti economici ed igienici che ne conseguono ».

« L'argomento assume un particolare interesse nei riguardi del Comune di Comacchio ove la bonifica di una parte delle sue valli, ha costituito l'aspirazione costante della popolazione costretta a vivere miseramente di

« pesca, perchè solo da qualche anno si è iniziato e costituisce un campo di osservazione prezioso per l'igiene ».

« Già da molti anni la bonifica delle Valli di Comacchio fu riconosciuta come opera della maggiore utilità pubblica e diversi progetti furono compilati da illustri tecnici per il loro prosciugamento ».

« Fino dal 1866 gli illustri ingg. Bonpiani e Lanciani riferendo sul prosciugamento delle Valli di Comacchio, progettato nel 1863 dall'ing. Vittorio Merighi, dichiaravano che dopo la bonificazione si sarebbero ottenute oltre mille possessioni da far produrre, nelle quali oltre diecimila persone avrebbero trovato impiego e cioè più abitanti di quanti costassero in quel tempo il comune di Comacchio ».

« Nel 1882 il Parlamento riconosceva che la laguna di Comacchio aveva in sé gli estremi voluti dalla legge 24 giugno dello stesso anno per essere dichiarata di 1<sup>a</sup> categoria, e cioè il grande miglioramento agricolo conguisto ad un miglioramento igienico ».

« In seguito la Commissione Reale, nominata nel 1897 propose di limitare la bonifica alla sola parte settentrionale delle Valli, della superficie di circa 8.000 ettari, per la considerazione che non si riteneva opportuno di distruggere tutte le opere compiute attraverso i secoli e con grande dispendio per trasformare la laguna in uno stabilimento da pesca; nè di abbandonare una industria di fama mondiale, nè di distaccare improvvisamente la popolazione comacchiese dalla pesca che esercita dai tempi più remoti ».

« Nel 1901 pertanto il Comune concluse colla ditta Maioli una convenzione per la rapida esecuzione della bonifica. Ma disgraziatamente dopo una lunga serie di vicende, l'impresa Maioli, essendo venuta meno ai suoi impegni, fu disdetta. Fu solo nel giugno 1919 che il Ministro Bonomi firmava finalmente il Decreto che approvava l'esecuzione della bonifica delle nostre Valli, da eseguirsi direttamente dal Governo, dichiarandola indifferibile ».

« Si iniziò quindi poco dopo il prosciugamento di Valle Trebbia, secondo i progetti dell'ing. Vesturini che aveva da molto semplificato il problema dal punto di vista tecnico ed economico, servendosi dell'idrovoro di Marozzo e dei canali di scolo della Bonifica di Gallare. Ma successivamente i lavori vennero per lunghi periodi di tempo interrotti e solo colla prossima primavera pare si riprendano per completare il prosciugamento di Valle Ponti ».

« E doleroso constatare che le condizioni igieniche del nostro territorio sono in questi ultimi tempi peggiorate appunto per il sistema lento, dilatato, seguito nella esecuzione dei lavori. Le vaste distese di acqua marina che costituivano prima le Valli da pesca, sono ora trasformate in acquitrini di acque piovane, che marciscono nei grandi calori; subito dopo le piogge si moltiplicano le zanzare che portano l'infezione malarica anche in quelle zone che prima ne erano quasi immuni ».



« Tuttavia la popolazione ha potuto ottenere qualche vantaggio economico. In questi ultimi due anni di gravissima crisi per i nostri operai, aggravata dalle scarissime pesche, la bonifica delle Valli Settecentuali è stata una specie di ancora di salvezza, giacchè sui terreni prosciugati di Valle Trebbia, concessi prima gratuitamente e poi per un tenuissimo tributo, la povera gente ha seminato, e nella estate scorsa si calcola abbia raccolto complessivamente, compresi gli operai di Lagosanto, circa 10.000 Q.li di frumento.

« Devesi quindi formulare il voto che il Governo Nazionale, fatto più conscio delle condizioni di questa poverissima popolazione, affretti il compimento dell'opera redentrice.

Omissis.

L'Ufficiale Sanitario  
Dott. NIBBIO »

**Allegato D**

#### **Apeunti relativi allo Stato dello stabilimento vallivo di Comacchio dell' Ing. Enrico Felletti.**

1°) Lo stabilimento Vallivo di Comacchio pervenne al Comune, colla legge 7 luglio 1868, per la quale lo stabilimento stesso venne stralciato dai beni demaniali dello Stato e passato contivamente a bene patrimoniale del Comune di Comacchio.

Col trapasso avvenne la sanzione statale o governativa della legge Galli del 1854, che pure rappresentando un residuo della precedente amministrazione Apostolica, costituisce la più valida, anzi l'unica protezione dello stabilimento.

Tutto questo però solo nel campo del puro diritto, giacchè nel fatto la legge Galli non valse ad impedire l'erezione dello Zuccherificio di Codigoro, nè a far abbattere il diritto di marinare pesi in provincia di Ravenna — e pure contro tanto non valse neppure l'art. 1 della Convenzione allegata alla legge 7 luglio 1868, col quale lo Stato garantiva al Comune lo stato di fatto e di diritto delle Valli, quali esse erano al momento della cessione. Così pure non sono valse le suddette leggi ad impedire l'erezione di nuove chiaviche lungo canali di montata principali dello Stabilimento, giacchè l'interpretazione delle leggi ha tale coefficiente di elasticità che non permette di essere valorizzato, come domani le stesse leggi non potranno impedire che sotto la spinta incessante dei nuovi bisogni sociali, l'industria si espanda sulle concessioni ai diritti di queste; giacchè il nuovo

ritmo della vita nazionale non potrà più persuadere che dei regimi sociali soppassati, quali quello della caccia e pesca, ostacolino le più redditizie e civili iniziative industriali.

2°) Di più non vediamo che lo Stabilimento Vallivo per la sua forma e la sua ubicazione fra territori di altri Comuni, è soggetto a continue minacce, sempre illegittime, anzi a vere periodiche spogliazioni le quali sono il frutto della convinzione in altri ingenerata che il Comune di Comacchio per povertà di mezzi sia materiali, sia morali e sia intellettuali non abbia nè forza nè mezzo di difendere il proprio diritto. Esempi di tale specie di spogliazioni: Tenuti di Rotta Passerina (1868) - Campo del Vero - Prati di Valle Lepri - Chiaviche di Gobbino - Chiariva Gazzana e (treche, fresche) lo sboratore della chiavica Umana e l'affare Demetria.

Il Comune di Comacchio di fronte a tali fatti colpito da dichiarazione d'insolvenza, con una popolazione puntigliosa non sempre ragionevole, non tutta dedita agli affetti di patria i quali in molti sono oscurati da miraggi di interesse personale, in altri da una ineducabile sistematica mania di opposizione, il Comune, privo evidentemente di mezzi materiali e morali, non può intero difendere come sarebbe uopo il proprio interesse, il quale è no ancor meno possibile dalla avvenuta precedente distruzione dell'Archivio Comunale, operata dagli arabi indigeni.

3°) Ma v'è ancora di più. La proprietà del Comune sulle Valli è per il 50 % puramente fittizia. Infatti noi sappiamo che appunto il 50 % circa della superficie era, avanti il 1755 intestata a privati, e fu poi contrattivamente incamerata alla Camera Apostolica coi rogiti Castellani 8 luglio 1755, 10 ottobre 1769 e rogiti Dotti e Cavalieri 13 ottobre 1773 e 26 giugno 1775 — il tutto per una complessiva superficie di circa ettari 22.000 — di sole valli meridionali.

Tali incameramenti che furono fatti sotto il titolo di affitti perpetui portarono al conseguente accollamento nell'utilità del fondo del pagamento annuo di un canone, al direttario — canone che per le sole valli meridionali ammonta complessivamente a . . . . . L. 12306,80 alle quali aggiuntivi gli oneri accollati dal Governo Nazionale per trapasso a questo delle Valli dalla Camera Apostolica « cioè:

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| derivante dalla donazione Clemente VIII . . . . . | 6384,—   |
| per congruo ai parroci . . . . .                  | 20273,62 |
| per tenui passivi . . . . .                       | 5335,14  |

Totale . . . . L. 44299,56

gravanti annualmente le sole valli meridionali (Vedi relazione Avv. Patrignani Calisto).



Ma questo è ancor poco, giacchè si sa che nei rogiti di incameramento è specificato, che le quante volte le acque o terreni incamerati divenissero comunque impescabili, esse od essi terreni dovranno essere ritornati al primitivo proprietario.

Ebbene è cosa notoria e d'altronde notevole che il fondo delle Valli, specie di quelle più internate vada gratuitamente innalzandosi, talchè ogni anno durante l'estate restano le gronde vallive asciutte per chilometri di larghezza, si sa che già fino dal 1854 l'Ing. Manfredini del II. Circondario Polesine S. Giorgio avvisava, in seguito a tal fenomeno, la necessità di prolungamento delle canalette di scolo in Mezzano del Polesine suddetto, e si sa ancora che il fenomeno stesso si è ora dal 1854 assai più accentuato, pel fatto notevole dei depositi locali e di quelli portati dagli scoli delle terre superiori.

4) Una sanzione di questa affermazione si ha nell'atto eseguito tempo fa dal Consorzio di Argenta, colle relative pratiche per l'esecuzione della bonifica del Mantello. Quest'opera non mira ad altro che alla trasformazione delle gronde interne del Mezzano da semplici aree improduttive in terreni a coltura; Lodevolissimo principio, massima sacrosanta, che nella sua attuazione pratica però trova per la speciale ed intrinseca positura e conformazione dei luoghi insormontabili ostacoli di ordine finanziario e tecnico; finanziario soprattutto inquantochè abbisogna per la sua esecuzione, di opere assolutamente passive e costosissime che fanno salire il costo unitario dell'opera a circa 8000 lire, per il 50% delle quali vengono caricate al Governo, ma una quota parte del loro decimo vengono anche caricate al Comune di Comacchio.

Ha interesse il Comune di Comacchio ad accollarsi un cotale grave onere per ottenere dei terreni, che per essere di gronda ed argillosi, sono anche di dubbia immediata produzione, mentre inquadrando lo stesso problema in altro analogo a più vasti limiti può ottenere un prodotto decisamente migliore con un sacrificio ridotto al solo 40% del precedente?

5) Non basta ancora. L'economia locale languisce, e mentre da un lato aumenta la popolazione di Comacchio, aumentano le necessità dei pubblici servizi, si rendono impellenti ed indesogabili le costruzioni di edifici scolastici e di un acquedotto: fermenta e vegeta sinistramente una massa di carne formata da 14.000 abitanti senza aver sotto mano alcuna possibilità di elevazione morale e materiale, e nella quale l'idea e la necessità del furto e la completa dedizione al puro istinto, hanno incallito ogni più riposta fibra sensitiva, che diventa terribile se sospinta da una passione e resta completamente indifferente ad ogni più elementare ragione di fronte ad un investito ed ostinato partito di non volere vivere che sulle Valli, di non voler rivolgersi al vicino mare, di non voler imparare altri mestieri che quelli degli antenati, che poi i presenti esercitano in modo più che mai peggiorato, di fronte a questi fatti evidenti, ed altri che per brevità e per opportunità si omettono, abbiamo un porto lasciato nel più completo abban-

dono ed uno stabilimento Vallivo, che funzionante da due millenni ha fatto ormai il suo tempo: in esso le cause intervoli hanno sopravvalenza ai mezzi umani a disposizione perchè il buon essere o il malefico nello Stabilimento Vallivo dipendono unicamente da un buon tempo o da un maltempo.

Se tale stato di cose colle sue alternative di bene e di male poteva essere sufficiente per una popolazione ridotta, quando cioè questa non contava che poche migliaia di anime, lo stesso stato di cose ha cominciato a divenir preoccupante coll'aumento della popolazione, finisce ora per dimostrarsi insufficiente, sarà il disastro per l'avvenire, quando cioè il Comune sempre più stretto alla gola dai creditori insoddisfatti, colle rendite insufficienti del suo patrimonio defunto, mostrerà senza bisogno di dirlo che non sarà mai in grado di soddisfare ai suoi obblighi ed allora se da una parte i direttori vorranno rientrare in possesso dei loro beni, i creditori si vananno dei mezzi di legge per saldarsi in natura di quanto il Comune non potrà loro concedere e cui avevano diritto. Né localmente possono sperarsi industrie.

E quale mai industria se di qual genere e specie può sorgere in mezzo a stagni isolati protetti da una legge (Galli, 1854) che vieta perfino in esso l'ampliamento di una chiavica di scolo, mentre non ha forza d'impedire il sorgere di industrie sulla periferia delle Valli e dannose alla pesca di queste?

Una sola soluzione si impone per avviare al progresso la economia locale: quella del porto. Ma come può pretendersi un ampliamento logico di Porto Canibaldi se il retroterra non soddisfa alle condizioni imposte dal commercio che nel Porto stesso deve convergere e divergere?

Ove sono i canali di navigazione speriti che attaccino Porto Canibaldi a linee primarie navigabili di commercio, quale quella del Po? Ove sono mai gli scali fluviali ove concorrono i prodotti e le merci delle limitate provincie? Tutto vi sarebbe da creare con pratiche interminabili e spese senza limite, per cui un capitale così puramente e semplicemente impiegato non troverebbe conveniente impiego per le infinite opere di carattere provvisorio e passivo che si dovrebbe costruire.

A nostro avviso: d'un colpo solo tutte le difficoltà verrebbero eliminate colla trasformazione delle Valli in campi agricoli.

Alcuni o per spirito d'opposizione o per ragioni putamente ideali o sentimentali combattono la trasformazione del patrimonio vallivo Comacchiese, e richiedono la reintegrazione dell'industria della pesca. Ebbene, le due soluzioni, salvo alcune riserve, potrebbero anche equivalersi, le quante volte col capitale impiegato per il risollevarmento delle valli ne riuscisse una situazione stabile, duratura e di segno positivo, ovvero verso un progresso.

Ma questo non si può assolutamente ottenere per i caratteri peculiari della laguna, e soprattutto non si trovano i capitali per tanto operare ad un fine non sicuro, non solo, ma davanti a due soluzioni di un problema d'ordine economico sociale, l'una che mi soddisfa pur tutto ammesso ad una



condizione locale d'ordine minimo, l'altra che soddisfa a più condizioni generali d'ordine massimo, chi non si atterrebbe alla seconda?

Confortati dalle considerazioni suesposte abbiamo impresso a studiare la soluzione del problema di Comacchio, il quale ormai è necessario, per imposizione di tempi, per nuovo spirito umano, per necessità di vita, per migliori d'avvenire, inquadrare nel più vasto problema provinciale e, perché no, nazionale.

(Segue progetto — che è presso il Cap. Mario Samaritani — con tutte le considerazioni e le conseguenze dell'opera).

#### **Allegato II**

### **Proposta del Sig. Comm. Cuppini concretata nel 1923.**

*Bologna, 26 settembre 1923.*

#### **III.mo Sig. Commissario Prefettizio del Comune di Comacchio**

A riscontro della pregiata del 18 cor. n. 3659 della S. V. Ill.ma, aderendo alla richiesta di un ulteriore miglioramento della offerta, e modificando qualche dettaglio secondo le direttive adottate, mi prego di trasmettere il testo della convenzione per la quale sono disposto, in nome proprio o per Persone, Enti, Ditte da nominare ad impegnarmi per l'esecuzione degli studi dei progetti per la richiesta della concessione della Bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio, e per il conseguente acquisto delle dette Valli restando vincolato fino al 15 prossimo ottobre, alle condizioni qui appresso specificate, salvo quelle altre di dettaglio, che in prosieguo verranno dedotte se del caso.

#### **I. - Progetto.**

Entro il 1924 il Comm. Cuppini eseguirà per suo conto e proprie spese gli studi del progetto in base al quale e secondo le richieste del Comm. Cuppini, il Comune di Comacchio si impegna fin d'ora di richiedere la concessione della Bonifica delle Valli Meridionali di Comacchio.

Il Comune di Comacchio si obbliga a facilitare in tutti i modi il compito del Comm. Cuppini ed a collaborare per disinnescare tutte le difficoltà e provocare i provvedimenti di Governo e di ogni altra Autorità pubblica ed altro, che si appalesino utili od indispensabili per l'esecuzione della presente convenzione.

#### **II. - Concessione e vendita.**

Condizionalmente all'approvazione del progetto di cui sopra e al conseguimento del decreto di concessione della Bonifica dichiarata agli effetti di Legge di 1ª Categoria, il Comune di Comacchio si impegna a subconcedere la concessione stessa con tutti i diritti inerenti ed a vendere le proprietà di cui all'art. III al Comm. Cuppini, il quale si impegna di acquistare alle condizioni in appresso specificate.

È in facoltà del Comm. Cuppini di addivenire al detto acquisto, anche prima ed indipendentemente dal conseguimento del decreto di concessione. Dalla comunicazione ufficiale di un'eventuale negata concessione il Comm. Cuppini dovrà notificare al Comune nel termine di giorni sessanta se intende o meno addivenire all'acquisto di cui sopra.

In ogni modo il progetto ed accessori resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comm. Cuppini.

#### **III - Oggetto della vendita.**

Sono oggetto della vendita di cui all'articolo precedente (vendita da considerarsi a corpo) tutte le proprietà di qualsiasi natura del Comune di Comacchio comprese entro i confini qui appresso specificati:

a *settentrione* - L'argine circondariale di Valle Mezzano fino a Valle Lepri, poi la strada provinciale e la sede ferroviaria fino alla confluenza dei canali Bajon e Pallotta.

a *oriente* - L'argine est del canale Bajon fino in prossimità a Nord delle case Fenili Patrignani; da dove il confine risale in senso inverso contornando da est, da nord, da ovest, da sud ed ancora da est (lungo l'argine di confine) lo Stabilimento Salina di Comacchio, fino a raggiungere a Sud delle dette case Fenili Patrignani il limite orientale delle terre sommerse e relative gonole delle Valli Sottolido, Usarola, Vacca fino alla chiavica Lenarda sull'argine sinistro del Reno (Po di Primaro).

a *mezzogiorno* - L'argine sinistro di Reno fino alla chiavica Lepri, la casaledda Lepri, indi l'argine su Fossa di Porto della Rotta Passerina, un tratto della Casaledda di Umana, e quindi la linea di confine fra i 2/7 di Umana con i 5/7 di Umana Alta e, da Fossa Nuova fino al Casone della Fossa, il primo argine fino a est, sud ed ovest di Valle Bassa (sempre come indicato nelle carte al 25.000 dell'I. G. M.). Poscia l'argine circondariale del Mezzano.

#### **IV. - Condizioni della vendita.**

Tale vendita comprende il trasferimento all'acquirente di ogni ragione e diritto di qualsiasi specie e natura, pertinente al Comune per le Valli Meridionali e quindi, anche di tutte le eventuali ragioni del Comune per



i terreni adiacenti, lungo il confine descritto all'art. III, come pure di ogni diritto di scarico, afflusso e deflusso di acque per i canali, di derivazioni di acque ecc. Le proprietà saranno cedute libere da ogni ipoteca, servitù ed onere all'influenza delle attuali e riconosciute servitù di scolo dei territori limitrofi.

Il Comune di Comacchio si obbliga di tenere maslevato il Comm. Cuppini da ogni molestia, danno, spesa per fatto di terzi.

Il trasferimento della proprietà e di ogni altro diritto al suo godimento, avverrà a datare dal giorno della stipulazione dell'atto di vendita.

La cessazione, per l'inizio dei lavori di Bonifica, dell'esercizio dello sfruttamento delle Valli come concessi all'attuale Affittuario, sarà regolato in base alla facoltà spettante al Comune di deferire al giudizio di tre arbitri da nominarsi due dalle parti ed il terzo dal Prefetto della Provincia di Ferrara, per la determinazione delle rispettive ragioni di dare ed avere fra il Comune di Comacchio e l'Affittuario, ferme restano in ogni modo a favore dell'acquirente le attuali corrisposte annue d'affitto con effetto dalla stipulazione del contratto fino all'inizio dei lavori di Bonifica, per l'esecuzione dei quali il Comune provvederà a rimuovere ogni eventuale conseguenza ostacolo che potesse ritardarli od impedirli.

Il Comune di Comacchio preliminarmente alla vendita dovrà a tutte sue spese documentare in forma autentica la libertà delle proprietà da cedere nonché fornire i certificati catastali e tipi e tutti i documenti necessari per l'esecuzione della convenzione. Le spese inerenti alla stipulazione del rogito di vendita, sua registrazione ed accessori sono a carico del Comune di Comacchio.

#### V. - Accollo di oneri.

A decorrere dalla stipulazione del rogito di vendita il Comm. Cuppini si assume:

1°) Gli oneri dipendenti dai canoni livellari, sublivellari, censi e livelli, gravanti le proprietà da cedere. Di contro il Comune di Comacchio garantisce che l'ammontare di detti oneri gravanti sulle Valli Meridionali non supera la somma di Lire 45.000 (lire quarantacinquemila) annue.

2°) Gli oneri attualmente spettanti al Comune di Comacchio nei riguardi degli impiegati provenienti dall'Amministrazione Comunale e trasferiti per la cessione in affitto delle Valli e che attualmente trovano in pianta stabile presso l'Azienda Valli; ad esclusione però di quelli che all'atto della stipulazione del rogito abbiano diritto a pensione oppure abbiano superato l'età di 65 (sessantacinque) anni.

Il Comm. Cuppini, nell'assumere gli oneri sopra specificati, dà affidamento che sia nel periodo iniziale quanto durante i lavori della Bonifica idraulica terrà presente, favorirà ed assisterà, nei limiti che potrà con-

sentirsi compatibilmente con le esigenze e criteri generali ed organici della iniziativa ed opere assunte, le aspirazioni del Comune e della popolazione di Comacchio in dipendenza della nuova situazione che si sarà determinata; e particolarmente:

a) A parità di condizioni sarà preferito la mano d'opera di Comacchio per i lavori di Bonifica idraulica, salvo per gli elementi specializzati.

b) Procurerà, per il periodo in cui non converrà più esercitare industrialmente la Pesca nelle Valli, di contemperare con le esigenze dell'impresa e mediante le possibili concessioni, le condizioni di eventuale e sensibile disoccupazione della popolazione comacchiese.

c) Per le industrie sussidiarie dell'agricoltura che egli credesse di impiantare nel territorio di bonifica, compatibilmente coi fini che l'impresa si propone coll'industria stessa, sarà preferito il territorio del Comune di Comacchio.

d) La disposizione generale dei collegamenti stradali, subordinatamente alle prescrizioni di Legge, sarà studiata in maniera di favorire la convergenza su Comacchio.

e) Il Comm. Cuppini lascerà a disposizione del Comune, in località da determinarsi non in prossimità della stazione ferroviaria, circa dieci ettari di terreno, che il Comune cederà gratuitamente coll'obbligo di costruirvi, riservato sempre il diritto di prelazione alla Impresa assuntoria della Bonifica.

f) Il Comm. Cuppini rinuncerà a favore del Comune ai diritti eventualmente spettantigli per il rinvenimento (in seguito ai lavori) di oggetti antichi artistici ed archeologici, garantendogli per contro il Comune che lo solleva da qualsiasi responsabilità od obbligo verso terzi, oltre a rifondere spese e danni che egli dovesse incontrare per tale titolo.

#### VI. - Prezzo e pagamento.

Per la determinazione del prezzo delle proprietà da cedere dal Comune, viene fissato ed attribuito un valore corrispondente alla totalità delle proprietà comprese nella delimitazione di confine di cui all'art. III, nella cifra di L. 9.000.000 (lire nove milioni) oltre ed in aggiunta all'importo corrispondente all'assunzione per parte dell'acquirente degli oneri di cui al precedente art. IV.

Per le aree ivi comprese che non risultassero di proprietà del Comune di Comacchio, sarà effettuato sulla sopradetta somma di L. 9.000.000 una decurtazione in ragione di L. 530 (lire cinquecentotrenta) per ogni ettaro di terreno escluso, rimanendo inteso che qualora il Comune dimostrasse o conseguisse la proprietà di dette aree questi si impegna di cederle, al Comm. Cuppini per lo stesso prezzo di L. 530 per ettaro.



L'importo come sopra determinato sarà pagato all'atto della stipulazione del Rogito, trattandosi del medesimo importo quanto corrisponda agli obblighi, oneri ed incombenti assunti dal Comune con la presente convenzione e fino a che il Comune non ne abbia liberata la proprietà.

#### VII. - Esenzioni.

Il Comune di Comacchio s'impegna e rinuncia fino al compimento della Bonifica Idraulica ad imporre qualsiasi tassa, imposta, dazio e gravami di ogni specie per qualsiasi oggetto e contingenza, lavori, costruzioni, importazioni di materiali ecc. dipendente dal fatto dell'esecuzione della Bonifica e rinuncia parimenti a richiedere compensi per modificazioni, concessioni, passaggi, etc. che non importino spese al Comune.

Con ogni ossequio mi rassegno della S. V. Ill.ma dev.mo

ANTONIO CUPPINI

Bolegna, 6 novembre 1923.

#### Ill.mo Sig. Commissario Prefettizio del Comune di Comacchio.

Facendo seguito alle mie 26 settembre p. p.to ed in conformità dei verbali accordi intercorsi, mi prego di confermarLe che:

a) Sono disposto ad aderire alla richiesta di cod. Comune di effettuare intanto, in attesa della concessione della Bonifica che darà effetto alla cessione delle Valli e ai relativi pagamenti, il versamento di L. 300.000 (lire trecentomila) contro idonee garanzie per parte del Comune perchè nell'eventualità di non accoglimento della domanda di concessione, la somma sia restituita nel termine di due mesi. Saranno a carico del Comune gli oneri fiscali relativi e gli interessi fino alla stipulazione delle convenienze od alla restituzione della somma stessa.

b) In aggiunta ed oltre a quanto specificato all'art. VI della convenzione di cui alla mia 26-9-1923; mi assumo di corrispondere al Comune la somma di L. 250.000 (lire duecentocinquantomila) da versarsi per metà in ciascuno dei due anni successivi all'inizio dei lavori di Bonifica.

c) Il Comune di Comacchio mi concede la preferenza, a parità di condizioni, per l'acquisto delle Valli Basse S. Giuseppe e Valle Volano.

Con ossequi mi rassegno della S. V. Ill.ma dev.mo

ANTONIO CUPPINI

Allegato F

#### Lettera d'invito all'adunanza 8 Novembre 1923.

COMUNE DI COMACCHIO

Prot. N. 4281

OGGETTO: Vendita delle Valli Meridionali a scopo di bonifica.

Adm. 5 novembre 1923.

Egregio Signore,

Un gruppo di finanzieri ha avanzato la proposta d'acquisto delle Valli a scopo di bonifica.

Ho ritenuto mio dovere condurre le trattative sino a precisare le migliori condizioni che a tal uopo verrebbero fatte al comune di Comacchio.

E poichè, come la S. V. Preg.ma può ben giudicare, quel qualunque criterio che verrà adottato determinerà, o la radicale trasformazione del Comune da un regime ultra secolare, oppure la continuazione di tale regime con tutte le relative conseguenze già in parte verificatesi e sin d'ora prevedibili, intendo sentire il parere dei cittadini che sono comunque legati a Comacchio, l'avvenire del quale è indubbiamente in cima ai loro sentimenti.

Invito pertanto la S. V. Pregiatissimo all'adunanza che avrà luogo il giovedì 8 corr. mese, in Comacchio, alle ore 15 nella Sala dell'Asilo Infantile, e confido che data l'enorme importanza dell'argomento, la S. V. Preg.ma non mancherà di intervenire ascoltando così ad un altissimo civico dovere.

Il Commissario Prefettizio

A. SEARS



**Inviti diramati per l'adunata dell'8 novembre 1923 per trattare della vendita delle valli comunali a scopo di bonifica.**

1. Bellini Cav. Prof. Arturo - Comacchio.
2. Banca Piccolo Credito - Comacchio.
3. Bassino Giacomo - Comacchio.
4. Bellini M.<sup>e</sup> Giuseppe - Comacchio.
5. Bellotti Entigeno - Comacchio.
6. Bellini M.<sup>e</sup> Giuseppe - Comacchio.
7. Bellotti Entigeno - Comacchio.
8. Bonnet Mario - Comacchio.
9. Bonnet Antonio - Comacchio.
10. Berardi Anacleto - Comacchio.
11. Bellotti M.<sup>e</sup> Tommaso - Comacchio.
12. Bellini Magg. Guelfo - Milano - Via Passarella 26.
13. Bonnet Avv. Gaetano - Milano, Via Monte Napoleone 37.
14. Bergamini Giacinto - Migliarino.
15. Bellini Avv. Luigi - Ferrara, Via Corso Giovecca n. 105.
16. Boccacini Dott. Guido - Ferrara.
17. Carli Celeste - Comacchio.
18. Carli Ballola Alfredo - Comacchio.
19. Carli Giuseppe fu Valeriano - Comacchio.
20. Cavalieri D'Oro Nazzareno - Comacchio.
21. Cavallari Michele - Comacchio.
22. Carli Ballola Dott. Gaetano - Comacchio.
23. Cavalieri Rapido - Comacchio.
24. Cavallari Adolfo - Comacchio.
25. Carli Edgardo - Comacchio.
26. Carli Nazareno - Comacchio.
27. Cusatelli Giuseppe - Milano, Via della Signora n. 15.
28. Cavalieri D'Oro Gennaro - Milano, Via Pergolesi, 19.
29. Cinti Dott. Adolfo - Varese, Via Donizetti, 4.
30. Cavallari Murat Prof. Galileo - Torino, Via Roma, 20.
31. Cavalieri Fausto - Roma, Viale della Regina, 89.
32. Cinti Cav. Quinto - Roma, Ministero LL. PP.
33. Cusatelli Dott. Giuseppe - Bari, Via Sparano, 117.
34. Carli Antonio - Mantova, Elettrica Bresciana.
35. Cavalieri Armando - Adria, Sottoprefettura.

36. Carli Comm. Filippo - Brescia, Camera Commercio.
37. Cinti M.<sup>e</sup> Giacinto - Copparo.
38. Cinti Dott. Antonio - Codigoro.
39. Carli Dott. Alfredo - Bologna, Ospedale Maggiore.
40. Cavalieri Giovanni - Bologna, Via Garofalo, 4.
41. Cavalieri D'Oro Dott. Giovanni - Bologna, Via S. Stefano, 82.
42. Carli Giovanni - Ferrara.
43. Carli Cav. Pietro - Ferrara.
44. Carli Rag. Duilio - Ferrara.
45. Carli Prof. Francesco - Ferrara.
46. Cavalieri Giuseppe - Ferrara.
47. Dall'Olivo Cav. Dott. Vittorio - Comacchio.
48. Duelli Atgeo - Ferrara.
49. Duelli Ettore - Ferrara.
50. Del Prato Aldo - Ferrara.
51. Fabbri Antonio - Comacchio.
52. Ferrosi Primo e Aldo - Comacchio.
53. Feletti Virgili Vincenzo - Comacchio.
54. Feletti Virgili Antonio - Comacchio.
55. Feletti Virgili Gaetano - Comacchio.
56. Feletti Virgili Ing. Arrigo - Comacchio.
57. Feletti Virgili Mario - Comacchio.
58. Farinelli Giuseppe - Comacchio.
59. Feletti Virgili Filippo - Comacchio.
60. Fogli Ferdinando Umberto - Comacchio.
61. Fogli Magg. Torquato - Milano, Via Carlo Farini, 5.
62. Fantini M.<sup>e</sup> Guerrino - Milano, Via Fiamma, 3.
63. Ferroni Prof. Rino - Milano, Via Annunziata, 8.
64. Fabbri Giovanni - Niguarda, Segretario Comunale.
65. Finazzi Giovanni - Torino (15), Via Modrone, 5.
66. Feletti Prof. Raimondo - Catania, R. Università.
67. Fabbri Francesco - Mantova, Via S. Longino, 8.
68. Fabbri Rino - Via S. Martino, 15.
69. Feletti Giuseppe - Torino, Via Conte Verde, 1.
70. Feletti Spaduzzi Pietro - Padova.
71. Folegatti Arturo - Occhiobello.
72. Feletti Alberto - Copparo, Ufficio Postale.
73. Ferroni Prof. Domenico - Codigoro.
74. Fabbri Aldo - Goro.
75. Feletti Spaduzzi Ugo Rag. 1 Bologna, Via Foscherari, 15.
76. Fogli Prof. Cesare - Bologna, Via Fondazza, 1.
77. Ferroni Vito (Colonnello) - Bologna.
78. Feletti Spaduzzi Corrado - Bologna.
79. Feletti Avv. Pietro - Ferrara.



79. Fogli Prof. Augusto - Ferrara.
80. Fogli Prof. Fausto - Ferrara.
81. Fabbini Nemo - Ferrara, Istituto Espositi.
82. Ferroni Guelfo - Ferrara.
83. Fogli Pietro - Comacchio.
84. Guidi Vito di Celeste - Comacchio.
85. Guidi Guido di Celeste - Comacchio.
86. Girgi Domenico - Comacchio.
87. Guidi Ing. Giuseppe - Torino, Via Bellezza, 10.
88. Guidi Dott. Alfonso - Bagnacavallo, Veterinario.
89. Guidi Celeste - Bologna, Via Collegio di Spagna, 15.
- 89-bis. Gelli Luigi - Comacchio.
90. Luciani Guerrino - Comacchio.
91. Landuzzi Cav. Francesco - Ferrara, Presidente Tribunale.
92. Menegazzi Mont. Gerardo, Vescovo - Comacchio.
93. Mari Giovanni - Comacchio.
94. Mioni Giovanni - Comacchio.
95. Mari Bruno - Comacchio.
96. Mioni Giuseppe - Migliarino.
97. Menari Roberto - Bologna, Via S. Margherita, 13.
98. Miani Comm. Pietro - Bologna, Corte d'Appello.
99. Mari Filippo - Ferrara.
100. Nibbio Dott. Aniceto - Comacchio.
101. Pilati Geom. Guido - Comacchio.
102. Patrignani Avv. Giuseppe - Comacchio.
103. Patrignani Raffaele - Comacchio.
104. Pozzati Vincenzo - Comacchio.
105. Pilati Rosolino - Torino, Via Susa, 23.
106. Pozzati Avv. Gian Battista - Roma.
107. Pozzati Concetto - Bologna, Via Schiavonia, 1.
108. Pozzati Vincenzo - Bologna, Via Galliera, 3.
109. Pilati Edoardo - Bologna.
110. Pilati Leopoldo - Bologna.
111. Pilati Giuseppe - Modena, Istituto Tecnico.
112. Presidente Banca Popolare - Ferrara.
113. Samaritani Dott. Francesco - Comacchio.
114. Samaritani Cav. Ing. Aldo - Comacchio.
115. Sibilla Colonn. Cav. Girolamo - Comacchio.
116. Samaritani Cap. Mario - Comacchio.
117. Simoni Cav. Alessandro e Canullo - Genova, Via Lemellini, 10.
118. Simoni Comm. Dionigio - Roma, Ministero Poste e Telegrafi.
119. Simoni Prof. Cesare - Roma, Via Granchi, 18.
120. Samaritani Ing. Antonio presso Pasotti - Chieri.
121. Simoni Aldo - Codigoro.

122. Simoni Nazareno - Bologna, Via Mascarella, 5.
123. Sansoni Arnaldo - Bologna, Via Oberdan.
124. Tagliani Rag. Raoul - Comacchio.
125. Tomasi Pietro di Antonio - Comacchio.
126. Tomasi Pietro di Lodovico - Comacchio.
127. Tamburini Francesco - Comacchio.
128. Tomasi Antonio fu Salvatore - Comacchio.
129. Tamburini Rag. Giuseppe - Venezia, S. Marco Calle dei Fabri 4670.
130. Tomasi Prof. Luigi - Bologna, Via Veterinaria, 4.
131. Tomasi Dott. Antonio - Ferrara.
132. Vincenzi Luigi - Comacchio.
133. Vitali Vito - Comacchio.
134. Villa Can. Giovanni - Comacchio.
135. Vitali Vitale - Bondeno.
136. Vincenzi Cesarino - Mesola.
137. Vincenzi Prof. Antonio - Bergamo, Via Fantoni, 28, presso Busetti.
138. Vitali Gastone - Ferrara.
139. Vitali Luigi - Bologna.
140. Zambianchi Gaudenzio - Comacchio.
141. Zannini Giuseppe - Comacchio.
142. Zanni Giuseppe - Comacchio.
143. Zappata Ing. Filippo - Novara, Stabilimento Aeronautica.
144. Zappata Prof. Alessandro - Ancona, Via Guasco, 47.
145. Zappata Prof. Antonio - Ancona, Via Guasco, 47.
146. Zannini Prof. Nino - Trieste, Via Navali, 3.
147. Zannini Cav. Gioacchino - Portomaggiore.
148. Zanni Pietro - Ravenna, Ufficiale di Dogana.
149. Zarattini Don Antonio - Mesola.

**Inviti diramati per l'adunanza dell'8 novembre 1923 per la vendita delle valli comunali a scopo di bonifica.**

1. Presidente Sindacato Baraini - Comacchio.
2. " Cooperativa ex Combattenti - Comacchio.
3. Segretario Politico del Fascio - Comacchio.
4. Presidente Società Piva - Comacchio.
5. " Cooperativa Trasporti Marittimi - Comacchio.
6. " Congregazione di Carità - Comacchio.
7. Direzione Molino Bignozzi - Comacchio.
8. Presidente Ass. Naz. Combattenti - Comacchio.
9. " Ass. Dip. Comunali - Comacchio.
10. " Cooperativa di P. L. Bianca - Comacchio.
11. " Cooperativa di P. L. - Comacchio.



12. Presidente Cooperativa Patria e Lavoro - Comacchio.
13. " Nuova Italia - Comacchio.
14. " Muratori - Comacchio.
15. " Gruppo Combattenti Barcai - Comacchio.
16. " Circolo Forbici - Comacchio.
17. " Ass. Imp. Vallivi Esterni - Comacchio.
18. " Circolo Garibaldini - Comacchio.
19. " Società Unione - Comacchio.
20. " Circolo del Bastone - Comacchio.
21. " Società Stella - Comacchio.
22. " Circolo Silvio Pellico - Comacchio.
23. " Sindacato Agricoltori - Comacchio.
24. " Sezione Mutilati - Comacchio.
24. " Sezione Mutilati - Comacchio.
25. " Sindacato Barcai - Comacchio.
26. " Sordomuti - Comacchio.
27. " Società Pips - Comacchio.
28. " Società Artigiana - Comacchio.
29. " Sindacato Bottai - Comacchio.
30. " Società Esercenti - Comacchio.
31. " Sindacato Calafati - Comacchio.

#### Allegato II

### COMUNE DI COMACCHIO

#### Cittadini Comacchiesi,

Nell'interesse del comune di Comacchio, che ho l'onore di rappresentare, io non dovevo e non potevo rigettare senza il beneficio di un attento esame una proposta che implica la trasformazione del patrimonio del comune e tutto l'avvenire economico di questa piana.

Per ciò avevo indetto un'adunanza per le rappresentanze delle Società e delle Associazioni coll'intervento dei maggiori interessati e dei maggiori competenti allo scopo di esaminare la proposta e discutere con serena obiettività.

Di fronte alla manifestazione ostile svoltasi al momento della riunione, dolente che tante egregie persone non abbiano potuto studiare l'importante problema e poichè il termine fissato dalla Società offerente sta per scadere, io non posso che esprimere il mio dispiacere che il popolo comacchiese non si sia pronunciato a ragion veduta.

Comacchio, 8 novembre 1923.

Il Commissario Prefettizio  
A. SEARS

#### Allegato I

### Libello dei Comunisti.

#### PARTITO COMUNISTA D'ITALIA

##### Lavoratori di Comacchio!

Un gruppo di filibustieri e di falliti, complice il famigerato ex Commissario Prefettizio Cav. Arturo Sears, ha tentato di ripetere il colpo mancino dell'acquisto delle Valli che già fallì lo scorso anno mediante il Vostro coraggioso intervento.

I particolari della tentata truffa Vi sono noti come pure siete informati sui precedenti della questione alla quale è legato il Vostro avvenire e l'esistenza di tante famiglie.

Non è male ad ogni modo riassumere in breve il quadro delle Vostre miserie prospettandovi, inoltre, i nuovi e ben più gravi pericoli ai quali siete esposti in futuro.

I Tecnici, allo stato presente, calcolano il prezzo dello Stabilimento Vallivo superiore ai trenta milioni. L'ineffabile Cav. Sears d'accordo coi predoni e ben sapendo di urtare contro la volontà dell'intera popolazione, ha tentato di strangolarvi in un primo tempo nel novembre 1923, allorchè egli disse esservi un compratore disposto a sborsare diciassette milioni con l'ignobile e truffaldino contratto con cui si impegnava di cedere le Valli al vile prezzo di 9 milioni!

Non staremo a commentare: le cifre costituiscono il commento più eloquente.

Gli allegri sistemi amministrativi usati dal Commissario Prefettizio hanno aumentato vertiginosamente il debito del Comune che oggi supera i cinque milioni. Aggiungete a tutto questo che se il contratto aveva come il Comune con la perdita delle Valli, rinviava alla quota annua di affitto che ascende a circa 650.000 lire.

Senza, cosucio, trarre alcun vantaggio immediato dalla discussione dei 9 milioni, perchè il Comune qualora la vendita fosse rettificata è impegnato a versare l'intera somma alle amministrazioni comunali dei paesi limitrofi i quali accampano diritti giuridici sulla proprietà valliva.

##### Lavoratori!

E in gioco l'esistenza di tutta la popolazione. La vendita delle Valli vuol dire la miseria e la fame. A Voi spetta il compito di sventare l'infame mercato e mettere alla gogna i responsabili di tante scelleratezze.

Nella lotta che avete intrapresa il Partito comunista è con Voi e al Vostro fianco sono i compagni migliori. Uniti nella battaglia e nell'immane trionfo dei vostri diritti, con voi ripetiamo il motto: *Le valli ai lavoratori di Comacchio.*

I COMUNISTI



# Declaratoria del Comm. Cuppini.

Reggio Emilia, li 2 febbraio 1925.

Egregio Sig. Cav. Rag. Sears Arturo,

Dopo il memoriale presentato dagli oppositori alla Bonifica delle valli di Comacchio con cui non solo si falsa ma si capovolge il senso delle condizioni da Lei pattuite quale Commissario del comune di Comacchio, credo necessario confermarLe per iscritto ed in forma ufficiale quanto Ella già conosce per le ragioni verbalmente discusse, prima e durante la compilazione del compromesso.

Dall'ufficio tecnico della mia Ditta in una misurazione sommaria delle Valli Meridionali fu determinata la superficie approssimativa di 38 mila ettari.

Ora poichè la superficie catastale del territorio compreso entro i confini descritti nel compromesso risulta di ettari 30.940,468 a me è sembrato mio dovere di lealtà, fare risultare la supposta differenza fra lo stato di fatto e quello di diritto, e ciò perchè non si avesse poi a ritenere che io avessi affermato di acquistare 30 mila ettari sapendo di acquistarne 38 mila.

Il concetto mio è ben chiaro e sono pronto a confermarlo mediante una declaratoria del compromesso; io ho inteso ed intendo di acquistare a corpo e non a misura tutto il territorio compreso entro i confini descritti nel compromesso indipendentemente dalla superficie che fosse per risultare di detto territorio, sia essa superiore od inferiore a quella catastale.

Quindi il rimborso sugli ettari di cui il Comune non risultasse proprietario, s'intende non sulla differenza di superficie bensì su quelle porzioni di territorio comprese entro i suddetti confini di cui il Comune non risultasse proprietario.

Tanto per ogni effetto.

L. ANTONIO CUPPINI

# Estratto Relazione Ing. Cav. Aldo Sammaritani.

Riassumendo gli immobili stralciati dalla partita catastale già intestata al Comune di Comacchio risultano era allibrati come appresso:

|                                |               |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 1) a Saracco Rinaldi . . . . . | Tav. 795,80   | Sc. 163,70   |
| 2) a Piancastelli . . . . .    | " 575,90      | " 118,46     |
| 3) a « Demetria » . . . . .    | " 49588,96    | " 10201,16   |
| <hr/>                          |               |              |
| Totale . . . . .               | Tav. 50960,66 | Sc. 10483,32 |

Nei riguardi dei passaggi in favore dei signori Saracco e Piancastelli si deve osservare che essi furono chiesti ed ottenuti in base all'art. 7 del Testo Unico di Legge 4 luglio 1897 n. 276 che concede all'ultimo possessore di ottenere in proprio nome la regolarizzazione catastale in base ad un semplice atto di notorietà, quando la ditta intestata in catasto sia anteriore all'anno 1870.

Stabilirà il comune presi rilievi sul luogo ed accertamenti se i passaggi anzidetti siano legittimi o meno. In caso di illegittimità, potrà il Comune invocare dall'Intendenza di Finanza di Ferrara il ripristino in proprio nome delle zone di terreno come sopra allibrato ai signori Saracco e Piancastelli.

A maggior delucidazione si allegano i tipi dei mappali passati a Saracco e Piancastelli, nonché il tipo del numero 2602/3877 intestato alla « Demetria » sul quale non è stato possibile seguire i numeri 2243 - 2244 - 2245 che si ritengono relitti compresi nel 2602 resto di tavole 48907,53 il cui contorno, data la sua vastità, si è creduto inutile di riprodurre.

Omissis.

Firmato: Ing. ALDO SAMMARITANI







# MEMORIALE

SULLE

## BONIFICHE MERIDIONALI DI COMACCHIO

---

In data 6 aprile 1924 il comm. Antonio Cuppini in suo nome e per la Società Veneta-Emiliana di Bonifiche, presentò al Ministero dei Lavori Pubblici un progetto di massima delle opere per la bonifica del bacino meridionale delle Valli di Comacchio.

Il Consiglio Superiore dei LL. PP. con voto 22 ottobre scorso prescelse tale progetto, concedendo il termine di un anno per la presentazione di quello esecutivo e frattanto è stato trattato e concluso il contratto di acquisto delle Valli da bonificare.

Contro tale contratto, interessati locali hanno promossa una agitazione alimentata dalla opinione dei Comacchiesi, che soppressa la produzione pescareccia, fosse un'incognita quella agricola donde il timore di perdere il certo per l'incerto.

Si aggiunge, come è facilmente accertabile, che gran



parte del popolino di Comacchio vive, non tanto del diritto gratuito di pesca in alcuni campi vallivi, quanto del furto che esercita su vasta scala sui rimanenti campi dati in fitto: quindi è stato facile inscenare un movimento di protesta contro il concluso contratto.

Ora il sottoscritto non entra nel merito del contratto medesimo, cioè sulla bontà delle clausole nei riguardi del Comune venditore. Questa è materia di accertamento da parte dell'Autorità tutoria, invece ammessa, come lo è stato, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il progetto di bonificazione di una zona che da anni il legislatore volle redenta dallo stato paludoso (dato che a tale lavoro si dovrà procedere, qualora non si addivenga alla vendita od all'espropriazione) porterà ai Comacchiesi il migliore risultato delle paludi in campi agrari.

E pertanto basterebbe, contro l'azione che gli avversari vanno svolgendo obbiettare che il contratto stipulato non fa che regolare il trapasso volontario anzichè forzato delle Valli, che circa la bontà delle clausole contrattuali si è pronti a fornire all'Autorità tutoria, tutti i chiarimenti e le spiegazioni che si richiedessero, e che quindi non v'ha ragione a fermentare il malcontento nelle masse locali.

Tuttavia poichè l'opposizione al contratto concluso col Comune di Comacchio non è una vera e propria opposizione contro tale atto, bensì contro il passaggio delle Valli dallo stato attuale a quello agricolo, tentando di arrestare il processo evolutivo della civiltà che vuol redenti



i terreni paludosi, ne consegue la opportunità per il sottoscritto di illustrare un punto ormai sorpassato nel quale il Ministero dei LL. PP. si è pronunciato non come si pronunciò e volle, a suo tempo il legislatore cioè la necessità di bonificare le Valli in parola.

Igienicamente la questione è ormai sorpassata, la legge incluse la Valli di Comacchio tra le zone che devono essere bonificate. Innumeri sono le pubblicazioni e i dati che possono prodursi a sostegno di tale necessità, quindi non è più, in questa sede, il caso di riportare vecchie verità e contestazioni incontroverse.

Si vuole dal sottoscritto precisare alcuni concetti per dimostrare che la sostituzione delle industrie agricole a quella attuale pescareccia è non solo nei riguardi dell'igiene sociale (*suprema ratio*) ma anche in quelli dell'*economia Nazionale* di indiscutibile utilità e perchè inoltre per la stessa economia locale, nell'interesse del Comune di Comacchio, non possa cader dubbio circa la opportunità della trasformazione in parola.

1°) Tutta la vasta zona coperta da acqua salsa confinante a Nord con la provinciale Ferrara-Comacchio, a Sud col Primaro, a Est coi terreni Comacchiesi finiti al mare, e ad Ovest colle terre del basso Ferrarese, costituisce un'estensione di circa 40.000 ettari, attualmente per buona parte destinati ad industria pescareccia; di questa zona 180 ettari sono quasi costantemente emersi dalle acque e formano prati e isole (dossi), la rimanente parte costituisce le valli



lagunari dalle quali trae ora reddito il Comune di Comacchio mediante l'affittanza delle stazioni di pesca.

Sulla entità vera di tale pesca (anguille, cefali, acquadelle) come spesse volte accade per le cose più comuni di nomea, la fama è di gran lunga superiore alla realtà e lo documentiamo brevemente tanto nei riguardi della gestione diretta comunale, quanto nell'attuale regime di affittanza e proveremo con le cifre storiche le nostre logiche conclusioni.

Per esercitare l'industria in parola è anzitutto necessario la non lieve spesa di manutenzione delle vie d'acqua che il pesce giovane percorre risalendo nel mare nei primi mesi dell'anno e delle vie in cui viene a farsi rinchiudere e prendere quanto è maturo per la pesca, cioè negli ultimi mesi di ogni anno.

A tal fine la laguna in parola è divisa in venti campi vallivi mediante dighe o rilevati di terra da mantenere in buono stato per ben 112 chilometri di lunghezza complessiva; ognuno di questi campi deve comunicare più o meno direttamente col mare, mediante una rete di 67 km. di canali.

Devesi ancora rilevare al riguardo che la superficie da escavare annualmente per detti canali, per i 58 laberinti e per i 35 chilometri di cavole e trezze (cioè i tratti retrostanti i laberinti) ammonta a 140 mila mc.

Inoltre per un fattore ormai abitudinario della popolazione, gli esercenti risentono un danno ingente ed una forte



spesa per evitarne maggiori: malgrado siano assegnati per antica concessione alla parte povera della popolazione venti campi con diritto a pescarvi liberamente con la fiocina, tuttavia il vagabondaggio ed il furto fanno prosperare la pesca abusiva che viene esercitata sui campi riservati e non solo con la fiocina ma anche col così detto trascino che rovina il fondo dei campi stessi, e sottrae alla coltura ingenti quantitativi di pesce giovanissimo inutile agli stessi ladri.

E per limitare tale pesca di frode, gli esercenti devono mantenere circa 200 guardiani.

Di fronte a tali oneri, quali redditi dà o può dare la pesca?

I dati storici che riferiamo si riferiscono a lunghissimo periodo, (dalla fine del 1500 ad oggi) in modo che essi possono servire con la massima attendibilità per trarne le medie costanti dei singoli periodi.

Quando Clemente VIII tolse agli estensi il Ducato di Ferrara nonchè la laguna di Comacchio questa in pieno suo periodo aureo rendeva mezzo milione di lire all'anno.

Dopo un secolo e mezzo di continua decadenza Roma fittò la Laguna ai Comacchiesi per 24 mila scudi annui che nel periodo 1749-1757 mediante subaffittuari privati salivano a circa 55 mila scudi ed a questo alto livello si mantenne sino al 1797 con una media annua di L. 322.000 di produzione.

Il Comune di Comacchio riebbe allora da Napoleone



la proprietà per il prezzo di Lire torinesi 1.400.000. Nel 1817, restaurato il Governo Pontificio, le Valli di Comacchio, sempre sotto la gestione diretta del Comune di Comacchio, nel memorando periodo di circa 16 anni, fruttarono in media circa L. 570.000 annue.

La siccità però produsse nel 1825-26 una moria eccezionale di pesce ed il Comune ricorse per aiuto al Governo Pontificio il quale prese a gestire direttamente le valli ed elargì una sovvenzione al Comune medesimo. E il disavanzo si mantenne sempre attorno alla lire 200.000 anche quando il Governo nel 1860 ne assunse la gestione.

Questa seguitò — inutile dirlo — sempre con maggiori perdite — finchè con legge 7 luglio 1868 N. 4478, il nostro Stato, spogliatosi dalla gravosa eredità lasciategli dal Governo Pontificio, ricedeva le Valli al Comune, il quale, malgrado un periodo di fortunate pesche, ebbe tale una serie di perdite, che la cessione in fitto ai privati si impose.

Si ha allora, nel 1871 un contratto di affittamento per lire 121.300 annue, compresi però i canoni che il Comune doveva pagare ai privati; questo contratto dopo tre anni fu abbandonato.

Dal 1875 al 1883 il nuovo contratto eleva a L. 185.000 il canone che al netto dei livelli, ecc. si riduce a L. 95.000.

Dal 1884 al 1887 il fitto è di L. 70.000; dall'88 al 1891 è di L. 87.500.

Però dopo tale periodo, peggioratesi le condizioni di produzione delle Valli, gli affittuari, abbandonarono — dopo una



lite — il contratto ed il Comune non trovando più altre imprese che si assumessero il grave fardello, dovè gestire in proprio l'industria, istituendo l'azienda valliva.

La gestione in economia della accennata azienda comunale ebbe questo esito disastroso:

|           |         |            |
|-----------|---------|------------|
| Anno 1892 | perdite | L. 220.000 |
| id. 1893  | id.     | » 301.700  |
| id. 1894  | id.     | » 285.700  |
| id. 1895  | id.     | » 74.168   |

Stremato finanziariamente, il Comune addiviene allora ad una forma di affittamento e cointeressenza, cioè una mezzadria che però, nel ben lungo periodo di 24 anni dal 1896 al 1919 non riesce attivo che in tre soli periodi e cioè per L. 6880 nel 1900; per L. 5.000 annue in media dal 1904 al 1911 e per L. 8.000 annue negli ultimi otto anni di tale periodo, con un introito totale di L. 110.000 contro una perdita globale nei rimanenti anni del periodo di tale mezzadria di L. 320.000.

Fallito così anche questo sistema di sfruttamento industriale si addivenne finalmente al presente contratto di affittamento per L. 625 mila annue, dalle quali vanno detratte L. 100.000 per censi, livelli, ecc. donde il cespite netto comunale attuale di L. 325.000.

Esaminata così e la gestione diretta delle Valli da parte del Comune e quella mediante affittamento, possiamo concludere che nella migliore delle ipotesi il reddito co-



munale non è stato che di mezzo milione circa all'anno. È nei riguardi obiettivi della economia Nazionale qual prodotto dà l'industria della pesca a coloro che vi si dedicano?

Il margine di lucro rispetto al canone e che corrispondono al Comune non è molto largo!!

Se teniamo presenti i dati delle statistiche dell'Amministrazione delle Valli, aumentate dal coefficiente per il cresciuto costo della vita.

4. - Abbiamo che il pesce fino dà annue L. 2.972.000,—  
Le entrate minori danno . . . . » 798.000,—

In totale un ricavato di L. 3.770.000,—

Detraendone le spese, così egualmente calcolate, per manutenzione guardianaggio, lavori straordinari, ecc.:

Si ha che delle . . . L. 3.770.000,—

Tolte le spese . . . . » 3.000.000,—

Restano nette L. 770.000,—

Pertanto siamo giunti per due vie diverse, cioè per i dati pubblicati dal Comune nella gestione delle Valli dal 1598 ad oggi e per il computo delle entrate e delle spese a precisare che il reddito ricavabile dalla pesca nelle Valli in parola è di L. 500.000 circa nette nei riguardi del Comune percipiente e L. 770.000 come prodotto netto per qualsiasi industriale privato.



Però a questa base di calcolo occorre apportare una sensibile decurtazione per il motivo seguente:

Le Valli attraversano un periodo di crisi di produttività.

Il Comune giustamente preoccupatosene, ha fatto studiare quali lavori occorressero per porvi riparo.

Una relazione esauriente compilata nell'ottobre 1923 dall'ittologo incaricato dal R. Commissario di Comacchio, pone in rilievo che la progressiva salsedine è giunta al punto di rendere precaria la condizione di vita del pesce in allevamento e che urgono le seguenti opere per dolcificare le acque delle Valli comacchiesi.

Immissione di 50 milioni di mc. di acqua dolce, previa emissione della maggior quantità possibile dell'acqua attuale.

Costruzione e sistemazione di numerose chiaviche: batterie di sifoni per provvedere le valli della quantità di acqua dolce occorrente a mantenere basso il grado di salsedine, dopo naturalmente avere sistemato sotto questo aspetto le attuali condizioni idrauliche con una emissione e immissione di cui sopra.

Lavori complementari diversi.

Ora, sia che si provveda, sia invece che si adotti un divisato temperamento prendendo cioè il Comune accordi con l'Amministrazione del 2° Circondario e con quello di Burana per la provvista annua di acqua dolce contro pagamento di un canone di circa mezzo milione è evidente che l'accennato reddito di L. 770.000 (pel Comune L. 500 mila) va diminuito in questo caso di L. 150.000 somma rap-



presentante gli interessi semplici del 6 % su lire due milioni e mezzo di spese suaccennate e nel secondo caso 500.000 lire di annuo canone.

E pertanto nella ipotesi più favorevole, la base di reddito per i nostri calcoli di confronto viene a ridursi a L. 350.000 di produzione massima annua, poichè, anche ad ammettere che malgrado i due anni necessari per la esecuzione dei lavori urgenti e quindi di non raggiunto miglioramento, si abbia in seguito ai lavori stessi un reddito peschereccio non solo uguale ma superiore all'attuale, il plus-valore andrebbe calcolato per l'ammortamento dei 2.500.000 di cui sopra e dei quali abbiamo calcolato il solo interesse semplice del 6 %.

Dimostrato così il valore del reddito ricavabile col l'attuale industria peschereccia, passiamo a determinare quello eventuale agricolo per farne il confronto.

Questo confronto vale a dimostrare anche e soprattutto nei riguardi dell'economia nazionale le norme plus-valore del reddito agrario in rapporto a quello attuale della pesca.

Con la bonifica agraria che si progetta verrebbero resi coltivati 33.000 ettari di terreno al netto delle aree che si perdono per le relative opere accessorie.

Il reddito agrario delle vicine terre bonificate può valutarsi intorno alle lire mille annue, quindi i 33.000 ettari devono in piena efficienza produttiva circa L. 33.000.000 contro lire tre milioni e mezzo di massimo reddito peschereccio



Ora 33.000 ettari di terreno coltivato danno nella località di cui trattasi circa un milione di quintali di frumento cioè circa un 40% *dell'intera produzione nazionale* contro un'utilità generale tale che qualunque opposizione ispirata a misoneismo o a vedute locali o a protezione di piccoli, minuti interessi consuetudinari va messa in disparte e sorpassata.

Del resto i dati di utilizzazione agricola di cui sopra sono ottenuti prendendo a base dei calcoli i risultati delle vicine bonifiche, specialmente delle valli di Trebba e Ponti i cui terreni presentano uguali caratteri di costituzione chimica di quelli attinenti alle valli meridionali di Comacchio.

Aggiungasi che la città di Comacchio (il cui squallore attuale è pur troppo rilevabile a chiunque vi si rechi) collegata colla progettata trasformazione, per nuove ed importanti strade ordinarie, attraversanti la bonifica, con i principali centri abitati della zona, porto di recapito al mare delle rete fluviale, assurgerà ad importanza, attività e benessere incomparabilmente maggiore dell'attuale e trarrà dai terreni coltivati più sicuri redditi — e diciamolo pure nei riguardi di coloro che vivono di pesca illecita — più onesti mezzi di sussistenza per la propria popolazione.

Senza tener conto che l'immediato inizio dei lavori permette subito di impiegare la mano d'opera locale e vicina che molta parte di tali lavori consente l'impiego di manovali e operai non specializzati e quindi rapida — e per certi



gruppi di lavori — immediata, si presenta la trasformazione anche dell'abitante pescatore, di professione o di frode, in operaio oggi, in coltivatore fra brevissimo tempo.

*Roma 17 dicembre 1924*

f<sup>o</sup>: ANTONIO CUPPINI



# TERNI

## SOCIETA' PER L'INDUSTRIA E L'ELETTRICITA'

Anonima con sede in ROMA - Via Due Macelli, 66  
(Palazzo proprio)

Uffici Tecnici Commerciali e Amministrativi in GENOVA  
Via S. Giacomo di Carignano, 13

:: Capitale Lire 600.000.000 ::

STABILIMENTI IN TERNI :: PAPIGNO :: CER-  
VARA :: COLLESTATTE :: NARNI :: NERA  
MONTORO :: SPOLETO :: SPEZIA :: 4 CEN-  
TRALI ELETTR. CON 120.000 KW. INSTALLATI

Indirizzo Telegrafico: «ELETOTERNI» per ROMA, GENOVA,  
TERNI, SPOLETO e SPEZIA.

TELEFONI per ROMA: 16-60 :: 17-65 - Per GENOVA: 42-91 :: 42-95

### PRODOTTI

Lingotti in acciaio comune e inossidabile (Stainless) - Bidoni - Getti in  
acciaio comune e in acciaio inossidabile, ghisa e bronzo - Corazzi - La-  
miere forti ordinarie e da caldaia - Lamiere sottili ordinarie e speciali  
magnetiche per motori e trasformatori dello spessore di due decimi di mil-  
limetri in su - Latta - Travi ed altri profilati in omogeneo - Tondini per  
cementi armati - Tubi di ghisa per conduttore e pluviali - Acciai speciali  
e da utensili al carbonio e rapidi - Pezzi acciaio fuso e laminato - Arti-  
glierie di qualunque calibro terrestri e navali - Proiettili - Materiale fer-  
rovionario e navale - Locomotive - Turbine a vapore - Cerchioni - Assi mon-  
tati - Motori per aeroplani - Locomotori - Costruzioni metalliche - Chiodi  
- Bulloni - Arredi tipo Milloni - Ligniti - Cementi - Materiali refrattari -  
Carburo di Calcio - Calciosolmanide - Ammoniaca sintetica - Acido solfo-  
rico - Solfato d'ammonio - Ossigeno ed altri prodotti dell'elettrochimica -  
Produzione e commercio di energia elettrica.

ANNO XI

Roma, Aprile 1927

NUM. 4

# ACQUE E TRASPORTI

RIVISTA MENSILE

DE

GIURISPRUDENZA, DOTTRINA, LEGISLAZIONE ED ECONOMIA

Corredata di Notiziario d'interesse tecnico, professionale e finanziario

### REDAZIONE.

AVV. GIACOMO CARRETTO

MEMBRO DEL CON. SUP. DELLE MINIERE

AVV. PAOLO FRANCO

MEMBRO DEL CON. SUP. DEI LAV. PUBBL.

AVV. GAETANO CICHETTI

DEL FORO DI ROMA

AVV. Prof. ACHILLE DONATO GIANNINI

DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO

Ing. LUIGI DOMPÈ

MEMBRO DEL CON. SUP. DEI LAV. PUBBL.

AVV. LUIGI MALPÈLI

DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

*Abbonamenti per l'anno 1927 alla Rivista*

**“ACQUE E TRASPORTI,,**

Anno XI - 1927

**Italia e Colonie L. 30 - Estero L. 60**

Non si vendono numeri separati

Preghiamo i signori abbonati di volerci rimettere l'importo dell'abbo-  
namento 1927 con cortese sollecitudine, con vaglia postale od assegno  
bancario diretto all'Amministrazione della Rivista “ACQUE E TRASPORTI,,  
VIA CICERONE, 56 - ROMA (33).



## SOMMARIO

### PARTE I. — Dottrina e Bibliografia:

|                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Avv. CARLO PERROCCINI. — Lo sviluppo delle opere pubbliche in relazione alle bonifiche | Pag. 121 |
| Ugo MORIN. — I magistrati tenuti alle acque ed alle bonifiche (revisione)              | " 127    |
| Ugo MORIN. — La Politica dei Lavori Pubblici (revisione)                               | " 127    |

### PARTE II. — Giurisprudenza:

#### SEZIONE I. — Acque pubbliche.

|                                                                                                                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vendita di acqua privata — Natura dell'obbligazione — Competenza per valore — Cassazione, 19 gennaio 1927                                                                    | " 128 |
| Dichiarazione di incompetenza per materia — Provvedimenti sulle spese — Cassazione, 15 gennaio 1927                                                                          | " 130 |
| Competenza — Concessione — Domanda di revoca — Termine — Ricorso a giudice incompetente — Sospensione — Trib. Sup. Acque, 25 novembre 1926 (n)                               | " 131 |
| Acque private — Sorgenti che si riprende — Opera artificiale — Radiazione dall'elenco — Trib. Sup. Acque, 12 gennaio 1927 (n)                                                | " 133 |
| Acque non iscritte — Caratteri della demanialità — Poteri dell'autorità giudiziaria — Applicazione dell'art. 5 R. D. 9 ottobre 1919 — Trib. Sup. Acque, 16 febbraio 1927 (n) | " 134 |
| Epropriazione per P. U. — Urgenza — Art. 71 legge 25 marzo 1865 — Estremi — Sindacato giurisdizionale — Trib. Sup. Acque, 4 marzo 1927 (n)                                   | " 138 |
| Domande concorrenti — Preferenza — Utensile settense — Applicazione dell'art. 34 R. D. 9 ottobre 1919 — Trib. Sup. Acque, 31 marzo 1927 (n)                                  | " 141 |
| Acque private — Estrazione dal sottosuolo — Radiazione — Trib. Acque Milano, 26 febbraio 1927 (n)                                                                            | " 143 |

#### SEZIONE II. — Trasporti.

|                                                                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Lettera di vettura — Dichiarazione — Perdita — Indennità — Specie di minor valore — Cassazione, 10 febbraio 1927 (n)                     | " 144 |
| Rappresentanza dell'Amministrazione — Foro di competenza — Cassazione, 7 aprile 1927 (n)                                                 | " 146 |
| Contratto di trasporto — Consegna della merce — Ordine di spedizione — Deposito — Validità del contratto — Cassazione, 4 aprile 1927 (n) | " 148 |

### PARTE III. — Amministrazione e Legislazione:

#### Circolari:

|                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Circolare 14 agosto 1926 — Impianti idroelettrici — Sovvenzioni governative                                  | " 149 |
| Circolare circa l'applicazione del R. D. 16 dicembre 1925, n. 2373, sulle linee elettriche, 25 febbraio 1927 | " 153 |
| Circolare 25 febbraio 1927 sulle convenzioni nei riguardi della tutela del passaggio                         | " 154 |

#### Acque pubbliche:

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Istruttorie, concessioni, riconoscimenti | " 155 |
|------------------------------------------|-------|

# ACQUE E TRASPORTI

RIVISTA MENSILE

DI GIURISPRUDENZA, DOTTRINA, LEGISLAZIONE, ECONOMIA, ECC.

Corredata di Notizie d'interesse tecnico, professionale e finanziario

## PARTE I. — DOTTRINA E BIBLIOGRAFIA

### Lo sviluppo delle opere pubbliche in relazione alle bonifiche.

I. — L'Ufficio di statistica del Ministero dei lavori pubblici — che è merito dell'on. Giuriani di avere istituito — ha pubblicato di recente il secondo supplemento al proprio Bollettino mensile, in cui riassume lo sviluppo delle opere pubbliche al 30 giugno 1926 (1).

La pubblicazione, ricca di grafici e di tavole a colori, è divisa in tre parti. La prima tratta dello svolgimento delle opere, dei progetti e dei pagamenti nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1926; la seconda ci dà il censimento delle opere in corso di esecuzione al 30 giugno 1926; nella terza si trova fissato, in diversi indici, il corso delle merci per la mano d'opera impiegata nei lavori pubblici e quello dei prezzi per i principali materiali da costruzione.

L'opera è particolarmente importante perché illustra con abbondanza e precisione di dati un periodo ove cominciano a manifestarsi i primi risultati della politica di rigenerazione sociale e di valorizzazione economica del Mezzogiorno, decisamente iniziata dal Governo nazionale con l'istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Quanto non si è scritto sin qui sul Mezzogiorno? Purtroppo per una limpida formulazione del problema meridionale mancava finora, tra l'altro, una completa ed esatta

statistica delle spese sostenute per le opere pubbliche di quelle regioni. Nemmeno la ricca pubblicazione del ministro De Stefani su *L'azione dello Stato italiano per le opere pubbliche dal 1862 al 1924* ci dava delle cifre complete circa la ripartizione regionale delle spese per lavori pubblici. Infatti, su L. 26.429.639.131,72 pagate per opere pubbliche largamente intese durante il periodo suddetto, per sole L. 13.265.204.925,78 (che rappresentano i pagamenti a carico del Ministero dei lavori pubblici) si ha il riparto tra le tre Italie del nord, del centro, del sud, e di tale ultima cifra solo L. 3.938.446.731,01 figurano divise per province e compartimenti. Altrettanto si dica per gli impegni dal 1° luglio 1924 in poi, di cui si ha nella pubblicazione De Stefani un riparto limitato alle tre vaste circoscrizioni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, con questo di complicato: che, venendo in tali statistiche compresa l'Emilia nell'Italia centrale mentre essa ha in prevalenza le caratteristiche geografiche, climatologiche e sociali delle regioni settentrionali, si rende più difficile quell'esatto confronto tra Nord e Sud che ha assillato ed assilla studiosi ed uomini politici.

Comunque, dalle dette cifre non risultava che nel Mezzogiorno si fosse poco lavorato e poco speso. Il riparto dei tredici miliardi sopraindicati ci dava (tolte L. 1.754.733.542,13

(1) Ministero LL. PP. — Ufficio di Statistica — Le opere pubbliche al 30 giugno 1926. Roma, 1927.



non ripartibili L. 4.531.000.608,82 per l'Italia merid. in confronto a L. 3.819.869.582,60 per il Settentrione e L. 1.159.280.252,63 per il Centro.

Questo per quanto riguarda le spese fatte. Per quanto riguarda le spese da fare in base ad impegni presi al 1° luglio 1924 a carico degli esercizi successivi, troviamo nella relazione De Stefani:

a) che su L. 2.566.678.638,85 da spendere per opere a cura diretta dello Stato e degli Enti locali col concorso erariale (solo L. 477.348.611,24 non ripartite) L. 1 miliardo 092.457.247,51 andavano per opere del Mezzogiorno in confronto a L. 717.894.706,35 per opere del Settentr. e a L. 278.902.673,75 per opere del Centro;

b) che su L. 2.393.908.769,02 da spendere per opere date in concessione, spettavano al Mezzogiorno L. 794.234.916,60 in confronto a L. 629.845.360,60 per il Nord e a L. 879.800.431,74 per il Centro. In complesso le due categorie d'impegni si suddividono così:

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Italia Settentrionale L. 1.347.730.067,63 |  |
| Italia Centrale » 1.158.783.105,49        |  |
| Italia Meridionale » 1.886.712.164,11     |  |

Al lume di questi dati non si può nemmeno dire che le maggiori spese fatte per l'Italia meridionale trovino un compenso nelle maggiori spese da fare per le altre parti del Regno. Poteva ritenersi a priori che esistesse tale compenso considerando che il sistema della concessione è più diffuso nel Settentrione che nel Mezzogiorno: ed è appunto con le concessioni che le spese vengono dilaziate nel tempo col metodo delle annualità, sicché il carico dello Stato figura oggi più nella categoria degli impegni che non in quella dei pagamenti.

Ma ciò è vero per alcune categorie di opere. Infatti, mentre nel complesso gli impegni assunti per l'Italia meridionale superavano quelli di ciascuna delle altre due parti del Regno, noi avevamo per le opere idrauliche e per le bonifiche (comprese le riparazioni delle alluvioni) il seguente riparto:

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Italia Settentrionale L. 570.233.104,39 |  |
| Italia Centrale » 946.000.722,30        |  |
| Italia Meridionale » 265.134.165,28     |  |

Fortissime dunque le spese impegnate per opere idrauliche e bonifiche dell'Italia Centrale (nella quale, va ripetuto, figura l'Emilia), mentre è ben noto quante plaghe del Mezzogiorno rimangono ancora da risanare in confronto a quelle del Centro.

\*\*\*

2. — La verità è che nel Mezzogiorno si è speso e si spende molto per strade, porti e ferrovie. Abbiamo infatti (sempre in base ai dati del De Stefani) per le strade i seguenti pagamenti effettuati dal 1862 al 1924:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Italia Settentrionale L. 173.461.000 |  |
| Italia Centrale » 148.689.000        |  |
| Italia Meridionale » 732.915.000     |  |

e i seguenti impegni presi al 1° luglio 1924:

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Italia Settentrionale L. 122.789.644,98 |  |
| Italia Centrale » 62.875.204,52         |  |
| Italia Meridionale » 492.345.902,67     |  |

Per i porti i seguenti pagamenti:

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Italia Settentrionale L. 245.360.400,29 |  |
| Italia Centrale » 129.067.690,27        |  |
| Italia Meridionale » 334.347.933,59     |  |

e i seguenti impegni:

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Italia Settentrionale L. 179.167.637,04 |  |
| Italia Centrale » 91.973.035,61         |  |
| Italia Meridionale » 489.119.110,75     |  |

Per le costruzioni ferroviarie l'opera del De Stefani ci dà, sopra una somma di lire 1.891.995.933,17 spesa dal 1862 al 30 giugno 1924, la seguente suddivisione, da cui si togono L. 280.902.540,11 non ripartibili:

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Italia Settentrionale L. 1.533.956.410,37 |  |
| Italia Centrale » 792.517.346,10          |  |
| Italia Meridionale » 1.284.619.643,59     |  |

Quanto alle ferrovie secondarie concesse all'industria privata, vanno rilevate le seguenti cifre relative alle sovvenzioni accordate dal 1899 in poi, quali risultano dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1926-27:

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Italia Settentrionale L. 11.375.237,12 |  |
| Italia Centrale » 23.093.475,87        |  |
| Italia Meridionale » 15.645.287,91     |  |

\*\*\*

3. — Le cifre ora pubblicate dall'Ufficio di statistica del Ministero dei lavori pubblici attestano lo stesso andamento di cose. Infatti la situazione delle opere pubbliche in corso al 30 giugno 1926 sia per appalto sia per concessione ci dava le seguenti cifre:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Italia Settentrionale L. 798.834.000 |  |
| Italia Centrale » 1.635.542.000      |  |
| Italia Meridionale » 1.934.895.000   |  |

confermandoci la prevalenza dell'Italia meridionale con una percentuale di 44,3 in confronto a 37,4 dell'Italia centrale e 18,3 della settentrionale.

Ma questa prevalenza non è certo nel campo delle bonifiche, di cui pur tutti riconoscono il grande valore per l'economia e per il viver civile del Mezzogiorno. In vero, mentre le bonifiche, nel complesso delle opere in corso d'esecuzione in tutto il Regno alla fine del giugno 1926, tengono un considerevole posto, come risulta dalle seguenti percentuali:

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| 1) Ferrovie . . . . .                      | 37,4 |
| 2) Bonifiche . . . . .                     | 25,4 |
| 3) Opere marittime . . . . .               | 16,4 |
| 4) Strade . . . . .                        | 10,8 |
| 5) Opere idrauliche . . . . .              | 4,8  |
| 6) Opere per i terremoti . . . . .         | 4,5  |
| 7) Opere varie . . . . .                   | 3,7  |
| 8) Opere edilizie . . . . .                | 2,7  |
| 9) Opere dipendenti dalla guerra . . . . . | 0,3  |
| 100,0                                      |      |

noi troviamo, per le tre Italie, queste notevoli differenze:

|                               | Italia Nord. | Italia Centro. | Italia Merid. |     |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----|
| Opere stradali                | 23,4         | 6,0            | 70,6          | 100 |
| Opere idrauliche              | 38,2         | 48,3           | 13,5          | 100 |
| Bonifiche                     | 23,5         | 63,5           | 13,0          | 100 |
| Opere marittime               | 7,2          | 16,9           | 75,9          | 100 |
| Opere edilizie                | 5,1          | 58,5           | 36,1          | 100 |
| Opere ferroviarie             | 19,3         | 39,4           | 41,0          | 100 |
| Op. per terremoti             | —            | 28,4           | 71,6          | 100 |
| Opere dipendenti dalla guerra | 100          | —              | —             | 100 |
| Varie                         | 7,6          | 5,2            | 87,2          | 100 |

Le bonifiche figurano dunque nel Mezzogiorno con una percentuale del 44,3 in confronto alla percentuale del 23,5 nel Settentrione e del 63,5 nel Centro (quindi compresi, come sempre l'Emilia). Cosicché tali importanti opere, se tengono il 2° posto nel Regno, il 2° nell'Italia settentrionale (fatta astrazione dal gruppo eccezionale dei lavori che si espongono in dipendenza dalla guerra) e il 1° nell'Italia centrale, secondo all'8° ed ultimo posto nell'Italia meridionale. Né qui trovano alcun compenso nelle opere idrauliche, sebbene nel Mezzogiorno più che in alta Italia opere di bonifica ed opere idrauliche s'identifichino spesso, tanto che le sistemazioni idrauliche della Sardegna si fanno coi fondi delle bonifiche. In vero le opere idrauliche hanno esse pure nel Mezzogiorno uno sviluppo meschino, quasi identico a quello delle bonifiche, con una percentuale del 13,5 in confronto alla percentuale del 38,2 dell'Italia settentrionale e del 48,3 dell'Italia centrale.

Grande è invece nel Mezzogiorno lo sviluppo delle ferrovie (41 %) e grandissimo quello delle strade (70,6 %) e delle opere marittime (75,9 %). Per strade e porti, anzi, si avverte una tendenza ad ulteriore aumento, che è da rilevarsi. Infatti le percentuali di sviluppo delle diverse categorie d'opere rispetto al totale ci danno queste differenze, in tutto il Regno, tra il 1° luglio 1925 e il 30 giugno 1926:



| Opere     | 1 luglio 1925 | 30 giugno 1926 |
|-----------|---------------|----------------|
| Strade    | 8,9           | 10,5           |
| Porti     | 15,5          | 16,4           |
| Ferrovie  | 36,1          | 31,4           |
| Bonifiche | 27,1          | 25,4           |

E su tali differenze non poco hanno influito i lavori del Mezzogiorno, se si riflette che in un anno la percentuale delle sole opere eseguite per appalto a cura diretta dello Stato è salita nel Mezzogiorno per le strade dal 77,4 al 79,3 e per i porti dal 62 al 79,8. Ciò è messo in rilievo nella stessa pubblicazione di cui si tratta, la quale osserva come all'aumento assoluto e relativo della quota di spesa per Mezzogiorno non concorrono egualmente tutte le categorie di lavori; per talune anzi le plaghe settentrionali e centrali tuttora prevalgono, o separatamente o congiuntamente considerate, sulle plaghe meridionali e insulari, e cioè per le opere idrauliche, per quelle edilizie e ferroviarie, mentre « la preponderanza del Sud diventa rilevantisima nella categoria delle opere marittime, stradali, varie, dipendenti dai terremoti, e delle bonifiche idrauliche. Anche nelle opere edilizie e ferroviarie, del resto, notasi un progresso sensibile in quella regione, ove non rimangono di scarsa importanza se non le sole opere di sistemazione dei corsi d'acqua ».

(Le opere pubbliche, ecc., pag. 23).

Ma non illudiamoci sulla preponderanza nel campo delle bonifiche: essa è del tutto apparente. Queste opere figurano bensì nel giugno 1926 con una percentuale del 59,6 nel Mezzogiorno in confronto alla percentuale del 37,1 nell'Italia centrale e del 3,3 nel settentrione, ma è da tener presente che nel giugno 1926 le bonifiche date in appalto (non quelle concesse, si ricordi bene) figuravano in tutto il Regno con una percentuale del 4,5. Quindi la suddetta preponderanza del Mezzogiorno nel campo delle bonifiche va riferita a questa meschinissima percentuale, riguardante i lavori eseguiti in appalto a cura diretta dello Stato. Il grosso delle bonifiche viene invece eseguito per concessione, e qui tali opere figurano (nelle cifre cum-

plessive per tutto il Regno) al primo posto, come si rileva dalle seguenti percentuali:

|                     |      |
|---------------------|------|
| 1) Bonifiche        | 43,3 |
| 2) Ferrovie         | 32,5 |
| 3) Porti            | 15,9 |
| 4) Acquedotti       | 3,5  |
| 5) Strade           | 3,4  |
| 6) Opere idrauliche | 1,4  |

Ma quel 43 e più per cento di bonifiche si scompone alla sua volta in tre percentuali in cui il Mezzogiorno figura ben al di sotto delle altre regioni. Vedasi la seguente tabella:

|              | Strade | Opere Bonifiche | Porti | Ferrovie | Varie |
|--------------|--------|-----------------|-------|----------|-------|
|              | 1      | 2               | 3     | 4        | 5     |
| 1. Sett.     | 47,2   | 21,8            | 25,1  | 24,2     | 11,8  |
| 2. Centr.    | —      | 78,2            | 66,1  | 18,8     | 42,6  |
| 3. Merid.    | 32,8   | —               | 8,8   | 57,0     | 45,6  |
| Regno        | 100    | 100             | 100   | 100      | 100   |
| Reg. al tot. | 3,4    | 1,4             | 43,0  | 15,9     | 32,5  |

Il Mezzogiorno, dunque, prevale qui per le opere marittime, per le ferrovie, per le varie ed è ben piazzato per le opere stradali, mentre in materia di bonifiche la sua partecipazione alla considerevole attività svolta nel Regno si riduce ai minimi termini.

\*\*\*

4. — A tutto ciò si potrebbe rispondere che le bonifiche del Mezzogiorno hanno già avuto in passato un considerevole sviluppo, come risulterebbe dalla tabella pubblicata nel precedente Supplemento del Bollettino Statistico dei lavori pubblici (1).

Secondo tale tabella nel 1925 era stato risanato delle terre soggette a bonifica, il 42,30% nell'Italia sett., il 59,3% nella centrale e il 32,2% nella meridionale. Ma analizzando le cifre, risulta che nell'Italia sett. la media del 42,3 sale al 51,7 per il Veneto, il quale conta 431.726 ettari da bonificare sopra un totale di 572.147 ettari spettanti all'Italia settentrionale. Inoltre tra le bonifiche dell'Italia centrale (Ha 728.816) figurano

(1) Le opere pubbliche nei nove ultimi anni del Regno 1925. Roma, 1926, pag. 49.

per ben 572.872 Ha le bonifiche dell'Emilia, e di queste risulta oggi compiute più del 56% con un progresso che in buona parte si è verificato nell'ultimo ventennio, perché dalla Prima Relazione sulle bonifiche presentata al Parlamento nel 1903 si rileva che allora nell'Emilia le terre risanate erano appena il 35% di quelle da risanare.

Passando all'Italia meridionale e insulare troviamo che, su 592.555 ettari da bonificare, ben 365.100 appartengono alla Campania; se nonché le bonifiche della Campania, che nel 1925 figuravano alla testa delle altre con una percentuale del fatto sul da fare dell'83,5, nel 1903 erano state già compiute per il 73%. Nelle altre regioni meridionali si era nel 1925 alle seguenti percentuali: Abruzzi 18,3, Puglia 37,4, Basilicata 13,5, Calabria 5,9, Sicilia 6,3, Sardegna 21,9.

A tutto questo si deve aggiungere che le bonifiche a cui si riferiscono tali cifre sono bonifiche parzialmente idrauliche, che mirano all'eliminazione delle paludi, mentre è ormai pacifico che l'ampio e profondo dissesto igienico e agrario del Mezzogiorno deriva solo in minima parte dal paludismo.

\*\*\*

5. — Di fronte alla vastità e gravità del male, pochissimo, dunque, e non sempre bene, si è fatto nel Mezzogiorno, dove, fra l'altro, dovranno rivedersi i criteri di classificazione delle bonifiche e far spesso ricorso al concetto più lato e comprensivo della trasformazione fondiaria.

Ma quali i motivi della deficiente azione esplicata sin qui? I motivi sono ormai noti, perché non è la diagnosi che è mancata per i malanni che affliggono le nobili provincie del Sud. Difetto di leggi, difetto di organi di Stato, difetto di iniziative locali: queste le cause principali, a cui ora finalmente si sta rimediando per merito del Governo nazionale e soprattutto del ministro Giurati. Le leggi sono state modernizzate e rese adattabili alle condizioni delle diverse regioni. Così è stato ampliato il concetto della bo-

nifica idraulica facendo rientrare in essa il maggior numero possibile di strade, l'irrigazione ed altre opere, in modo da associare, sempre che sia possibile, la difesa valliva e la sistemazione montana con l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo o di forza maggiore. La legge sulle bonifiche idrauliche è stata poi integrata con quella sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, la quale provvederà soprattutto ai territori (così frequenti e vasti nel Sud) dove il medioevo agricolo non è dato che in minima parte, o magari non è dato affatto, dal paludismo; e vi provvederà; a) considerando opere pubbliche quelle di bonificazione agraria e di colonizzazione interessanti più fondi; b) rendendo obbligatorie per i rispettivi proprietari i miglioramenti fondiari che riguardano i singoli fondi; c) colmando con un contributo integrativo da parte dello Stato le dilazioni dell'impresa, ove a render questa economicamente possibile non siano sufficienti i contributi contemplati dalle leggi speciali sulla bonifica idraulica ed agraria, sulle irrigazioni, sulla viabilità, sulle sistemazioni montane e vallive, e via dicendo.

Quanto agli organi statali non vi è dubbio che i Provveditorati alle opere pubbliche creati nel Mezzogiorno per iniziativa dell'on. Giurati — costituendo uffici decentrati, con competenza sistematica in materia di sistemazioni montane e vallive, di bonifica idraulica ed agraria, di viabilità, di irrigazioni, di opere igieniche, ecc., — rappresentano istituti idonei ad affrontare il complesso problema meridionale.

Più delicata è la questione delle iniziative locali. Le leggi attuali hanno aperto a queste tutte le strade, dando la preferenza ai consorzi dei proprietari. All'uopo la legge sulle trasformazioni fondiarie contempla una completa serie di consorzi, da quelli volontari a quelli coattivi, da quelli di secondo grado a quelli misti, appunto per offrire all'attività consortile tutte le possibilità di vita che i principii giuridici consentono. Ove, ciononostante, i consorzi non si



facciano vivi, le leggi contemplano la concessione delle opere a società ed imprese private, con facoltà di espropriare le terre da bonificare e trasformare. Sono sorte da principio delle grandi diatribe su questo ricorso che le norme vigenti fanno all'iniziativa privata in contrapposizione a quella dei consorzi dei proprietari; ma ora le acque pare che si vadano calmando avendo il Governo offerte reiterate e patenti prove che è disposto a favorire in tutti i modi i consorzi stessi purché si mostrino capaci di qualche attività e, d'altra parte, avendo cominciato a comincerà anche i più calorosi difensori dei proprietari meridionali che in materia di consorzi è più facile parlare che non agire. Certo è che anche nel Mezzogiorno si vanno risvegliando notevoli iniziative, siano private siano consorziali, come si rileva da una recente pubblicazione della Federazione nazionale delle bonifiche (*Le bonifiche in Italia al 1° luglio 1926*, Vicenza), dove, sopra una spesa di L. 1.857.756.819 prevista per le bonifiche di prossima esecuzione in attesa di concessione, più di un miliardo riguarda bonifiche dell'Italia meridionale e insulare, di cui ben 641 milioni si riferiscono alle sode bonifiche delle Calabrie e 205 milioni a quelle della Sardegna.

\*\*\*

6. — È preparato il bilancio dello Stato a sopportare la più gran parte di questo forte carico, sia pure ripartito in 30 e più annualità, e sono attrezzati gli istituti finanziari ad anticipare ai concessionari i capitali occorrenti? Ecco il grave problema dell'ora che volge. Esso non riguarda solo il Mezzogiorno, anzi! Se laggiù vi è una grande attività da iniziare e sviluppare in materia di bonifiche e trasformazioni fondiarie, nelle altre parti d'Italia l'aratro è già nel suolo, le iniziative sono in atto, i bonificatori hanno già fatto di molta strada, ma molto cammino devono ancora percorrere e non si possono fermare senza il rischio di veder deperire o inutilizzare il già fatto. Le stati-

stiche della Federazione nazionale delle bonifiche ci danno, oltre le cifre riportate, un fabbisogno di L. 337.279.029 necessario per proseguire i lavori di bonifica in corso di esecuzione; fabbisogno che solo per poco più di 128 milioni risiede nell'Italia meridionale e insulare. A ciò bisogna aggiungere la somma di L. 345.174.466 per le bonifiche da eseguire i cui progetti sono in avanzato corso di istruttoria, e anche di questa somma poco più di 60 milioni interessa il Mezzogiorno continentale e insulare.

Verrebbe qui la voglia di analizzare la preziosa pubblicazione dell'Ufficio di statistica del Ministero dei lavori pubblici per vedere come quel confronto che abbiamo fatto fra lo sviluppo delle bonifiche e quello delle altre opere pubbliche nel Mezzogiorno si presenti nelle altre regioni del Regno. Certo in alta Italia e specie nel Veneto e nell'Emilia le bonifiche hanno fatto grandi passi, come di sfuggita si è rilevato nelle pagine innanzi; ma lo sviluppo non è dovunque uniforme né in tutte le provincie del centro e del nord le bonifiche tengono il primo posto. Basti pensare al Lazio dove la palude, il deserto, la steppa circondano ancora abbondantemente la Capitale, mentre entro l'Urbe si spendono milioni e milioni per edifici pubblici e case private. Basti pensare alla Toscana, dove la Marcia è rimasta tuttora al punto in cui la lasciò il Granduca o pressappoco; basti pensare a tutte le terre ancora da redimere nel Veneto e specie nel Friuli, mentre a favore delle provincie occidentali, che — loro fortunate! — non conoscono la piaga del paludismo e della malaria e che per effetto di colossali opere già da anni compiute (quali i canali Cavour, il canale Villoresi ed altre) sono da un pezzo passate dal lato negativo della redevazione delle terre (bonifica) al lato positivo (irrigazione), si eseguono opere di gran lusso, come le autostrade.

Ma questo discorso ci porterebbe troppo alle lunghe e converrà rinviarlo.

CARLO PETROCCHI.

## BIBLIOGRAFIA.

## Pubblicazioni sulle bonifiche e consorzi. (1)

Ego Mezzi continuando le sue pubblicazioni interessanti le bonifiche ed i Consorzi ha pubblicato col tipo dell'Editore Zanichelli uno studio sui Magistrati Veneti alle acque ed alle bonifiche.

Le prime due parti riguardano la composizione degli antichi organi della Repubblica Veneta, e specialmente del secondo è interessante conoscere la struttura, finora ignota, perché da esso chiaro origine i Consorzi e le pratiche disposizioni in materia di scolo, di irrigazione, di amministrazione consorziale, e ad esso si deve la esecuzione di gran parte delle bonifiche venete.

Nella terza parte viene preso in esame l'attuale Magistrato alle acque nelle funzioni relative alle bonifiche ed ai consorzi. Lo studio è preceduto da una lettera di S. E. il Ministro dei lavori pubblici onorevole Giovanni Giurati, la quale mette in rilievo con lusinghiere espressioni la bontà dell'opera compiuta dal Mezzi, la cui indagine storica è costata paziente lavoro presso l'Archivio di Stato in Venezia ed altrove.

Lo studio sui Magistrati Veneti, primo del genere, inizierà la serie di pubblicazioni sulle acque, sulle bonifiche e sui Consorzi, delle quali il Mezzi ha assunto impegno con l'editore Zanichelli.

Già è in corso di stampa un lavoro sulle bonifiche ed i Consorzi nella storia, nella legislazione, nella pratica dal 1500 ai giorni nostri.

## \* La politica dei lavori pubblici. (2)

L'avv. Carlo Petrocchi, l'intelligente e fattivo funzionario che nel Ministero dei lavori pubblici percorse tutta la scala arrivando all'ultimo gradino per opera propria, ha raccolto in un volume alcuni suoi scritti sulla materia dei lavori pubblici.

Il Petrocchi è uno scrittore simpatico per

(1) *I Magistrati veneti alle acque ed alle bonifiche*. Ediz. Zanichelli, Bologna, L. 12.50.

(2) *Avv. Carlo Petrocchi. La politica dei Lavori Pubblici. Rivista Acque e trasporti*, editrice, Roma, Via Cavour, 56.

due ragioni principali: per la franchezza non comune con la quale manifesta il suo pensiero e per la chiarezza con la quale espone le proprie idee.

Come Luigi Luzatti sapeva fare entrare chiunque nell'arido campo dell'economia e della finanza per la forma ammirabile con la quale trattava la sorda materia, così Carlo Petrocchi sa attrarre nel campo dei lavori pubblici, la cui materia è altrettanto aspra.

Per me, poi, è il primo scrittore-funziionario che mi sia mai parso così franco, qualità questa inestimabile nella trattazione di una materia in continua evoluzione, della massima importanza, e soggetta alla tempesta politica e alla variabile mentalità umana.

Per di più Carlo Petrocchi ha incominciato la carriera nei lavori pubblici e la opera e studia con passione da 25 anni. Quindi scrive, ragiona, prospetta, appone e colpisce con cognizione di causa. Perché è ciò che si sente, che si vede, che si tratta, che si conosce profondamente, che può essere esposto, sostenuto e criticato con persuasione.

Ho conosciuto Carlo Petrocchi quando venne mandato in esilio al Magistrato delle acque in Venezia. Benedetto esilio perché trascorse nel territorio ove il Governo della Serenissima creò per i lavori pubblici disposizioni, organi ed enti che i secoli non distruggeranno, seguendo una politica che era diritta e penetrante come una freccia.

\*\*\*

Mente aperta, il Petrocchi, uomo di largo senso pratico, colto e studioso, ha saputo far sentire nel campo dei lavori pubblici le sue idee e la sua opera, per le quali ha dovuto aspramente lottare provando sofferenze e sottostando a disillazioni. E questa, del resto, la vicenda di chi lavora con sane idee nel cervello e passione robusta nell'anima.

Si può dissentire da qualche sua proposta, ma bisogna riconoscerne, però, l'arditezza innovatrice, e riconoscere anche che la pratica potrebbe dar ragione a ciò che egli ha segnato con tanta sicurezza e audacia con ammirabile ardore e profondità e limpidezza di ragionamento.

D'altra parte un funzionario che sostiene tenacemente le proprie idee nell'interesse dell'Amministrazione che serve perché è con-



xinta della loro bontà, e lo fa con non comune franchezza, a rischio di compromettere la propria posizione, conquistata felicemente con lo studio e col lavoro, è un funzionamento degno di ammirazione e di rispetto.

\*\*\*

Non voglio entrare nei dettagli della pubblicazione del Petrocchi.

Consiglio tutti coloro che si muovono od hanno rapporti nel vasto campo dei lavori pubblici di leggere il libro del valente Direttore generale.

Bisogna leggerlo perché si impari; per-

ché si sente la passione di un uomo che sa e che desidera che la materia dei lavori pubblici sia trattata con praticità acciò che sia produttrice di bene; perché è scritto con semplicità, con forza, con persuasione.

Anche a questo uomo i benificatori devono essere riconoscenti perché i problemi delle bonifiche li ha subito compresi e trattati con larghezza di vedute.

Ma, purtroppo, anche per la soluzione di essi non è stato sempre ascoltato.

Ora però ha trovato il Ministro che lo ha compreso e che è persuaso che la politica dei lavori pubblici va fatta con praticità di intenti e di mezzi.

Ugo Monzi.

## PARTE II. — GIURISPRUDENZA

### Sezione I. Acque pubbliche.

#### CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO (19 gennaio 1925).

UTES, D'AMIELLO — ENI, BRUSCHINI — P. M. MANCINI (rel. conf.).

Di Martino (avv. L. PULCI) c. Santocanale (avv. G. LITO SILVESTRO).

**Vendita di acqua privata - Natura dell'obbligazione - Determinazione della competenza per valore.**

La cessione di una quantità di acqua, che estrarsi dal sottosuolo del fondo del cedente, e destinata ad irrigare terreni del cessionario non specificamente determinati, non integra una servitù di presa d'acqua, per la mancata indicazione del fondo dominante, sibbene dà luogo ad un'obbligazione di natura mobiliare, sicché la competenza per valore va in tal caso determinata in base alla somma capitale espressa nell'atto costitutivo, quando il titolo sia controverso.

Ciò anche se siano state costruite opere di struttura permanente per l'adduzione dell'acqua, ove manchi la designazione del fondo a cui l'acqua possa dirsi costituita la servitù d'acquedotto.

#### FATTO.

Con rogito Cavarretta 23 giugno 1891 Alaimo Mariano e Barbera Giovanni vendettero a De Martino Giuseppe cento ore all'anno dell'acqua che sarebbe stata edotta da un loro pozzo in contrada Partanna Mondello di Palermo, obbligandosi a corrispondere ogni anno in perpetuo nei giorni e nelle ore che al Di Martino, suoi eredi o rappresentanti sarebbero piaciute. Detta vendita fu pattuita per prezzo di L. 3825, e i venditori si obbligavano di costruire a loro spese il « doccinato », che avrebbe condotto l'acqua « sino al luogo, in atto, di Giuseppe Traquini », e, a garanzia dell'acquedotto, gli concessero ipoteca sulla macchinaria eduttrice, sul pozzo, il cassetto e la vasca. Nell'atto è dichiarato che l'acqua venduta era destinata a irrigare le terre del Di Martino, sia spettanti in proprietà che posse in affitto, e fu anche pattuito che, se l'acquirente non avesse avuto bisogno, in tutto o in parte, dell'acqua acquistata, i venditori gli avrebbero corrisposto lire tre per ogni ora di acqua non goduta.

Succeduti ai venditori i sigg. Santocanale e Maniscalco, il Di Martino, con atto 21 febr. 1924, li convenne nanti il Trib. di Palermo perché fossero condannati a stipulare a loro spese formale atto ricognitivo dell'annuale o perpetua prestazione, di cui al suddetto rogito, con dichiarazione che esso istante ha diritto all'ipoteca, nell'atto

concesso, anche sulle aggregazioni e sui macchinari modificati od aggiunti.

Il Tribunale, con sentenza 20 aprile 1925, accogliendo l'eccezione pregiudiziale dei convenuti, dichiarò la propria incompetenza per valore, escludendo si trattasse di servitù prediale di presa d'acqua, poiché mancava la designazione del fondo, a cui favore detta servitù sarebbe costituita, non valendo all'uopo quella, generica, delle terre appartenenti al Di Martino in proprietà, tanto più che, insieme a queste, erano considerate anche le terre del Di Martino prese in affitto; sicché il Collegio ritenne che l'asserita servitù sarebbe inerente non ai fondi, ma alla persona del loro proprietario od affittuario; e verrebbe a mancare il fondo dominante qualora il Di Martino stesso cessato di esser proprietario o conduttore di fondi. Avvisò pertanto che il rogito Cavarretta conservava un rapporto avente contenuto mobiliare: « acqua già separata dalla sorgente », e che il valore della causa, non specificato nella domanda, doveva ritenersi corrispondente, allo stato degli atti, al valore dell'obbligazione, cioè al prezzo dell'acqua, stipulato in L. 3825, inferiore al limite minimo della competenza collegiale. Infine considerò che la domanda relativa all'ipoteca aveva natura accessoria, ai sensi dell'art. 88 C. P. C.

La Corte di Appello di Palermo, nel gravame del Di Martino, con pronuncia 29 gennaio 1926, confermò la sentenza del Tribunale. Ratificò di questo il criterio che nella specie si trattasse di acquisto di cosa mobile e che in contrario non avesse rilievo il fatto dell'esserli costruito un « doccinato » per l'adduzione dell'acqua, in quanto che dal rogito Cavarretta risulta che, se una servitù fu costituita, lo fu a carico della proprietà di tal Maniscalco, che concesse di fare attraversare il suo fondo coi doccinati, a mezzo dei quali doveva passare, per essere condotta ai produttori o affittuari di terre vicine, l'acqua che si sarebbe estratta dalla « sorgente », esistente nel terreno di proprietà degli Alaimo e Barbera.

Ritenne la Corte che il valore dell'obbligazione non superasse quello dell'acqua venduta. Ripeté quindi in tesi dell'appellante che avrebbe voluto capitalizzare l'annuo conto delle 100 ore d'acqua al tasso di lire tre, pattuito per rimborso delle ore d'acqua non usate, giungendo così al capitale di L. 6000; perocché — disse la Corte — il valore della causa non era da de-

terminare dall'ammontare delle somme dovute per indennizzo o penale, e, nel caso di scioglimento del contratto, non sarebbe stata dovuta somma diversa da quella espressa nell'atto costitutivo della prestazione; ed anche l'ipoteca, a termini dell'atto stesso di citazione, ancorché estesa ai nuovi macchinari ed impianti, non poteva essere desinata a garantire somma superiore alle L. 3825. Infine confermò il concetto del Tribunale, che la domanda relativa all'ipoteca abbia carattere accessorio.

Contro tale sentenza ricorre il Di Martino assumendo che l'interpretazione data dalla Corte alla clausola contenuta nel rogito Cavarretta, nel senso che sia solo espressione di una limitazione dell'uso dell'acqua e non indicazione di fondo dominante, fosse inesatta, perché il rogito si riferisce alla proprietà del Di Martino, e quindi esiste la servitù, tanto che il contratto fu trascritto alle ipoteche; e questo fatto, su cui la Corte non insisté, basta a caratterizzare il diritto reale, venuto a costituirsi. Osserva anche che, anziché si ritenga non esservi un fondo dominante, trattasi tuttavia di un'obbligazione rei, che è di natura reale, sicché la competenza per valore è del Tribunale. Infine, in ogni ipotesi, si ripropone la tesi circa il modo di computare il valore dell'obbligazione, capitalizzando, cioè, al 5% l'importo delle 100 ore annue di acqua a L. 3 caduna, contestando il carattere a tale prezzo attribuito dalla Corte d'indennizzo o penale, mentre, invece, deve ritenersi trattarsi di obbligazione alternativa: « o acqua o danaro », ed il prezzo di L. 3825, pattuito, non essere da considerare come il capitale della prestazione.

Il resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, in subordinato, il rigetto.

#### DIRITTO.

La Corte opina inaccoglibile l'argomento pregiudiziale del resistente, che deduce l'inammissibilità del ricorso per violazione del disposto del n. 2, art. 623 cod. proc. civ. (omissione); non si riscontra, invece, la mancanza di quella sommaria esposizione, che è nel preavviso della legge (omissione).

Nemmeno appare fondata la dedotta inammissibilità, trattandosi — come il controricorrente opina — di apprezzamento di fatto insindacabile. Invero, il gravame è di-



retto ad accertare la natura dell'obbligazione e il valore della controversia agli effetti di stabilire la competenza in senso contrario a quello che fu affermato con la impugnata sentenza; e a tale finalità la Corte di Cassazione può ben scendere ad esaminare il fatto, pur rinunziando pregiudizialmente alla decisione del diritto controverso al magistrato di merito.

La Corte osserva che raro è lo sforzo del ricorrente per costituire un carattere di realtà all'obbligazione di cui si controverte, mentre essa manca dell'estremo obbiettivo essenziale della servitù prediale, quale la determinazione del fondo, a cui favore la pretesa servitù vorrebbe costituita. Leggesi inoltre nell'istrumento Cavarretta che l'acqua da estrarsi era destinata all'irrigazione delle non precisate terre appartenenti in proprietà al Di Martino non soltanto, ma anche di quelle da lui tenute in affitto, non dunque a titolo di proprietà, ma di possesso essenzialmente precario. Ciò conferma la natura personale dell'obbligazione quale esattamente venne definita sia dal Tribunale che dalla Corte; ed il carattere medesimo trova riscontro anche nella modalità dell'adempimento, il quale richiede la estrinsecazione dell'opera dell'uomo, non trattandosi di acqua che naturalmente defluisce, ma di acqua che deve essere prodotta mediante estrazione con mezzi meccanici dal sottosuolo.

Di fronte a sì chiare caratteristiche dell'obbligazione in contestazione, non ha rilievo il fatto della costruzione di opere di struttura permanente per l'adduzione delle acque da fornirsi alla località designata, essendo ovvio che il carattere personale dell'obbligazione principale — fornitura di acqua da prodursi con l'estrusione meccanica dal sottosuolo — non può esaurirsi per mezzo con cui l'acqua prodotta dovrà essere condotta e consegnata. E, d'altra parte, anche per tale necessaria obbligazione la realtà o possibilità esula, in quanto manca la designazione del fondo a cui favore l'assoluta servitù d'acquedotto sarebbe costituita.

È inconsistente, infine, l'argomento che il ricorrente vorrebbe evincere dalla trascrizione del rogito Cavarretta all'Ufficio delle Ipotecche, non valendo questa ad imprimere carattere di servitù prediale ad un'obbligazione personale, che tale rimane, ad onta del contrario intendimento del contraente, che la trascrizione ha richiesta, e dell'erroneo concetto del conservatore, che l'ha eseguita.

(Osservazione del pari infondata è l'altra censura, in subordine proposta, intorno alla valutazione dell'obbligazione personale, perocché, dovendosi applicare, ai fini della competenza, il disposto dell'articolo 76 cod. proc. civ., in relazione a quello dell'articolo 1778 cod. civ., il valore della causa deve desumersi dalla somma capitale espressa nell'atto costitutivo, essendo il titolo controverso, come dagli atti e dallo stesso originario giudiziale diretto del Di Martino si evince.

Quindi esattamente il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, e la Corte tale giudizio ha confermato senza attendere all'artificioso calcolo del Di Martino escogitato sulla base di un prezzo unitario, che fu determinato nel caso eccezionale di non uso totale o parziale delle acque, mentre il rogito Cavarretta ebbe per obbietto la somministrazione delle acque medesime, ovvero la rinunzia al diritto di riceverle da chi si era obbligato a fornirle.

#### CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO (15 gennaio 1925) Sez. I.

PRES. PETERONE S. — EST. COLANGELO  
P. M. DATTINI (CONS. CONF.).

Bellochiochy (AVV. M. PIZZONI) c. Parisi.

#### Dichiarazione d'incompetenza per materia Provvedimenti sulle spese. Art. 370 C. p. c.

*Il magistrato ordinario, il quale, dicendosi la propria incompetenza, rinuncia la causa al Tribunale delle acque, non può rimettere al medesimo i provvedimenti relativi alle spese del giudizio, e tanto meno può rimettere, nel caso in cui, pronunciando la grado di appello, riformi la sentenza del primo giudice, anche le spese relative al giudizio di prima istanza.*

#### FATTO.

I coniugi Donato Giuseppe e Bellochiochy Rodina, proprietari di due molini azionati da acqua, con corrispondenti serbatoi per questa, siti in agro di Castrovinci, con atto 19 agosto 1925, assumendo che Parisi Francescos, nelle notti dal 2 al 3 e dal 3 al 4 di quello stesso mese, aveva distrutte le acque che andavano a versarsi nei serbatoi

cennati, per adibirle alla irrigazione di un proprio fondo in contrada Minale, convennero esso Parisi in giudizio davanti il Pretore di detta città per sentirsi ordinare di non più turbarli nel possesso di dette acque. Il convenuto impugnò la domanda. E, avendo entrambe le parti, a sostegno dei rispettivi assunti, chiesti mezzi istruttori, questi vennero disposti ed espletati. Riassunta poi la causa, il Pretore, con sentenza 27 marzo corrente anno, accolse la domanda, e condannò il Parisi alle spese del giudizio.

Contro tale sentenza, notificata il 6 aprile successivo, propose appello il Parisi con atto 4 maggio. Ma il Tribunale di detta città, con sentenza 2 luglio, sul rilievo che così dagli atti e documenti della causa come dalle prove raccolte risultava trattarsi di acque pubbliche, e che competente perciò era il Tribunale delle acque, solente in Napoli, dichiarò la propria incompetenza, rimettendo allo stesso i provvedimenti sulle spese di primo e secondo grado.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso i coniugi Donato e Bellochiochy, denunciando la violazione degli art. 492, 493, 470 cod. proc. civ., e sostenendo che il Tribunale, dopo avere ritenuta la propria incompetenza, non solo non poteva modificare la sentenza appellata per il capo relativo alle spese, ma avrebbe inoltre dovuto provvedere sulle spese di appello e non rimettere ogni pronunzia sulle une e sulle altre al Tribunale delle acque.

#### DIRITTO.

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale, infatti, ha anzi tutto esercitata una potestà che non gli compete, ed è inoltre caduto in contraddizione con se stesso: quando, dopo avere ritenuta la propria incompetenza a provvedere sul gravame, ha riformato in parte la sentenza appellata per il capo relativo alle spese, rinviando i provvedimenti a questo relativo al Tribunale delle acque. E, rimettendo poi allo stesso Tribunale i provvedimenti sulle spese del giudizio di appello, ha, tra l'altro ed in specie, rimesso ad un organo di giurisdizione speciale i propri poteri al riguardo, mentre, in caso di dichiarazione di incompetenza, se invece questo supremo Collegio ha dichiarato con sentenza 23 marzo 24 aprile corrente anno in causa Greco e Di Cisterno ed altri) può ammettersi, per ragioni più di opportunità che di stretto diritto, la rimes-

sione delle spese al magistrato ritenuto competente, ciò è ammissibile solo sempre che detto magistrato faccia parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, e non anche quindi nel caso, in cui la competenza sia di una delle giurisdizioni speciali, giacché queste non potrebbero conoscere di spese fatte davanti ad altre autorità per la ragione decisiva, per quanto semplice, che l'occorrenza esorbiterebbe dalla sfera entro cui sono circoscritte le loro attribuzioni.

#### TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE (21 novembre 1926)

PRES. D'AMIELLO — EST. CROCI-FANTINI.

Soc. AR. Soterie Clorici (AVV. CHERUTI e GIANNINI) c. Comune di Ugento (AVV. VINCIGLIA) e Ministero dei lavori pubblici (AVVOCATO FERRARINI).

#### Competenza - Decreto di concessione - Domanda di revoca - Competenza del Tribunale superiore - Termine - Ricorso a giudice incompetente - Sospensione - Iscrizione in elenco - Competenza del Tribunale regionale.

*Il ricorso col quale si chiede la revoca di un decreto di concessione dell'acqua proposto al Tribunale superiore delle acque (1).*

*Il termine per proporre tale ricorso è di sessanta giorni (2).*

*Non è sensibile l'errore di chi propone il ricorso stesso al Tribunale regionale; ad ogni modo l'effetto della sensibilità sarebbe la sospensione, non la interruzione del termine (3).*

*Il ricorso accettato ad oggetto la dichiarazione del carattere privato di acque accolte nell'elenco delle acque pubbliche è di competenza del Tribunale regionale (4).*

*Qualora accettato la sentenza del Tribunale regionale, dichiarata erroneamente incompetente, non sia stato proposto appello, la questione non può essere risolta mediante ricorso a sé stesso al Tribunale superiore (5).*

(1) Mentre però, avverso la stessa sentenza, il ricorso alle sezioni unite della Corte suprema, crediamo opportuno avvertire che un commento minimo. Ci limitiamo a ricordare, circa la prima massima, le sentenze 10 febbraio 1926 dello stesso Tribunale superiore e 24 giugno 1926 della Corte di Cassazione (in questa Rivista, 1926, 138 e 230), e, per quel che riguarda la seconda massima, a segnalare la rivista in cui è inserito il Tribunale



## FATTO.

Il Comune di Como ebbe in concessione dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 12 novembre 1921, pubblicato il 24 gennaio 1922, sulvi i diritti dei terzi, le derivazioni delle sorgenti Val e Pracia, alimentatrici del torrente Fiume Aperto. La Società anonima italiana fabbriche di seterie Clerici, ritenendosi proprietaria di dette sorgenti, ricorse contro tale provvedimento con atto 24 marzo 1922 al Tribunale delle acque di Milano. Dopo istruttoria ed accertamenti tecnici, con l'intervento in causa anche della Società Idroelettrica Comacina ed altri utenti e condomini della roggia Molinara, la causa avrebbe dovuto decidersi, ma, per essere intervenuta la pubblicazione dell'elenco delle acque pubbliche di Como il 29 maggio 1923, nel quale al n. 456 era compreso il torrente Fiume Aperto e le sorgenti suddette, la società Clerici promosse nuovo giudizio il 7 novembre 1923, ed il Tribunale delle Acque di Milano, riunite le due cause, rilevò che la domanda principale della Società ricorrente era intesa ad ottenere l'annullamento del decreto di concessione al Comune di Como e che la questione della demanialità e pubblicità delle acque delle sorgenti di cui si tratta era legata per concessione di mezzo a fine con la domanda principale: pertanto dichiarò la propria incompetenza per difetto di controrreda proporre al Tribunale superiore delle acque in Roma.

In seguito a tale sentenza con atto 21 febbraio 1925 la società Clerici propose ricorso a questo nostro Tribunale superiore, dichiarando che non aveva creduto suo interesse appellarsi contro la sentenza del Tribunale regionale di Milano, ma di voler sottoporre al Tribunale superiore tutte le sue domande, con le quali ha insistito per ottenere la dichiarazione di proprietà privata delle sorgenti in disputa con la revoca della concessione fatta al Comune di Como e l'ordine di cancellazione delle sorgenti stesse dall'elenco delle acque pubbliche. Il Tribunale superiore dispose un sopralluogo, a seguito di che la causa venne innanzi la giustizia di esso Collegio.

superiore, affermando che il termine per proporre il ricorso al giudice delle acque era in decreto di concessione e di sessanta giorni, inoltre quel termine, in virtù dell'art. 35 del R. D. 9 ottobre 1919, n. 1963, e di sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione dell'elenco di concessione sulla Gazzetta Ufficiale, quale che sia il contenuto del ricorso, e tutto se diritto al Tribunale superiore quanto se ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche.

## DIRITTO.

Osserva che devono prendersi in esame le eccezioni, che il Comune di Como, resistente, deduce contro l'ammissibilità del ricorso, sia in quanto con il ricorso s'impugna il provvedimento di concessione delle sorgenti al Comune di Como per derivarne acqua potabile, sia in quanto è diretto contro la inclusione delle sorgenti medesime nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Como. Le eccezioni sono fondate.

Non è contestabile in fatto, né si contesta, che avverso il provvedimento di concessione nuovo giudice competente, in quanto si intende chiedere la revoca o l'annullamento del provvedimento, è il Tribunale superiore delle acque e che il termine per ricorrere a detto Tribunale è quello perentorio di sessanta giorni. Questo termine non fu dalla Società ricorrente osservato, poiché essa s'indusse a proporre direttamente ricorso a questo Collegio solo dopo che il Tribunale da esso adito si dichiarò incompetente.

Né tale appunto, come oppone la Società, che trattasi di errore sensibile, sia perché non può ravvisarsi sensibilità di errore nell'essersi adito il Tribunale territoriale, mentre l'art. 70 in chiaro e non equivoco termini attribuisce soltanto al Tribunale superiore la competenza in materia, sia perché quando anche esistesse, per non ammessa ipotesi, sensibilità di errore, la conseguenza sarebbe sempre la tardività del ricorso, poiché il beneficio, cui è congiunto l'istituto della sensibilità dell'errore nella procedura speciale dei ricorsi giurisdizionali contro la legittimità degli atti amministrativi, è solo quello della sospensione del termine e non già della interruzione del termine in relazione all'essersi adito giudice incompetente.

Ora il provvedimento impugnato fu pubblicato il 20 gennaio 1922 ed il gravame innanzi al Tribunale territoriale fu proposto il 24 marzo 1922; la sentenza del detto Tribunale è del 31 dicembre 1924, per guisa che il ricorso innanzi a questo Collegio notificato il 19 febbraio 1925 sarebbe sempre fuori termine se anche potesse ritenersi la sospensione del termine stesso.

Né giova addurre in tesi che la valerosa difesa della Società sostenne nell'udienza, la tesi cioè, della interruzione del termine, invocando i principi stabiliti dal codice civile in ordine alla prescrizione, poiché siffatti principi non sono applicabili neppure per analogia nella presente materia, disciplinata da termini perentori, la decorrenza dei quali, senza che siano nel corso di essi pro-

dotto ricorso, ha lo scopo di elevato pubblico interesse, di rendere non più impugnabili i provvedimenti amministrativi.

Non ammissibile si presenta altresì il ricorso della Società in quanto impugna direttamente innanzi a questo Collegio la iscrizione delle sorgenti Val e Pracia e due altre minori nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Como. Questo Collegio non può conoscere di una siffatta iscrizione se non in sede di appello avverso la pronuncia del Tribunale territoriale, al quale compete giudicare sulla legittimità della iscrizione stessa. La Società avrebbe dovuto gravarsi di appello avverso la sentenza del Tribunale, che declinò al riguardo la propria competenza, e il non averlo fatto, lasciando passare in giudizio la sentenza predetta, non le consente per una via, che non è quella seguita dalla legge, di riaprire la questione direttamente, cioè con ricorso a se, e non con il rimedio dell'appello.

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE  
(12 gennaio 1927).

PRES. D'AMIELLO — GIUD. Deleg. MOSCATELLI.  
Società Idroelettrica Comacina (AVV. LUC. RANZI C. Ministero L.R. PP. (AVV. EMERITALE).

Acque private - Sorgente che si disperde -  
Opera dell'uomo che ne impedisce la dispersione - Radiazione dall'elenco.

*Deve ritenersi di ragione privata un'acqua nascente nell'interno di una montagna di privata proprietà, che subito naturalmente si inabissa e si disperde e che solo ad opera artificiale dell'uomo viene ritenuta dalla dispersione e resa utilizzabile, mentre ad uso stata naturale non avrebbe alcuna utilità di pubblica utilità (1).*

## FATTO.

Al n. 479 dell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Como è iscritto il torrente Calchiera e la sorgente tributaria Buco dell'Orso, con queste indicazioni: «Shocco nel Lago di Como, torrente toccante e traversante Laglio, limiti: dallo shocco a Km. 0,700 a monte della confluenza in ciascuno dei rami in cui si divide, compresa la sorgente principale Buco dell'Orso».

Il Cir. la sentenza del Tribunale delle Acque di Milano, che ritiene invece la demanialità di questa sorgente, in questa Rivista, 1926, n. 96.

Contro questa iscrizione limitatamente a quest'ultima sorgente, ricorrevano la Società Comacina e liti consorti, e dopo un accertamento tecnico, il Tribunale delle Acque di Milano con sentenza 5 dicembre 1925 7 gennaio 1926 rigettata la istanza attrice dichiarò avere la sorgente in questione natura e carattere per essere iscritta nell'elenco delle acque pubbliche e condannò i ricorrenti nelle spese ed onorari del giudizio.

Contro tale sentenza la Società Anonima Idroelettrica Comacina e liti consorti hanno ritualmente proposto appello nei seguenti motivi: Perché la sentenza ha male apprezzato le risultanze di causa; perché difetto di motivazione non avendo preso in considerazione le eccezioni degli attori tendenti a dimostrare che la sorgente del Buco dell'Orso non è pars fluminis del torrente Calchiera e che la valle visitata dal Consesso non è affatto quella del torrente Genovese; che non deve essere accolto il principio sostenuto dalla sentenza impugnata che ogni acqua è pubblica solo perché deriva da una sorgente naturale e può servire ad uso pubblico; che la sentenza impugnata ha trascurato di tener presente la circostanza decisiva che senza i manufatti o le opere degli attori le acque del Buco dell'Orso non sarebbero mai venute alla luce del sole ma sarebbero scaturite in caverna per imbibirsi subito nell'interno della montagna seguendo la via sconosciuta predestinata natura. A seguito di ordinanza 23 giugno 1926 il giudice delegato ed il giudice tecnico di questo Collegio insieme col rappresentante delle parti, nel 22 luglio 1926 esaminerono un nuovo sopralluogo; e quindi, riassunta la causa e portata in decisione, le parti presentavano le conclusioni soprascritte.

## DIRITTO.

Osserva che nessun elemento di causa e nessun accertamento sulla località giustificano l'affermazione che la sorgente Buco dell'Orso sia tributaria del torrente Calchiera o della Valle Genovese.

Lo stesso primo giudice in proposito ha giustamente ritenuto che non si può dire che la sorgente sia pars fluminis di una qualsiasi altra valle aperta finitima non essendo possibile accertare se vi sia una comunicazione interna fra l'acqua, che dopo un breve corso nella caverna si interna nella grotta e le suddette valli; e piuttosto si potrebbe dire che la sorgente è caput fluminis di un torrentello che scorre per



vie insospirate nelle viscere del monte sovrastante al lago. Ciò che deve ammettersi si è che, come dice la memoria dell'avvocato curiale di Milano, nei periodi di morbidità e di piena, divenendo insufficiente l'apporto sotterraneo, si forma un parziale serbatoio superficiale temporaneo che va ad immettersi nella valle Calchera. Atunque solo in casi eccezionali di grandi piogge ed in modo intermittente la sorgente è tributaria del Calchera.

Con ciò però non possiamo senza altro accogliere le conclusioni dell'appellante società Comacina perché la pubblicità dell'acqua può derivare da altri elementi intrinseci come del resto ha fatto la sentenza appellata.

Venendo quindi alla questione essenziale della causa si osserva che nel suo corso sulla località si sono accertate le seguenti circostanze di fatto:

1) La sorgente esce alla luce in una grotta o caverna davanti al cui ingresso si apre una rampa artificiale ed alla sorgente si accede mediante una rampa artificiale, la documentazione poi in atti prova che la grotta è di privata proprietà essendo venduta dal Consorzio dei poveri di Terrigola ai fratelli Baragiola con rogito 24 ottobre 1865.

2) L'acqua della sorgente si imbibisce nelle anse a finire in vie naturali sconosciute senza i lavori artificiali che sono stati eseguiti dalla Società Comacina e quindi l'acqua esce alla luce solo in quanto la Società vi l'ha portata in canaladola.

3) Che le opere compiute dalla Società non hanno alterato il corso naturale dell'acqua, ed in effetti è sempre stato ammesso in causa che le opere non hanno fatto deviare le acque.

Queste circostanze molto importanti — delle quali il Tribunale milanese non ha tenuto affatto conto — mettono in evidenza che trattasi di un'acqua sotterranea o che si assida a sotterranea, nascente nell'interno di una montagna di privata proprietà, come è pacifico, che essa non è naturalmente superficiale perché scendendo per un declivio si imbibisce e si disperde nelle viscere della montagna; che non ha per sua natura ed al suo stato naturale alcuna attitudine di pubblica utilizzazione perché è soltanto l'opera artificiale ed industriale dell'uomo che impediscono la naturale dispersione ne ha reso possibile l'utilizzazione. Il carattere di utilizzabilità non precede ma è soltanto il frutto dell'opera dell'uomo.

Escluso pertanto per la ragione più sopra esposta che le acque in controversia siano un confluente diretto di acqua pubblica (torrente Calchera o Giososse); escluso con gli altri caratteri, che esse abbiano la naturale capacità di servire ad uso pubblico, non può il solo carattere desunto dal volume dell'acqua certamente notevole, dare da solo la natura giuridica di acqua pubblica, anche a voler intendere in senso ampio la pubblicità delle acque.

La realtà è che si è di fronte ad un caso speciale e singolare, il quale non rientra in alcuna delle ipotesi secondo cui nel sistema legislativo vigente in materia un'acqua viene classificata pubblica o che si versa in una ipotesi per cui non vi è ancora un ordinamento giuridico, cioè di un'acqua nascente in una privata spelonca, acqua che è priva naturalmente di ogni attitudine di essere utilizzata e tanto meno destinata a scopo di pubblico interesse, e che solo dall'opera dell'uomo è resa utilizzabile, impedendo la dispersione ed incanalandola. L'appello della Società Comacina merita quindi di essere accolto.

#### TRIBUN. SUPERIORE DELLE ACQUE (16 febbraio 1927)

PRES. D'AMIELLO — GIUD. DEL. GIACINTO.

PAGGI (AVV. CAVAROLA, GILIOZZI, TOSI E SOCIETÀ Fabbrica Ghiaccio (AVV. VACCHETTI) e Ministero L.L. PP. (AVV. EMERLE).

**Acque non iscritte in elenco - Caratteri della demanialità - Poteri dell'autorità giurisdizionale - Applicazione dell'art. 5 R. D. 9 ottobre 1919 - Competenza.**

*L'apposizione di un elenco di acque pubbliche diventa insindacabile per decorso dei termini precettivi, non impedendo che esse diventino pubbliche acque che in caso non sono state comprese (1).*

*Tale dichiarazione, come può constare dall'autorità amministrativa con la formazione di elenchi supplementari, non può essere chiesta ed affermata dalle autorità giurisdizionali competenti nella materia (2).*

(1-2) Giurisprudenza prevalente. V. da ultimo la sentenza emessa in questa causa dal Tribunale delle Acque di Milano con la sentenza dell'art. Nov. 216, in questa Rivista, 1926, 202.

*È improponibile in sede giurisdizionale la istanza diretta all'affermazione di un diritto di esclusività di concessione a norma dell'art. 5 R. D. 9 ottobre 1919, che deve invece essere rivolta alla competente autorità amministrativa (3).*

#### FATTO.

Con ricorso del 21 aprile 1925 la Società « Fabbrica Ghiaccio » contenne davanti il Tribunale regionale di Milano la Amministrazione dello Stato, il Comune di Mezzegra ed il sig. Carlo Paggi. Il ricorrente esponente: che fra gli affluenti del lago di Como vi è il torrente Pola, iscritto nelelenco delle acque pubbliche al n. 504; che questo corso si origina al monte Pulzo, in territorio di Tremosno; che alla metà del corso stesso alla quota di m. 350 sul mare, entro le aree che dalle piante catastali sono indicate come facienti parte dell'altro pubblico, esistono copiose sorgenti naturali di acque, fluenti nel torrente.

Che nel 1880 il Paggi ottenne con decreto 21 gennaio n. 4351 facoltà di attraversare, con tubi, l'altro del Pola ed in effetti raccolse le acque delle sorgenti suddette e mediante condotte forzate le addusse ad un serbatoio a vasca di curio, presso la sponda sinistra del torrente.

Che, a tal modo gli antichi utenti e fra cui il Comune di Mezzegra, rimasero senza acqua che fu distribuita parte a vantaggio della villa Paggi, parte ad alimentare un'officina elettrica dello stesso Paggi, ed attualmente la sostituzione di questa sono utilizzate per la Fabbrica Ghiaccio, in vista di centralizzati esecuzioni con il Paggi medesimo. Che essa Società aveva interesse a conservare in modo stabile l'uso di detta acqua demaniale, avendone avuto provvisoria autorizzazione dal Genio Civile a detto uso e affidamento di successiva convenzione.

Cio premesso, chiedeva si dichiarasse demaniale le emanate sorgenti e si emettessero i provvedimenti conseguenziali.

La attrice, in corso di giudizio, chiese ed ottenne il sequestro degli ordigni di manovra.

Le due cause: quella avente ad oggetto la demanialità delle acque e l'altra la conferma del detto sequestro furono riunite.

Il Tribunale, sopra entrambe, provvide con sentenza del 17-30 ottobre 1925.

(3) Anche per questa parte cfr. la sentenza e la nota ora ricordate.

a) disse anzitutto che bene potesse la Società attrice chiedere la dichiarazione di demanialità delle acque;

b) che non ostasse a ciò il fatto che le sorgenti in disputa non fossero nominate nello elenco, inquantoché se esse avessero avuto carattere di *caput a jure pluviale* dovevano ritenere implicitamente comprese nella specificazione del corso d'acqua;

c) che nel mezzo non poteva contestarsi che dette acque facessero parte del torrente e avessero carattere demaniale.

In effetti le acque in parola affluivano sul pendio roccioso sovrastante lateralmente il torrente ed inoltre dell'altitudine naturalmente nel torrente medesimo se mancassero le opere di captazione fatte dal Paggi, e ne rappresentavano un notevole contributo (circa 100 litri al l'') tanto più importante, in quanto il torrente è normalmente povero di acqua;

d) che non potesse poi farsi buon viso alla domanda subordinata con cui il Paggi chiedeva che gli si riconoscesse il diritto all'esclusività di uso, ai sensi dell'art. 5 della legge; giacché tale facoltà era unicamente demandata all'autorità amministrativa;

e) confermò infine il sequestro giudiziario.

Da detta decisione, con atto del 4 dicembre 1925 Paggi Carlo ha proposto appello, chiedendone la riforma ed il conseguente accoglimento delle eccezioni e conclusioni proposte in primo grado.

Questo Tribunale Superiore con sentenza del 13 luglio 9 ottobre 1926 decise sul gravame. L'appellante Paggi preliminarmente oppose che non potesse la Fabbrica Ghiaccio sostenere la demanialità di dette sorgenti, in quanto a tal modo essa avrebbe prodotto opposizione contro il decr. 4 maggio 1922, che aveva escluso dall'elenco le sorgenti in disputa asserendo che per esse si sarebbe svolta separata istruttoria e tutto ciò non poteva fare in quanto era decorso il termine utile di dieci sei.

Ma il Tribunale Superiore rigettò detta eccezione osservando che l'azione della Fabbrica Ghiaccio non era punto di opposizione all'elenco emanato, ma aveva diverso contenuto e propositum e quello di integrare le provvidenze, ed anche di chiarirne i limiti. Opponeva pure l'appellante che la Fabbrica Ghiaccio non avesse interesse legittimo a sostenere la censurata demanialità ed altresì questa eccezione venne rigettata.



Nel merito poi riservò ogni provvedimento a seguito di un accesso giudiziale da espletarsi e revocò il disposto sequestro.

Il mezzo istruttorio è stato espletato, e la causa ritorna a questo Collegio per le definitive providenze sul merito. L'appellante Paggi, ripropone adunque le seguenti questioni: Egli dice che contro lo schema dell'elenco delle acque pubbliche di Comasso Paggi propose ricorso per la esclusione delle sorgenti stesse e l'amministrazione conformemente decise, escludendo le sorgenti medesime e dichiarando nella relazione che sovra esse si sarebbe provveduto in prosieguo, con apposito istruttorio ed elenco.

Che avverso detto provvedimento amministrativo essa amministrazione non può in soprano e neppure la Fabbrica Ghislerio.

Che a detto fine la precedente sentenza ritenne necessario accertare se la menzionata esclusione si riferisce ad altre sorgenti, ovvero se pur riferendosi alle stesse, queste costituissero parte integrante del torrente e sovra entrambe il mezzo istruttorio accortosi al trattarsi delle medesime sorgenti e che le stesse non sono nell'altre del torrente, ma fuori di questo e propriamente nella sua proprietà. Che comunque non sia proponibile l'azione diretta a chiedere la iscrizione di acque in elenco. In merito subordinatamente deduce: 1° Che la portata di dette acque è di litri 25, che il Pòla è un modesto scialotto, che esso è iscritto nell'elenco non per la sua funzione di utilizzazione di acque; ma per la necessità di proteggere l'abitato in caso di piena, cioè le sorgenti sono esterne all'altre ed in fondo privato; che inoltre esse sono capaci di produrre una forza effettiva di 20 a 25 cavalli e perciò non rappresentano un interesse pubblico generale. Che, in ogni caso, trattandosi di acque dichiarate pubbliche non comprese in precedente elenco, ad esso Paggi spetta ai sensi dell'art. 5 della legge, un diritto di prelazione, nelle concessioni, versando esso in un caso evidente di buona fede. La Fabbrica Ghislerio oppone:

1) che la stessa mappa catastale indica le sorgenti come comprese nel fiume;

2) che queste acque non hanno avuto sempre un pubblico, impedito dall'opera di esso Paggi;

3) che le riserve contenute nel R. D. 4 maggio 1922 si riferiscono probabilmente ad altre acque, indicate nel tipo catastale, cioè sotto la particella 1581;

4) che non sia in subordinata competente

questo Tribunale a stabilire diritti di preferenza nelle concessioni a favore di esso Paggi e che in ogni modo ne escluderebbero le condizioni, giacché il Comune di Lemmo, Mezzegra ed altri enti hanno sempre usato di dette acque con l'assenza di servizi di un'acqua pubblica. L'Amministrazione dello Stato conclude per il rigetto della domanda del Paggi.

#### DIRETTO.

L'appellante Paggi propone tre censure all'appellata sentenza. In primo luogo, assume che le sorgenti, di cui si discute, siano state escluse dall'elenco, approvato con R. D. 4 maggio 1922; e conseguentemente deduce che non sia ulteriormente proponibile la questione di demanialità delle stesse; in secondo luogo afferma che, ove pure simile indagine possa essere analizzabile, essa dovrebbe condurre all'affermazione del carattere privato delle sorgenti predette, da ultimo oppone che, se anche dovesse accertarsi il carattere di pubblicità delle sorgenti censate, sarebbe sempre da affermarsi il diritto alla preferenza di esso Paggi nelle future concessioni da farsi dall'autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 5 della legge sulle acque pubbliche.

Or prendendo ad esaminare la prima ragione di difesa, che non fa accolta dal giudice di primo grado, è utile premettere che nel n. 596 del foglio Annuale degli leggi della Provincia di Como (12 nov. 1919 n. 66) fu pubblicato lo schema di elenco delle acque pubbliche ed in esso figurava segnato il torrente Pòla, per la totalità del suo percorso, ossia dallo sbocco al Monte di Pòla e che avverso detto schema per detta comprensione, produsse ricorso il Paggi, deducendo che esso aveva sorgive in prossimità del torrente medesimo e delle quali si serviva per alimentare la propria officina idroelettrica e che le stesse avevano carattere indubbiamente privato. Chiedeva in conseguenza una chiara esclusione di esse nelle acque definitive. L'Amministrazione statale fece buon viso a detto reclamo per quanto di ragione, perché limitato la comprensione del torrente nella elenco definitivo, approvato con D. 4 aprile 1922, solo per il corso principale di esso e con esclusione delle sorgenti in ordine alle quali disse che si sarebbe provveduto in prosieguo in virtù di separate istruttorie ed in base ad elenco suppletivo. Preteso, cioè, a ragione, il

Paggi asserisce che nello elenco pubblicato con il menzionato decreto, le sorgenti, di cui si discute non sono comprese. Contro questa asserzione la Fabbrica Ghislerio oppone che le sorgenti, delle quali si fece cenno nella relazione, che precede il decreto in parola, sono altre e non quelle in contestazione, ma tale diniego non pare rispondente ad esattezza. Non solo le sorgenti menzionate nel reclamo amministrativo del Paggi sono chiaramente individuate ed alle stesse e non ad altre si riferì la censata relazione; ma altresì sono quelle le uniche aventi carattere di importanza, che esistano in prossimità del torrente, così come dalla ispezione giudiziale è rimasto accertato: onde non può sorgere equivoco.

Senonché, può ritenersi indubbiamente provato che queste sorgenti non furono comprese nell'elenco in parola, non è parimenti esatta la deduzione trattata dalla appellante, ai fini della preclusione della indagine di demanialità. In effetti gli elenchi delle acque pubbliche sono ordinati all'unico effetto giuridico positivo: quello cioè delle dichiarazioni delle acque aventi carattere pubblico. Per tale effetto essi, quando non siano stati utilmente impegnati nei termini perentori (art. 3) acquistano virtù definitiva in confronto di tutti gli interessati, cui è precluso ogni rimedio per escludere lo asserito carattere di demanialità. Ma non è a dire lo stesso per tutto ciò che nello elenco non sia stato positivamente affermato, nel senso della demanialità. In altre parole le elenchi, debitamente approvate e divenute inmodificabili, per decurso di termini perentori, non impediscono che siano dichiarate pubbliche acque, che in esso non sono state comprese.

Poco rileva la ragione della mancata comprensione specifica: dipende questa dal fatto che l'amministrazione non abbia totalmente preso in considerazione una data acqua; ovvero che la abbia presa in considerazione ed abbia non trovata sussistenza elementi di demanialità; in entrambe le ipotesi è sempre consentita una successiva dichiarazione di demanialità. E come questa può emanare dalla stessa autorità amministrativa in sede di formazione di elenchi suppletivi, ai sensi dell'art. 4 censata legge, così può essere chiesto ed affermato dall'autorità giurisdizionale competente sulla materia, ai sensi dell'art. 67 (lett. a).

Il censato preavviso di legge invero espressamente ed in modo ampio domanda al-

l'amministrazione predetta simile compito di accertamento, né vi appone limiti derivanti da omissioni in precedenti elenchi. Se diversamente il legislatore avesse ritenuto, invece di devolvere al Tribunale le controversie in genere sulla demanialità delle acque avrebbe unicamente menzionato quelle assumenti carattere e forma di opposizione ad elenchi. Dippiù l'opposto assunto astrae dal considerare che lo elenco è atto dichiarativo di un carattere oggettivo di demanialità e non è punto l'elemento costitutivo dello stesso: bene adunque il giudizio competente può tale accertamento compiere, pur nella ipotesi di mancanza o di incompletezza dello elenco. Né regge l'obiezione che a tal guisa il privato potrebbe ad ottenere una iscrizione in elenco, ossia ad ottenere dal giudice la emanazione di un atto amministrativo. Al contrario, è manifesto che la istanza del privato ha finalità diversa: chiedere l'accertamento giudiziale della demanialità, in luogo e vece di quella, che nella sede amministrativa e con le forme dell'atto amministrativo è mancata.

Discendendo alla seconda indagine, appare indubbiamente evidente il carattere pubblico delle sorgenti in parola. Le stesse sono acque naturalmente sorgenti e fuori quindi riscontrasi un primo estremo della demanialità, ai sensi dell'art. 3 ed inoltre, avuto riguardo al sistema idrografico, cui appartengono, hanno l'attitudine ad usi di pubblico generale interesse (2° estremo). Sul riscontro del primo non v'ha confusione. Si nega invece il riscontro del secondo, perché si dice che la portata è piccola di appena 15 litri al 1°, la utilità minima di solo 20 cavalli a poco più. Ma è a notare in contrario che dette sorgenti costituiscono il sostanziale contributo del torrente, che altrimenti sarebbe quasi privo di acque; che esse furono sempre destinate ad uso pubblico di officio. Dippiù le acque in parola hanno un carattere di essenzialità, giacché appartengono ad una regione, dove le acque scarseggiano e non sono altrimenti sostituibili con altre, tanto che per effetto delle opere di captazione fatte dal Paggi le varie utenze già esistenti (due mulini, filatoio di seta, abbeveraggi di bestiame, che risentono sino ad epoca remota, ossia al 1854) sono cessate. Aggiungasi che le sorgenti stesse sono prebabilmente sulla parete del torrente e si sviluppano precisamente nelle anfrattuosità della roccia a po-



chi metri di distanza dal talweg del torrente.

Onde può assumersi che l'origine delle sorgenti, la loro ubicazione, lo andamento naturale delle acque relative, la importanza di esse rispetto al torrente e soprattutto alla povertà di acqua nella regione, inducano il Collegio nel convincimento che esse siano pubbliche.

Resta ad esplorare la terza indagine. Ma è agevole dire, in ordine a questa, che non può questo Collegio prediligere criteri di rettili all'amministrazione per la esplicazione dei suoi compiti, in tema di efficienza di concessioni sulle sorgenti censate. Sarà cura dell'amministrazione di provvedere su detto obbietto, in conformità di legge e degli interessi pubblici: ma è inenunciabile che in questa sede, si affermino di rititi di preferenza esclusiva. Non solo: questo avrebbe una manifesta invasione nel campo della esplicazione della attività amministrativa, vietata da legge, ma altresì farebbe difetto le condizioni necessarie, giacché mancherebbe il modo per escludere che altri utenti vi siano all'infuori del Paggi. Che pertanto, riservato al caso Paggi ogni eventuale uso diritto al sensi del citato art. 5, da far valere, ove del caso, davanti la competente autorità amministrativa ed in sede propria, dovessi in questa sede dichiarare improponibile la relativa domanda.

#### TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE (4 MARZO 1927)

VES. D'AMICO — Giud. Delegato CARATELLE.

PRESENTE: gli altri SIND. ALESSIO, SALAMITA e, Prefetto di Vicenza e Magistrato delle Acque SIND. ERMATELLO.

**Espropriazione per P. U. - Urgenza - Art. 71 legge 25 marzo 1905 - Estremi per la sua applicabilità - Sinalese giurisdizionale.**

*La valutazione della urgenza dei lavori da eseguirsi dalla pubblica amministrazione costituisce esercizio di un potere discrezionale, che ha per sempre limiti obblighi di valutazione, sindacabili dal giudice amministrativo e quindi, nella specie, dal Tri-*

*bunale Superiore delle Acque in sede di legittimità (1).*

*Perché si faccia luogo all'applicazione dell'art. 71 della legge 25 marzo 1905 è necessario che la assoluta urgenza derivi dalla necessità di far fronte ad un pericolo serio, ragionevolmente temuto, e, se non attuale, almeno imminente, in modo che non vi sia da por tempo in ozio nell'eseguire le opere giudicate necessarie a fronteggiarlo (2).*

#### FATTO.

Con decreto 5 ottobre 1926 il Prefetto di Vicenza, visto il decreto 15 settembre 1926 del Presidente del Magistrato delle acque (il quale veniva riconosciuta l'urgenza e l'indifferibilità della esecuzione dei lavori per la costruzione di un lacino di espansione delle acque di piena del torrente Guà, in base al progetto 11 agosto 1926 relattivo dall'Ufficio del Genio Civile di Vicenza ed approvato dal Consiglio di Magistratura, autorizzava l'occupazione temporanea, per la durata di anni due, degli immobili occorrenti alla costruzione di detto lacino).

(1) Con questa brevisi sentenza il Tribunale Superiore aderisce, nella prima parte, alla giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha costantemente ritenuto sindacabili in sede giurisdizionale di legittimità il rapporto dell'urgenza, la cui presenza, se pure è vincente, è apprezzamento di serietà dell'autorità amministrativa, non può risultare la confusione con gli elementi di fatto che ne sono il presupposto (Cfr. da ultimo, Cons. di Stato, V Sezione, 27 marzo 1925 in *Proc. Amm.*, 1925, p. 136 e 1° maggio 1925, *ibid.*, 1925, p. 111).

Nella seconda parte la sentenza illustra i requisiti necessari perché si abbia quella urgenza in base alla quale si può far luogo alla occupazione o norma dell'art. 71. E le conclusioni espone con arguita precisione portare ancora luce sul delicato argomento. A qualche dubbio può dar luogo la sentenza quando ritiene, — nel caso di costruzione e di riparazioni di argini lungo i fiumi, — che la occupazione di urgenza di private proprietà occorrenti alla pubblica amministrazione per eseguire i lavori necessari per la difesa di vaste piatte o di intere città da eventuali piene, possa ordinarsi solo nel caso di pericolo imminente di inondazioni; cioè quando le opere difensive non possono eseguirsi o non si giungerebbe in tempo ad eseguirle. Nel caso di questa specie si fa invece luogo a pensare che la loro esecuzione sia sempre urgente, potendosi considerare l'eventualità di una piena come sempre imminente.

g. c.

Avverso il citato decreto 5 ottobre 1926 i signori Mazzocco e consorti proprietari dei terreni occupati hanno presentato ricorso, chiedendone in via principale l'annullamento e in via subordinata che non sia dato corso al progetto deliberato dal Magistrato delle acque.

I ricorrenti fondano la loro domanda di annullamento sostanzialmente sul seguente motivo, ampiamente illustrato in una elaborata memoria: non sussistere, nella specie, l'estremo dell'assoluta urgenza, qual'è richiesta dall'art. 71 della legge 25 marzo 1905 n. 2338 modificato dalla legge 18 dicembre 1926 n. 5188, esservi perciò eccesso di potere e violazione di legge.

Al che la difesa erariale per il Magistrato delle Acque e per il Prefetto di Vicenza oppone che, ricorrendo l'estremo del danno già verificatosi per la rottura dell'argine, specie durante l'ultima piena del maggio scorso essendosi la necessità di provvedere in tempo ai ripari del caso, prima che nuove piene abbiano a verificarsi, è giustificata l'applicazione del citato art. 71 della legge 1905.

#### DIRITTO.

Considerato che, ridotta la controversia a questi suoi più semplici termini e prescindendo, perciò, da tutto quanto non vi ha stretta attinenza e non è quindi rilevante ai fini del decidere, i punti da esaminare sono sostanzialmente due: se l'estremo dell'urgenza, riconosciuta dal Magistrato delle acque e conseguentemente dichiarata dal Prefetto di Vicenza sia sindacabile e ne abbia questo Collegio la facoltà; se, nella specie, l'urgenza veramente esista, in quei termini che l'art. 71 della legge 1905 richiede.

Sul primo punto basta riportarsi alla dottrina ed alla giurisprudenza, che hanno sempre ammessa la possibilità del sindacato, sotto il profilo dell'eccesso di potere, innanzi al giudice amministrativo e, poi, conseguentemente, innanzi questo Supremo Collegio, del provvedimento del genere.

Non si nega che il valutare l'urgenza dei lavori da compiersi costituisce esercizio di un potere discrezionale; ma, prescindendo dal rilevare che la discrezionalità, anche quando è discrezionalità pura e non, come nel caso in esame, tecnica, ha pur sempre limiti obblighi di valutazione, perché, non è mai e non può essere, mero arbitrio, sta

in fatto che per l'art. 71 della legge 1905 questo estremo è condizione così essenziale che ne determina, si può dire, esso solo tutta l'applicabilità, sicché venendo meno, vien meno la ragione stessa della legge.

Ammettere, quindi, che neppure ai fini del più penetrante dei controlli, e, cioè, dell'eccesso di potere, si possa accertare se l'urgenza esista o meno in provvedimenti del genere, significherebbe negare valore e contenuto alla norma, perché allora questa potrebbe sempre essere invocata, ogni qualvolta l'autorità competente ritenesse di dover fare ricorso.

Considerato che risolto il primo punto, resta a vedere quale valore si deve dare, in conformità alle parole della legge ed al fine che essa volle raggiungere, all'art. 71, la dove dice, per la modificazione apportata dalla legge 18 dicembre 1926 n. 5188: « si procederà con le stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ».

La difesa dei ricorrenti ha richiamato i lavori preparatori e la discussione che avvenne al Senato sul progetto di legge n. 116, che formò poi il n. 5188 del 1926, per dimostrare che le parole su citate si devono intendere, come dichiarò il relatore senatore Zini, nel senso che si può provvedere, secondo la procedura stabilita dall'art. 71 non solo nei casi di rottura di argini, rovesciamento di ponti ecc. indicati nella prima parte di detto articolo; ma anche in tutti gli altri casi in cui vi sia la forza maggiore, e cioè ricorra l'estremo dell'assoluta urgenza.

Del resto, ciò non è contestato; né può esservi su questo punto ragione di dubbio o di dissenso.

La questione vera sta, invece, nel valore da dare all'assoluta urgenza perché si faccia luogo all'applicazione dell'art. 71.

Ora, sia dal raffronto con l'enunciazione dei casi specifici enunciati dal legislatore nella prima parte dell'articolo, sia dal concetto stesso di forza maggiore e di urgenza discende che questa esiste soltanto quando vi sia un pericolo, oltre che serio e ragionevolmente temuto, se non attuale, almeno imminente.

In altri termini l'art. 71 da una parte si preoccupa dei casi in cui il danno è già in atto (rottura d'argini, rovesciamento di ponti ecc.) e il provvedimento è richiesto per porre ad esso riparo o impedire che



aumentati; e dall'altra, di quelli nei quali il pericolo non è ancora in atto; ma sta per verificarsi, si teme che possa verificarsi. Se questa incertezza manca, scompare con ciò stesso la nozione dell'urgenza.

Non occorre, certo, che il pericolo sia già cominciato, o stia lì per iniziarsi; ma è pur sempre necessario che esso si preveda fondatamente come verificabile fra poco, in modo cioè, che non vi sia da por tempo in mezzo nell'eseguire le opere giuridiche necessarie a fronteggiarlo.

Se il pericolo è solo presunto; se anche essendo certo, è tuttavia lontano nel tempo; se le opere che si vogliono eseguire non possono materialmente compiersi con tanta urgenza da riuscire ad impedire ad arginare il danno che sta per verificarsi, vano è ricorrere all'eccezionale rimedio che la legge appresta.

La questione, dunque, non va posta nel senso, se sia meglio e più proficuo per l'Amministrazione pubblica, che ha il compito di tutelare, per quanto è possibile, le popolazioni da eventuali danni, prescindendo dal seguire, nell'esecuzione di lavori del genere, la via ordinaria dell'espropriazione per pubblica utilità, e servirsi invece, del mezzo eccezionale della immediata occupazione. Se così fosse, se, cioè, si dovesse solo guardare all'esigenza dell'Amministrazione pubblica ed all'utilità di una pronta esecuzione dell'opera, allora quasi sempre si potrebbe far ricorso all'art. 71, perché è chiaro che la procedura più semplice e più spiccia è sempre preferibile.

La questione, invece, sta nel vedere se in quel determinato caso in cui si vuol richiamare l'art. 71, veramente ci sia quella estrema necessità ed urgenza che la legge richiede, perché è la legge che segna i limiti all'azione della pubblica amministrazione, ed essendo l'art. 71 una disposizione eccezionale, e limitatrice del diritto di proprietà, anche oltre quei termini di garanzia che la legge nell'espropriazione per pubblica utilità stabiliscono in via normale, non può essere usato come mezzo per provvedere a tutte le esigenze, anche urgenti di lavori, quando queste non abbiano i caratteri sopra accennati.

Considerato che, nella specie, l'errore in cui è incorso il Magistrato delle acque; errore che rende viziato di eccesso di potere il suo provvedimento e conseguentemente

anche quello del Prefetto di Vicenza, sta appunto nell'aver confusa la utilità, e necessità anche, di eseguire subito le opere progettate con quell'urgenza, di cui innanzi si è detto, richiesta dall'art. 71.

In atto non vi era rottura di argini da riparare, perché questa già si era verificata da tempo, e non forma oggetto dei lavori di cui si tratta; non vi era neppure fondata previsione di inondazione di inondazione per piena del fiume, mentre d'altra parte, è certo che se anche ci fosse stata, allora non si sarebbe certo potuto ripararla con le opere progettate, tenuto conto del tempo necessario per compierle: su che dunque l'urgenza si fonda?

Lodevole l'intento del Magistrato delle Acque, di non frapporte indugi nell'esecuzione dell'opera progettata; ma questa sollecitudine, come si è visto, non basta a giustificare l'applicabilità dell'art. 71 della legge 1865.

Inoltre, senza entrare nel merito dell'opera, perché ciò è del tutto estraneo alla competenza di questo Collegio, e prescindendo anche da quanto a questo riguardo è stato detto dalla difesa dei ricorrenti, un solo elemento basta rilevare al fine della presente decisione, e cioè, che il progetto per la sua stessa mole e importanza è tale che non può essere compiuto se non in largo lasso di tempo; è chiaro, dunque, che anche sotto questo aspetto, non si può dire che esso serva a provvedere d'urgenza all'eventuale inondazione verificarsi di una nuova inondazione.

Sia dunque, perché mancava nella specie, un danno in atto da riparare; sia perché questo danno era solo presunto ed anzi, secondo le normali previsioni non più immediato, giacché secondo i tecnici, le piene si verificano a distanza di tempo le une dalle altre, e la statistica delle piene del Gù conferma tale enunciazione, sia soprattutto per la natura stessa dei lavori progettati, l'art. 71 non poteva trovare giusta applicazione. (Inoltre).

TRIBUN. SUPERIORE DELLE ACQUE  
31 marzo 1927.

Pres. D'AMELLO — Giud. On. CRISTOFANETTI

Ditta Piccardo (AVV. CRISTOFANETTI e Ministero LL. PP. (AVV. ERICHELMI e Società Idroelettrica Valle Liri (AVV. SERRI).

**Domande concorrenti - Preferenze - Utensile sottese - Indennizzo - Concessione precaria - Applicazione dell'art. 34 R. D. 9 ottobre 1919.**

*Quando, fra due domande di concessione, l'una presenti i caratteri della migliore utilizzazione ed offra maggiori garanzie tecniche, finanziarie in confronto dell'altra, essa deve essere preferita per quanto presentata posteriormente.*

*Nella stabilire l'indennizzo alle utenze sottese non si deve tener conto di eventuali espropriazioni precarie.*

*Quando, dalla esecuzione della nuova derivazione e dal suo funzionamento verrà danno all'edificio servito dalla utenza sottesa, non potrà bastare il modo di indennizzo indicato nell'art. 34 R. D. 9 ottobre 1919, ma dovrà provvedersi con i mezzi indicati nella legge sulla espropriazione per pubblica utilità.*

FATTO.

La Ditta G. Piccardo e figli ricorre per annullamento avverso il R. Decreto 8 agosto 1921 notificato addì 29 ottobre 1924, col quale su proposta del Ministero del LL. PP. si respingeva, fra le altre varie domande di concessione di acqua del fiume Liri, la domanda della Ditta Piccardo diretta ad ottenere la rinnovazione della concessione d'acqua che già godeva per antica concessione e un aumento di portata di essa, e invece veniva accordata la facoltà di derivare acqua in località Anitella alla Società Idroelettrica Valle del Liri.

Il ricorso è stato esposto varie circostanze di fatto, deduce i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere e violazione dell'art. 10 comma 2° R. D. Legge 9 ottobre 1919. La Ditta Piccardo aveva domandato di utilizzare essa in pieno i moduli medi 170 scorrenti nel fiume, per il salto di cui essa è già concessionaria. E perché la Ditta Piccardo era la prima richiedente e presentava una soluzione sostanzialmente proposta dai concorrenti, doveva essere ad essa

datta la preferenza. Le due proposte e due progetti danno eguale risultato e l'art. 10 stabilisce e doverse preferire il primo richiedente quando si chieda, come nel caso, di attuare la più vasta utilizzazione e quando non esistano motivi prevalentemente di pubblico interesse.

Col progetto preferito si sopprime una utenza anzi l'intero stabilimento Piccardo mentre esisteva del R. D. 9 ottobre 1919 e di voler rispettare finché è possibile le utenze preconstituite e di ammettere la dilazione solo quando esse costituiscono un ostacolo insormontabile ad una razionale e integrale utilizzazione delle acque pubbliche.

2) Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del R. Decreto 9 ottobre 1919. Osserva la ricorrente che nel decreto si stabilisce che la Società concessionaria sarà tenuta a indennizzare la Ditta Piccardo nei limiti dell'originaria utenza ripristinata, a termini dell'art. 8 del disciplinare in base al quale fu accordata la maggiore utilizzazione. Si dice dalla Ditta che si vorrebbe così indennizzare la Ditta con una quantità di energia corrispondente a quella di cui è oggi concessionaria. Ma attuando il progetto secondo la concessione, la Carletta Piccardo sarà sommersa, l'intero stabilimento distrutto. Non sarà possibile applicare l'art. 34 del R. D. 9 ottobre 1919 perché non lo consentirebbe la situazione dello stabilimento Piccardo, quali che siano le istituzioni dell'art. 8 del disciplinare richiamato dal provvedimento impugnato senza spiegare se si riferisce al disciplinare 26 febbraio 1923 oppure all'altro 24 luglio 1924. La indennità poi dovrebbe essere corrisposta non alla originaria concessione ma anche all'aumento di portata che fu richiesto ed attuato fin dal 1910 in base a domanda ripetuta nel 1912 e nel 1916. E ciò costituirebbe un diritto quanto che se non si vuol lasciare intatto un indennizzato secondo equità e giustizia.

La R. Avvocatura ha rappresentato al Ministero dei Lavori Pubblici, conformati i due motivi di ricorso. Dice che i due progetti della Società divenuta concessionaria e della Ditta Piccardo sono sostanzialmente differenti: l'uno utilizza una forza di cav. 2067 su di un salto di m. 17,50; l'altro solo cav. 48,96 su di un salto di m. 2,40. Né si poteva tener conto delle proposte fatte nel sopralluogo dalla Ditta Piccardo, poiché allora si sarebbe venuti all'assurdo di autorizzarla ad eseguire un progetto di altra



Ditta concorrente del tutto differente da quella proposta prima. Ed è evidente che la Società era concessionaria prestanza suggerita garanzia tecnico finanziaria.

Dire pur la R. Avvocatura infondata il secondo motivo perché la Ditta non può pretendere che la indennità si commisuri sull'importo dell'antica concessione avuta in via precaria, ma deve contentarsi di essere indennizzata in base e nei limiti dell'originaria concessione. Dire anche che il richiamo all'art. 8 del disciplinare evidentemente si riferisce al disciplinare principale del 1922, mentre quello suppletivo del 1924 è di un solo articolo, ed quale è stato quadruplicato il canone dovuto allo Stato e aumentata la cessione della Società.

Ragioni sostanzialmente non dissimili espone la memoria della Società resistente dicendo che la concessione alla Società è una applicazione legittima dell'art. 10 del R. Decreto 9 ottobre 1919 e dell'art. 34 che in caso di incompatibilità di una importante utilizzazione d'acqua con altra di minore importanza legittimamente costituita dispone al possa ugualmente far luogo alla concessione salva la sostituzione all'utenza precedente di una corrispondente quantità di acqua e di energia elettrica, ciò che si è fatto col decreto impugnato.

Si chiede il rigetto del ricorso con il favore delle spese tanto dall'Amministrazione quanto dalla Società resistente.

La Ditta Piccardo ha prodotto una breve memoria. Dice che essa non può accettare la restituzione della corrispondente quantità di energia, anziché l'espropriazione della piccola cartiera. La restituzione della energia può essere ammessa solo se tanto il nuovo concessionario come l'utente sottostano d'accordo; ma se quest'ultimo rifiuta, allora non è possibile sopprimere la precedente utenza se non espropriandola a norma di legge. La fornitura di energia può essere ammessa solo nel caso che non sia aggravata la condizione del preesistente utente. Ciò che dimostra non verificarsi nel caso.

Osserva: Il primo motivo del ricorso denunciar l'eccesso di potere e la violazione dell'art. 10 comma 2° del R. D. Legge 9 ottobre 1919 n. 2161, perché avendo la Ditta Piccardo domandato di utilizzare essa i moduli medi 170 scorrenti nel fiume per il salto di cui era già concessionaria come prima richiedente e presentando essa una soluzione sostanzialmente identica a

quella proposta nel progetto della Società Mediterranea di Elettricità alla quale succedette la Società Idroelettrica Valle del Liri, attuale resistente, doveva darsi alla ricorrente la preferenza nella concessione della derivazione.

Senonché, in tal guisa ragionando, non si avverte che l'art. 10, al fine di stabilire a quale domanda si debba la preferenza per utilizzazioni idrauliche, non si appaga della presentazione di una domanda, ma esige, ed è cosa ovvia per la serietà stessa della cosa, che alla domanda si accompagni un progetto, idoneo tale parola nel suo significato tecnico, oltre serie e concrete garanzie tecnico-finanziarie; e ciò a salvaguardia degli interessi supremi dello Stato, che dal troppo agevole scorrere di domande, non può ricavare che perdita di tempo ed ostacoli nel dotare il Paese di impianti idroelettrici sempre più numerosi e potenti.

Tenuto conto di ciò, e avuto riguardo al fatto che la Società preferita dall'Amministrazione presentava un progetto tendente ad ottenere di derivare dal fiume Liri mod. medi 170 di acqua per produrre, col salto di m. 17,50 la potenza dinamica di HP 2967 da servire per scopi industriali, mentre il progetto della Ditta Piccardo prevedeva la rinnovazione della concessione d'acqua dal fiume Liri consentita con R. D. 16 novembre 1880 e un aumento di portata della derivazione in modo da avere un salto di m. 2,00 producendo una maggiore forza di HP effettivi 48,96 in confronto di quella già avuta in concessione, riesce evidente la prevalenza del pubblico interesse a favore della domanda della Società, la quale presentava altresì le migliori garanzie tecnico-finanziarie, e giustifichino l'indiscutibile dell'Amministrazione. Nessuna violazione dell'art. 10, e nessun eccesso di potere può pertanto riconoscersi nel provvedimento impugnato, in quanto accordò la concessione a favore della Società Idroelettrica Valle del Liri.

Resta l'esame del secondo motivo, col quale si assume la violazione dell'art. 34 del R. D. L. 9 ottobre 1919, sotto un duplice aspetto: perché si è disposto che l'indennità da corrispondersi dalla Società alla Ditta Piccardo con una quantità di energia elettrica dovesse commisurarsi non alla effettiva utenza della Ditta, ma alla originaria utenza, non computando, cioè, l'aumento accordato alla Ditta; e perché, per effetto della esecuzione del progetto ap-

provato dal Ministero per la esecuzione della derivazione, la situazione della cartiera della Ditta Piccardo verrà ad essere assai peggiorata se pure non verrà sommersa e distrutto lo stabilimento, per modo da non potersi fare luogo alla applicazione dell'art. 34 citato.

Sotto il primo aspetto il motivo non regge. Non potendo contestarsi che in confronto dell'antica minor concessione di derivazione, un maggiore quantitativo di utenza di acqua fu accordato in via meramente precaria, non può la Ditta ricorrere derivare alcun titolo perché le sia accordata l'indennità, sotto forma di restituzione di energia elettrica, in relazione alla portata più ampia di derivazione concessa bensì in prosieguo, ma in via del tutto provvisoria.

Sotto il secondo aspetto, è da osservare che non può ritenersi dimostrato, mancando elementi tecnici sicuri al riguardo, che dalla esecuzione del progetto della Società sia la Ditta posta in condizione di non potere più esercitare la Cartiera o di doverla esercitare in condizioni di deterioramento. L'Amministrazione a tale proposito nulla aveva da disporre e nulla da pregiudicare e non pregiudicò.

Essa, non nel dispositivo del decreto, avvenne che la Società era tenuta a indennizzare la Ditta Piccardo nei limiti della originaria utenza riprobata a termine dell'art. 8 del disciplinare in base al quale viene accolta la maggiore utilizzazione. E' chiaro che, se dalla esecuzione dell'opera e dal funzionamento della nuova derivazione avrà danno la Ditta in misura più o meno grave, non potrà bastare il modo di indennizzare suggerito in applicazione dell'art. 34 del R. Decreto Legge e richiamato nel R. D. impugnato, ma dovrà provvedersi con i mezzi indicati nella legge sulla espropriazione per pubblica utilità.

Il ricorso salvo la riserva su espressa deve respingersi.

## TRIBUNALE DELLE ACQUE DI MILANO (26 febbraio 1927).

Pres. BONGA — Est. FRACASSI.

Utenza della sorgente Malago, Fontanina del Malago e Bochetto di Cremona (avv. Bonini) c. Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze (avv. Evaristi).

### Acque private - Estrazione del sottosuolo Radiazione dall'elenco.

*Un piccolo corso alimentato da acque e stratte dal sottosuolo, e delle quali non è di mostra che escludano l'esclusivo da un corso pubblico, ha carattere privato e de-*

*l'essere questi indicati nell'elenco (1).*

Nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo è iscritta, per tutto il suo corso, il Fosso o sorgente Malago o Bochetto, che si spande nei campi, per irrigazione e attraversa l'Alasco e Morieno.

Contro tale iscrizione ha ricorso l'Utenza della sorgente Malago, Fontanina del Malago e Bochetto di Cremona.

Seguono l'accertamento tecnico il deposito dei documenti e delle conclusioni.

Nell'arresto giudiziario si constatò quanto segue:

In località Sorgente Fontanina, presso Cherio, vi è un rivo profondo circa m. 4, provvisto di argine, che segue con andamento costante il naturale declivio del terreno, ricevendo acqua dal Cavo Mosca, ed esautorando nella irrigazione.

Osserva la ricorrente che si tratta di un corso assolutamente artificiale, che fa affluire acque fratte, e che non ha, né può avere, alcuna funzione pubblica.

Sostengono i Ministeri che la Bochetto è una derivazione dalla Malago, e che le acque di questa sarebbero un esungimento delle acque del Cherio.

Si è premesso, questo Tribunale ritiene che le acque in questione non abbiano i requisiti per essere iscritte in elenco per le seguenti considerazioni.

Non vi è nessun elemento in causa, per poter sostenere che le acque in questione siano a mezzo di un cavo assolutamente sottratte al fiume Cherio.

(1) Massima pacifica; vedi, da ultimo, Tribunale di Milano 22 settembre 1926, retro, p. 96.



La vena d'acqua sotterranea hanno spesso un andamento capriccioso, e l'esperienza di mostra che è spesso difficile stabilirne la prevalenza.

Nessun carattere di colatore naturale, nessuna traccia di occultamento o di elemento di un preesistente colatore. Trattasi evidentemente di acqua preaccidentata colgo scavo del sottosuolo, ed impiantata a scopo di irrigazione.

## Sezione II. - Trasporti

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO  
(10 febbraio 1923)

Sez. I.

Pres. PIGNONE S. — Est. BRESCHINI — P. M. MACCHIAIELLO (cons.), conf.

Idida Rinaldi (Avv. V. VIGHIARDI) c. FF. SS. (Avv. ESSE.).

**Lettera di vettura - Dichiarazione della merce - Perdita - Indennità - Specie di minor valore.**

Ora nella lettera di vettura la merce spedita veniva designata con indicazione che, per essere precisa, è disposta a specificare la qualità della merce stessa, attesa la scarsa quantità di tipi della medesima, l'indennità dovuta dall'Amministrazione ferroviaria, in caso di mancata riconsegna, va fatta, giusta gli art. 36 e 38 TT. e CC. approvati col R. D. L. 12 nov. 1921, n. 1585, in base alla specie di minor valore (1).

### FATTO

Con atto 6 nov. 1923 il sig. Rinaldi, gente la ditta Rinaldi e C. di Firenze, tras-

se nanti il Pretore del II Mandam. di Firenze l'Amministrazione FF. SS. per ottenere la condanna al pagamento di L. 1186,40, valore di un collo di tessuti spedito a Carlo Poggio di Torino il 2 maggio 1923, e non riconsegnato. Proponendo quindi copia della relativa fattura, e, in subordine, chiese un termine per produrre estratto notarile dei suoi libri di commercio.

L'Amministrazione produsse lettera della Camera di Commercio di Torino del 26 ottobre 1923, secondo la quale alla merce spedita dovevasi attribuire il valore di L. 279, e chiese darsi atto che essa offriva tale rimborso.

Il Pretore, con sentenza 31 dic. 1923, rilevò che la questione si limitava al giudizio da risarcire, e che la convenuta sosteneva che, per essere la merce stata dichiarata gravemente, con la sola indicazione « tessuti di lana », senza precisarne la specie, dovevasi rifondere soltanto il valore corrispondente alla specie di minor valore, secondo il prezzo corrente nel luogo e tempo della spedizione, quale risultava dalla prodotta lettera della Camera di Commercio. Ma il Pretore ritenne non corretta tale tesi dalle disposizioni dell'inventario R. D. L. 12 nov. 1921 n. 1585; che, nel comune linguaggio giuridico, per specie s'intende una categoria di cose assai molti caratteri comuni ma anche potendosi differenziare, e, infatti, dagli art. 879, 1117 e 1238 C. C., si evince che cose appartenenti alla stessa specie possono essere di valore diverso; che, in ordine alle disposizioni delle Tariffe, per qualità si deve intendere la prima determinazione del genere, e, precisamente, quella determinazione che è indicata nella nomenclatura, così escludendosi le « variazioni alla nomenclatura e classificazione delle cose » al punto 2, sicché una ulteriore deter-

minazione della qualità è, o può essere, determinazione di specie, che, ove tale determinazione sussista, non è più applicabile il § 3 art. 38 CC. e TT., invocato dalle FF. SS., poiché ne viene esclusa la genericità della indicazione della merce, ancorché il valore delle singole cose o categorie di cose comprese nella medesima specie possa non essere uniforme; che dovevasi accettare il valore della merce perduta, che non potendosi reputare provato dalla esibita fattura, ma potendosi ricavare dai libri di commercio, l'odi dispone tale produzione riservando le spese.

Il Tribunale di Firenze, nel gravame dell'Amministrazione, andò in avviso opposto. Rilevò che per le nuove tariffe il risarcimento deve farsi in base ad una prova preconstituita con la dichiarazione inserita nella lettera di vettura: che quindi l'art. 29 impone al mittente di dichiarare nella lettera di vettura le cose spedite secondo la loro natura e qualità, e l'art. 38 dispone che, nel caso di perdita, si desumono dalla lettera di vettura la qualità e la specie delle cose spedite, e che, se non risultino in modo preciso, l'indennità va fatta in base alla specie di minor valore. Che pertanto la ditta Rinaldi indicò la merce sotto l'indicazione « tessuti di lana », ed erroneamente essa deduce che in tale indicazione si contenessero la qualità e la specie, si da rendere inapplicabile il disposto del § 3 dell'art. 38 TT. e CC. perocché, sotto la denominazione « tessuti di lana » si comprendono stoffe svariatissime. Osservò anche il Tribunale che le « variazioni alla nomenclatura e classificazione delle cose », richiamate dal Pretore, concernono la tassazione del trasporto e non si riferiscono alla liquidazione del danno; e che la confusione fra richieste due cose ben diverse induce in errore il primo giudice. Pertanto, la riforma dell'appellata sentenza, ha assolto l'Amministrazione dalla domanda della ditta Rinaldi.

Questa ricorso al S. C. premettendo che, in virtù della precettiva eseguità della pronuncia del Pretore, nanti di questo si era esaurito il giudizio con l'accoglimento della libellata dimanda, alla stregua delle risultanze dei prodotti libri di commercio; e denunciata la violazione dell'art. 38 TT. e CC. approvato col R. D. L. 12 nov. 1921 n. 1585, modificato col RR. DD. 18 febbr. e 24 sett. 1923, in relazione all'art. 517 C. P. C.

(1) Conf. App. Milano, 13 febbraio 1920, in questa Rivista, 1920, p. 151, con nota. Da avvertire che per effetto del R. D. L. 6 aprile 1925, n. 372, art. 9, all. n. 4, il § 3 dell'art. 38 TT. è stato modificato dal seguente:

« Nei casi di perdita o di avaria, la specie e la qualità delle cose si desumono dalla lettera di vettura o dalle scritture. Ora da questi non risulti in modo preciso, l'indennità è calcolata:

a) nel caso di avaria, in base alla specie e qualità delle cose spedite, constatate a mezzo dei libri di commercio;

b) nel caso di perdita totale, in base alla specie e qualità di minor valore, salva la prova dello essere realmente spedite, coi mezzi di cui all'art. 44 del Cod. di comm., esclusa la prova testimoniale;

c) nel caso di perdita parziale in base alla

## DIRITTO

Non si sorreggono le due pregiudiziali dall'Amministrazione ferroviaria, elevate contro il ricorso. Con la prima essa sostiene che, essendo la sola questione proposta quella di volere se la dichiarazione della natura della merce sia stata o meno precisa, sarebbe dovuto denunciare violazione dell'art. 20, che fa obbligo al mittente di dichiarare le cose secondo la loro natura e qualità secondo la precisa denominazione corrente, non già dell'art. 38, che non fornisce elementi in proposito. Ciò è erroneo, perché dal risarcimento si lamenta l'applicazione dell'art. 38, mentre non ne ricorrevano gli estremi. Con la seconda, si oppone che la questione se la merce sia stata dichiarata con la precisa denominazione corrente, e, cioè, se l'indicazione *tessuti di lana* della ritenersi fatta con tale precisa denominazione, è questione di fatto, insindacabile in Cassazione. Ma anche ciò è infondato, perché si tratta qui d'interpretare la legge al fine di determinare l'estensione delle prescrizioni in essa contenute, per indi riconoscere se la formula del mittente adottata soddisfa, o meno, alle prescrizioni stesse.

Bene argomenta, invece, l'Amministrazione interna al mezzo con cui la sentenza del Tribunale di Firenze è denunciata. Le disposizioni e i precetti contenuti nelle nuove Tariffe sono intesi allo scopo di circoscrivere nei limiti più ristretti la possibilità di quelle frodi, che d'altronde, per essere consentite accontentanti e prove estranee agli elementi risultanti dal documento di trasporto, più o meno frequentemente si verificavano, con l'effetto di obbligare l'Amministrazione ferroviaria, a risarcimenti di entità superiori al valore delle spedizioni non riconsegnate. Perciò le nuove norme si son preposte di creare una prova della vera consistenza della spedizione, preconstituita dalle dichiarazioni del mittente nella lettera di vettura, e soltanto per eccezione fu sanata la facoltà delle Ferrovie di controllare i libri e le carte commerciali del mittente e del destinatario. Ora può affermarsi che la dichiarazione contenuta nella lettera di vettura della spedizione in oggetto abbia soddisfatto a questa finalità della legge?

Il Tribunale ha giustamente opinato in modo negativo. Invece, poiché non è questione di terminologia, ma di sostanza, i



I giudici di appello hanno bene avvertito che l'indicazione apposta dalla mittente della lettera di vettura di « tessuti di lana » aveva carattere generico, perocché, attesa l'infinita quantità di tipi, cotesti indicazioni non può reputarsi assolutamente sufficiente e adatta a specificare la qualità della merce, vale a dire a determinare la specie, sì che si possa accertare o, meglio, « debitamente constatare il colore ordinario » della merce spedita, come dispone l'art. 58 per il rimborso del valore delle spedizioni non riconsegnate. È evidente che, se è vero — come la ricorrente argomenta — che il valore da rimborsarsi non risulta senz'altro dalle indicazioni contenute nella lettera di vettura, la prova del medesimo non si deve attingere soltanto né prevalentemente da elementi estranei al detto documento; e ciò si verificherebbe nell'ipotesi in esame, atteso che, fra la sterminata serie di diversissimi tessuti di lana, non si saprebbe quale « colore ordinario » determinare, e sarebbe giocoforza ricorrere a fonti di accertamento diverse ed estranee al rapporto fra mittente e vettore, o avvalersi sistematicamente di quello facoltà, che solo per casi di eccezione son conferite dalla legge all'Amministrazione Ferrovie, quella, cioè, di ispezionare i libri e documenti commerciali del mittente e destinatario. Se, invece, nella dichiarazione della merce fosse stata questa specificata, come dalla fattura successivamente prodotta in causa risulta, con la indicazione di « *marocchino di lana stampato* » o « *tulle de laine* », intanto possa esservi qualche disparità anche fra tipi diversi di siffatti tessuti, il diritto sarebbe circoscritto fra limiti assai più ristretti, ed è ovvia la possibilità di stabilire un « colore ordinario », vale a dire un massimale minimo di una nuvoletta o di una tela di lana, mentre non è logicamente concepibile una siffatta media determinazione nell'infinito campo di tessuti di lana, poiché fra di essi ve ne possono essere di valore tenuissimo come di valore elevatissimo.

Coteste considerazioni convincono che le disposizioni degli art. 29 e 58 CC. e T.L., fra loro coordinate, esigono necessariamente una precisazione, che, se non avrà valore ed effetto assoluto ed esauriente ai fini della determinazione del rimborso, consentirà per altro idonei elementi di equa compensazione, onde non dover fare ricorso ad elementi di prova estranei alla lettera di porto, che la legge volle stabilire come documento sovrano e preciso regolatore nella materia soggetta.

#### CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO (7 aprile 1925).

Sez. I.

PRES. VENEZ — EST. MARINCCI — P. M. ANDREA (consol. diff.).

Minist. Comm. (AVV. ERRE) c. Hannan (AVV. GALLINA).

**Rappresentanza dell'Amministrazione ferroviaria — Foro di competenza — Azione del destinatario quale cessionario del mittente — Improprietà nel foro di arrivo della merce.**

La forza della implicita abrogazione nei confronti dell'Amministrazione FF. SS. del capov. dell'art. 572 C. Comm., circa la libertà di scelta tra il foro della stazione di partenza e quello della stazione di arrivo, contenuta nel R. D. L. 12 novembre 1921 numero 1585, il foro della stazione di partenza è incompetente a conoscere dell'azione intentata dal destinatario contro l'Amministrazione suddetta, e reciprocamente. Tale regola ha valore anche quando il destinatario agisca non per far valere un diritto proprio, ma quale cessionario del diritto del mittente al rimborso di tasse indebitamente pagate, essendo anche in tale ipotesi competente a conoscere dell'azione il magistrato della stazione di partenza (1).

#### FATTO.

Con atto 9 maggio 1924 il Hannan convenne avanti il Giudice conciliatore del 4° Mandamento di Genova l'Amministrazione FF. SS. chiedendone la condanna al pagamento di L. 319.35 per esenzione di tasse da cosa percepita per una spedizione a porto affrancato da Savigliano a Genova, a lui diretta. L'Amministrazione oppose che, trattandosi di azione spettante al mittente, la controversia rientrava nella competenza del Conciliatore di Savigliano, stazione di partenza, e che a tale competenza non poteva derogarsi pel fatto che il mittente aveva ceduto le sue ragioni al destinatario.

Il Conciliatore, con sentenza 22 novembre 1924, si dichiarò incompetente, ma il Pretore dello stesso mandamento, con sentenza 12 maggio 1925, dichiarò, invece, la competenza di quel Conciliatore, innanzi a cui rinvisse le parti per la decisione sul merito e sulle spese.

(1) In senso conforme: App. Milano, 20 marzo 1925, in questa Rivista, 1925, 169, con nota.

Contro tale sentenza ricorre per Cassazione l'Amministrazione FF. SS.

#### DIRITTO.

Il R. D. L. 12 novembre 1921 n. 1585, nel disciplinare l'esercizio delle azioni derivanti dal contratto di trasporto sulle ferrovie dello Stato, ha posto alcune regole, per le quali è venuta a cessare nei confronti con l'Amministrazione la libertà di scelta ammessa dal cap. art. 572 c. Comm., tra il foro della stazione di partenza e quello della stazione di arrivo. L'abolizione di tale facoltà si desume specialmente dal § 1 articolo 62, che distingue i casi in cui l'azione spetta al mittente da quelli in cui spetta al destinatario e del § 2 dell'art. 63, il quale, avuto riguardo a tale distinzione, dispone che, all'effetto del citato cap. art. 572, l'Amministrazione s'intende rappresentata (oltre che dal direttore generale e dei capi compartimentali indicati nel § 1), anche dal Capostazione o dal Capo gestione del luogo di partenza, se l'azione è proposta dal mittente, e dal Capostazione o dal Capo gestione del luogo d'arrivo, se è proposta dal destinatario. Tale disposizione include necessariamente una forma di competenza, in quanto attribuisce a determinati organi dell'Amministrazione la rappresentanza in giudizio non solo in relazione ai luoghi nei quali sono proposte le azioni, ma in relazione altresì alla distinzione fra le azioni del mittente e del destinatario. Dal fatto che, nei confronti dell'attore, l'Amministrazione è rappresentata da un determinato organo avente sede in un determinato luogo, discende che l'azione non può essere proposta altrove, poiché altrove mancherebbe il contraddittorio legittimo.

Il mittente nel luogo di partenza non può contestare la lite col capostazione o capo gestione del luogo di arrivo, perché a costoro non compete quivi alcuna rappresentanza nei suoi confronti, né può contestarla nel luogo di arrivo col capostazione o capo gestione dello stesso luogo, perché costoro hanno bensì quivi la rappresentanza dell'Amministrazione, ma nei soli confronti del destinatario. Né può infine, anche per l'ostacolo che incontra nella norma dettata dall'art. 62 nel riguardi delle Amministrazioni dello Stato, contestare la lite nel luogo di arrivo contro il capo stazione o capo gestione del luogo di partenza, se le sue a-

zioni riflettono l'inadempimento del contratto concluso nel luogo di partenza e che quivi debba avere esecuzione.

I medesimi argomenti possono opporsi al destinatario (omissis).

Cio si desume dallo stesso art. 63, che dichiara ferme le regole sulla competenza, cioè quelle risultanti dal precedente articolo 62 in relazione al principio fermato nell'art. 572 cap. C. Comm. e dall'art. 592 C. P. C., nel loro insieme informate al concetto di determinare il foro competente in base alla sola obiettività dei rapporti contrattuali. Lo scopo della legge speciale è stato quello di semplificare la trattazione delle controversie derivanti dal contratto di trasporto, nell'interesse dell'Amministrazione Ferrovie, e per riflesso anche nell'interesse dei contraenti, i quali, presentando i reclami e potendo contestando la lite nel luogo in cui trovansi i documenti e sono già noti i precedenti della vertenza, possono attendersi istruttorie più spedite e risoluzioni più sollecite.

La sentenza denunziata (omissis) ha ereditato di applicare la detta legge ed ha ritenuto che, proprio in base alla medesima, il destinatario, divenuto cessionario del diritto del mittente al rimborso di una tassa indebitamente pagata, può proporre l'azione innanzi all'autorità giudiziaria del luogo di arrivo.

Ben a ragione l'Amministrazione ha messo in rilievo delle norme regolatrici della cessione e l'erronea interpretazione della legge speciale.

La cessione importa il trasferimento del diritto, inalterato nel suo tenore, nella misura e nelle condizioni cui era subordinato allorché titolare ne era il cedente; nulla di più, nulla di diverso può il cessionario pretendere dal debitore ceduto. Se l'azione diretta a far valere il diritto non poteva, sia in forma di un patto, sia per qualunque altra ragione, esser proposta se non dinanzi ad una determinata autorità giudiziaria, non può il cessionario sperimentarla innanzi ad un'altra, poiché egli, nei confronti del debitore ceduto, rappresenta il cedente.

Da tali nozioni non si può ammettere abbia voluto prescindere la legge speciale, poiché, prescindendone, avrebbe contraddetto al proprio scopo di semplificare la risoluzione delle controversie, ed anzi avrebbe inutilmente dettato la norma, se la competenza avesse potuto essere spostata per



effetto di una semplice cessione fra mittente e destinatario.

Ma, a parte questa osservazione di carattere generale, la stessa parola della legge non autorizza l'interpretazione adottata nella sentenza.

Il capor. del § 1 art. 62 dispone che il diritto al reclamo ed all'azione per rimborso di somme in più esatte dall'Amministrazione può essere ceduto senza formalità sul duplicato della lettera di vettura o sul bollettino di consegna del mittente al destinatario o viceversa; e aggiunge che in tal caso rimane fermo il disposto del § 2 dell'art. 61. Questo paragrafo, a sua volta, dispone che il reclamo dev'essere presentato dal mittente alla capogestione o capo gestione del luogo di partenza e dal destinatario nel capogestione o capogestione del luogo di arrivo.

Soltanto attraverso un'interpretazione materiale e non tecnica può prevenirsi alla soluzione cui è pervenuta la sentenza, mentre, alla stregua dello scopo della legge reso manifesto dal significato giuridico della espressione, il senso della disposizione è ben diverso.

Il destinatario, che non ha una ragione propria da far valere contro l'Amministrazione, e terro nei confronti di questa, è, se avanza non un diritto proprio, ma derivatogli dalla cessione, non è che un rappresentante del mittente, e non può quindi sfuggire all'osservazione di quelle condizioni, che sono poste dalla legge per l'esercizio dell'azione del mittente.

#### CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO (4 aprile 1927)

Sez. Un.

PRES. D'AMIELLO — EST. PALMIERI — P. M.  
DATTILO (secl. conf.).

SOC. AN. DANZAS & C. (AVV. B. MANCINI e  
C. SERRAVALLE) c. MANIF. RIANDE DI VI-  
MERCATE (AVV. B. BELLOTTI, C. E. CRESCI e  
V. VIGIANTO).

**Contratto di trasporto - Consegna della merce - Ordine di spedizione - Deposito - Unità giuridica del contratto.**

« La consegna della merce da trasportare è l'atto iniziale del contratto di trasporto, e non si trasforma in atto autonomo di

un contratto di deposito nel perché l'ordine di spedizione interviene in un momento successivo » (1).

(1) Nella sentenza 21 aprile-23 giugno 1924, resa a unanime sentenza fra le stesse parti nella stessa causa, la Cassazione ha considerato: « Non può avervi alcun dubbio circa l'esistenza dell'azione della Manifattura per perdita di rotoli di merco, da lei affidati alla soc. Danzas per il loro trasporto a Porto, onde consegnarli ai suoi clienti, un'azione derivante dal contratto di trasporto, che in tali termini era fra le parti intercedute; la Corte di merito non, all'inizio della trattazione della precitata questione, ha nettamente preteso trattarsi di contratto di trasporto già perfezionato. Ciò posto, non può essersi nel ritenere verita in pieno la tesi, che essa ha adottata, in base a considerazioni manifestamente non giuridiche, e non rispondenti alla natura del pendente contratto, circoscrivendo l'ambito funzionale di questo alle operazioni di effettivo e vero trasporto, nella cui espressione materiale, e limitando ad essa la sfera di responsabilità del vettore, quando invece, come viene ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e invece di una muta concezione del contratto di trasporto per terra, il ciclo di funzionamento di tale rapporto giuridico, secondo le prescrizioni di legge, che lo sanciscono agli art. 388 e segg. tit. XIII del libro I del Cod. di comm., ha suo inizio dal momento in cui la merce da trasportare viene consegnata al vettore, e non termina nell'atto in cui avviene la consegna di essa da conto di lui, e la responsabilità del vettore, per gli eventi dannosi alla cosa affidatagli per trasporto, art. 390 Cod. di comm., sorge dal momento in cui la merce, e quindi prima ancora che il trasporto si incuti, tanto è vero che il peculiare contenuto del contratto, e cioè la lettera di vettura, nella determinazione del suo oggetto, ha tratto allo stato di trasporto. Se dunque l'affidamento al vettore della cosa da trasportare, al principio al contratto di trasporto, rappresenta, se la responsabilità del vettore abbraccia tutti i momenti del contratto, a partire dalla consegna della merce da parte del vettore, non può considerarsi la consegna e destinazione di momenti che il giudice di merito ha creata, nel ritenere che « il consegnatario, finché non abbia iniziata la spedizione della merce consegnatagli, non esplica se non la funzione di depositario, per quanto in rete di vettura » e « col aggiungere che « la perdita deve naturalmente verificarsi durante il trasporto », e replicando prima, la posizione giuridica è tutt'altra, al fine di che trattasi ». Dominato da tali erronei concetti, e procedendo nella trattazione di diritto e di fatto con argomentazioni e proposizioni fallaci, e più spesso contraddittorie, il giudice di merito ha ritenuto inutile qualsiasi accertamento probatorio offerto dalla ricorrente rispetto alla dovuta prescrizione, ed ha negato l'applicabilità dell'art. 390 Cod. di comm. ».

#### FATTO.

Con atto 29 agosto 1919 le Manifatture Riande di Vimercate convenivano nunti il Tribunale di Milano la Soc. Anon. per Trasporti Internazionali Danzas & C. chiedendone la condanna al pagamento di L. 22.561.85, importo di merce consegnata nel 1° semestre 1918 per la spedizione a diversi clienti, e che era stata sottratta mentre ancora trovavasi nel magazzino della Convenuta.

La Danzas eccepe la prescrizione ai sensi dell'art. 325 C. Comm. e la carenza di azione per non essere la ditta proprietaria della merce, e sosteneva poi nel merito di non essere responsabile, perché la merce era perduta per furto, costituente caso di forza maggiore.

Il Tribunale, con sentenza 10 giugno 1920, respinta l'eccezione di prescrizione, ritenne che l'istante sarebbe stata carente di azione qualora, nel consegnare la merce per la

Spedizione, avesse dichiarato che dal momento del deposito la merce medesima passava a disposizione della destinataria, e su questa circostanza avrebbe la prova orale richiesta dalla convenuta. La C. di Milano, invece, condannò costei al pagamento della detta somma, con sentenza 19 dic. 1922, che fu cassata dal S. C. con sentenza 25 giugno 1924.

In sede di rinvio, la stessa Corte, con sentenza 27 febr. 1925, ha anzitutto condannato le Manifatture alla restituzione di quanto avevano riscosso in esecuzione della sentenza annullata, e poscia, respinte le eccezioni pergiuridiche, prima di decidere in merito, ha ammesso la Danzas a provare per testimoni il furto e la diligenza da essa usata nella custodia della merce, e le Manifatture a provare l'esistenza e la successiva mancanza della merce nonché la efficiente custodia.

La Soc. Danzas ha proposto ricorso con

nulli, non possa ritenersi inerte alla accorta attività del vettore, e sia invece la conseguenza di un rapporto giuridico per sé stesso, illustrato di depositi. In questa ipotesi, il caso di causa ad effetto fra il trasporto e la giacenza o deposito appare più che naturalmente stabilito dal vincolo sotto cui la merce ha viaggiato, e che ne impedisce la consegna al destinatario, se prima non siano compiute le formalità imposte dalla legge decise per le merci vincolate a dogana. L'articolo 117, comma 2, Tariffe del 1885, richiamato in detta sentenza, considera le eventualità che le merci si trovino in sosta presso le Ferrovie, per ragioni appunto del trasporto, secondo le molteplici condizioni che possono derivarne, e la disciplina che è propria del contratto deve restare inalterata per tutto il periodo in cui le cose trasportate restano presso il vettore, imperoché il trasporto è sempre mezzo al fine di far passare dette cose dalle mani del mittente a quelle del destinatario, e nella intervallo non vi è luogo a soluzione di continuità del contratto a tal fine disposto. Basta considerare quali e quante cose ha posto il legislatore per regolare il trasporto ferroviario in modo autonomo, distinto e diverso da ogni altro contratto, limitando talora, tal'altra anche eliminando la responsabilità del vettore, e subordinandola a particolari condizioni, per vedere come tutto questo lenito ad ogni relativa previsione sarebbe frustrata se le obbligazioni del vettore, che pur deve riversarsi tutte quante le cose da trasportare e che deve tenersi a custodia fino a che sia cessato ogni motivo di impedimento alla consegna, potessero poi regolarsi alla stregua della legge generale sul contratto di deposito.

A. S.



unico mezzo di annullamento: vi ha con-  
tratturcorso.

#### DIRITTO.

(*Quisito*). La C. di A., con la prima sentenza, ritenne inapplicabile l'art. 924 C. Comm. perchè, non essendosi mai iniziata l'esecuzione effettiva del trasporto della merce, che era stata trafugata fin da quando trovavasi nel magazzino della società ricorrente, e non potendosi quindi precisare il giorno, in cui la merce medesima avrebbe dovuto giungere a destinazione, mancava il punto di partenza del termine di quella prescrizione. Il S. C. cassò tale sentenza, perchè essa aveva circoscritto la funzione del trasporto al solo periodo del viaggio, mentre i rapporti nascenti da quel contratto hanno inizio dal momento in cui la merce da trasportare è consegnata al vettore, e terminano con la riconsegna.

In sede di rinvio la stessa Corte ha messo in massima evidenza la circostanza che la merce era stata sottratta dal magazzino della ricorrente, prima che fosse spedita, in quanto l'interessato non aveva ancora impartito le necessarie istruzioni per la spedizione. Dalla mancanza d'istruzioni ha argomentato che non si fosse formato il contratto di trasporto, donde la conseguenza che l'azione intentata dal preteso mittente contro chi, al momento del furto, non ancora aveva assunto la veste di vettore non potesse essere un'actio ex recepto, e fosse, invece, una semplice actio depositi, soggetta all'ordinaria prescrizione decennale an-

teché alla breve prescrizione delle azioni nascenti dal contratto di trasporto.

Anche questa sentenza, per quanto apparentemente si regga su apprezzamenti di fatto, non può sfuggire alla censura, perchè, non meno della precedente, muove da un'erronea nozione del contratto di trasporto e per ciò a spezzare l'unità giuridica.

La consegna della merce è l'atto iniziale del contratto di trasporto, in vista del quale vien fatta dal mittente ed è ricevuta dal vettore; e non perchè l'ordine di spedizione intervenga in un momento successivo perde nel frattempo il carattere che le spetta in funzione dell'unico contratto, che le parti abbiano di mira. L'atto iniziale del trasporto non si trasforma in atto autonomo di un deposito; ed, in coerenza alla sua natura, rimane attratto dalla disciplina del negozio cui si riferisce.

Non si nega la possibilità giuridica di concludere col vettore due distinti negozi successivi, l'uno di deposito e l'altro di trasporto della stessa merce; ma la distinzione dev'essere specificamente voluta, e apparire tanto più manifesta in quanto, di per sé, la consegna è fatto materiale comune ai due contratti, e può rientrare nell'uno o nell'altro secondo l'intenzione dei contraenti. La sentenza denunziata ha, invece, desunto l'esistenza di un duplice contratto non dall'accertamento della comune volontà delle parti, ma da una riserva circa l'ordine di spedizione da impartirsi in principio, senza considerare che, se la consegna fu fatta al fine del trasporto, quella riserva non bastava a convertirla al fine di un deposito.

## PARTE III. - AMMINISTRAZIONE E LEGISLAZIONE

### Circolari

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. — Direzione Generale delle Opere Idrauliche e delle Irrigazioni. —  
Dov. 100.000.000. Roma, 11 agosto 1928.

#### Impianti Idroelettrici. — Sovvenzioni governative.

La sovvenzione governativa per gli impianti idroelettrici prevista dal R. D. 2 ottobre 1919, n. 1905, e dal R. D. 17 settembre 1925, n. 1852, decorre come è noto dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo e viene a scadere con la quota corrispondente all'anno 1928.

He dovuto constatare che non poche delle domande presentate dagli interessati per la liquidazione della sovvenzione non possono aver corso per mancanza del collaudo delle opere. E necessario, pertanto, che gli Uffici del Genio Civile procedano al collaudo degli impianti ultimati con la maggiore sollecitudine.

Il rendo, per altro, conto che cause varie, indipendenti dalla solerzia degli Uffici e nello stesso tempo non imputabili al concessionario, ritardano spesso il collaudo definitivo delle opere. Affinché i concessionari possano, in siffatti casi, godere della sovvenzione per maggior numero possibile di annualità, ho stabilito, d'intesa col Ministero delle Finanze, e in via del tutto eccezionale, di considerare utile per la decorrenza della sovvenzione un collaudo provvisorio col quale sia autorizzata l'entrata in funzione dell'impianto.

Ciò stante, nei casi in cui non sia possibile addurre con sollecitudine alle più complesse operazioni occorrenti per il collaudo definitivo di un impianto idroelettrico ultimato, per il quale sia stata chiesta la liquidazione della sovvenzione governativa, gli Uffici del Genio Civile, sempre quando le condizioni dell'impianto stesso lo permettano, procederanno ad un collaudo provvisorio e autorizzeranno l'esercizio della derivazione. Nel certificato di collaudo provvisorio saranno incluse le indicazioni necessarie agli effetti della liquidazione della sovvenzione.

Trattandosi, come ho accennato, di una agevolazione da accordare in via eccezionale, occorre che l'Ufficio del Genio Civile, nel trasmettere il certificato del collaudo provvisorio, vi unisca una dichiarazione da cui risulti in modo esplicito che il ritardo del collaudo definitivo non sia in alcun modo imputabile alla ditta concessionaria.

Sempre in materia di sovvenzioni per gli impianti idroelettrici ritengo opportuno dare i seguenti chiarimenti.

1) E' stato chiesto se per quanto riguarda gli impianti previsti dall'art. 2 del R. D. 2 ottobre 1919, e cioè per quelli iniziati nel quadriennio anteriore al 1° gennaio 1919, le ditte concessionarie debbano anch'esse presentare l'istanza di sovvenzione entro il 31 dicembre 1928, come stabilisce per gli altri impianti l'art. 2 del R. D. 17 settembre 1925.

Non può dubitarsi che, per evidenti ragioni di parità di trattamento, le disposizioni del R. D. 17 settembre 1925 debbano applicarsi anche agli impianti conclusi a costruire nel quadriennio suddetto. Perciò anche per essi la domanda di sovvenzione deve essere presentata entro il 31 dicembre 1928, come pure, se la sovvenzione sia già stata chiesta prima dell'entrata in vigore del R. D. 17 settembre 1925 (3 novembre 1925), l'istanza deve essere rinnovata entro il medesimo termine del 31 dicembre 1928.

2) L'ultima comma del citato art. 2 stabilisce che non sono tenute alla presentazione della domanda le ditte alle quali viene già corrisposta la sovvenzione.

Da ciò consegue che nel termine stabilito tutte le altre ditte, che non siano in possesso di un decreto di effettiva liquidazione della sovvenzione, debbono presentare e rinovare l'istanza, a sensi della prima parte dell'art. 2, né possono intendersi esonerate da tale obbligo, come da alcuni si è ritenuto, le ditte i cui impianti siano già ultimati. E' ovvio, per altro, che quando l'impianto oltretutto ultimato sia anche stato collaudato, il concessionario, in luogo di fornire la prova dell'avanzamento dei lavori, andrà a richiamarsi nell'istanza l'intervento certificato di collaudo.

3) A norma dell'art. 5 del R. D. 2 ottobre 1919, n. 1905, se nell'esecuzione degli impianti sono state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nella applicazione delle imposte sui profitti di



questo, la misura della sovvenzione è determinata caso per caso, tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.

Gli Uffici del Genio Civile terranno presente che anche oggi ai fini della sovvenzione governativa, è necessario che i concessionari presentino il certificato dell'Ufficio delle Imposte, dal quale risultino le eventuali esenzioni dalla sovrapposita sui profitti di guerra, di cui essi abbiano goduto. Ciò perché, l'applicazione della legge 24 settembre 1926, n. 1298, per l'avocazione allo Stato dei profitti di guerra, non esclude che possa ancora verificarsi l'esistenza di una esenzione dal tributo straordinario di guerra.

Prego accusarmi ricevuta della presente.

Il Ministro: GIULIATI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — Direzione Generale delle Acque, delle Bonifiche e degli Impianti Idroelettrici — Div. 10<sup>a</sup> n. 1915 — Roma, li 25 febbraio 1917 — Anno V.

**Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle linee di trasmissione dell'energia elettrica: — Applicazione del R. D. Legge 16 dicembre 1926, n. 2373.**

Con il R. D. legge 16 dicembre 1926, numero 2373 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 1927 e nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero del 21 febbraio successivo) è stata disciplinata la procedura per le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio delle linee di trasmissione dell'energia elettrica, già regolata dalla legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza dell'energia, e dal relativo regolamento 25 ottobre 1895 n. 642, dal Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917 n. 386, prorogato col R. D. 20 agosto 1921 n. 1223, che ha demandato parzialmente a questo Ministero la competenza per dette autorizzazioni, nonché dal R. D. 17 dicembre 1922 numero 1723, circa l'approvazione per parte del Ministero delle poste e telegrafi (ora Comunicazioni) dei piani tecnici costituenti il progetto dei singoli elettrodotti.

L'art. 1 del nuovo decreto legge estende le disposizioni del citato decreto 22 febbraio 1917 n. 386, alle linee di trasmissione di energia proveniente da impianti termici;

viene così unificata nel Ministero dei LL. PP. la competenza in materia per le linee di trasporto.

Al Prefetti rimane il compito delle autorizzazioni delle linee per distribuzione di energia elettrica.

La procedura stabilita negli altri articoli del nuovo decreto legge tende ad eliminare le doppie istruttorie che attualmente si compiono sulle domande per impianti di elettrodotti: l'una prima dell'autorizzazione ministeriale per ottenere il consenso delle varie Autorità interessate, consenso che sovente ha carattere di provvisorietà; e l'altra dopo tale autorizzazione e prima dell'esecuzione della linea in seguito all'esame dei progetti esecutivi da parte del Ministero delle comunicazioni.

Con le nuove disposizioni non sono più ammessi consensi o sulla osta provvisori o di massima. Gli Enti interessati — Autorità Militare (nei casi previsti dall'art. 5 del R. D. 16 dicembre 1926 n. 2373); Ministero delle comunicazioni (e per esso Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici) per l'intero tracciato delle linee; Servizio lavori delle Ferrovie dello Stato, limitatamente agli attraversamenti della rete ferroviaria di Stato; Magistrato delle acque, per gli attraversamenti dei corsi d'acqua nelle provincie Venete e in quella di Mantova; Uffici del Genio Civile, per gli attraversamenti dei corsi d'acqua nelle altre provincie e delle strade nazionali ovunque; Deputazioni provinciali per gli attraversamenti di strade provinciali; Comuni, per l'attraversamento di strade comunali e di abitanti; Società ferroviarie, tranviarie, elettriche per i rispettivi attraversamenti di linee ferroviarie, tranviarie, di linee elettriche esistenti, ecc. — dovranno, nella prima fase dell'istruttoria, esaminare i progetti e rilasciare i rispettivi benestare con le prescrizioni che crederanno necessarie.

Tali consensi dovranno essere demandati agli Enti di cui sopra, e consegnati all'Ufficio del Genio Civile istruttore, a cura della ditta richiedente, insieme ad una dichiarazione della ditta stessa con la quale questa si obbliga ad accettare dette prescrizioni.

Quando la ditta non avesse potuto raggiungere, con l'Ente interessato, un accordo sulle prescrizioni formulate, dovrà ugualmente trasmettere all'Ufficio del Genio Civile i consensi con le rispettive condizioni

insieme alle sue controdeduzioni, per l'esame del Ministero.

Nei casi di accertata urgenza provvede come per il passato l'Ufficio del Genio Civile a consentire in via provvisoria l'inizio dei lavori, riferendo subito al Ministero, sempreché sia intervenuto il definitivo consenso (accettato dalla ditta richiedente) da parte del Ministero delle Comunicazioni (e per esso dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e degli Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

Sempre nel caso di riscontrata urgenza e mancando questo consenso, o l'accettazione della ditta, l'Ufficio del Genio Civile trasmetterà l'incarico al Ministero per i provvedimenti di cui all'art. 4 del decreto numero 2373.

Per le richieste di dichiarazione di urgenza e indifferibilità a norma degli articoli 25 del R. D. 9 ottobre 1919 n. 2161 e 39 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, si continuerà a seguire l'attuale procedura, essendo che sia trasmesso al Ministero l'intervento consenso del Ministero delle Comunicazioni (Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e Ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici), con le eventuali prescrizioni accettate dalla ditta richiedente.

Qualora le Ditte si languissero di difficoltà o ritardi nell'ottenere il consenso, gli uffici del Genio Civile rivolgeranno discretamente premure agli Enti interessati, facendo presente che ove non si risponda entro 15 giorni, ciò sarà considerato come tacito consenso.

Ove però si tratti di Amministrazioni governative, l'Ufficio del Genio Civile dovrà dare delle dette deglianze notizia a questo Ministero che provvederà ai soccorsi del caso.

Attendo assiduosamente dell'osservanza di quanto sopra.

Il Ministro: GIULIATI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — Direzione Generale delle Acque, delle Bonifiche e degli Impianti Idroelettrici — Div. 10<sup>a</sup> n. 2296 — Roma, li 25 febbraio 1927 — Anno V.

**Istruttoria di domande per derivazioni di acque pubbliche nei riguardi della tutela del paesaggio.**

Come è noto alle SS. VV., le bellezze paesistiche sono protette dalla legge 11 giugno 1922, n. 778, in rapporto all'esecuzione di nuove opere. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha richiamato la mia attenzione su la opportunità di essere tempestivamente informato delle modalità di costruzione degli impianti idroelettrici, allo scopo appunto di esplicare quel compito che per legge gli compete.

Tenuto conto dei cospicui e generali interessi che si connettono alla valorizzazione delle nostre energie idriche, trattasi di esecuzioni, dove se ne presenti la necessità, quelle modifiche o cautele nei costruttori impianti, che nulla togliendo alla utilizzazione delle forze naturali, risparmino quanto più è possibile la bellezza del nostro Paese.

E pertanto, d'intesa col predetto Ministero, ho disposto che nelle ordinanze per la istruttoria di domande di derivazioni d'acque pubbliche sia, di regola, inserito l'inciso che l'ordinanza debba essere comunicata in copia alla locale Sovrintendenza ai Monumenti.

Gli Ingegneri Capì degli Uffici del Genio Civile, nel dare esecuzione alle ordinanze, avranno che tale comunicazione sia fatta tempestivamente, affinché le Sovrintendenze ai Monumenti, conoscute le caratteristiche essenziali dei progetti e la data per le visite locali, possano, ove credano, prendere visione degli atti depositati e intervenire agli accertamenti sopralluogo, a mezzo di un loro rappresentante o di altro tecnico all'uogo incaricato.

I Provveditori alle opere pubbliche e S. E. l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli sono pregati anch'essi di menzionare sempre, nell'ultima parte delle su indicate ordinanze d'istruttoria, la R. Sovrintendenza dei Monumenti tra le Autorità ed Uffici cui di regola si comunicano le ordinanze del genere.

Alle spese di missione per l'intervento dei propri rappresentanti, provvederà il Mini-



steri dell'Istruzione con i fondi del suo bilancio, giacché le spese a carico delle ditte richiedenti le concessioni di derivare acqua sono quelle normalmente necessarie per la istruttoria delle relative istanze nei riguardi idraulici e non quelle che concernono servizi di particolare interesse di altre Amministrazioni.

Gradirei sollecite assicurazioni d'adempiimento.

Il Ministro: GIULIANI.

## Acque pubbliche

### Istruttorie.

Sono state ammesse ad istruttoria le seguenti istanze:

#### BELLUNO.

Con Ord. Min. 7 maggio 1927 la domanda 23 febbraio 1927 della ditta Samit Giuseppe e Fratelli Alverà Giuseppe, Rodolfo ed Emilio per la concessione di derivare mod. 0,07 d'acqua dalla sorgente del torrente Bole al mappale 7657 I. P. del Comune di Cortina d'Ampezzo (Prov. Belluno) per uso potabile in un gruppo di nuovi villini in Ronco d'Ampezzo.

#### BOLOGNA.

Con ord. Min. 11 maggio 1927 la domanda 25 settembre 1926 della ditta Nazzareno Battaglia per la concessione in via di sanatoria di derivare dal torrente Savona Abbandonato a mezzo della chiavica Molisica la quantità di acqua necessaria a riempire un macero da canapa posto nel fondo Santoline, territorio di Minerbio (prov. di Bologna).

Con Ord. Min. 11 maggio 1927 la domanda 19 luglio 1926 della ditta Paolo Orsi Mangrilli per la concessione in via di sanatoria di derivare dal torrente Samoggia la quantità di acqua necessaria per irrigare circa 140 ettari di terreno e per alimentare quattro maceratoi da canapa nei suoi fondi in frazione di S. Bertolo in Comune di Persico (Bologna).

Con Ordinanza Ministeriale 11 maggio 1927 la domanda 3 luglio 1926 della ditta Conte Omer Talon per la concessione in via

di sanatoria di derivare dal canale Navile a mezzo della chiavica Molisica, Nuova, Rigoli e Crognara poste in destra di detto Canale la quantità di acqua necessaria ad irrigare le tenute coltivate a risia denominate Predone, Morello della Madonna, Morello Superiore, Morello Inferiore e Morello dell'ara poste nel comune di Bentivoglio (Bologna) e ad alimentare maceratoi da canapa.

Con Ord. Min. 11 maggio 1927 la domanda 5 agosto 1926 della ditta prof. Riccardo Babbì, curatore della proprietà Lolli per la concessione in via di sanatoria di derivare dal torrente Savona Abbandonato a mezzo della chiavica Scaroni la quantità di acqua necessaria ad alimentare un macero da canapa di mc. 400 in territorio di Malalbergo (Bologna).

Con Ord. Min. 11 maggio 1927 la domanda 31 luglio 1926 della ditta Luigi e Andrea Boriani per la concessione in via di sanatoria di derivare dal torrente Savona Abbandonato a mezzo della chiavica Villani in territorio di Granarolo Emilia la quantità di acqua necessaria ad alimentare un macero da canapa (Bologna).

Con Ord. Ministeriale 11 maggio 1927 la domanda 9 settembre 1926 della ditta Bergami Enrico per la concessione in via di sanatoria di derivare dal Canale Navile a mezzo della chiavica Cà Matta e Opera Pia poste in destra del Canale in Comune di Malalbergo (Bologna) la quantità di acqua necessaria ad irrigare i propri terreni coltivati a risia.

Con Ord. Ministeriale 11 maggio 1927 la domanda 10 luglio 1926 della ditta Fornaciari Vito per la concessione in via di sanatoria di derivare dal torrente Samoggia la quantità di acqua necessaria ad alimentare un macero da canapa del fondo denominato San Gaetano in Comune di Sala Bolognese (Bologna).

Con Ord. Min. 11 maggio 1927 la istanza 17 agosto 1926 della ditta Belluzzi Ugo per la concessione in via di sanatoria di derivare dal torrente Savona Abbandonato a mezzo della chiavica Malvasia la quantità di acqua necessaria per alimentare un maceratoio da canapa sito in territorio di Minerbio (Bologna).

Con Ord. Min. 11 maggio 1927 la domanda 18 settembre 1926 della ditta Boni Domenico per la concessione in via di sanatoria

di derivare dal torrente Savona Abbandonato a mezzo della Chiavica Pallavicini la quantità di acqua necessaria a riempire un macero da canapa sito nel fondo Fiamicella del suddetto Comune (Bologna).

Con Ord. Min. 11 maggio 1927 la domanda 18 gennaio 1927 della ditta Castelli Bruno Carlo, per la concessione in via di sanatoria di derivare dal torrente Savona Abbandonato la quantità di acqua necessaria ad alimentare due maceri da canapa posti uno nel fondo Laurina e l'altro nella tenuta Fornace in territorio di Malalbergo (Bologna).

Con Ord. Min. 11 maggio 1927 la domanda 19 luglio 1926 della ditta Cesare e Francesco Masetti per la concessione in via di sanatoria di derivare dal torrente Martignone a mezzo della chiavica posta in destra del torrente la località Poltrone la quantità di acqua necessaria a riempire i maceri da canapa del Poderi Poltrone e Rollanovella (Bologna).

Con Ord. Min. 11 maggio 1927 la domanda 21 settembre 1926 della ditta Spaggiari Cesare e dott. Augusto per la concessione in via di sanatoria di derivare dal torrente Savona Abbandonato a mezzo della Chiavica Molisica la quantità di acqua necessaria a riempire un macero da canapa sito in territorio di S. dei Fabbri, di Minerbio (Bologna).

Con Ord. Min. 11 maggio 1927 la domanda 31 luglio 1926 della ditta Calori prof. Luigi per ottenere la concessione in via di sanatoria di derivare dal torrente Savona Abbandonato a mezzo della Chiavica Villani la quantità di acqua necessaria ad alimentare un macero in territorio Granarolo dell'Emilia (Bologna).

Con Ord. Min. 11 maggio 1927 la domanda 13 agosto 1926 della ditta Pozzoli Leonardina per la concessione in via di sanatoria di derivare dal torrente Abbandonato a mezzo della chiavica denominata Revendin in località Molera del Comune di Malalbergo (Bologna), la quantità di acqua necessaria ad irrigare i suoi terreni coltivati a riso e per riempire un maceratoio da canapa (Bologna).

Con Ord. Min. 11 maggio 1927 la domanda 25 luglio 1926 della ditta Villani Carlo per la concessione in via di sanatoria di de-

rivare dal torrente Savona Abbandonato la quantità di acqua necessaria ad alimentare due maceri da canapa nel territorio di Loveto in Comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna).

Con Ord. Min. 11 maggio 1927 la domanda 19 luglio 1926 della ditta dott. Cesare Cazzola per la concessione in via di sanatoria di derivare dal Canale Navile a mezzo della chiavica Cantaglia la quantità di acqua necessaria ad irrigare ettari 77 di terreno coltivato a risia in Comune di Malalbergo (Bologna).

Con ord. Min. 11 maggio 1927 la domanda 13 luglio 1926 della ditta Bolchini Luigi per la concessione in via di sanatoria di derivare dal torrente Samoggia a mezzo della chiavica posta sull'argine destro dello stesso torrente la quantità di acqua necessaria a riempire un maceratoio da canapa sito nella possessione S. Girolamo di Sala Bolognese (Bologna).

Con Ord. Min. 11 maggio 1927 la domanda 7 ottobre 1926 della ditta Fotti Remigio per la concessione di derivare dal torrente Samoggia in Comune di Ranzano (Bologna) mod. 0,12 d'acqua ad uso di bonifica di due ettari di terreno (Bologna).

#### COMO.

Con Ord. Min. 5 maggio 1927 la domanda 9 giugno 1923 della ditta Piloni Bernardo per apporre una variante alla derivazione d'acqua dal torrente Caldono, in Comune di Castello sopra Lecco (prov. di Como) concessa al suo dante causa Piloni Antonio fu Bernardo con D. P. 0.8.1912, nel senso di praticare una estrazione dal suo canale derivato di litri 5 al m<sup>3</sup> per la condensazione di una motrice del proprio stabilimento, con restituzione nel canale medesimo.

#### FERRARA.

Con Ord. Min. 5 maggio 1927 la domanda 30 giugno 1926 della Società Industriale An. Eridania con sede in Genova per la concessione di derivare dal Canale Volano in Comune di Codigoro (Ferrara) mod. 1 d'acqua da servire per l'esercizio del proprio stabilimento per l'estrazione dello zucchero delle barbabietole con l'obbligo della parziale restituzione.

#### GENOVA.

Con Ord. Min. 2 maggio 1927 la domanda 30.9.1926 della ditta Queirolo G. B. Mi-



che fu Nicolò Intesa ad ottenere la concessione, in via di sanatoria, di derivare dal torrente Monti o S. Francesco nel Comune di Rapallo (Genova) mod. 9,39 di acqua per produrre, su un salto di m. 7,50 la potenza nominale di HP. 3 a scopo industriale.

#### IMPERIA.

Con Ord. Min. n. 6376 del 2 maggio 1927 la domanda 15/11 1926 intesa ad ottenere la concessione di sopraelevare la briglia in muratura facente parte delle opere di presa della derivazione dal torrente Nervia, in località Bivio di Bochetta Nervina del Comune di Imoleacqua (Imperia) assentita a scopo industriale, alla ditta Cane Filippo cui l'istante è subentrato, per aumentarne la portata di mod. 1,10 nel periodo di morbida.

#### MACERATA.

Con Ord. Min. 2 maggio 1927 le domande: a) 20 febbraio 1927 della ditta Bompatri per la concessione di derivare dal torrente Piastra dal 15 maggio al 15 ottobre di ogni anno la quantità di acqua necessaria ad irrigare ettari 1.10,00 di terreno;

b) marzo 1927 della ditta Piersanti Pietro per la concessione di derivare dal torrente Piastra la quantità di acqua necessaria ad irrigare un suo fondo sito in territorio di San Ginesio (Macerata).

#### MILANO.

Con Ord. Min. 9 maggio 1927 la domanda 21 febbraio 1927 del Pio Istituto di S. Corona per derivare dal Naviglio Grande in Comune di Abbiategrasso (Milano) n. 6 oncia di acqua estiva a scopo irriguo.

#### NAPOLI.

Con Ordinanza del Provveditore alle OO. PP. per la Campania, 4 maggio 1927, la domanda 16 dicembre 1926 della ditta Pasquale De Rosa fu Priore per derivare dalla sponda destra del fiume Volturno mc. cinquantuno al giorno, per tre mesi all'anno e cioè dal 15 luglio al 15 ottobre, per alimentare una vasca di macerazione di piante tessili, in contrada Rensocchia, Comune di Capua (Prov. di Napoli).

#### PARMA.

Con Ord. Min. 5 maggio 1927, la domanda 17 giugno 1926 della ditta Tito Belloni per derivare dal torrente Parmosia in Comune

di Tiziano Val di Parma (Parma) alla quota 1174,41 con restituzione alla quota 997,50 nello stesso torrente medii mod. 2,50 d'acqua per produrre col salto utile di m. 468,43 la potenza nominale media di HP. 1375,38.

#### SONDRIO.

Con Ord. Min. 2 maggio 1927 la domanda 17 aprile 1926 del Consorzio Irriguo Campi Secchi per derivare dall'Adda in Comune di Platea (Sondrio) mod. 6 di acqua a scopo irriguo.

#### VERONA.

Con Ord. Min. 7 maggio 1927 la domanda 10 novembre 1925 del Consorzio Irrigazione sinistra Adige intesa ad ottenere:

a) la concessione di aumentare di mod. 10 la portata di mod. 22 d'acqua dalla sponda sinistra dell'Adige in Comune di Dolé (Provincia di Verona) assentita al Consorzio predetto con D. R. 5 ottobre 1929 n. 9755, modificato con D. R. 24 maggio 1925 n. 3543, per irrigare i terreni del comprensorio consorziale della superficie di circa ettari 2200;

b) un periodo annuale d'esercizio dell'irrigazione, sia per la concessione già accordata che per quella in aumento ora chiesta, dalle ore zero della domenica, ricorrente, a seconda delle annate, nei giorni da 9 a 15 aprile sino alle ore 24 del 30 settembre successivo;

c) la facoltà di far funzionare nel periodoennale (1° ottobre-14 aprile) i propri impianti una volta alla settimana per qualche ora consentita allo scopo di riempire le vasche, i serbatoi ed i canali che saranno adibiti al servizio di abbeveraggio degli animali e ad altri pubblici e privati nel comprensorio del Consorzio.

### Concessioni.

Sono state assentite le seguenti concessioni:

#### ALESSANDRIA.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1927 n. 5, alla ditta Codrino Cristoforo di derivare in sponda sinistra del Rio Ganinella, in Comune di Quattordio (prov. di Alessandria) località Claro, alla confluenza del Rio Chiesetta, circa a m. 240 a monte della ferrovia Alessandria-Torino, moduli massimi 0,15 e medi 0,08 d'acqua da utilizzare per 50 ore

settimanali per la irrigazione di ettari 6 di terreno di sua proprietà, con restituzione delle colature nella stessa località Cascina Claro.

Scadenza della concessione 22 marzo 1937.

#### BOLOGNA.

Con D. R. 27 marzo 1927 all'amministrazione delle PP. 88, la facoltà di derivare dal fiume Reno a valle della stazione Molino del Pallone nei comuni di Granaglione (prov. di Bologna) in sinistra di Salsina (Pistoiese) (prov. di Firenze) in destra, medi mod. 37,29 che, mediante galleria verranno portati nella Limentra di Sambuca al barino di Pavana; dalla Limentra di Sambuca nella località Pavana nel Comune di Salsina a Pistoiese in sinistra e nel comune di Castel di Casio in destra (prov. di Bologna) medii mod. 53,29 compresi i mod. 37,29 concessi dal Reno per produrre col salto di m. 42,67 nella centrale Pavana la potenza nominale media di HP. 3026,72; dal torrente Limentra di Treppio a Salsina nella località Salsina nel Comune di Castel di Casio e di Camugnano (prov. di Bologna) medii mod. 84,2 compresi i mod. 53,29 provenienti dalla Limentra di Sambuca per produrre nella centrale di Salsina col salto di m. 68,17 la potenza nominale media di HP. 7623,22; dal torrente Limentra di Treppio nella località Castrola nel Comune di Castel di Casio (provincia di Bologna) medii mod. 94,9 compresi i mod. 84,2 provenienti dal lago di Salsina per produrre nella centrale di Castrola col salto di m. 61 la potenza nominale media di HP. 7718,53 e complessivamente HP. 18,398 e 47 per produzione di energia elettrica da destinarsi ad elettrificazione di linee ferroviarie.

#### COMO.

Con Decreto Reale 31 marzo 1927 n. V, alla Società Apennina Obbia di attivare l'impianto di derivazione dal torrente Varenne e suoi affluenti (prov. di Como) già concessa con D. Luogotenente 8 dicembre 1918 Numero 11807/11032 secondo il piano di variante di cui al progetto 27 ottobre 1920 dell'ing. Gaetano Bonati, senza la costruzione del serbatoio stagionale presso il ponte di prima in modo da produrre nella centrale di Corema Piana, in fregio al lago di Como, dove saranno trattenute le acque derivate, la potenza di medi HP. 6.362 conseguibili col dislivello di m. 472,62 dalla portata continua media di mod. 10.

Scadenza della concessione 7 die. 1928.

#### CUNEO.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1927 n. 5, al Consorzio Irriguo di Moriglione Noello di derivare dal fiume Tanaro, in località Moriglione, Cascina Casulasso, Comune di Noello (prov. di Cuneo) mediante elettropompa, moduli 1,50 di acqua a l'irrigazione di 80 ettari di terreno a proprietà dei consorzisti, con obbligo a restituzione delle colature nello stesso fiume Tanaro.

Scadenza della concessione 22 marzo 1937.

#### CIRCENTI.

Con D. M. 30 marzo 1927, è stato concesso alla ditta Chianetta Giuseppe di derivare dal fiume Xaro, alla confluenza col torrente Bortale, in territorio di Girgenti, mod. 0,06 d'acqua per irrigare ettari sei di terreno di sua proprietà, in contrada Canale.

Scadenza della concessione 8 febr. 1937.

#### NOVARA.

Con D. R. 27 marzo 1927 al sig. Antonio Strazi, proprietario della ditta Cartiere Prealpino, di derivare dal torrente S. Giovanni, in Comune di Esio (prov. di Novara) la portata massima di acqua di mod. 9,12 e media di mod. 7,43, per produrre, col salto di 122,06, la potenza nominale media di HP. 1253, a scopo di produzione di energia elettrica per lo stabilimento della ditta concessionaria.

Scadenza della concessione 26 marzo 1937.

#### TORINO.

Con D. R. 27 marzo 1927 alla Società Idroelettrica Piemontese Lombarda E. Binda, di derivare, in via precaria, dal torrente Marmore, in Comune di Valtenesi (prov. di Torino) la portata massima di mod. 20 e media di mod. 12,74, per produrre, su di un salto di 101,50, la potenza di HP. 1724, per produzione di forza motrice.

Con D. M. 2 aprile 1927 la Società dell'Alimentazione Italiana è stata riconosciuta il valore della derivazione d'acqua dalla Dora Baltea, in Comune di Monasterotto (prov. di Torino) assentita alla Società di Villeneuve e Borgofranco con D. R. 13 febbraio 1921 N. 417, nonché di portare il punto di presa della detta derivazione in località diversa da quella prima prevista e di costruire la diga



con sistema diverso da quello originario, come è progettato.

Scadenza della concessione 12 febbraio 1981.

Con D. M. 4 aprile 1927 alla ditta Giosè Spirito di derivare, in via precaria, dal Rio del Borgo (derivato dal torrente Evangelico, in località Capelungo, nel Comune di Verrès (prov. di Torino) mod. 3 di acqua per periodo in cui si pratica l'irrigazione dal canale del Borgo, e mod. 2,15 per periodo in cui non viene praticata l'irrigazione, per produrre, col salto di metri 2,45 la potenza di HP. 8,50.

Scadenza massima della concessione 31 aprile 1927.

#### VERCELLI.

Con D. R. 7 aprile 1927 alla Società Generale Italiana Edison di Eletticità di derivare dal fiume Tice, immediatamente a valle della confluenza col Rio Anselma, in Comune di Crodo (Vercelli) e dal torrente Alfonsa, nonché dalla Benella dei Molini, pure in territorio di Crodo, mod. massimi 211,50 e mod. medi 100 di acqua, per produrre, su di un salto di m. 204,30, la potenza di HP. 2720, da trasformare in energia elettrica per uso industriale.

#### Riconoscimenti.

#### ANCONA.

Con D. M. 31 marzo 1927 è stato riconosciuto alla ditta Mezzanotte Romualdo e Giovanni il diritto di derivare dal fiume Giusto in Comune di Fabeliano (Ancona) mod. 2,20 di acqua per produrre col salto di m. 3,20 HP. 9 per l'azionamento di un molino.

Scadenza dell'uso di acqua 31 gen. 1947.

Con D. M. 31 marzo 1927 è stato riconosciuto alla ditta Sadori Guglielmo il diritto di derivare dal fiume Esentino in comune di Sasso Ferrato (Ancona) mod. 3,60 d'acqua per produrre col salto di m. 3,30 HP. 15,80 per l'azionamento di un molino.

Scadenza dell'acqua 31 gennaio 1947.

Con D. M. 31 marzo 1927 è stato riconosciuto alla ditta Sbattoni Giuseppe ed altri il diritto di derivare dal Canale di Vona (Ancona) mod. 0,70 d'acqua per produrre col salto HP. 7 per l'azionamento di un molino.

Scadenza del 31 gennaio 1947.

#### AREZZO.

Con D. M. 4 aprile 1927 è stato riconosciuto alla ditta Magnanini Antonio il diritto di derivare dal fiume Arno, in comune di Predibiano (Arezzo) la portata di mod. 6,87 in media per produrre col salto utile di m. 4,80 la potenza nominale di HP. 10,30 destinati ad azionare il molino denominato della Lama.

Scadenza 31 gennaio 1947.

#### CATANZARO.

Con decreto 5 marzo 1927 del Provveditore, alle OO. PP. per la Calabria è stato riconosciuto alla ditta Antonietta Barone in Brago, il diritto di derivare dal vallone S. Marina 1° comunemente detto Fiumara Condotti, in agro del Comune di Romblolo e S. Calogero (Catanzaro):

1) litri 31 al minuto secondo, derivati in sinistra del torrente suddetto, per produrre, col salto di m. 9 HP. 3,75 nominali onde azionare il molino Mercenello;

2) litri 33 al minuto secondo, derivati pure in sinistra, per produrre col salto di m. 8,80 HP. 3,75 nominali necessari per azionare il molino Crepacuore;

3) litri complessivi 1,50 per irrigare parte dei fondi Crepacuore e Savino, limitatamente alle zone pianeggianti limitrofe al citato vallone per un'estensione irrigua di ettari 2 circa.

Scadenza dell'acqua 31 gennaio 1947.

#### COMO.

Con D. M. 10 maggio 1927 N. 1083 è stato riconosciuto alla ditta Fratelli Angelo e Felice Todeschini, Paulina Martelli Riccardi e Anna Martelli in Longhi il diritto di derivare dal torrente Tafo nel comune di Maggianico (Como) mod. 0,12 di acqua atti a produrre su un salto di m. 100 la potenza nominale di HP. 16 per l'azionamento di un molino di proprietà Todeschini e mod. 0,60 della quantità di cui sopra per l'irrigazione di ettari 0,30 di terreni di proprietà Eredi Martelli, nonché per il riempimento di una vasca da giardino per uso domestico.

Scadenza 31 gennaio 1947.

Con Decreto Ministeriale N. 3766 in data 10 maggio 1927 è stato riconosciuto alla ditta Castelli Adolfo fu Pietro il diritto di derivare dal torrente Trelo nel Comune di Dinzano (prov. di Como) mod. 0,72 di acqua

che con un salto di m. 6,25 possono produrre la potenza nominale di HP. 6 per l'azionamento di un piccolo edificio serico sito nello stesso comune di Dinzano di proprietà della ditta richiedente.

Scadenza del riconoscimento 31 gennaio 1947.

Con Decreto Ministeriale N. 4090 in data 10 maggio 1927 è stato riconosciuto all'aditta Sorbà Anselma Antonino Fratelli Ottolina il diritto di derivare dal torrente Lambro nel Comune di Asso (prov. di Como) mod. 1,01 di acqua che con un salto di metri 5,50 possono produrre la potenza nominale di HP. 7,60 per l'azionamento di un edificio sito nello stesso Comune di Asso di proprietà della ditta richiedente.

Scadenza del riconoscimento 31 gennaio 1947.

#### COSENZA.

Con decreto 5 marzo 1927 del provv. alle OO. PP. per la Calabria è stato riconosciuto alla ditta Malerà Carlo, fu Gioacchino il diritto di derivare in territorio di Fuscaldo (Cosenza):

a) dalla sinistra del torrente Lavandola, in località Acqua La Pietra, litri 15 al secondo per l'irrigazione della tenuta chiamata Pisciaroli, Caracalle, Forol, Valle Antoselli, Lavandara, Pessa di Manzano, Ceramitare e Cerro, della totale estensione irrigua di ettari 15;

b) dalla destra del torrente La Serra, in località Grotta, litri 30 al minuto secondo per irrigare complessivi ettari 30 della tenuta denominata Salimati, Pucchio, Piano di Arcangelo e Cerro;

c) dalla sinistra del torrente Mercurio, allo scarico del molino De Fiore, litri 0,17 al secondo per adiacere un giardino della superficie irrigua di are 17 circa, annesso alla casa di abitazione del Malerà, sita nel cosiddetto Largo Marina.

Scadenza dell'acqua 31 gennaio 1947.

Con decreto 24 marzo 1927 del provv. alle OO. PP. per la Calabria è stato riconosciuto alla ditta Selvanzi Francesco, fu Onofrio, il diritto di derivare dalla destra del torrente Gramicciolo, in territorio di Rossano (Cosenza) mod. 0,0134 d'acqua ad uso irriguo del fondo denominato Campanella, sito nella contrada omonima.

Scadenza dell'acqua 31 gennaio 1947.

#### CUNEO.

Con D. M. 10 maggio 1927 N. 2861 è stato riconosciuto alla ditta Fratelli Rarale Michele e Giuseppe il diritto di derivare dal torrente Illero, nel comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo) mod. massimi 4 di acqua atti a produrre su due salti di m. 4 e di m. 2,80 la potenza nominale complessiva di HP. 36 per l'azionamento di un molino a 2 palmenti, di una segheria con annesso dinamo idroelettrica e mod. 0,92 della quantità di cui sopra destinati alla irrigazione di ettari 1,30 di terreni siti nello stesso comune di Roccaforte Mondovì e di proprietà di essa ditta richiedente.

Scadenza del riconoscimento 31 gennaio 1947.

#### GENOVA.

Con D. M. 2 maggio 1927 N. 6152 è stato riconosciuto alla ditta «Soc. An. Agricola Alta Formida» il diritto di derivare: 1) dal torrente Frassinio nel comune di Calizzano (Genova) mod. massimi 1,60 e medi 1 di acqua atti a produrre su un salto di m. 6,80 la potenza nominale di HP. 9 per l'azionamento di una segheria denominata *Figlietto*; 2) dal torrente Formida, nel comune di Calizzano (Genova) mod. massimi 3 e medi 2,20 di acqua atti a produrre su un salto di m. 6,10 la potenza nominale di HP. 18 per l'azionamento di una segheria denominata *Crescione* nonché per l'irrigazione di ettari 2,50 di terreni siti nello stesso comune di Calizzano e di proprietà di essa ditta richiedente.

Scadenza 31 gennaio 1947.

Con D. M. 4 maggio 1927 N. 10585 è stato riconosciuto in solido:

1) alle ditte Arado Giuseppe fu Luigi; Eredi di Chiesa Luigi fu Giuseppe; Meno Parrochiale; Geronzo Fortunato fu Domenico; Anelli Maria fu Manueto; Raggio Agostino fu Giuseppe; Bernero Fortunato di Luigi; Brizzolara Angelo fu Giuseppe; Arado Carmelo in Brizzolara Pio il diritto di derivare dal Rio Crosa con due distinte prese e dal Rio dei Gatti con una 3ª presa, nel comune di Bormonasca (Genova) complessivi litri di acqua destinati alla irrigazione di ettari 4,74,09 di terreni siti nello stesso comune di Bormonasca.

2) Alle ditte Eredi di Bernero Andrea e Arado Nina, in Brizzolara Giuseppe Gino, Batta il diritto di derivare dal rio dei Gatti mod. 0,32 di acqua atti a produrre su un



salino di m. 7 la potenza nominale di HP, 3 per l'azionamento di un mulino da cereali denominato « Irin » e di proprietà di essi richiedenti.

Scadenza del riconoscimento 31 gennaio 1947.

Con D. M. 2 maggio 1927 N. 6383 è stato riconosciuto alla ditta Arcane Emanuele e Luigi fu Giuseppe, Arcane Antonio fu Lorenzo Cucchì Antonietta di Domenico ved. Bergoglio e ved. stanti, e alla ditta Nicolò Gambetta fu Nicolò le seguenti quantità di acqua (dal torrente Marenda in provincia di Genova):

1) mod. med. 0,70 e suoi 1 di acqua atti a produrre su un primo salto di m. 4,70 la potenza nominale di HP, 0,20 per l'azionamento di una sega a nastro già frantoio di proprietà Cucchì Antonietta; su un secondo salto di m. 4,70 la potenza nominale di HP, 0,20 per l'azionamento di frantoio da olive di proprietà Arcane Lorenzo fu Antonio; su un terzo salto di m. 4,20 la potenza nominale di HP, 5,60 per l'azionamento di un frantoio ed una segheria di proprietà Arcane Emanuele e Luigi fu Giuseppe, nonché per la irrigazione di ettari 30 di terreno di proprietà della comunione fra gli utenti per soli 24 ore alla settimana, dal sabato a mezzogiorno al mezzogiorno della domenica, dal 3 maggio al 24 settembre di ogni anno;

2) mod. 0,85 per la irrigazione di ettari di terreno di proprietà Gambetta Nicolò.

Scadenza del riconoscimento 31 gennaio 1947.

Con D. M. 3 maggio 1927 n. 6387 è stato riconosciuto:

a) alla ditta Vigilante Ambrosio il diritto di derivare dal torrente Varnella a mezzo del canale denominato « Dell'acqua Calda » del Comune di Toltrano (Genova) mod. 1,00 di acqua atti a produrre su un primo salto di m. 5,00 la potenza nominale di HP, 6,50 per l'azionamento di un mulino e di un pistificio;

b) al Comune di Toltrano di derivare la quantità d'acqua di cui sopra su un secondo salto di m. 6,40 per produrre la potenza di HP, 6,10 per l'azionamento di un frantoio comunale;

c) al Comune di Toltrano, quale rappresentante della comunione degli utenti irrigui

il diritto di derivare mod. 0,15 di acqua destinati alla irrigazione per 24 ore settimanali di ettari 1,50 di terreni siti nello stesso Comune di Toltrano di proprietà del Comune e di altri utenti nonché per l'uso della lavanderia comunale di Toltrano.

Scadenza 31 gennaio 1947.

#### MACERATA.

Con D. M. 29 gennaio 1927 è stato riconosciuto il diritto di derivare dal fiume Chienti a mezzo del Vallato di Tolentino comune di Tolentino (Macerata) secondo le modalità in detto decreto fissate alle seguenti ditte: Silvestri Adele in Gentilini; Prelli Paolo fu Filippo; Toddi Antonio fu Lorenzo; Silvestri Nicola fu Nicola; Morlacco Giuseppe fu Germano; Congregazione di Carità di Tolentino; Osmani Federico, Arnaldo e Blando e Tomassini Maria; Graziani Anna ved. Porcelli; Piermattèi Giuseppe fu Luigi; Bazzoli Giuseppe e Laura fu Carlo; Borbotti Francesco e Nicola di David; Pascucci Bimballo, Luigi; Porcelli Vincenzo e Giuseppe Gullini Agatini, Maria e Igina fu Sante; Beni Virginio; Ester Angela e Alvaro fu Alessandro; Tordella Pasilio fu Carlo; Osmani Federico; Arnaldo e Bimballo fu Alessandro e Tomassini Maria; Piermattèi Giuseppe; Bruschi Elio ed Enrico fu Fortunato; Micenzi Ettore fu Angelo e Porcelli Vincenzo fu Filippo; Barbieri Emilio fu Guglielmo, Barbieri Beltrando;

#### MODENA.

Con D. M. 2 aprile 1927 è stato riconosciuto alla ditta Santini Bartolomeo il diritto di derivare dal torrente Tegolide in Comune di Pievepelago (Modena) mod. 2,60 di acqua per produrre col salto di m. 2,90 la potenza nominale di HP, 10.

Scadenza dell'uso d'acqua 31 gennaio 1947.

Con D. M. 31 marzo 1927 è stato riconosciuto alla ditta Masini Giuseppe ed altri il diritto di derivare dal torrente Scattolone, in Comune di Lama Mozzogno (Modena) mod. 4 d'acqua per produrre col salto di m. 4,20 HP, 22,40 per l'azionamento di un mulino.

Scadenza del diritto d'uso d'acqua 3 gennaio 1947.

## Società Italiana di Elettrochimica

Capitale Sociale L. 21.000.000 interamente versato

Anonima - Sede in ROMA

Via Due Masei, 66 - Telefono Int. 24-30

\*\*\*\*

OFFICINE a BUSSI (Prov. Aquila)

Soda caustica solida e liquida - Cloruro di calce (Ipoclorito) - Ipocloriti di Sodio e di Potassio - Clorati di Soda e di Potassa - Cloro liquido - Tetracloruro di carbonio - Acido cloridrico commerciale e purissimo per analisi - Cloruro di zolfo - Pink-Salt - Solfuro di carbonio - Elettrodi di magnetite - Cellulosa

### Recentissima pubblicazione:

AVV. CARLO PETROCCHI

DIRETTORE GENERALE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## LA POLITICA DEI LAVORI PUBBLICI

Volume di circa 450 pagine in cui i cultori di diritto pubblico e più specialmente coloro che hanno comunque rapporti col Dicastero dei lavori pubblici, troveranno chiare idee fondamentali sugli organi e gli insegnamenti di quella Amministrazione, e su problemi di vitale importanza, quali la utilizzazione delle acque, il finanziamento delle opere pubbliche, il problema regionale dei lavori pubblici, gli interessi del Mezzogiorno, i nuovi provvedimenti per le bonifiche e le trasformazioni fondarie, i sistemi d'appalto e di concessione e via dicendo.

Un indice alfabetico e analitico completa il volume e facilita le ricerche.

Prezzo L. 30 franco nel Regno e Colonie.

Richiederlo all'Amministrazione della Rivista "Acque e Trasporti",

Roma (33) - Via Cicerone, 56 - Roma (33)



**La legislazione sulle bonifiche  
sulle trasformazioni fondiarie e sulle irrigazioni**

Comunicazione dell'Avv. CARLO PETROCCHI, Direttore generale dei Lavori Idraulici e delle Bonifiche al Ministro dei Lavori Pubblici — Roma.

**I. LE BONIFICHE.**

1. — La legislazione italiana sulle bonifiche ha avuto di mira principalmente il grave fenomeno della *malaria* quale effetto del paludismo, dando prevalenza, almeno come posizione del problema, al miglioramento igienico su quello agrario, mentre in quasi tutte le legislazioni straniere, e in quelle dei diversi Stati italiani fino al 1800, prevaleva il concetto della *miglioria* agraria, affidata di preferenza all'iniziativa privata.

La prima legge generale del Governo italiano sulle bonifiche è del 25 giugno 1882. Essa partì dal concetto che la speciale natura della proprietà dei terreni paludosi giustifica l'obbligo di bonificarli; non ammise peraltro il diritto da parte dello Stato di costringere il proprietario, sia isolato sia unito in consorzio con altri proprietari, ad eseguire a sue spese la redenzione delle sue terre, considerando che le bonifiche esigono opere e spese che eccedono spesso il valore dei fondi bonificati. La legge, pertanto, limitandosi a negare il diritto di conservare le paludi, affermò l'intervento dello Stato nel senso di promuovere la bonifica anche contro la volontà del proprietario. All'uopo divise le terre da redimere in due categorie: ascrivendo alla prima quella la cui bonificazione doveva provvedere *principalmente a un grande interesse igienico* o ad un grande miglioramento agricolo associato ad un rilevante vantaggio igienico; ascrivendo alla seconda tutte le altre. Le bonifiche di prima categoria vennero affidate all'esecuzione statale col concorso delle Provincie, dei Comuni e dei proprietari interessati; le bonifiche di seconda categoria furono lasciate all'esecuzione dei proprietari riuniti in consorzio od anche isolatamente. Come si vede, il criterio che determinò la classifica di una bonifica in prima categoria fu essenzialmente *igienico*. Solo per l'interesse generale della pubblica igiene lo Stato affermò il suo intervento nell'esecuzione e nella spesa, anche là dove le bonifiche si presentavano agrariamente ed economicamente improduttive.



2. — La legge del 1882 pose a carico dello Stato la metà della spesa per le bonifiche di prima categoria; un ottavo fu posto a carico delle Province, un ottavo a carico dei Comuni; rimanendo al Consorzio dei proprietari l'obbligo di provvedere al rimanente quarto.

Quali proprietari interessati alla bonifica furono considerati, oltre quelli dei terreni da bonificarsi, i possessori di fondi contermini avvantaggiati all'agricoltura che igienicamente, distinguendo due classi d'interesse: quella interna, delle paludi e dei lavori (perimetro tecnico) e quella esterna (perimetro economico).

La legge, pur essendo partita dal concetto che le bonifiche sono opere onerose per i proprietari, faceva ancora un certo omaggio al principio della *plusvalenza* consacrato nelle legislazioni dei Governi passati, disponendo che i sette decimi del plusvalore eventualmente acquistato dai terreni reddenti fosse rimborsato dai proprietari allo Stato, alle Province, ai Comuni, in ragione del rispettivo contributo.

3. — Per l'esecuzione delle bonifiche di seconda categoria la legge dell'82 contemplava tre ordini di consorzi: volontari, autorizzati, obbligatori. Autorizzati quelli dove la grande maggioranza degli interessati costringeva la minoranza a intervenire nel consorzio; obbligatori quelli in cui lo Stato imponeva l'associazione degli interessati. Soltanto nel caso di bonifiche eseguite da consorzi obbligatori era ammesso il concorso nella spesa da parte dello Stato, della Provincia e del Comune per un decimo ciascuno; concorso da rifondersi in tutto o in parte a lavori compiuti.

4. — La legge generale del 1882, se costituì un'affermazione felice di principi, non aveva in sé gli elementi di attuazione concreta, perchè, delegata la classifica delle bonifiche di 1ª categoria al potere esecutivo, richiedeva, dopo la classifica, una legge formale per ogni singola bonifica da intraprendere. Ma, scaraggiando i mezzi finanziari, le singole leggi non vennero. Si credette allora opportuno non fare troppo affidamento sull'intervento diretto dello Stato, e la legge del 4 luglio 1886 stabilì che le bonifiche di 1ª categoria potessero concedersi tanto agli interessati riuniti in consorzio, quanto, sentiti gli interessati, a private società ed imprenditori, e che lo Stato, anziché anticipare tutta la spesa, corrispondesse una annualità rappresentante la metà del capitale occorrente per la esecuzione delle opere aumentata della metà dell'interesse legale, e ciò per un periodo da 25 a 50 anni. Poteva pure convertirsi in annualità il concorso dello Stato per le bonifiche di 2ª categoria. Per evitare poi inconvenienti e possibilità di contese la nuova legge abolì il rimborso della *plusvalenza*. Una terza legge del 6 agosto 1893 aumentò il concorso dello Stato aggiungendo un premio di due decimi sulle annualità governative per le bonifiche da compiersi entro 15 anni.

5. — Per effetto di tali disposizioni l'esecuzione delle bonifiche ebbe notevole sviluppo nel nord d'Italia, e specialmente nel Veneto, ove lo spirito associativo dei proprietari ha tradizioni secolari. Infatti, aggiungendo i

contributi imposti sotto varie forme allo Stato, alle Province, ai Comuni, si poteva arrivare ad un totale del 95 e più per cento del costo delle bonifiche sopportato dai consorzi dei proprietari. Ma poichè i Consorzi facevano, come fanno tuttora, difetto nel resto d'Italia, dove l'azione diretta dello Stato era rimasta sospesa e dove d'altra parte iniziative di società e d'imprenditori non si erano sviluppate, le leggi del 1886 e del 1893 si tradussero in una sperequazione regionale a favore delle province settentrionali. A ciò volle rimediare la legge del 18 giugno 1899, ripristinando come punto di partenza l'esecuzione diretta dello Stato, stanziando i fondi occorrenti ed autorizzando il Governo a porre mano ai lavori senza il bisogno di leggi formali. Le nuove disposizioni conservarono peraltro anche il sistema della concessione, limitandolo alle Province, ai Comuni, ai Consorzi, quale surrogato dell'esecuzione statale per libera elezione degli interessati. Venne quindi eliminato nella concessione il ricorso alle imprese private di speculazione.

In caso di concessione, fu sostituito, al riparto del concorso dello Stato in annualità sulla base della spesa effettiva, un contributo determinato invariabilmente sul preventivo; contributo che in ogni caso (anche cioè nel caso di esecuzione diretta statale) venne elevato dal 50 al 60 per cento, riducendo ad un decimo rispettivamente il concorso delle Province e dei Comuni e a due decimi il concorso dei proprietari.

6. — Le varie leggi citate furono riunite nel testo unico 22 marzo 1900, n. 195, il quale riproduce anche alcune norme speciali, quali quelle emanate dai cessati Governi per la palude di Bientina, in Toscana, e per le Paludi Pontine e quelle emanate dal Governo italiano per l'Agro Romano, norme quest'ultime di speciale importanza perchè mirarono a conseguire, oltre la bonifica idraulica, la bonifica agraria del territorio compreso nel raggio di 10 chilometri dal migliao aureo del Foro. Rimase invece fuori del testo unico la legge 2 agosto 1897, n. 382 sulla Sardegna, modificata con legge 28 luglio 1902, n. 342, la quale tentò conglobare insieme sistemazioni di corsi d'acqua, rimboschimenti, bonifiche, irrigazioni, raggruppando tutti questi lavori per bacini idrografici.

Questa sana visione integralista si è andata a poco a poco affermando in tutta la legislazione sulle acque e sulle bonifiche. Infatti, mentre la legge del 1899 sulle bonifiche già stabiliva che nei progetti delle opere fossero da comprendere i lavori per la costruzione delle strade riconosciute strettamente necessarie a mettere in comunicazione il territorio bonificato coi prossimi centri abitati, quelli di rimboschimento e rinsodamento dei bacini montani e delle dune, le opere di arginazione dei corsi d'acqua in pianura e quelle atte a regolare i torrenti in quanto strettamente necessarie al risanamento delle contrade da bonificarsi, la legge 13 luglio 1911, n. 774, aggiunse, come opere facoltative, l'allacciamento delle acque alte, quando ne fosse il caso, studiato in modo da permettere, con opere complementari, di utilizzare i canali superiori per la futura irrigazione dei terreni bonificati. Ammise, inoltre, che nei



progetti di bonifica si potesse tener conto delle opere necessarie per la provvista di acqua potabile.

Analogamente il testo unico di leggi sulla sistemazione idraulica dei bacini montani (R. D. 21 marzo 1912, n. 442) consentì che nei progetti di rimboschimento fossero considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino ed utilizzarle a scopo irriguo o di forza motrice.

7. — Nello specifico campo delle bonifiche idrauliche è da menzionare, dopo il testo unico del 1900, la legge 20 giugno 1912, n. 712, la quale, mentre diminuì dal 60 al 50 per cento il contributo dello Stato per le bonifiche da darsi in concessione, e ripristinò la corresponsione in annualità del contributo stesso, agevolò grandemente le concessioni delle opere, consentendo al Governo di provvedervi anche quando fossero insufficienti le spese autorizzate con le leggi precedenti. Unico limite l'ammontare complessivo delle annualità, fissato dalla legge del 1912 in tre milioni, limite che fu tolto con decreto-legge 23 marzo 1919, n. 461, il quale lasciò libero il Governo di determinare in sede di bilancio la misura delle annualità, secondo il bisogno.

Questo sistema finanziario estremamente elastico impresso un forte impulso alle bonifiche del settentrione (dove l'esecuzione per concessione è il metodo normale, data la presenza di numerosi e fattivi Consorzi di proprietari), e specialmente a quelle grandiose dell'Emilia.

8. — Risorta così la sperequazione regionale già lamentata in seguito alle leggi del 1886 e del 1893 (sperequazione resa stridente dal fatto che le bonifiche del settentrione, ove l'endemia malarica è assai mite, venivano eseguite in base a una legislazione che dava, come s'è visto, la prevalenza alla finalità igienica), il Governo cercò di favorire le concessioni delle opere di bonifica anche nelle altre parti del Regno, consentendo di nuovo (come già si era fatto con la legge del 1886) che le concessioni stesse fossero accordate, oltre che a Province, Comuni e Consorzi, a Società o singoli imprenditori (decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256 e 23 marzo 1919, n. 461). Il ritorno dopo tanti anni alle imprese private era giustificato dal fatto che, nel frattempo, queste avevano preso un certo sviluppo anche nelle regioni centrali e meridionali, e dalla constatazione che l'intervento diretto statale, su cui si era basata la legge del 1899, si era dimostrato gravemente difettoso per due ragioni: a) perchè, essendo esso legato alle mutevoli condizioni degli stanziamenti annuali di bilancio, non consentiva sempre di condurre a fine rapidamente le opere intraprese, al contrario di quanto avviene col sistema della concessione, il quale obbliga lo Stato ad impegnare *ab initio* tutta la somma occorrente ad eseguire le opere concesse; b) perchè gli uffici governativi del Genio Civile, essendo organi puramente idraulici, non hanno competenza alcuna ad occuparsi della bonifica agraria, e, progettando i lavori idraulici senza riferimento agli agrari, non mirano allo scopo fondamentale

a cui i primi devono tendere. Viceversa i Consorzi dei proprietari, avendo interesse alla trasformazione delle loro terre, assumono e conducono la bonifica idraulica in stretta relazione con la bonifica agraria.

I decreti del 1918 e 1919, partendo dal presupposto che anche il concessionario privato, cercando il suo maggior profitto nella valorizzazione delle terre risanate, fosse indotto necessariamente ad eseguire oltre le opere idrauliche quelle agrarie, stabilirono che, dopo compiuta la bonifica idraulica, qualora i proprietari non avessero cominciato i lavori di bonifica agraria nei termini loro assegnati dal Governo, o, avendoli cominciati, non li avessero condotti con la necessaria intensità, il concessionario potesse essere sostituito a loro. I proprietari avevano in tal caso facoltà di partecipare all'intrapresa conferendo il valore dei propri fondi come apporto al capitale sociale o dovevano altrimenti cedere in fitto al concessionario i fondi stessi per tutto il tempo occorrente alla bonifica agricola.

Del maggior valore che i terreni dati in fitto avessero acquistato per effetto della bonifica agricola doveva ciascun proprietario rivalere il concessionario nei termini e con modalità da stabilirsi.

Nel caso, invece, in cui il concessionario non fosse stato sostituito ai proprietari, questi erano tenuti a corrispondergli un premio, non maggiore del decimo delle spese per la bonifica idraulica, da pagarsi entro il limite della plusvalenza acquistata dai terreni per effetto dei lavori idraulici.

Il sistema così escogitato si mostrò subito poco pratico, essendo da una parte assai difficile valutare la plusvalenza, non potendo, dall'altra, il concessionario della bonifica idraulica assumere sul serio la bonifica agraria se lasciato, fino al termine dei lavori idraulici e anche dopo, nella più assoluta incertezza sulla sua facoltà d'intraprendere i lavori agricoli.

9. — Si dovette pertanto fare un passo più ardito col decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, sulla disoccupazione, il quale stabilì che con decreto reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, si potesse concedere, sin dall'inizio, la bonifica agraria a chi si fosse assunta la bonifica idraulica, con facoltà da parte del concessionario di espropriare i terreni inclusi nel territorio di bonifica, suscettibili di intensificazione agraria e d'importanti trasformazioni culturali. Lo stesso decreto ammise che in tal caso ai due diversi aiuti finanziari da accordarsi dallo Stato per le due bonifiche ne potesse essere sostituito uno solo, estendendo a tutte le spese occorrenti per i lavori idraulici e per gli espropri i mutui che il Ministero d'agricoltura accordava per le trasformazioni agrarie, salva la facoltà del Governo di non corrispondere in tutto o in parte il contributo che grava sul Ministero dei lavori pubblici per la bonifica idraulica.

10. — In base alle nuove disposizioni numerosi furono i casi di bonifiche idrauliche chieste in concessione, anche nel Mezzogiorno, da società o imprenditori; ciononostante, ritenendosi che l'iniziativa privata non fosse



sufficiente a risolvere il problema di tutte le bonifiche del Regno, giacchè non tutte presentano un adeguato e immediato tornaconto economico, con un'altra legge sulla disoccupazione, quella n. 1177 del 20 agosto 1921, fu data facoltà al Governo di istituire nel Centro e nel Sud, degli *Enti autonomi di bonifica* con l'obbligo di condurre i lavori idraulici in piena corrispondenza a quelli agrari. Il coordinamento fra gli uni e gli altri era ottenuto anche in sede di istruttoria da parte degli organi governativi, perchè il regolamento per la costituzione e il funzionamento degli Enti (Regio Decreto 22 dicembre 1921, n. 2046) demandava l'esame del progetto di massima della bonifica, contenente anche i lavori di trasformazione agraria, a un unico Comitato costituito di rappresentanti dei Ministeri dei LL. PP. e di agricoltura, in modo da evitare una duplice procedura.

11. — Il travaglio legislativo non era con questo al suo termine. Uno dei primi atti del Governo nazionale fu la soppressione di quasi tutti gli Enti autonomi che da qualche anno erano sorti nel campo delle opere pubbliche. Enti portuali, enti stradali, enti edilizi, enti di navigazione interna, enti di bonifica vennero sciolti, ritenendo il nuovo Governo che, ove non appaia sufficiente o idoneo l'intervento dello Stato, una sola attività sia giustificata: quella dei privati concessionari.

E per incoraggiare l'opera dei concessionari nelle regioni dove più fa difetto l'attività dei consorzi di proprietari, con decreto legge 12 novembre 1922, n. 1640, fu elevato il contributo dello Stato sino al 75 per cento per le bonifiche idrauliche di 1ª categoria che si eseguono in concessione nel Lazio e nell'Italia Meridionale e Insulare. (Con leggi precedenti di carattere regionale il contributo statale per le bonifiche dell'Italia Meridionale e della Sicilia era già stato elevato, in ogni caso, al 70 % e quello per le bonifiche della Sardegna al 75 %).

12. — Speciale cura del Governo nazionale fu anche quella di emanare un nuovo testo unico di leggi sulle bonifiche, approvato con decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 3256.

Concetto basilare delle nuove norme (le quali, essendo state compilate per delega legislativa, hanno potuto modificare anche nella sostanza le precedenti disposizioni) è che la bonifica idraulica non può intendersi come semplice regolarizzazione degli scoli di terreni palustri, ma deve avere una portata più complessiva, in modo che:

a) i progetti di bonifica siano studiati col criterio di associare la difesa valliva e la sistemazione montana con l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo o di forza motrice;

b) le opere di irrigazione del territorio bonificando siano considerate, in ogni caso, come complementari della bonifica idraulica;

c) siano pure considerate come complementari della bonifica le strade necessarie (e non solo quelle strettamente necessarie come si esprimeva la

vecchia legge) a mettere il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati;

d) sia resa obbligatoria la provvista dell'acqua potabile nel comprensorio bonificato, da eseguirsi col concorso finanziario dello Stato;

e) sia integrata la bonifica idraulica con le varie provvidenze antianfelmiche che passano sotto il nome complessivo di *piccola bonifica*.

Il nuovo testo unico si discosta pure notevolmente dal precedente là dove toglie alle opere di bonifica il preminente scopo igienico, prescrivendo che si debbano considerare bonifiche di 1ª categoria quelle che presentano vantaggi igienici ed economici di prevalente interesse sociale.

Ma dove le nuove disposizioni saranno feconde di rilevanti benefici è là dove hanno reso obbligatorio (e non solo facoltativo come nella legge del 1911) d'includere nei progetti di bonifica le opere d'irrigazione occorrenti ad assicurare il grado di umidità necessaria per le colture. Per effetto di questa semplice norma sono già state progettate grandiose opere d'irrigazione per milioni e milioni, le quali godranno degli altri contributi finanziari che lo Stato e gli enti locali corrispondono per le opere di bonifica. Al quale proposito è da rilevare che il testo unico del 1923 ha dato facoltà al Governo di accordare un contributo integrativo fino al 10 % della spesa, diminuendo in corrispondenza il contributo dei proprietari, quando le bonifiche siano eseguite per concessione e presentino speciali difficoltà tecniche ed economiche.

Successivamente, con decreto legge 5 febbraio 1925, n. 166, si è creduto opportuno esonerare i Comuni dall'obbligo del contributo ponendo questo per sei decimi a carico dello Stato, per due decimi a carico delle Provincie e per due decimi a carico dei proprietari interessati.

Sicché attualmente i proprietari sopportano per le bonifiche di 1ª categoria delle loro terre solo i seguenti oneri:

|                                                              | Esazione diretta statale | Esazione a cura dei concessionari (comuni, società, privati) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Italia settentrionale e centrale, escluso il Lazio . . . . . | 32 %                     | dal 32 al 22 %                                               |
| Lazio . . . . .                                              | 32 %                     | 12,50 %                                                      |
| Italia meridionale e Sicilia . . . . .                       | 20 %                     | 12,50 %                                                      |
| Sardegna . . . . .                                           | 12,50 %                  | 12,50 %                                                      |

13. — Quale sviluppo abbiano dato alle bonifiche idrauliche le diverse disposizioni che abbiamo rapidamente illustrato nelle loro linee principali risulta dalla seguente tabella, che riassume lo stato delle dette opere a tutto il 1925.



| Riassunto<br>e<br>GARANZI PRINCIPALI | Superficie<br>prograda<br>Ettari | Superficie<br>bonificata<br>Ettari | Percentuale<br>della<br>superficie<br>bonificata<br>sulla<br>superficie<br>prograda | Superficie<br>bonificata<br>con opere<br>di 1° categoria<br>Ettari | Bonifiche idrauliche |                      |                        |                        | Superficie<br>del terreno<br>bonificato<br>Ettari | Percentuale<br>della<br>superficie<br>bonificata<br>sulla<br>superficie<br>prograda |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                  |                                    |                                                                                     |                                                                    | utilizzate<br>Ettari | in corso             |                        | da liquidare<br>Ettari |                                                   |                                                                                     |
|                                      |                                  |                                    |                                                                                     |                                                                    |                      | Ettari<br>bonificati | Ettari<br>da liquidare |                        |                                                   |                                                                                     |
| Piemonte                             | 2.935.955                        | ...                                | ...                                                                                 | ...                                                                | ...                  | ...                  | 22                     | ...                    | ...                                               | ...                                                                                 |
| La. ufr.                             | 545.374                          | ...                                | ...                                                                                 | ...                                                                | ...                  | ...                  | ...                    | ...                    | ...                                               | ...                                                                                 |
| Lombardia                            | 2.373.316                        | 122.742                            | 5,2                                                                                 | ...                                                                | ...                  | ...                  | ...                    | ...                    | ...                                               | ...                                                                                 |
| Venezia                              | 2.819.021                        | 431.796                            | 15,3                                                                                | ...                                                                | ...                  | ...                  | ...                    | ...                    | ...                                               | ...                                                                                 |
| Venezia Tridentina                   | 1.960.900                        | ...                                | ...                                                                                 | ...                                                                | ...                  | ...                  | ...                    | ...                    | ...                                               | ...                                                                                 |
| Venezia Giulia e Zara                | 653.652                          | 17.657                             | 2,8                                                                                 | ...                                                                | ...                  | ...                  | ...                    | ...                    | ...                                               | ...                                                                                 |
| Italia Settentrionale                | 10.664.468                       | 572.447                            | 5,4                                                                                 | 112.724                                                            | 119.535              | 196.942              | 137.046                | 242.259                | 44,3                                              | ...                                                                                 |
| Emilia                               | 2.219.350                        | 572.872                            | 26,0                                                                                | 48.943                                                             | 215.408              | 218.337              | 30.200                 | 324.321                | 56,6                                              | ...                                                                                 |
| Toscana e Marche                     | 3.279.399                        | 97.210                             | 3,0                                                                                 | ...                                                                | 33.190               | 59.243               | 4.386                  | 33.090                 | 34,1                                              | ...                                                                                 |
| Umbria                               | 899.034                          | 1.250                              | 0,1                                                                                 | 1.000                                                              | ...                  | 290                  | ...                    | 1.000                  | 80,0                                              | ...                                                                                 |
| Lazio                                | 1.343.052                        | 57.475                             | 4,3                                                                                 | 726                                                                | 7.692                | 45.797               | 3.270                  | 8.418                  | 14,6                                              | ...                                                                                 |
| Italia Centrale                      | 7.674.741                        | 728.816                            | 9,5                                                                                 | 50.639                                                             | 316.290              | 333.613              | 38.220                 | 366.029                | 59,3                                              | ...                                                                                 |
| Abruzzo e Molise                     | 1.644.580                        | 14.561                             | 0,9                                                                                 | 143                                                                | 2.535                | 4.400                | 7.483                  | 2.698                  | 18,3                                              | ...                                                                                 |
| Campania                             | 1.608.216                        | 305.400                            | 19,0                                                                                | 3.092                                                              | 232.201              | 49.592               | 815                    | 253.291                | 85,5                                              | ...                                                                                 |
| Puglia                               | 1.000.828                        | 86.895                             | 8,7                                                                                 | 79                                                                 | 30.181               | 50.014               | 330                    | 30.181                 | 37,4                                              | ...                                                                                 |
| Basilicata                           | 998.743                          | 31.628                             | 3,2                                                                                 | 376                                                                | 2.955                | 63.546               | 100                    | 2.941                  | 13,5                                              | ...                                                                                 |
| Calabria                             | 1.997.455                        | 81.481                             | 4,1                                                                                 | ...                                                                | 4.315                | 63.546               | 13.100                 | 4.315                  | 5,9                                               | ...                                                                                 |
| Sardegna                             | 2.573.862                        | 36.699                             | 1,4                                                                                 | ...                                                                | 2.072                | 30.622               | 11.124                 | 2.072                  | 6,3                                               | ...                                                                                 |
| Italia Meridionale e Insulare        | 2.499.017                        | 52.021                             | 2,1                                                                                 | ...                                                                | 11.496               | 30.622               | 4.097                  | 11.421                 | 21,9                                              | ...                                                                                 |
| Italia Meridionale e Insulare        | 12.680.643                       | 392.555                            | 4,7                                                                                 | 3.941                                                              | 395.796              | 335.699              | 27.139                 | 390.737                | 52,2                                              | ...                                                                                 |
| Riassunto                            | 31.019.530                       | 4.393.528                          | 6,1                                                                                 | 167.394                                                            | 751.621              | 771.332              | 203.361                | 918.605                | 46,5                                              | ...                                                                                 |

Secondo questa tabella, sino a tutto il 1925 era stato risanato in Italia, delle terre soggette a bonifica di 1<sup>a</sup> categoria, il 42,3 % nel Settentrione, il 50,3 % nel Centro e il 52,2 % nel Mezzogiorno e nelle Isole. Tale constatazione non contraddice quanto abbiamo rilevato circa il maggior sviluppo che le bonifiche hanno avuto in alta Italia. In vero, analizzando le cifre, risulta che nell'Italia settentrionale la media del 42,3 sale al 51,7 per il Veneto, il quale conta 431.726 ettari soggetti a bonifica sopra un totale di 572.147 ettari spettanti all'Italia settentrionale. Inoltre tra le bonifiche dell'Italia centrale (Ha. 728.816) figurano per ben 572.872 Ha. le bonifiche dell'Emilia, e di queste risultava compiuto nel 1926 più del 56 %, con un progresso che in buona parte si è verificato nell'ultimo ventennio perchè dalla *Prima Relazione sulle bonificazioni* presentata al Parlamento nel 1903 si rileva che allora nell'Emilia le terre risanate erano appena il 35 % di quelle da risanare.

Passando all'Italia meridionale e insulare troviamo che, su 592.555 ettari soggetti a bonifica, ben 305.400 appartengono alla Campania; ma le bonifiche della Campania, che oggi figurano alla testa delle altre con una percentuale dell'83,5, nel 1903 erano state già compiute per il 72 %. Nelle altre regioni meridionali siamo tuttora alle seguenti percentuali: Abruzzi 18,3 Puglia 37,4 — Basilicata 13,5 — Calabria 5,9 — Sicilia 6,3 — Sardegna 21,9.

A tutto questo si deve aggiungere che le bonifiche a cui si riferiscono tali cifre sono bonifiche puramente idrauliche, che mirano all'eliminazione delle paludi, mentre è ormai pacifico che il vasto e grave dissesto igienico e agrario del Mezzogiorno deriva solo in minima parte dal paludismo.

È quindi soprattutto nel Mezzogiorno che si dovranno rivedere i criteri di classifica delle bonifiche e far più spesso ricorso al nuovo concetto (più lato e comprensivo) della *trasformazione fondiaria*.

14. — Comunque, pur nel campo circoscritto della bonifica idraulica, la nuova legislazione ha risvegliato sempre più le iniziative, anche nel Mezzogiorno. Basti notare che sopra una spesa di L. 1.857.758.819 prevista per le bonifiche in attesa di concessione, più di un miliardo riguarda bonifiche delle provincie meridionali e insulari, di cui ben 641 milioni si riferiscono alle sole bonifiche delle Calabrie e 305 milioni a quelle della Sardegna.

All'uopo non è fuor di luogo rilevare che il testo unico del 1923, con sistema analogo a quello contemplato dal decreto-legge 28 novembre 1919, ha stabilito che nell'atto di concessione di bonifiche idrauliche a società o imprenditori privati possa essere imposto l'obbligo per il concessionario di presentare il piano delle trasformazioni culturali o delle utilizzazioni industriali che intende attuare. Approvato il piano dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello dell'economia nazionale, il concessionario ha facoltà di espropriare i terreni previsti nel piano medesimo.

Questa spada di Damocle dell'espropriazione notevolmente contribuisce a spingere i proprietari sulla via della bonifica; quindi fra le iniziative di cui s'è fatto cenno sono pure da annoverare quelle dei consorzi che con



simpatico risveglio si sono formati o si vanno formando nelle province meridionali.

15. — Per ultimare il quadro, converrà rilevare che le bonifiche di 2ª categoria (le quali sono tuttora designate in senso negativo, giacché la legge vi comprende tutte quelle che non sono considerate di 1ª categoria) possono per le disposizioni vigenti (testo unico del 1923) essere eseguite dai proprietari isolatamente o riuniti in consorzio, nonché dalle Province, dai Comuni o da imprenditori privati.

Le spese relative, quando le opere interessino la pubblica igiene o provvedano ad un ragguardevole miglioramento agrario, vengono sostenute, per un decimo rispettivamente, dallo Stato, dalle Province e dai Comuni interessati e per sette decimi dai proprietari. Il contributo dello Stato può essere aumentato sino a tre decimi, diminuendo proporzionalmente il contributo dei proprietari.

Il Governo può stabilire di volta in volta che, compiuta la bonifica, lo Stato, le Province e i Comuni abbiano diritto di esigere la rifusione della loro quota di tributo o di parte di essa.

## II. — LE TRASFORMAZIONI FONDARIE.

1. — Il nuovo testo unico di leggi sulle bonificazioni emanato dal Governo nazionale, nel mirare al raggiungimento della bonifica integrale, non poteva andare al di là dei comprensori classificati fra le bonifiche idrauliche.

Ma, poichè al di fuori delle paludi e dei terreni paludosi, a cui si riferiscono le norme sin qui illustrate, esistono numerosi altri territori, non solo di pianura, ma anche di collina e di montagna, che hanno bisogno di essere economicamente redenti, fu stabilito all'art. 162 del citato testo unico 30 dicembre 1923, che con altra legge il Governo avrebbe provveduto ad assicurare pienamente il bonificamento agrario.

Con mirabile celerità le nuove disposizioni tendenti a tale scopo furono emanate con decreto legge 18 maggio 1924, n. 753 concernente le *trasformazioni fondiarie di pubblico interesse*.

Il decreto del 1924 è stato chiarito e ritoccato con successivo decreto legge 29 novembre 1925, n. 2464.

2. — Secondo queste disposizioni, nei comprensori la cui trasformazione fondiaria presenti, ai fini dell'incremento della produzione, un interesse pubblico rilevante e debba eseguirsi secondo un piano unico di opere e di attività coordinate, è affidato dal Governo di procedere all'esecuzione — non solo delle opere pubbliche di qualunque natura il cui concorso sia necessario alla trasformazione fondiaria — ma anche delle opere di bonificamento agrario e di colonizzazione interessanti più fondi del comprensorio.

In tal modo queste trasformazioni che interessano più fondi hanno ac-

quistato anch'esse, per effetto del nuovo decreto, il carattere di opere pubbliche; mentre, d'altra parte, il decreto stesso dichiara obbligatorie per i rispettivi proprietari i miglioramenti di interesse dei singoli fondi.

3. — La legge sulle trasformazioni fondiarie, essendo stata ispirata al concetto che le trasformazioni possono e debbono essere eseguite solo là dove n'è per i proprietari il tornaconto ad affrontare l'onere, si è preoccupata di rendere economica l'intrapresa e perciò l'art. 7 stabilisce: a) che nel concedere le opere di trasformazione vengano determinati l'ammontare dei contributi e sussidi dovuti al concessionario dallo Stato e dagli altri contribuenti per ciascuna categoria di opere concesse, secondo le relative leggi speciali; b) che in relazione ai prevedibili risultati economici della trasformazione possa l'insieme dei concorsi degli enti pubblici essere ridotto oppure integrato con una quota suppletiva di concorso governativo.

All'uopo è da rilevare che la legge sulle trasformazioni fondiarie — al pari di quella sulle bonifiche idrauliche — fa principale assegnamento per l'esecuzione delle opere sulla iniziativa e sull'attività dei concessionari, primi fra tutti i proprietari riuniti in consorzio. Nell'assenza di consorzi, la concessione può essere accordata ad altre persone giuridiche e fisiche le quali abbiano o si impegnino ad acquistare la proprietà di una parte notevole dei territori da trasformare.

La concessione può essere fatta a conduttori di una parte notevole dei terreni inclusi nel comprensorio, purchè si obbligino ad attuare anche i miglioramenti fondiari d'interesse particolare dei fondi locati. Il concessionario può essere autorizzato ad espropriare gli immobili del comprensorio suscettibili d'importanti trasformazioni culturali o di utilizzazioni industriali, con le norme dell'art. 38 del testo unico sulle bonifiche idrauliche, modificate col decreto legge 29 novembre 1925, n. 2464.

4. — Con le accennate norme sulle trasformazioni fondiarie il Governo nazionale ha voluto tradurre in un sistema semplice, pratico e giusto i tentativi farraginosi fatti dai Governi precedenti, su pressione dei partiti estremi, con i vari disegni di legge sulla trasformazione del latifondo.

Tali disegni di legge tendevano a sovrapporre il problema sociale a quello economico, perchè vedevano solo un problema di passaggio di proprietà, di distribuzione di terre, di contratti agrari dove esiste in primo luogo un problema di tornaconto, di produzione: il problema cioè di ricercare e applicare nuovi sistemi culturali più intensivi degli attuali, tali da offrire continuità di lavoro e di reddito a una più densa popolazione.

Essi inoltre s'impegnarono, per l'esecuzione della trasformazione, più che sull'iniziativa privata, opportunamente aiutata e stimolata, sull'opera di organi burocratici, centralizzati; mentre la lunga esperienza della bonificazione idraulica ha insegnato come nemmeno per questa parte più facile e di più spiccato carattere pubblico del complesso problema sia adatta l'organizzazione burocratica e mentre l'agricoltura italiana ha assoluto bisogno di



conoscenza profonda e precisa delle esigenze locali, variabilissime da regione a regione, spesso da provincia a provincia.

### III. — LE IRRIGAZIONI.

1. — Le norme speciali riguardanti l'irrigazione rimontano alla legge 29 maggio 1873, n. 1387, la quale disciplinò i consorzi per l'irrigazione. Con altra legge 25 dicembre 1883, n. 1790, fu modificata la precedente, stabilendosi tra l'altro: 1) che la Cassa dei depositi e prestiti fosse autorizzata a concedere ai consorzi d'irrigazione legalmente costituiti, nonché a Provincie e a Comuni, per la costruzione di nuovi serbatoi e per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta d'acque fino alla zona d'irrigazione, mutui ammortizzabili all'interesse normale, mediante delegazioni sui contributi consorziali o sulle sovrimposte comunali e provinciali; 2) che per le stesse opere e agli stessi enti, nonché ai privati, il Ministero di agricoltura e commercio potesse concedere un concorso entro i limiti delle somme da stanziarsi in bilancio.

Il concorso non poteva essere concesso se non per l'acqua realmente destinata all'irrigazione e a condizione: a) che l'acqua fosse in quantità minore d'un modulo (litri 100 al minuto secondo); b) che i Comuni e le Provincie sul cui territorio si doveva fare l'irrigazione, o alcuno di essi, contribuisse a sussidiare l'opera in misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato.

Il concorso dello Stato doveva essere dato mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo, proporzionata alle somme realmente spese nell'esecuzione delle opere entro i limiti del progetto presentato al Ministro. Il concorso dei Comuni e delle Provincie doveva essere dato a fondo perduto e nella forma stessa del concorso dello Stato o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

La legge divideva le opere in due categorie: considerando di prima categoria (grandi irrigazioni) le derivazioni superiori a 30 moduli; di seconda (piccole irrigazioni) quelle superiori a un modulo. In relazione a ciò stabiliva che il concorso fosse concesso per un tempo non superiore a trent'anni, da dividersi in tre periodi uguali. Durante il primo periodo il concorso dello Stato e degli enti locali non poteva essere maggiore del tre d'interesse per ogni 100 lire di capitale speso per opere di prima categoria, e del due per quelle di seconda categoria; durante il secondo periodo il concorso doveva diminuire di un terzo, e di un altro terzo nell'ultimo periodo.

Con legge 2 febbraio 1886, n. 3721, furono introdotte altre modificazioni: a) consentendo che in circostanze particolari di cultura e di luogo fosse concesso il concorso anche per irrigazioni inferiori a un modulo, ma non a un quarto (litri 20 al 1°); b) esonerando dal concorso le Provincie o i Comuni, soli o associati, che avessero a loro volta chiesto il contributo dello Stato;

c) ammettendo il pagamento di tale contributo in seguito a collaudi parziali delle opere.

2. — Le citate disposizioni, riunite in testo unico con decreto reale 28 febbraio 1886, n. 3732, furono successivamente modificate con la legge 10 gennaio 1915, n. 107, la quale:

a) estese il concorso dello Stato alle derivazioni ed elevazioni d'acqua a scopo d'irrigazione inferiori ad un modulo ma superiori a tre litri al 1°;

b) esonerò i Comuni e le Provincie dal concorrere nelle spese per le irrigazioni inferiori a un modulo;

c) autorizzò il Ministero d'agricoltura ad accordare ai privati che intraprendessero le opere indicate sopra, entro il limite rappresentato dal valore delle quote di concorso governativo scontate al 4 % e col vincolo delle medesime, mutui ammortizzabili in trent'anni all'interesse stesso del 4 per cento disponendo che le somme occorrenti fossero anticipate al Ministero dalla Cassa Depositi e prestiti.

Successivamente con decreto legge 15 maggio 1919, n. 820, fu abbassata di un litro al 1° la portata delle irrigazioni sussidiabili dallo Stato, estendendo il sussidio a qualunque ente o privato che eseguisse le opere, anche se non proprietario dei terreni irrigati.

Con lo stesso decreto fu stabilito che nel caso di impianti elettrici per sollevamento di acque destinate all'irrigazione, il concorso dello Stato fosse commisurato all'intero costo di essi, quando fossero destinati esclusivamente all'irrigazione; quando invece gli impianti elettrici servissero anche ad altri scopi, il concorso fu limitato alla sola quantità di energia motrice effettivamente impiegata per l'irrigazione e venne stabilito a giudizio insindacabile del Ministero d'agricoltura nella misura da L. 500 a L. 800 per ogni cavallo elettrico.

3. — A tali disposizioni, riunite in un nuovo testo unico con le precedenti mediante R. D. 22 luglio 1920, n. 1154, si aggiunsero quelle (considerate di carattere transitorio) della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sulla disoccupazione, la quale stabilì all'art. 5 che con decreto reale potesse essere dichiarata di pubblica utilità ed obbligatoria la costruzione di canali e di altre opere di grande irrigazione su progetti redatti dallo Stato o da altri enti pubblici o privati, determinando in pari tempo il concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa, e ponendo la rimanente spesa a carico delle proprietà interessate.

4. — Posteriormente la legge 5 gennaio 1922, n. 54:

1) autorizzò il Ministero d'agricoltura: a) a far compiere e a sussidiare gli studi e la redazione dei progetti riguardanti opere d'irrigazione e la migliore utilizzazione di acque superficiali e sotterranee a scopo agrario, specialmente nell'interesse delle provincie meridionali; b) sussidiare le ricerche di acque sotterranee; le trivellazioni, la costruzione di pozzi, gli impianti di aeromotori e gli impianti elettrici connessi a progetti di distribuzione di ac-



qua per rendere irrigui terreni asciutti, su domanda di privati, di province, comuni, consorzi, associazioni di agricoltori, consorzi tra enti locali e tra società commerciali e private; c) a sussidiare campi sperimentali d'irrigazione e sub-irrigazione; d) a promuovere e premiare iniziative private per la maggiore estensione delle opere d'irrigazione; e) a vigilare sul buon funzionamento delle opere d'irrigazione e a proporre all'autorità competente i provvedimenti di dichiarazione di decadenza dei concessionari quando venga meno la manutenzione delle opere e l'utilizzazione a scopo irriguo di canali e serbatoi con danno dell'agricoltura e dell'igiene;

2) parificò ai consorzi irrigui, con i privilegi e favori a questi concessi, le Province e i Comuni, che da soli o associati ad altri Comuni o a privati proprietari o affittuari o a società di condotte d'acqua o a consorzi di irrigazione, completassero o sviluppassero opere a scopo d'irrigazione o a scopo promiscuo di provvista d'acque potabili, di acque per abbeveraggio di bestiame, di acque per rendere irrigui i terreni asciutti e di produzione di forza motrice;

3) disciplinò con nuove norme tanto la somministrazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti a favore di Province, Comuni e consorzi irrigui per opere a scopo di irrigazione, quanto la corresponsione del contributo statale;

4) autorizzò altri istituti pubblici di credito a concedere mutui per opere irrigue.

Tali norme insieme alle precedenti sono state fuse in un altro testo unico con decreto reale 2 ottobre 1922, n. 1747.

5. — Al di fuori delle speciali norme sulle irrigazioni va rilevato che il decreto legge 9 ottobre 1919, n. 2161 sulle *derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche*, consente al Governo di accordare speciali sovvenzioni per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque. Tali sovvenzioni, da concedersi per la durata massima di 50 anni, possono ammontare sino a lire 8 mila all'anno per ogni milione di metri cubi d'acqua, invasata, purchè non sia superato il disavanzo dell'intrapresa determinato in base al piano finanziario.

La sovvenzione può elevarsi al disopra delle 8 mila lire, senza altro limite che quello del disavanzo finanziario, quando la costruzione del serbatoio o lago renda in tutto o in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di qualunque categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato, oppure giovi all'irrigazione o alla creazione degli impianti idro-elettrici per il prosciugamento e la bonificazione agraria di vasti territori.

Quando i serbatoi o laghi servano per l'irrigazione il Governo può accordare al concessionario della costruzione la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili.

In base a queste disposizioni sono state finanziate dallo Stato, con sovvenzioni cinquantennali che vanno, secondo i diversi casi, da più di 456 mila

lire a più di 2.844 mila lire all'anno i grandi laghi artificiali del Tirso e del Coghinas in Sardegna e quelli di Val Tidone e Val d'Arda in provincia di Piacenza, i quali gioveranno largamente alla irrigazione.

È anche da ricordare che le norme sulle *bonifiche*, emanate nel 1923 e di cui abbiamo parlato, stanno imprimendo rilevante sviluppo alle irrigazioni ricadenti nei comprensori di bonifica. Basti citare che nel progetto di massima della bonifica di Maccarese (Roma), in corso di esecuzione, sono state incluse opere d'irrigazione per più di 13 milioni e che nel progetto per la bonifica del Sele (Salerno), di prossima concessione, le irrigazioni figurano per più di 47 milioni di lire.

6. — Non contento di ciò il Governo nazionale ha emanato il decreto reale 20 maggio 1926, n. 1154, il quale disciplina e agevola con moderni criteri le irrigazioni nel Mezzogiorno e nelle Isole. Con questo decreto sono state introdotte le seguenti riforme:

1) *Unificazione dei vari sistemi di contributo*. Prima, come s'è visto, era contemplato, per le piccole irrigazioni, un concorso statale, per ogni 100 lire di spesa, di L. 3 nel pagamento degli interessi per il primo decennio e di L. 2 per i due decimi successivi. Per le grandi irrigazioni (superiori cioè ai 100 litri al secondo) il concorso era rispettivamente per i tre decenni consecutivi di L. 2, 3, 1 per ogni 100 lire di spesa.

Con un complicato sistema di anticipazioni di fondi da parte della cassa depositi e prestiti il Governo poteva concedere il capitale corrispondente alla annualità di contributo scontate al 4 %, così che, in sostanza il primo concorso equivaleva all'incirca al 44 per cento e il secondo al 40 per cento della spesa.

Inoltre, in luogo dei concorsi accennati, si poteva in certi casi concedere un contributo del 4 per cento annuo, durante un solo decennio per ogni cento lire di capitale mutuato all'esecutore dalla Cassa depositi e prestiti, contributo che corrispondeva al 32 per cento della spesa.

Altri speciali contributi erano previsti per le linee di distribuzione dell'energia motrice a scopo d'irrigazione.

Nelle modificazioni apportate col detto decreto si contempla una sola forma di contributo, da commisurarsi sulla spesa-capitale e non sul tasso d'interesse, e da corrispondersi in misura variabile dal 35 al 50 per cento dell'importo delle opere, a seconda dell'importanza dell'intrapresa e degli oneri che la gravano, avuto riguardo non solo alle spese d'impianto, (comprese quelle per le linee elettriche, per i canali faguatori e le opere di ricupero e smaltimento delle acque superflue), ma anche alle spese d'esercizio e alla necessità di ulteriori lavori di sistemazione dei terreni da irrigare. S'è così, tra l'altro, abbandonata la distinzione aprioristica tra grande e piccola irrigazione, che tante e giuste critiche aveva sollevato, per non tener conto delle diversissime condizioni che esistono tra regione e regione e delle necessità del Mezzogiorno, dove anche pochi litri di acqua possono avere un valore grandissimo per l'agricoltura.



È infine da aggiungere che col nuovo decreto si ammette la liquidazione dei contributi, il loro pagamento parziale e il loro sconto in corso d'opera, in modo da diminuire l'onere dell'anticipazione di capitali da parte dell'esecutore. In ogni caso la liquidazione deve avvenire in seguito al collaudo dei lavori e non già un anno dopo, come prescrivevano le norme precedenti.

2) Con l'approvazione del progetto esecutivo *le opere irrigue* per le quali sia concesso il contributo dello Stato *acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità*. È stato così esteso anche alle irrigazioni fatte con acque private il principio che pel decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, vigeva solo per le grandi irrigazioni fatte con acque pubbliche.

3) A parità di utilizzazioni d'acque pubbliche è *preferita la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del consorzio dei proprietari*.

4) *La concessione di acqua a scopo irriguo, se accordata al proprietario dei terreni da irrigare, s'intende fatta a vantaggio del fondo e lo segue in ogni trapasso*.

Queste disposizioni, sempre invocate dagli irrigatori, non hanno bisogno di illustrazione, specie la seconda, con cui si vuol evitare che chi ha avuto l'acqua per irrigare le proprie terre si trasformi in speculatore a danno delle terre altrui.

5) Si disciplinano i *consorzi irrigui* con modalità semplici e pratiche, analoghe a quelle adottate con successo per i consorzi di bonifica.

Tra l'altro, si riduce al minimo il procedimento costitutivo dei consorzi e si consentono norme provvisorie di reparto delle spese consorziali, in attesa della redazione del campione d'utenza.

6) Ove, per difetto d'iniziativa da parte dei proprietari o dei loro consorzi, le opere siano eseguite da *imprese di speculazione*, si possono queste autorizzare a imporre a carico dei terreni suscettibili d'irrigazione il *contributo di miglioria* previsto dalle norme sui laghi e serbatoi artificiali; però contemporaneamente si determinano i *prezzi di vendita* dell'acqua, la periodica revisione delle tariffe e il tempo e le modalità del *riscatto dell'impianto* da parte del consorzio dei proprietari interessati.

Successivamente, con R. D. 13 agosto 1926, n. 1907, queste importanti innovazioni sono state estese anche all'Italia settentrionale e centrale limitando il contributo statale massimo al 45 per cento della spesa.

Con i due decreti del 1926 si può dire ripresa la gloriosa tradizione italiana, che nella valle del Po aveva dato al nostro Paese il primato nelle opere di irrigazione.



# Confiteusi

1. Valli benificate: Trebbia  
Danti e Oppio. — Et. 4335
2. Valli benificanti: Isola, Lab.  
bionchi, Mandara, Cerro di  
Cerro, Bosa, Soave, Bassa  
S. Giuseppe. — Et. 3911

Consegnato a O. Villa il 18 feb. una copia  
del contratto.



PROGETTO TECNICO-FINANZIARIO PER L'ACQUISTO E LA BONIFICA

INTEGRALE DELLE VALLI DI COMACCHIO



Premesse

operazione che ora si propone riguarda le Valli Settentrionali di Comacchio per le quali sono già intervenuti accordi fra la Società A.E. ed i Comuni proprietari di Comacchio e Lago Santo.-

L'ambiente in cui l'operazione viene impostata è particolarmente favorevole per i seguenti motivi:-

- a) singolare disponibilità di linee di comunicazione ordinarie ferroviarie fluviali e portuali
- b) abbondanza e bontà di mano d'opera agricola;
- c) ben nota feracità dei terreni provenienti da depositi del Po ;
- d) disponibilità di energia elettrica su tutto il comprensorio già attraversato da linea ad alta tensione;
- e) condizioni di favore create dallo speciale interessamento del Governo nazionale nei riguardi della Provincia di Ferrara e che si concretano nella nomina di un Commissariato autonomo per le bonifiche , nell'assegnazione di un fondo speciale di mezzo miliardo, e nell'elevazione del contributo ordinario del 2,50% al 3,50%, per lavori di bonifica agraria.-

Questi speciali coefficienti suggeriscono subito la possibilità e la convenienza di sviluppare in quella plaga un ben più vasto programma; ma lasciando per ora da parte come prematura ogni considerazione in argomento si illustra negli specchi che seguono l'operazione come viene ora presentata limitatamente alle Valli Settentrionali Trebba Ponti Isola ed adiacenti, in tutto il suo svolgimento tecnico-finanziario nel primo quinquennio di esercizio.-







N.B. I tassi da praticarsi sulle somme di cui sopra, al netto dalle quote d'apportamento, si prevedono nella seguente misura:

- a) 7 % sull'importo spese d'acquisto ed impianto.
- b) 6,80 % sulla quota bonifica idraulica a carico dei fondi.
- c) 3,30 % sull'importo della bonifica agraria - L. 15.000.000 - tenuto conto del concorso dello Stato.

Risulta così un tasso medio del 5 % circa ed in tale misura, per semplificazione, si conteggia nei bilanci degli ultimi esercizi, di cui appresso.



Investimenti patrimoniali per l'acquisto dei fondi e per la loro bonifica integrale, ivi compresa l'elettificazione e l'irrigazione di tutta la zona.

Quinquennio 1928-1932

A. LAVORI DI BONIFICA IDRAULICA

Valle Trebba e Ponti

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| 1. Per ultimare la sistemazione idraulica | L. 1.000.000 |
| 2. Sistemazione stradale definitiva       | " 1.500.000  |
| 3. Irrigazione                            | " 4.500.000  |
| 4. Provvista acqua potabile               | " 1.000.000  |
|                                           | <hr/>        |
| L.                                        | 8.000.000    |

Valle Isola

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Prosciugamento, terrazzamento ed opere accessorie | L. 17.000.000 |
| 2. Sistemazione stradale                             | " 4.000.000   |
| 3. Irrigazione                                       | " 5.500.000   |
| 4. Provvista acqua potabile                          | " 1.500.000   |
|                                                      | <hr/>         |
| L.                                                   | 28.000.000    |

B. LAVORI DI BONIFICA AGRARIA

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Elettificazione:<br>Linee, cabine, macchine agricole ed accessori | L. 1.500.000 |
| 2. Case coloniche, fattorie e fabbricati accessori                   | " 6.000.000  |
|                                                                      | <hr/>        |
| L.                                                                   | 7.500.000    |

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Elettificazione:<br>Linee, cabine, macchine agricole ed accessori | L. 1.500.000 |
| 2. Case coloniche ed accessori                                       | " 6.000.000  |
|                                                                      | <hr/>        |
| L.                                                                   | 7.500.000    |



A L L E G A T O      B

DISTRIBUZIONE PRESUMIBILE DEGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI  
PER L'ACQUISTO DEI FONDI E PER LA LORO BONIFICA INTEGRALE  
DURANTE I PRIMI CINQUE ANNI DELL'ESERCIZIO SOCIALE.-



|       |                                                                              |            |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1°) = | Acquisto fondi e spese accessori                                             |            | 4.400.000=  |
| 2°) = | <u>BONIFICA IDRAULICA</u>                                                    |            |             |
| a)    | opere di prosciugamento e terrazzamen-<br>to per la sistemazione Valle Ponti | 1.000.000= |             |
| b)    | costruzioni stradali .....                                                   | 1.000.000= |             |
| c)    | provvista acqua potabile .....                                               | 500.000=   | 2.500.000=  |
| 3°) = | <u>BONIFICA AGRARIA</u>                                                      |            |             |
| a)    | elettificazione .....                                                        | 1.000.000= |             |
| b)    | case .....                                                                   | 500.000=   | 1.500.000=  |
| 4°) = | <u>IMPIANTO AZIENDA E VARIE</u> .....                                        |            | 1.600.000=  |
|       |                                                                              |            | 10.000.000= |
|       | di cui a carico dello Stato .....                                            |            | 1.750.000=  |
|       | <u>RIMANGONO A CARICO DELLA PROPRIETA'</u>                                   |            | 8.250.000=  |



1°) BONIFICA IDRAULICA

|                                                             |             |              |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| a)=- opere di prosciugamento Valle Isola                    | 7.000.000=- |              |
| b)=- irrigazione Valle Ponti e Trebba                       | 2.000.000=- |              |
| c)=- costruzioni stradali Valle Trebba e<br>Ponti .....     | 500.000=-   |              |
| d)=- provvista acqua potabile Valle Trebba<br>e Ponti ..... | 500.000=-   | 10.000.000=- |

2°) BONIFICA AGRARIA

|                                                                           |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| a)=- elettrificazione: (Completamento Valle<br>Trebba e Ponti) .....      | 500.000=-   |             |
| b)=- case : Fabbricati per servizi generali<br>Valle Trebba e Ponti ..... | 1.500.000=- | 2.000.000=- |

3°) IMPIANTO AZIENDA AGRARIA E VARIE ..... 1.000.000=-

di cui a carico degli Enti Pubblici 7.000.000=-

RIMANGONO A CARICO DELLA PROPRIETA' 6.000.000=-

=====



1°) = BONIFICA IDRAULICA

|                                                                     |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| a) = opere di prosciugamento, terrazzamento<br>e sistemazione ..... | 10.000.000= |             |
| b) = irrigazione : completamento Valle Treb-<br>ba e Ponti .....    | 3.000.000=  |             |
| c) = costruzioni stradali Valle Ponti .....                         | 3.000.000=  |             |
| d) = provvista acqua potabile Valle Trebba<br>e Ponti .....         | 500.000=    | 16.500.000= |

2°) = BONIFICA AGRARIA

|                                                                |            |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| a) = elettrificazione Valle Isola .....                        | 1.500.000= |            |
| b) = case : fabbricati servizi generali Val-<br>le Isola ..... | 1.000.000= | 2.500.000= |

19.000.000=

Di cui a carico degli Enti Pubblici

11.200.000=

RIMANGONO A CARICO DELLA PROPRIETA'

7.800.000=



1°) BONIFICA IDRAULICA

a) = irrigazione Valle Isola ..... 3.000.000=

b) = costruzioni stradali Valle Isola .. 1.000.000=

c) = provvista acqua potabile Valle Isola 1.000.000=

5.000.000=2°) BONIFICA AGRARIA

a) = Case coloniche Valle Trebba e Ponti

3.000.000=8.000.000=Di cui a carico Enti Pubblici 3.500.000=RIMANGONO A CARICO DELLA PROPRIETA' 4.500.000=  
=====



---

1°) BONIFICA IDRAULICA

a) = irrigazione : completamente Valle Isola 2.000.000-

2°) BONIFICA AGRARIA

a) = case coloniche per l'intero comprensorio 6.000.000

---

8.000.000

Di cui a carico Enti Pubblici

1.400.000

RIMANGONO A CARICO DELLA PROPRIETA'

---

6.600.000-

\*\*\*\*\*



## BILANCI D'ESERCIZIO

Allegato C  
N. 6

1928 ( 2° semestre )

RENDITE

Affitto attuale dei fondi e pesca L. 200.000

Perdita d'esercizio " 400.000

Totale L. 600.000

SPESEInteressi -pro rata- al 7% sulla  
esposizione per spese di  
acquisto e d'impianto pre-  
viste in L. 10.000.000 L. 230.000""

Spese generali " 270.000

Interessi e quota ammortamento  
sul mutuo esistente " 31.000

Impreviste " 69.000

Totale L. 600.000

N.B. "" si è calcolato il tasso bancario sulla prevedibile intera esposizione, dubitandosi possano  
essere <sup>utilizzate</sup> le somme, ottenute dai mutui, e la partecipazione dello Stato.



## BILANCI D'ESERCIZIO

1929

## RENDITE

Reddito esercizio diretto e terziaria per Ett.

3.000 e 10 Ql. di cereali per Ett.

Quota padronale Ql. 20.000 a  
L. 10 e 11 Ql. L. 2.650.000

Perdita d'esercizio " 650.000

Totale L. 2.650.000

## SPESA

Spese d'amministrazione L. 500.000

Canone enfiteutico " 218.000

Interessi passivi:

a) sul mutuo L. 31.000

b) sulle anti-

cipazioni bancarie " 700.000

c) sugli inve-

stimenti prelevati

dal mutui-pro rata-

al 5 % " 50.000

" 761.000

Spese di coltivazione a L. 350  
per Ett. " 1.000.000

Impreviste " 161.000

Totale L. 2.650.000



## BILANCI D'ESERCIZIO

1930

## RENDITE

Reddito d'esercizio diretto e terzeria per  
 Ett. 3.000, ragguagliato a grano, in Ql. 13  
 per Ett. Quota padronale Ql. 26.000 L. 2.600.000

Perdite d'esercizio " 950.000

Totale L. 3.550.000

## SPESA

Spese d'amministrazione L. 500.000

Canone enfiteutico " 218.000

Interessi passivi:

a) sul mutuo esistente L. 31.000

b) sulle sov. banc. " 700.000

c) anticipazioni sul  
 mutuo (L. 9.350.000)

al 5 % " 467.500

1.198.500

Spese di coltivazione in regione  
 di L. 400 ad Ett. " 1.200.000

Spese di lavorazione di Valle  
 Isola " 200.000

Impreviste " 233.500

Totale L. 3.550.000



## BILANCI D'ESERCIZIO

1931

## RENDITE

Reddito d'esercizio diretto e terziario  
per Ett. 3.000, ragguagliato a grano,  
in ragione di Ql. 15 per Ett.  
Quota padronale Ql. 30.000 e L. 100  
ogni Ql. L. 3.000.000

Perdite d'esercizio " 750.000

Totale L. 3.750.000

## SPESE

Spese d'amministrazione L. 500.000

Canone enfiteutico " 218.000

## Interessi passivi:

a) sul mutuo esist. L. 31.000

b) su L. 23.850.000,

quivi comprese le

anticip. bancarie

in L. 10.000.000

al tasso ragguaglia-

to del 5 % " 1.192.500

" 1.223.500

Spese di coltivazione " 1.200.000

Spese di lavorazione Valle Isola " 300.000

Impreviste " 306.500

Totale L. 3.750.000



## BILANCI D' ESERCIZIO

1932

RENDITE

Reddito di esercizio diretto in terzeria  
per Ett.7.000,ragguagliato a grano  
in ragione di Ql.12 per ETT.  
Quota padronale Ql.56.000 a L.100 il Ql.

L. 5.600.000

SPESE

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| Amministrazione        | L.         | 500.000    |
| Canone enfiteutico     | "          | 218.000    |
| Interessi passivi:     |            |            |
| a) sul mutuo esist. L. | 31.000     |            |
| b) sul totale delle    |            |            |
| spese di L.30.850.000  |            |            |
| ragguagliato al 5%     | "1.522.500 | "1.553.500 |
| Spese di coltivazione  | "          | 2.600.000  |
| Impreviste             | "          | 228.500    |
| Utile                  | "          | 300.000    |

Totale L. 5.600.000

Totale L. 5.600.000



## BILANCI D' ESERCIZIO

1933

ENTRATE

Reddito di esercizio diretto a terziaria,  
ragguagliato a grano, per Ett. 7.000 in  
ragione di Ql. 15 per Ett.  
Parte padronale Ql. 70.000 a L. 100 L. 7.000.000

Totale L. 7.000.000

SPESE

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Amministrazione       | L. 500.000  |
| Canone enfiteutico    | " 218.000   |
| Interessi passivi     | " 1.553.500 |
| Spese di coltivazione | " 3.000.000 |
| Impreviste            | " 528.000   |
| Utile                 | " 1.200.000 |

Totale L. 7.000.000



## NOTE ILLUSTRATIVE

### I° FINANZIAMENTO GENERALE (VA ALL.A)

Si divide in due parti

- a) - Acquisto fondi, impianto azienda ed avviamento: prevista in L.10.000.000 comprensivi delle perdite dei primi esercizi.
- b) - Esecuzione lavori: previsti in L.51.000.000 da coprirsi interamente con mutui di bonifica e dei quali 26.000.000 almeno stanno per legge a carico diretto degli enti pubblici.-

La rimanenza in L.25.000.000 a carico della proprietà, è a pagarsi in ammortizzamento a lunga scadenza.

I lavori di bonifica agraria compresi in detta cifra per L.15.000.000 lo Stato interviene in tale servizio col 3,50% di cui alle premesse

### 2° ANTICIPAZIONI BANCARIE

-----

E' a ritenersi più che sufficiente la cifra di L.10.000.000 in quanto lascia a disposizione dell'azienda un fondo liquido di oltre L.5.000.000 che sarà gradualmente assorbito soltanto nel 1931 con lo svilupparsi degli impianti agrarii e col maturare delle perdite di esercizio previste all'allegato 6; ma che è intanto può largamente fronteggiare le esigenze dei lavori di bonifica, anche in vista di un eventuale ritardo nella stipulazione dei mutui.

Per verità, ove la società appalti le opere, le anticipazioni inerenti alle opere stanno a carico del costruttore; ma la società potrebbe trovare maggior convenienza nella esecuzione diretta di parte di esse.

In quest'ultimo caso la cifra di L.10.000.000 prevista potrebbe richiedere un aumento transitorio di qualche milione, fra il 1930 e il 1932.



A tale maggiore erogazione si potrà anche provvedere, ove si creda con la vendita frazionata di terreni già sistemati.

### 3° - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

---

Lo svolgimento dei lavori di bonifica è stato previsto in un termine massimo di un quinquennio.

Su tale periodo sono state impostate le calcolazioni economiche relative.

### 4° - ELETTRIFICAZIONE

---

Tale sistema è consigliato:

- a a)- da maggior semplicità e sicurezza di servizio, specialmente per  
1'a l'aratura meccanica
- b)- da maggiore economia di impianto, tenuto conto dei contributi statali già stabiliti ed in preparazione;
- c)- da minor oneroso ammortamento in relazione alle condizioni specifiche della regione
- d)- da maggior economia di esercizio in relazione ai contributi statali sul consumo di energia
- e)- dalla utilità di avere energia elettrica disponibile per tutte le applicazioni secondarie

5

### 5° - PROVVISTA D'ACQUA POTABILE

---

E' stata inclusa tra le opere da eseguirsi in quanto il compromesso fa obbligo alla società di provvedervi.

Essa però godrà dei benefici previsti dall'Art. 10 30 dic. 1923, ed il mutuo relativo da contrarsi con la C.D.P. graverà soltanto per il 2%

6

### 6° - IRRIGAZIONE

---



### 5° IRRIGAZIONE

---

E' in corso di approvazione la derivazione dal Po di Volano di un volume di acqua che oltre alla irrigazione delle Valli in parola, servirà a preparare l'irrigazione anche pel grande comprensorio del B

### 7° STRADE

---

Il mutuo esistente residuo a L.8.000.000 fu già impiegato nella costruzione di strade nelle Valli Trebbia e Ponti.

Rimane da completare la rete di dette Valli e da eseguire totalmente quelle di Valle Isola

### 8° FABBRI

### 8° FABBRICATI

La spesa prevista in L. 12.000.000 verrà in un primo tempo affrontata soltanto per la parte inerente ai servizi generali dell'azienda in L. L. 3.000.000

Prima di intraprendere le altre costruzioni la Società potrà decidere circa la realizzazione in grossi lotti, oppure circa un più frazionato parcellemento.

La struttura generale che vien conferita al fondo con le opere progettate lascia impregiudicata tale decisione fino a che il terreno non abbia raggiunta la sua piena efficienza agraria: dopo di che la costruzione delle case coloniche diventa oltre che conveniente, necessaria.

### 9° CONTI DI ESERCIZIO( All. C.)

---

Comprendono tutto il periodo di presumibile preparazione ed avviamento dell'azienda: sono basati sui seguenti criteri:

a)- rendite.- Si suppongono per semplicità ragguagliate a grano.

La loro valutazione a cominciare dal 1930 presuppone un inizio di irrigazione e di concimazione

b)- Spese



## b) - Spese

Nelle spese di amministrazione è compreso l'ufficio tecnico che in realtà dovrebbe considerarsi come una anticipazione patrimoniale coperta in buona parte dai contributi governativi.

Negli interessi passivi fu computato a partire dal secondo esercizio l'intero carico sui dieci milioni di anticipazioni bancarie, che comprendono anche quanto rimarrà nell'Azienda in funzione di capitale; che non sarebbero nel peggior caso assorbiti totalmente che nel quarto esercizio; che in realtà si andranno invece ammortizzando come si vedrà in appresso.

Fu pure ~~xxxxx~~ computato a partire dal secondo esercizio l'intero carico sull'investimento dei mutui previsto all'allegato B. e che venendo assorbito gradualmente dovrebbe in parte gravare soltanto pro-rata. Per gli imprevisti fu conteggiata una cifra conveniente a coprire le eventuali sopravvenienze passive.

## 10° AMM

## 10° AMMORTAMENTO MUTUI

Nei conti di esercizio del primo quinquennio non sono previsti tali ammortamenti perchè i mutui di bonifica ne vanno di solito esenti per le prime cinque annualità.

Il bilancio dell'esercizio 1933 dimostra come l'azienda, i cui redditi saranno poi in continuo progressivo aumento potrà con tranquillità far fronte agli ammortamenti stessi

## II° AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONI BANCARIE

Anche per queste non furono previsti ammortamenti nei conti di esercizio:

- a) - Perchè in prima ipotesi fu conteggiato il loro ammontare come un investimento definitivo che concorre a formare il costo del fondo



(vedi all. A.)

b)- Perchè tale ammortamento dovrà investire il conto patrimoniale , t  
traducendosi direttamente in una diminuzione di detto costo.

Tale ammortamento verrà nel fatto conseguito in misura assai notevole

nel primo quinquennio e coi seguenti mezzi:

- I  
1°) margine conseguibile sui lavori mediante speciale organizzazione dei lavori ed anche colla loro esecuzione diretta.
- 2°) utili ricavabili da progetti tecnico-finanziari di nuove bonifiche che la Società farà redigere ed approvare.
- 3°) altri utili straordinari della Azienda.

## 12° ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E COSTO DEFINITIVO DEI FONDI

Varie circostanze possono intervenire a migliorare l'operazione proposta:

Tali sono ad esempio:

Maggiori contributi ottenibili per la bonifica idraulica (la legge prevede fino ad un 10% in più delle aliquote da noi calcolate)

Minor costo delle opere in relazione alla rivalutazione della lira ed anche ad un razionale coordinamento dei vari lavori.

Più rapido svolgimento del ciclo di esecuzione e di avviamento

Migliori risultati economici dei primi esercizi.

Ma anche senza tener conto di tali favorevoli eventualità, e limitandosi a valutare in misura modesta gli elementi considerati al par.II delle presenti note si può con certezza affermare :

CHE IL COSTO DEL FONDO INTEGRALMENTE BONIFICATO, E DOTATO DI ELETTRIFICAZIONE ED IRRIGAZIONE , (PREVISTO all'all. A. in L. 5.000 ad ettaro) SCENDERÀ ALCMENO ALLE L. 4.500 AD ETTARO.



3

ATTO PRELIMINARE ENFITEUTICO  
-:-:-:-:-

Premesso che i Comuni di Comacchio ed i Lagosanto intendono di cedere a scopo di bonifica gli immobili di loro proprietà denominati Valli Settentrionali e cioè:

a) Valli TREBBA, PONTI e OPPIO della superficie catastale di Ett. 4335 (Ett. quattromilatrecentotrentacinque) circa, già bonificata idraulicamente ed in gran parte coltivata a cereali, essendo da alcuni anni iniziata la bonifica agraria.

b) Le bonificandi Valli ISOLA, SABBIONCHI, MANDURA, CORNO DI CERVO, BOSCO, POAZZO e BASSE DI S. GIUSEPPE della superficie catastale di Ett. 3911 circa (Ettari tremilanovecentoundici) per le quali è in corso la concessione della bonifica idraulica.

Che la Società ALE è disposta a rendersi concessionaria di detti immobili, avendo già in affitto una notevole parte delle Valli del primo gruppo.

Tutto ciò premesso:

Tra il Comune di Comacchio rappresentato dal Commissario Prefettizio sig. Cav. Tito Marzi ed il Comune di Lagosanto, rappresentata dal suo Podestà signor Ing. Carmine Iannuzzi da una parte

è la Società AGRICOLA LOMBARDO = EMILIANA (A.L.E.) Anonima con capitale sociale versato di L. 500.000 rappresentata dal suo Consigliere Delegato sig. Cav. G. B. Costantini di Roma dall'altra

Si conviene quanto segue:

1) il Comune di Comacchio ed il Comune di Lagosanto hanno concesso e concedono in enfiteusi a sensi degli articoli 1556 e segg. del codice civile alla S.A. Agricola Lombardo-Emiliana (A.L.E.) per la quale stipula e accetta,

*Queste leggi tributarie e le Valli sono di proprietà dell'855 Comune di Comacchio*



obbligandosi anche in proprio, il sig. Cav. G. B. Costantini di Roma le Valli indicate nelle precedenti premesse, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano unitamente ai fabbricati di proprietà comunale, inclusi nel comprensorio delle Valli stesse, escluso soltanto il Deposito S. Carlo in Valle Ponti.

## II

Gli immobili oggetto della presente concessione in enfiteusi dovranno essere consegnati alla concessionaria Società, liberi da ogni canone livellario, da prestazioni perpetue e da relative ipoteche.

Poichè per liberare la proprietà dei gravami esistenti occorrerà un certo periodo di tempo, si conviene:

a) i canoni livellari, le prestazioni perpetue, colle rispettive eventuali ipoteche dovranno essere rispettivamente affrancati e cancellati prima della stipulazione formale notarile di cui all'art. 6°.

b) i censi e le altre passività di qualsiasi specie diversi da quelle di cui alla lettera a) dovranno essere affrancati e cancellati entro il termine massimo di anni due dalla stipulazione notarile.

Si dà atto che tutti i contratti di affitto vigenti e relativi alle Valli, oggetto di questo contratto, sono tutti rescindibili in caso di cessione delle Valli stesse meno l'affittanza della fornace recentemente rinnovata: e ciò a norma dei contratti di affitto ben noti alla Società Concessionaria.

## III

La concessione enfiteutica viene fatta a queste condizioni:

a) Pagamento di un canone annuo di L. 250.000 (duecentocinquantamila) a rate semestrali posticipate, pagabili al domicilio che sarà fissato nell'atto notarile, dei concedenti, al 30 Giugno al 31 Dicembre di ogni anno, a cominciare dal 30 Giugno 1929.



III bis

Oltre al canone di cui al precedente articolo la Società Concessionaria deve versare, a titolo di paragunto, altre L. 3.000.000 nel seguente modo:

a) L. 1.000.000 è già stato depositato prima di oggi presso la Banca Popolare di Carrara designata dai comuni venditori. Questo deposito è stato fatto per accordi convenuti tra le parti contraenti a titolo di caparra e in conto prezzo, e resterà a totale profitto dei Comuni concedenti nel caso che la Società Concessionaria si rifiutasse di procedere alla stipulazione formale notarile di questo contratto.

All'atto della stipulazione Notarile, i Comuni concedenti faranno propri anche gli interessi che si saranno maturati sulla caparra come sopra depositata.

Nell'ipotesi che la Società si presti alla stipulazione formale notarile, nel termine contrattuale i Comuni stessi avranno il diritto di far propria la caparra come sopra versata in L.1.000.000 senza che occorra alcun atto di diffida o di costituzione in mora, volendosi dalle parti che il presente contratto sia convenuto sotto condizione sospensiva e cioè sotto condizione della regolare stipulazione formale Notarile e contemporaneo versamento di L.2.000.000; (duemilioni) di cui alla lettera b) del presente articolo, senza delle quali condizioni la concessione enfiteutica non si sarebbe effettuata.

Su detta somma i Comuni concedenti, dppo che il presente compromesso abbia riportato l'approvazione della competente autorità avranno facoltà di effettuare prelevi, per l'affrancazione delle prestazioni tutte contemplata nello art.2; e cioè senza intervento ingerenza e responsabilità della Società Concessionaria.

b) L. 2.000.000 ( due milioni) saranno versati dalla Società ai Comuni di Comacchio e di Lagosanto all'atto del-



la stipulazione Notarile, previa però la regolare consegna alla Società stessa da parte dei Comuni dei terreni ceduti, completamente liberi dai gravami di cui alla lettera a) dell'art.2 di questo compromesso, salvo quanto è disposto alla lettera b) dello stesso articolo.

Il versamento di dette L.2.000.000 sarà diminuito dell'imporlo del valore dei terreni che i Comuni cedenti ritenessero di riservarsi conforme al Comma terzo del seguente articolo 5° di questo Compromesso.

#### IV

Oltre le obbligazioni di cui sopra la Società si obbliga:

a) Ad accollarsi il mutuo di L.1.500.000 ( un milione e cinquecentomila) concesso dal Ministero di Agricoltura con atto 29 Novembre 1922 all'interesse annuo del 2,50%, estinguibile in anni 45, a partire dal 1° Gennaio 1928, mutuo concesso per la parziale bonifica agraria di Valle Trebba.

b) Ad accollarsi i contributi nella spesa di Bonifica idraulica sostenuta dallo Stato e che lo Stato stesso ripetesse, secondo le leggi vigenti, come al testo unico sulle bonifiche 30 Dicembre 1923 n°3256 e successive modificazioni.

#### V

La concessione enfiteutica di cui all'atto presente viene fatta a corpo e non a misura per la superficie di Ett.8246 circa, risultati dal Catasto, come sarà documentato dai Comuni cedenti.

Resta in facoltà dei Comuni, perchè la richiesta sia fatta prima della stipulazione formale notarile di trattenersi una superficie di non oltre complessivi Ett.400 delle Valli cedute e precisamente non oltre Ett.200 di Val Trebba e Ponti e non oltre Ett.200 nella Valle Isola.



La scelta di tali zone sarà fatta d'accordo colla Società Concessionaria. In caso di disaccordo le parti si rimettono all'arbitrato inappellabile del sig. Comm. Ing. Giuseppe Forlani di Ferrara.

Per la superficie di cui sopra, i Comuni cedenti riconosceranno alla Società Concessionaria una riduzione di prezzo in ragione di L.1.000 per ettaro: ~~in~~ questa riduzione sarà fatta sul versamento dei 2.000.000 di cui al punto b) del precedente articolo 3 bis.

Per la superficie che essi si tratterranno, i Comuni si assumeranno a proprio carico anche i corrispondenti oneri di cui ai punti a e b del precedente art. 4° calcolato in modo proporzionale alla superficie trattata.

#### VI

Alla stipulazione Formale Notarile, dovrà provvedersi non oltre il mese di giugno 1928, previo esame dei documenti di proprietà che i Comuni consegneranno alla Società.

#### VII

L'enfiteusi viene fatta a scopo e coll'obbligo dell'inizio immediato della bonifica agraria, da condursi a compimento entro dieci anni alla stipulazione per le Valli Trebba Ponti e Oppio, e entro dieci anni della loro bonifica idraulica per le Valli del secondo gruppo di cui nelle premesse.

L'acquirente si assume altresì l'obbligo di promuovere la derivazione dell'acqua dolce dal Po, indispensabile per l'attuazione di una razionale bonifica agraria, nonchè di provvedere le valli dell'acqua potabile occorrenti per i coloni, con batterie di pozzi in gronda di valle Isola; o con qualunque altro mezzo, in luogo e vece del Comune.

#### VIII

La bonifica agraria già in gran parte eseguita in valle Trebba ed iniziata per Valle Ponti dovrà consistere:



a) Nella costruzione per la Valle Trebbia di 3 strade poderali (la prima unisce l'argine Trebba presso Bagattino di Cavallara alla provinciale di Comacchio in località Cavallata; la seconda unisce lo stesso argine Trebba alle fossarelle di Gallare~~e~~ con la provinciale di Comacchio, ad un chilometro da Valle Lepri; la terza unisce l'argine del canale di Marozzo all'incontro del canale Oppio, sempre con la provinciale di Comacchio a Belfiore per Valle Ponti nella costruzione delle federali Cappuccini, Ponti e Bordonì. Per valle Isola e minori nella costruzione delle strade poderali a bonifica idraulica ultimata e nella esecuzione di lavori corrispondenti a quelli delle valli del primo gruppo.

b) Nella costruzione dei canali terziari paralleli al collettore della distanza di m.250 l'uno dall'altro con una larghezza di m. 0.60 a quota adeguata. Nella costruzione di cunette normali ai canali terziari distanti m.40 una dall'altra. Nella costruzione delle capezagne nel numero e misura occorrenti per la razionale coltivazione del fondo dovranno pure eseguirsi tutti i lavori di compianamento e i terrazzamento.

c) Nella costruzione di tutti i ponti e tombini occorrenti per la continuità della viabilità di tutta la plaga bonificata.

d) Nella costruzione di un fabbricato in muratura per ogni unità culturale di non più Ett.100.

e) I lavori inerenti allo scopo delle acque e di terrazzamento e stradali dovranno eseguirsi in un triennio, i fabbricati in un decennio.

f) Nella immediata riduzione a coltura del fondo seguendo le rotazioni normali.

g) Alla fine di ciascun anno i Comuni si riservano di accertare se l'acquirente abbia per quanto si riferisce all'esecuzione dei lavori, corrisposto agli obblighi contrattuali, nel senso che i lavori stessi debbono



essere ripartiti nei vari anni, previsti dal contratto. L'esecuzione stessa potrà essere anticipata dall'acquirente.

#### IX

La consegna degli immobili ceduti sarà fatta quanto alle Valli Trebba e Ponti alla fine del corrente anno, agricolo, salvo quanto si è detto sopra per le fittanze in corso, quanto le Valli Isola e Minori appena compiuto il loro primo prosciugamento idraulico.

#### X

Il contraente rinuncia a favore dei Comuni ha il diritto ad esso spettante pel rinvenimento, nell'esecuzione di qualsiasi lavoro e di scavi appositamente intrapresi o da intraprendersi, di ruderi, tombe, oggetti antichi, artistici ed archiologici, monete ed altro, senza che possa l'acquirente richiedere ai Comuni alcuna indennità per l'osservanza delle disposizioni Governative vigenti od emanate in ordine a tali scavi, rinvenimenti e loro conservazione.

#### XI

Le Imposte fondiarie e tasse di ogni genere decorreranno a carico della Società Concessionaria dal 1° Gennaio 1928.

#### XII

La Società Concessionaria assume a proprio carico le spese tutte contrattuali relative alla enfiteusi di cui è oggetto nell'atto presente - e cioè spese Notarili onorarii relativi e ipotecarie, ed altro onere fiscale che dovesse derivare ai comuni da questo contratto dovendo il canone enfiteutico pervenire ai Comuni concedenti nella sua integrità, netto da qualsiasi tassa presente o futura, quand'anche colpisca personalmente i Comuni stessi. Per quanto superfluo si dichiara che restano esclusi i Comuni per qualsivoglia spesa di mediazione.



## XIII

E' fatta riserva di cessione e consegna dei Dossi  
Gesadino e la Massa in Valle Trebba.

E' pure fatta riserva per la parte dei mappali di gronda di Valle Isola e minori che fossero in possesso ultratrentennale di privati.

L'acquirente assume impegno di dare esecuzione ai contratti definitivi relativi ai preliminari di permuta dei dossi, già eseguiti dai Comuni.

## XIV

Il presente contratto è completamente subordinato alla condizione che all'atto della stipulazione Notarile la Società Concessionaria, o con semplice aumento di capitale ~~non~~ o con eventuali trasformazioni abbia portato il capitale sociale a non meno di L.5.000.000.

Qualora tale condizione non si verificasse il presente contratto si vuole dalla Parte opùe non fatto e come non avvenuto: fermi il diritto in ogni caso nei Comuni contraenti di far propria la somma di L.1.000.000 depositato a titolo di caparra, senza che occorra - alcun atto di diffida - o di costituzione in mora contro la Società concessionaria, volendosi dalle Parti che il deposito della caparra profitti liberamente ai Comuni cedenti.

A tal uopo la Banca Popolare avrà comunicazione di copia di quest'atto.

## XV

Questo compromesso è impegnativo fin d'ora per la Società A.L.E., nonché per il Cav. G. B. Bostantini, che garantisce in proprio/

Per i Comuni venditori sarà obbligatorio ed impegnativo, testo ottenuta l'approvazione dell'Autorità tutoria.



Il mio amico e collega avv. Giunelli di Milano

mi ha parlato di una concessione enfiteutica

nel ferrarese che forse può avere qualche interesse per lei. Per questo mi permetto di esporle sommarariamente la cosa, con riserva, se Ella credesse di prenderla in considerazione, di inviarmi maggiori e più dettagliate notizie.

La Società Agricola Lombardo Emiliana ha testé firmato un contratto preliminare coi Comuni di Comacchio e Logosanto per ottenere in enfiteusi:

- Le valli Trebbia Ponti e Oppio della superficie di ettari 4.335 già bonificate idraulicamente e in gran parte coltivate a cereali;
- le bonificande valli Inola, Sabbionchi, Mendara, Gorno di Cerro, Bosco, Poasso e Fusse di S. Gimignano della superficie di ettari 3911 per le quali è in corso la concessione della bonifica idraulica.



8191 Le condizioni della concessione enfiteuti-  
ca sono queste: canone enfiteutico annuo di  
lire 250.000; versamento una volta tanto di  
lire tre milioni, all'atto della stipulazione  
notarile.

Sembra, a quanto mi è stato riferito, in via  
del tutto riservata, che la Società Agricola  
la Lombarda Emiliana non abbia speso con-  
side per affrontare l'impresa. Per questo l'a-  
mico avv. Giunelli ha avuto incarico di ricerca-  
re quelle possibili congrue esclusioni che con-  
sentano di portare in porto la stipulazione  
dell'enfiteusi e poi di finanziare l'azienda.

In attesa di conoscere il suo pensiero in  
riguardo, mi creda coi migliori e più affettuosi  
saluti

227.

1100.



Caro Villa,

Il mio amico e collega Avv.  
Tullio Simmel di Milano mi ha parlato  
di una concessione enfiteutica nel ferrarese  
che forse può avere qualche  
interesse per lei. Per questo mi  
permetto di esporle ~~per i termini~~ sommariamente  
la cosa, ~~che senza~~ <sup>con riserva</sup> se Ella credesse  
di prenderla in considerazione, di inviarle  
maggiore e più dettagliate notizie.

La Società Agricola Lombardo Emiliana  
ha testè firmato un atto prelimi-  
nare ~~enfiteutico~~ coi Comuni di  
Cornacchia e Lagosanto per ottenere  
in enfiteusi:

- a) Le valli Trebbia, Torti e Appio  
della superficie di Ett. 4335 già bonificate  
idraulicamente e in gran parte coltivate a cereali;
- b) le bonificande valli Isola, Sabbioncello,  
Mandura,orno di Cervo, Bosco,  
Pazzo e Basse di S. Giuseppe della  
superficie di Ettari 3911 per le quali  
è in corso la concessione della bonifica  
idraulica.



Le condizioni della ~~sa~~ concezione  
esistenziale sono queste: capitale  
esistenziale ammonta a £ 250,000; versamento  
una volta tanto di lire  
tre milioni; all'atto della stipulazione  
notarile.

Sembra, a quanto mi è stato riferito,  
in via del tutto riservata, che la  
Soc. Agricola Lombarda <sup>Beneditiana</sup> non abbia  
spalle così solide per approfittare  
l'impresa. Per questo l'azionario  
~~avv. Giannelli~~ <sup>avv. Giannelli</sup> ~~non~~ <sup>ha</sup> ~~avuto~~ <sup>avuto</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~possibilità~~ <sup>possibilità</sup>  
~~essenziale~~ <sup>ricercare</sup> ~~correggere~~ <sup>soluzioni</sup>  
che consentano ~~di~~ <sup>di</sup> portare  
in porto la stipulazione ~~di~~ <sup>di</sup> ~~for~~ <sup>for</sup> di  
finanziare ~~l'impresa~~ <sup>l'azienda</sup>.

~~Sempre a sua~~ ~~lavoro~~  
Suo attesa di conoscere il suo  
pensiero al riguardo, mi  
creda con i migliori e più  
affettuosi saluti.  
aff.



Caro Bonomi,

Il mio telegramma di ieri ti è  
stato recapitato con ritardo per  
non essere nell'indirizzo! e  
come che Ottorino Villa si de-  
cida se vuole fare qualche  
cosa per Formacchi, giacché  
il cav. Costantini che si tro-  
va a Milano, è in trattativa  
con un altro gruppo e l'una  
di deve decidersi! —  
Conviene anche con Villa



stabilire le condizioni per noi. -  
Occorre quindi che tu lo senti  
e magari lo veda onde  
decidere qualche cosa.

Per Andolfato ieri sono stati  
requerati i libri presso di  
me e le altre carte per non  
è stato ancora eseguito il  
mandato di cattura almeno  
fino ad oggi. -

Ti prego sollecitare Intesa  
per la espone al beato



Torcano perche domenica  
vedo l'anziani e vorrei sa  
per qualche cosa -

To prego cordiali saluti  
sincerely.



# AVVERTENZE



(Mod. 15 Telegrammi - Ediz. 1975)

|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                          |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Indicazioni di urgenza</b><br>Se l'urgenza è indicata, deve essere indicata una prima o una seconda indicazione di urgenza.                                                                                        |              | Circuito sul quale si deve fare l'invio del telegramma                                   |                            |
| <b>UFFICIO DI TELEGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                          |                            |
| Il Governo non assume alcuna responsabilità civile o penale per la consegna del servizio della telegrafia. La telegrafia è un servizio pubblico e la responsabilità del destinatario deve essere completa e assoluta. |              | Spedito il <b>192</b> ore per circuito <b>14</b> .<br>all'Ufficio di <b>Trasmissione</b> |                            |
| QUALITÀ                                                                                                                                                                                                               | DESTINAZIONE | PROVENIENZA                                                                              | NUM. PAROLE                |
|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                          | DATA DELLA PRESENTAZIONE   |
|                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                          | Data e ora<br>Ore e minuti |

## INDICAZIONI EVENTUALI TASSATE

DESTINATARIO

B O N O M I

DESTINAZIONE

Umberto 184

R O M A

TESTO

GOSTANTINI ANTONIA LEBRO SARDESE URGENTE INCONTRO

VILLA CON PROPOSTE COMARTE ESSENDOVI ALTRI TONCORVANTI

GIUGLI

Capitano nome e cognome del mittente

VERBA: A TERGO AVVERTENZE IMPORTANTI

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare marche bancoposti, che costano, per qualunque somma, sole 10 centesimi.



# AVVERTENZE

1. — L'indirizzo, quando non è in forma convenuta od abbreviata, deve indicare una persona o un ente collettivo, conosciuto, e deve contenere tutte le indicazioni necessarie, perchè la consegna del telegramma a destinazione possa farsi con sicurezza e senza bisogno di ricerche o domande di schiarimenti. — A tal uopo deve comprendere, per le grandi città la indicazione della via e del numero di abitazione, o in mancanza di queste indicazioni, quella della professione del destinatario od altra notizia atta a renderlo reperibile, e per le piccole città il nome del destinatario dell'ordine possibilmente accompagnato da un'indicazione complementare atta a servir di guida all'ufficio di arrivo in caso di alterazione del nome proprio. Il mittente deve tener conto che dalle ore 23 alle 4 gli uffici telegrafici sono chiusi permanentemente o prolungati sino alla mezzanotte, salvo casi speciali, non eseguono il recapito dei telegrammi in arrivo se nell'indirizzo non è compresa la indicazione eventuale: *giorno* e non è specificato il piano, e quindi abita il destinatario.

Le indicazioni dell'indirizzo riguardanti il recapito devono essere scritte in francese o nella lingua del paese di destinazione. — Per la corrispondenza internazionale, l'indicazione dello Stato o della suddivisione territoriale è obbligatoria; è il luogo di destinazione; è obbligatoria quando il nome dell'ufficio telegrafico destinatario non è ancora pubblicato nella *Nomenclatura di Berne* o negli *Annexes* relativi. Per la corrispondenza interna, è obbligatoria l'indicazione della provincia o del circondario in cui trovasi la località di destinazione, quando il nome dell'ufficio telegrafico destinatario non è ancora pubblicato nella *Guida indice degli Uffici telegrafici e telefonici* o nell'indirizzo *servizio telegrafico*. — In ogni caso il mittente è tenuto a riportare con la conseguenza dell'indirizzo, l'eventuale irregolarità dell'indirizzo. Se il telegramma deve essere recapitato per posta o per espreso, il nome della località ove trovasi il destinatario deve precedere sempre il nome dell'ufficio telegrafico di destinazione, da scrivere per ultimo nell'indirizzo.

2. — Al nome del destinatario si fanno precedere le indicazioni eventuali che secondo i casi sono le seguenti: Urgente oppure = *D* =; Risposta pagata x parole, oppure = *RP x* =; Risposta pagata urgente x parole, oppure = *RPD x* =; Telegramma collazionato, oppure = *TC* =; Avviso di ricevimento telegrafico, oppure = *IC* =; Avviso di ricevimento telegrafico urgente, oppure = *PCD* =; Avviso di ricevimento postale, oppure = *PCP* =; Per proseguire giorno = *PS* =; Posta, Posta raccomandata, oppure = *PR* =; Espresso, Espresso pagato, oppure = *XP* =; Espresso pagato x, oppure = *XP x* =; Espresso pagato telegramma (cioè con avviso telegrafico della spesa occorrente), oppure = *XPT* =; Espresso pagato lettera (cioè con avviso per posta della spesa occorrente), oppure = *XFP* =; Aperto, recapito proprio, oppure = *MP* =; Giorno (cioè da recapitarsi nelle ore di giorno); Notte (cioè da recapitarsi in qualunque ora di notte); Fermo telegramma, oppure = *TR* =; Fermo posta, oppure = *GP* =; Fermo posta raccomandata, oppure = *GPR* =; x indirizzi, oppure = *TM x* = Comunicare tutti indirizzi, oppure = *CTA* =; Nel servizio interno si omette anche l'indicazione eventuale: *Far proseguire pagato*, oppure = *FSP* =.

Le predette indicazioni eventuali, se espresse colla formule abbreviate, debbono essere messe fra due doppie linee, e contare per una parola ciascuna, qualunque sia il numero dei segni letterali e numerici di cui sono formate.

Nella corrispondenza internazionale (salvo con la Svizzera), quando non sono scritte con le formule abbreviate debbono essere scritte in francese.



Redenti

Milano (103), 19  
Via Bigli, 19  
TELEFONI: 71915-71684

Caro Del Corno  
Giovanni Perego

Egr. Signor avv. Broggi Gar  
Mil

Zaccardi-Delegazione Russa

Eccoti il fascicolo dei documenti

per il ritorno.

Mentre ti ringrazio per la cortesia,

favore al latore della presente i documenti

che me rassegnati.

Il'interesse dell'azione

di Ferraro Rossi, dei quali ti

saluti



## L'ERUZIONE

## Lo sgombero di R

Autocarri, autoambulanze e  
tutti i sensi trasportando

(Dal nostro corrispondente) all'Espresso  
CATANIA. 2. — Il prof. Gu...  
min  
tio  
man  
ta

**LA NOTTE**

**NOTTE**  
**D'ITALIA**

IONE • TIPOGRAFIA:  
(6 LINEE) - CRONACA 65677  
A - IL TRAVASO -  
TRAVASSIMO (mensile)

TRU

PUBBLICITA' CONCESSIONARIA ESCLUSIVA  
 PUBBLICITA' IN ITALIA (S.P.A.) VIA  
 PER MM SU COLONNA COME  
 FINANZIARIA LEGALIZZATA 400 - NECRO  
 BRICHI 100 - POU 10

...a posta-  
rinsediare i  
banconote.  
...volta acquiri-  
...ent attirarono in un  
...seminquattrenne  
...tutto fu Calogero, che  
...dato appunto al Lupo  
...da 5 mila lire a 3-  
...ana. Furono identificati  
...tri due intermediari  
...Manni fu Francesco,  
...quenne, arrestato, e Fi-  
...cetta di Giuseppe, ora stu-  
...tacinquenne, che riu-  
...sfuggire alla cattura  
...che le banconote fal-  
...circolano e quelle  
...assommasero in to-  
...di 30 milioni. Il pro-  
...tto si è concluso ieri

La baracca del Mestieri  
più di vista storica, scien-  
tifico e di tema sul disas-  
tro. Stanco parterre di  
alle 21, al Colosseo dall'  
in via S. Paolo 15.

Affluente di Stato Civile  
si registrò in novembre  
uomini e demografici 1973 e  
miliardi 1973 e 1973  
A totale favore delle  
salute 9 volte e 22, altri  
casi e 2 volte, si darà  
soluzione quindici di mesi  
ritirano nel luogo e  
militato e Amici del Mestieri  
line e Vecchioni e  
la 37.

**Affluenza di Stato Civile**  
registrati in novembre  
uomini e donne 1973 e  
nati morti e 1000 decessi

**A totale favore della**  
sabato 9 alle ore 22, alla  
cine e Savona, si darà  
notabile quantità di doni  
si ritirano nel luogo di  
militare « Amici del Me-  
line » Vecchioni e Mar-  
ta 27.

A totale favore delle  
cabele 9 alle ore 22, all'i  
cipe e Savona, si darà  
nottevole quantità di don  
si ritirano nel luogo e p  
milite - Amici del M  
line - Vecchioni -  
a 27.

**UN REGALO  
A CHI CONSERVA LE  
ETICHETTE  
DEI PRODOTTI AL POSTRO  
FORNITORE - A TESSERE  
GRATUITE PER LA SAGGI TÀ**



Venerdì 8 Dicembre 1950 — Pag. 5

## per tutto

argomenti di maggiore attualità ed interesse  
attualizzazione completa, esauriente, aggiornata.  
lo italiano del "Que sais-je?", francese.

edita:  
si difende l'organismo  
regia atomica  
appendici

ANA A MONTECITORIO

## del Ministro Vanoni zione tributaria

il suo distin  
orologi Ome  
ufficiali Omega

BERNASCONI  
BOFFI Giusep  
BRAMBILLA E  
CARABELLI E  
GRASSI Pietr  
MANTICA Arn

OMEGA UN PROD

di se  
susciva  
non  
un'automobile (potene  
telefono era già chiuso, da  
ra) si portò a Catania, per  
vertire i vigili del fuoco. Per tut  
la notte, è stato un continuo  
reguire di tentativi da parte  
compieri di Catania, per e  
cadaveri dalla galleria.  
vi), però, non hanno avu  
operato, poiché i vigili  
do sufficientemente al  
e dato il forte quanti  
metano, non sono riu  
rtare alla luce nessuna  
le vigili, Antonino Vas  
ntomocito, per poco non  
asti asfissati, mentre  
ano verso l'imboccata  
galleria il cadavere del  
do due nuovi rigene  
avevano espulso buo  
malefico gas, i vigili  
Enna, giunti sul po  
ime ore di stamane,  
inciato a riportare  
un' dopo l'altra, un  
due cadaveri, quelli

Vito C  
stacca di M  
Amabile Cos  
fratello del prece  
da  
Cerducci, quaranta  
Motta San Giovanni (Maggio Ca  
labria); Giovanni Tuccio, di 34  
anni, da Troina; Giuseppe Sta  
di, pure di 34 anni, da Capistrel  
lo (L'Aquila); Benedetto Verga  
ri, quarantanovenne, da Salsic  
(Roma); Francesco Caputo, di  
42 anni, da Enna; Armando  
Giannotti, di 36 anni, da Casti  
glione di Bologna; Oino Loren  
soni, trentaquattrenne, da Ca  
stiglione di Bologna; Guido Ce  
stelli, di 52 anni, da San Ruano  
(L'Aquila); Antonino Muscare, di  
19 anni, da Palagonia (Catania);  
Luigi Pompeo, di 24 anni da Eu  
segana (Treviso).

In serata, è giunto il direttore  
dell'Ufficio regionale del lavoro di  
Palermo, in rappresentanza del  
ministro del Lavoro. I funerali  
saranno celebrati alle 10

nomina  
Tassinay ad  
francese in Ind  
Hervé Alphat  
te della Francia al  
dei sostituti del patto  
è ripartito per Londra  
torizzazione a sottos  
raccomandazioni rela  
riarmo della Germania  
Domani nel pomer  
Qual d'Orsay si inizia  
ferenza, franco-anglo-am  
incaricata di preparare  
sta delle tre Potenze o  
alla nota proposta sov  
colloqui quadripartiti.  
gazione francese sarà  
Alexandre Parodi e de  
La Tournelle, segreta





Ammin. delle Poste e dei Teleg.  
Corrispondenze Raccomandate  
Modello 22-I

ROMA  
(Succursale)



Assegno L. \_\_\_\_\_

Mittente \_\_\_\_\_

Destinatario \_\_\_\_\_

Destinazione \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_ Espresso L. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

N. 2661

È vietato includere valori nelle raccomandate  
L'Amministrazione non ne risponde.

Caro Avv. Casoli,

venuto un assegno

come fare

Raffuzzi

Co



